



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 473

Misure per il potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei
suoi beneficiari

Indice

1. DDL S. 473 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 473	5
1.3. Trattazione in Assemblea	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti stenografici	12
1.3.2.1. Seduta n. 15 del 27/06/2018	13

1. DDL S. 473 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 473
XVIII Legislatura

Misure per il potenziamento e l' estensione del reddito di inclusione e per favorire l' occupabilità dei suoi beneficiari

Iter

25 luglio 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.473

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Tommaso Nannicini](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Andrea Marcucci](#) ([PD](#))

[Annamaria Parente](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Edoardo Patriarca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Anna Rossomando](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Bruno Astorre](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Teresa Bellanova](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Caterina Bini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Caterina Biti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Paola Boldrini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Francesco Bonifazi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Tommaso Cerno](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Stefano Collina](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Eugenio Comincini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Luciano D'Alfonso](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Davide Faraone](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Alan Ferrari](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Laura Garavini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Nadia Ginetti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Leonardo Grimani](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Vanna Iori](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

[Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Ernesto Magorno](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Simona Flavia Malpezzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Daniele Manca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Salvatore Margiotta](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Mauro Maria Marino](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Assuntela Messina](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Franco Mirabelli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Antonio Misiani](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Dario Parrini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Roberta Pinotti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Gianni Pittella](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Roberto Rampi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Matteo Renzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Matteo Richetti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Tatjana Rojc](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Daniela Sbrollini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Dario Stefano](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Valeria Sudano](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Mino Taricco](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Valeria Valente](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Vito Vattuone](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Francesco Verducci](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)
[Luigi Zanda](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 9 del 5 giugno 2018.

Classificazione TESEO

INDIGENTI E NULLATENENTI , REDDITO MINIMO

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede **redigente** il 25 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 26 del 25 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria)

Eventi procedurali

Fatto proprio dal gruppo parlamentare [PD](#) nella seduta n. 15 del 27 giugno 2018.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 473

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 473

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NANNICINI**, **PARENTE**, **MARCUCCI**, **PATRIARCA**, **ROSSOMANDO**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **BELLANOVA**, **BINI**, **BITI**, **BOLDRINI**, **BONIFAZI**, **CERNO**, **CIRINNÀ**, **COLLINA**, **COMINCINI**, **CUCCA**, **D'ALFONSO**, **D'ARIENZO**, **FARAONE**, **FEDELI**, **FERRARI**, **FERRAZZI**, **GARAVINI**, **GIACOBBE**, **GINETTI**, **GRIMANI**, **IORI**, **LAUS**, **MAGORNO**, **MALPEZZI**, **MANCA**, **MARGIOTTA**, **MARINO**, **Assuntela MESSINA**, **MIRABELLI**, **MISIANI**, **PARRINI**, **PINOTTI**, **PITTELLA**, **RAMPI**, **RENZI**, **RICHETTI**, **ROJC**, **SBROLLINI**, **STEFANO**, **SUDANO**, **TARICCO**, **VALENTE**, **VATTUONE**, **VERDUCCI** e **ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2018

Misure per il potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei suoi beneficiari

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni, i governi a guida del Partito democratico hanno perseguito politiche di sviluppo improntate, congiuntamente, alla crescita e all'inclusione sociale, secondo un approccio «attivo» e sistemico, non meramente emergenziale, che ha segnato un cambiamento di paradigma nelle politiche contro la povertà.

In particolare, con l'approvazione della legge n. 33 del 2017 e della sua disciplina attuativa (decreto legislativo n. 147 del 2017), l'Italia si è dotata strutturalmente - per la prima volta nella sua storia - di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso.

Individuato dalla nuova disciplina come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, il reddito di inclusione (ReI) non è solo uno strumento di sostegno al reddito, ma un progetto per l'autonomia. Il nucleo familiare, affiancato dai servizi territoriali, è tenuto a condividere un percorso finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa, che prevede non solo l'attivazione di specifici sostegni, sulla base dei bisogni manifestati complessivamente dalla famiglia, ma anche l'impegno a svolgere specifiche attività, alle quali il beneficio è condizionato. In questo senso il ReI non è una misura puramente assistenziale, ma una concreta opportunità di attivazione sociale e lavorativa.

Il reddito di inclusione si articola in due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI) e una componente di servizi alla persona, attivata sulla base di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

L'ammontare del beneficio economico, concepito come integrazione delle risorse a disposizione delle famiglie, è determinato in base alla differenza tra il reddito familiare del nucleo beneficiario e una soglia di reddito equivalente, individuata in modo da raggiungere tendenzialmente il numero di famiglie che risultano in condizione di povertà assoluta. Riparametrato attraverso la scala di equivalenza dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), l'importo del beneficio economico varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Pienamente operativo dal 1° gennaio 2018, dopo appena tre mesi, il reddito di inclusione aveva già raggiunto oltre 110.000 famiglie (317.000 persone), cui si devono aggiungere le 119.000 famiglie ancora coperte dal sostegno per

l'inclusione attiva (SIA) (la misura vigente fino al 2017, destinata ad essere progressivamente sostituita dal ReI).

In totale - secondo i dati dell'Osservatorio statistico sul ReI (curato dall'INPS e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) pubblicati il 29 marzo scorso - nel primo trimestre 2018 sono risultati coperti dalla misura unica nazionale contro la povertà oltre 230.000 nuclei familiari e circa 870.000 persone (poco meno del 50 per cento della platea annuale stimata), con un importo medio del beneficio mensile pari a poco meno di 300 euro per la generalità della platea, che sale a 430 euro per le famiglie numerose con minori.

La maggior parte dei benefici economici risulta erogata nelle regioni del Sud (72 per cento), con interessamento del 76 per cento delle persone coinvolte (in particolare, Campania, Calabria e Sicilia sono le regioni con maggiore numero assoluto di beneficiari, rappresentando insieme il 60 per cento del totale delle famiglie e il 64 per cento del totale delle persone coinvolte). Le famiglie con minori rappresentano il 52 per cento dei nuclei beneficiari (il 69 per cento delle persone interessate), mentre risultano pari al 20 per cento le famiglie con disabili (il 20 per cento delle persone interessate).

Sul piano della copertura si tratta di risultati fondamentali, ma ancora parziali, poiché non colgono l'espansione della platea già prevista, a legislazione vigente, a decorrere dal 1° luglio 2018. Da quella data sarà infatti superata ogni limitazione categoriale del beneficio, fino ad allora riservato a famiglie con peculiari condizioni di svantaggio (nuclei con figli minori, donne incinte, disabili, eccetera) e il ReI diventerà di fatto una misura universale, secondo la sua vocazione originaria.

Con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), il Governo ha operato un ulteriore rafforzamento del ReI, scegliendo di destinare maggiori risorse, per un verso, all'immediato incremento del beneficio economico per le famiglie più numerose (che oggi può raggiungere l'importo di 535 euro al mese per una famiglia di 5 o più componenti) e, per altro verso, all'allargamento progressivo della platea, fino alla sua copertura universale. In tal modo, entro la fine del 2018, i nuclei familiari beneficiari del ReI potranno arrivare fino a 700.000, corrispondenti a quasi 2,5 milioni di persone.

In definitiva, se si assumono a riferimento i 50 milioni di euro *una tantum* stanziati nel 2012 per la prima misura sperimentale, si può evidenziare come in pochi anni, dalla legge di bilancio 2016, che ha avviato la costruzione del ReI, a quella per il 2018, l'Italia abbia fatto un gigantesco passo avanti nelle politiche di contrasto alla povertà, arrivando a dotarsi di una misura permanente che vale oltre 2,3 miliardi di euro nel 2018 e quasi 3 miliardi di euro a partire dal 2020 (considerando anche le risorse europee del Programma operativo nazionale-PON Inclusione, destinate al finanziamento dei servizi). Secondo una logica di coerente sviluppo delle politiche avviate nella scorsa legislatura, il presente disegno di legge mira a rafforzare ulteriormente l'istituto del reddito di inclusione, in termini sia di incremento del beneficio economico che di estensione della platea, nonché a sostenere attivamente l'occupabilità dei suoi beneficiari.

Alla luce dei risultati raggiunti, coerentemente con quanto indicato dal programma elettorale del Partito democratico, che da sempre considera prioritari per la sua agenda politica i temi del contrasto alle disuguaglianze e dell'inclusione sociale - e che espressamente si è impegnato «a raddoppiare i fondi a disposizione per il reddito di inclusione, per raggiungere tutte le persone che vivono in condizione di povertà assoluta nel corso della prossima legislatura» -, si intende proseguire nel percorso iniziato «investendo ulteriori risorse in modo da ampliare la platea dei destinatari e la rete di servizi, garantendo a tutti i poveri un reddito sufficiente a essere parte attiva della società».

A tal fine, il presente disegno di legge prevede, anzitutto, l'incremento dell'ammontare del beneficio economico (articolo 1). A questo fine si prevedono tre diversi ordini di intervento nell'ambito del meccanismo di calcolo del ReI (di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017): (i) l'incremento della soglia del beneficio economico da 3.000 a 4.000 euro; (ii) l'eliminazione del parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari a oggi, in sede di prima applicazione, al 75 per cento; (iii) l'aumento del massimale del beneficio economico erogabile dal 110 al 150 per cento dell'assegno sociale. A titolo d'esempio, il combinato disposto di questi interventi potrebbe portare l'importo massimo del beneficio per una famiglia di 5 componenti a 750 euro.

L'articolo 2 interviene invece sull'allargamento della platea dei beneficiari. Al comma 1, a fronte dell'aumento della soglia relativa al beneficio economico, è incrementata - nella medesima misura - anche l'identica soglia di reddito equivalente individuata ai fini dell'accesso al beneficio (ISRE), di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari, attraverso un intervento sistematico sugli indicatori della condizione economica (ISEE, ISRE, patrimonio immobiliare e mobiliare, eccetera) è invece rimesso al primo «Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, anche sulla base delle maggiori risorse finanziarie eventualmente reperite a questo fine nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2019 (articolo 2, commi 2 e 3).

Il combinato disposto di questi interventi permetterà di portare il numero di famiglie beneficiarie a circa 1.400.000, per un totale di oltre 4 milioni di persone coinvolte, raggiungendo così tutte le famiglie che secondo le stime ISTAT si trovano in condizioni di povertà nel nostro Paese e rendendo il ReI compiutamente universale non solo nel disegno ma anche nei suoi effetti generali.

È inoltre ridotto a due mesi, in luogo degli attuali sei, il periodo di sospensione necessario ai fini del rinnovo del ReI (articolo 3).

Un'altra rilevante innovazione proposta alla disciplina vigente del ReI è quella orientata a favorire l'occupabilità dei suoi beneficiari (articolo 4). A questo fine, si prevede che i beneficiari del ReI possano accedere all'assegno di ricollocazione previsto dal «*Jobs Act*» (articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), anche in deroga alle condizionalità previste in via ordinaria per l'accesso a quell'istituto (erogazione della Naspi e stato di disoccupazione di durata non inferiore a quattro mesi). Inoltre, a titolo di riconoscimento della peculiare condizione di svantaggio dei beneficiari del ReI, si dispone che in caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per questi soggetti sia riconosciuto in misura raddoppiata, a parità di altre condizioni. In ossequio al carattere peculiare del ReI, che si distingue da altre forme di contrasto della povertà per l'attenzione dedicata alle politiche attive per il (re)inserimento nel mondo del lavoro, evitando qualunque rischio di «trappola della povertà», viene altresì innalzata la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali (articolo 5).

A rafforzamento della infrastruttura territoriale di servizi a supporto del reddito di inclusione, la presente proposta mira a favorire l'assunzione di assistenti sociali, a valere su una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale riservata al finanziamento dei servizi. A tal fine è autorizzata la deroga ai vincoli alle assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di quelle amministrazioni con maggiori difficoltà in quanto strutturalmente deficitarie (articolo 6).

Per le finalità di cui alla presente proposta, si prevede un progressivo e significativo aumento delle risorse del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» (di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con un incremento di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 (articolo 7). Le risorse pubbliche destinate - a regime - a questa misura universale di contrasto alla povertà, introdotta dai governi del Partito democratico nella XVII legislatura, finirebbero così per essere raddoppiate.

L'articolo 8 reca le norme di copertura finanziaria, mentre l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore delle misure del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incremento del beneficio economico)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 4.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base

annua».

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)»;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1».

Art. 2.

(Estensione della platea dei beneficiari. Adozione del primo Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000».

2. Entro il 31 dicembre 2018 è adottato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo «Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale».

3. Ai fini dell'ulteriore estensione della platea dei beneficiari del reddito di inclusione (ReI), mediante il Piano di cui al comma 2 è prioritariamente disposto l'incremento delle soglie degli indicatori della condizione economica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Art. 3.

(Riduzione del periodo di sospensione del beneficio economico)

1. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

Art. 4.

(Sostegno all'occupabilità dei beneficiari del ReI. Accesso all'assegno di ricollocazione)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2013. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento».

Art. 5.

(Incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali)

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 450 milioni di euro per l'anno 2019 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9».

Art. 6.

(Servizio sociale professionale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

«200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei

due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 7.

(Incremento delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

1. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. In attuazione a quanto disposto dal comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, e in 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2019 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

1.3. Trattazione in Assemblea

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 473
XVIII Legislatura

Misure per il potenziamento e l' estensione del reddito di inclusione e per favorire l' occupabilità dei suoi beneficiari

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 15](#)

27 giugno 2018

Attività (esito)

Dibattito connesso

Fatto proprio dal gruppo parlamentare [PD](#)

1.3.2. Resoconti stenografici

1.3.2.1. Seduta n. 15 del 27/06/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

15a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente TAVERNA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 16 del 28 giugno 2018
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché la 5a Commissione permanente non ha ancora concluso il proprio lavoro per l'espressione del parere sugli emendamenti, sospendo la seduta fino alle ore 10, per consentirle la conclusione dei propri lavori.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 10,02).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(435) Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Relazione orale) (ore 10,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 435.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei intanto

ringraziare per il lavoro che è stato svolto in queste settimane dalla Commissione speciale e poi dalle Commissioni competenti. Credo che tale lavoro sia stato affrontato dai senatori e dalle senatrici migliori di questo Senato sul tema in esame. È stato ovviamente un piacere poter lavorare con colleghi che sono stati sindaci di alcuni Comuni colpiti dal terremoto e con un ex commissario, in sostanza con persone che su questo tema hanno messo le mani e hanno visto con i propri occhi gli effetti prodotti. Ciò ci ha permesso di affrontare in maniera molto realistica il decreto-legge in esame, che ovviamente è stato emanato dal Governo precedente in una fase di uscita, pur con un lavoro compiuto in maniera coordinata con la commissaria straordinaria del Governo per la ricostruzione, che ringrazio. Il lavoro, infatti, è stato possibile anche grazie al coordinamento che c'è stato con lei fin dall'inizio e ha portato a una serie di risultati evidenti, che voi oggi vedete all'interno del testo che si presenta in Aula.

Certamente molti temi - come avete sottolineato ieri - non sono stati portati a termine. E questo avviene perché potete ben immaginare che cosa vuol dire per il nuovo Governo prendere conti già fatti sul tema in esame e doverli gestire con la consapevolezza che occorre fare una nuova programmazione.

Quindi l'approccio, che credo sia stato condiviso anche attraverso il lavoro svolto in Commissione, è stato quello di dire di utilizzare tutte le risorse possibili per il 2018; far partire quelle proposte attraverso le quali si possono utilizzare ancora i fondi, anche se esigui, del 2018 e cominciare a pensare all'istruttoria da proporre sulla legge di bilancio, con la possibilità di avere davvero, in quel momento, una programmazione.

Alcune questioni, come ad esempio quella relativa a Ischia - ieri ne avete parlato moltissimo - e anche alcune parti fiscali più pesanti che hanno necessità di fondi veramente ingenti, non sono state bocciate dal Governo perché non interessano o perché non sono considerate necessarie. Si tratta di questioni alle quali in questo momento non si può far fronte dal punto di vista finanziario. Vi assicuro che il Governo è molto attento a quanto al riguardo succederà nei prossimi mesi e alla possibilità di programmare, anche grazie alla scelta di prorogare lo stato d'emergenza, ciò che ancora dovrà essere fatto.

Ci sono stati temi molto pungenti, dal punto di vista urbanistico e quelli riguardanti l'Unione europea: questi due, in particolare, attualmente sono ancora aperti e su di essi ci stiamo veramente mettendo attenzione, perché richiesti a larga maggioranza. Credo che meglio di così in questo frangente non si potesse fare. Il Governo resta comunque apertissimo a tutte le proposte su cui si è già cominciato a discutere, ma il cui esame completo sarà necessariamente rimandato. In ogni caso, c'è un atteggiamento di apertura e c'è la volontà di coinvolgimento, perché non si fa mai abbastanza quando si tratta della vita dei cittadini, soprattutto di coloro a cui è capitata una sciagura come quella in esame. Ringrazio le Commissioni e i relatori per il lavoro svolto. L'atteggiamento tenuto è stato proprio quello che ho descritto, perché ha riguardato un tema su cui siamo tutti molto sensibili. Rivolgo l'invito a tenere il medesimo atteggiamento anche su altri temi che affronteremo e su cui credo che a volte si possa dimostrare di non avere colore politico, per lavorare tutti al fine di risolvere alcuni problemi che troppe volte sono stati lasciati in divenire. In particolare, occorre ricordare che cosa è successo negli anni precedenti, perché c'è uno storico, e credo che su temi del genere non ci si debba mai rimbalzare le colpe, ed è proprio quanto abbiamo provato a fare nelle ultime settimane.

Ringrazio ancora tutti e aspetto di udire il parere del relatore sugli emendamenti presentati. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP).*

Sull'ordine dei lavori

[ROMEO](#) (L-SP). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, chiedo che le votazioni della seduta odierna vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [435](#) (ore 10,11)

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

In conformità a quanto stabilito durante l'esame in sede referente, la Presidenza dichiara improponibili,

ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.65, 1.0.103, 1.0.104, 1.0.120, 1.0.122, 1.0.127 e 1.0.128, in quanto recano disposizioni estranee all'oggetto del decreto-legge in esame.

Ricordo ai colleghi che la nuova disposizione del Regolamento prevede l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi prima di esso, che invito i presentatori ad illustrare.

[ARRIGONI](#) (*L-SP*). Signor Presidente, intervengo per illustrare alcuni ordini del giorno all'articolo 1.

Inizio dall'ordine del giorno G1.2, relativo alle aree che attualmente ospitano le strutture abitative di emergenza, che sono utilizzate in forza di contratto di locazione. Ebbene, con questo ordine del giorno chiediamo al Governo di valutare la possibilità che, nell'ambito di un prossimo provvedimento, si possano stabilire le acquisizioni, attraverso l'esproprio, delle aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, nonché di valutare l'attivazione dei relativi oneri di manutenzione di cui tali strutture necessitano. Si tratta di un'operazione molto importante, per una riflessione doverosa dal punto di vista anche urbanistico su tante aree presenti in molti Comuni del cratere che necessitano di una programmazione.

Illustro, poi, gli analoghi ordini del giorno G1.300 e G1.301, che riguardano la rateizzazione della busta paga pesante. L'attuale decreto-legge prevede la proroga del termine oltre il quale bisogna restituire i versamenti tributari e i contributi assicurativi previdenziali al gennaio 2019 e pone in 60 rate la restituzione di siffatti contributi. Noi riteniamo, in analogia a quanto fatto per il terremoto de L'Aquila del 2009, che il Governo possa pensare di allungare la rateizzazione sia dei versamenti tributari a 120 rate - e questo è previsto nell'ordine del giorno G1.300 - sia dei contributi previdenziali e assicurativi anch'essi in 120 rate anziché 60, come previsto nell'ordine del giorno G1.301.

Ricordo sommessamente ai colleghi dell'Assemblea che, attraverso successivi provvedimenti che hanno riguardato il terremoto del Centro Italia, la rateizzazione è passata da una prima ipotesi di 9 rate a 24 e, con l'attuale decreto-legge in sede di conversione, a 60 rate. Ebbene, noi riteniamo che, al fine di alleggerire il peso della doppia tassazione cui andrebbero incontro i cittadini privati, sarebbe opportuno pensare, nella prossima legge di bilancio, a una rateizzazione di 120 rate.

Con l'ordine del giorno G1.306 si chiede al Governo di valutare la possibilità di prorogare per altri due anni oltre l'attuale limite, fissato per il 31 dicembre 2018 (quindi alla fine del 2020), l'assunzione a tempo determinato del personale oggi impegnato presso i quattro uffici speciali della ricostruzione, associati alle quattro Regioni colpite dal terremoto, e del personale assunto, sempre a tempo determinato, nei Comuni.

Illustro poi l'importantissimo ordine del giorno G1.307, che evidenzia un'esigenza che proviene dai Comuni: i Comuni del cratere sono sempre più spesso impegnati nel dover affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi o penali derivanti dalla gestione dell'emergenza post-sisma. Molti sindaci sono costretti a impugnare ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizio, di procedimenti di verifica e revoca del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), dell'assegnazione e della revoca del contributo per l'autonoma sistemazione, dell'assegnazione e della revoca delle SAE. Con questo ordine del giorno chiediamo al Governo di poter adottare iniziative per la creazione di un fondo specifico per i Comuni del cratere destinato al sostegno delle spese legali - sono tante e saranno sempre maggiori - per fronteggiare siffatti contenziosi.

Concludo illustrando congiuntamente gli ordini del giorno G1.311 e G1.312, che riguardano sostanzialmente la zona franca urbana, la quale ha stabilito il diritto a una serie di esenzioni da parte delle imprese. Il problema è che dette esenzioni, che non sto qui ad elencare, sono stabilite in base a una diminuzione del fatturato che le imprese hanno registrato nell'ultimo periodo del 2016 rispetto

all'analogo periodo del 2015. Sostanzialmente si dice che, se si confrontano questi due periodi e si rileva che l'impresa ha avuto una diminuzione del fatturato del 25 per cento, essa ha diritto a una serie di esenzioni. Peccato che molte imprese colpite pesantemente dal terremoto, anche grazie alla solidarietà messa in atto da molti cittadini nelle settimane successive al terremoto, hanno tenuto un fatturato alto, che poi nei primi mesi del 2017 è andato scemando. Con questi due ordini del giorno chiediamo al Governo di rivedere la percentuale di riduzione del fatturato - noi abbiamo ipotizzato il 15 per cento, ma si tratta di una percentuale trattabile - e di rivedere l'arco temporale oggetto di confronto dei fatturati delle imprese che hanno avuto nocumento dal territorio.

Vi sono altri ordini del giorno presentati dal Gruppo Lega - Salvini Premier che saranno successivamente illustrati dai colleghi. *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S).*

[VERDUCCI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, quello in esame è un provvedimento di grande rilievo e molto atteso.

Un provvedimento preparato dal Governo Gentiloni Silveri, che lo ha licenziato come suo atto, e in questo c'è un valore politico molto importante, testimone non solo dell'attenzione enorme, continuativa, giorno per giorno, della vicinanza ai territori e alle popolazioni colpite, ai sindaci e ai soggetti sociali ed economici del cratere, ma dell'importanza politica che si è voluto dare a questo tema.

Quello al nostro esame è un decreto-legge che, nonostante la preparazione ampia, alla fine è rimasto circoscritto - nel testo approvato in Consiglio dei ministri il 29 maggio, in prossimità della scadenza della sospensione dei tributi - alla proroga dei termini relativi ai tributi e ai versamenti contributivi, alla proroga di uno strumento fondamentale che abbiamo voluto per proteggere il reddito e sostenere le esigenze economiche dei lavoratori, ovvero la busta paga pesante. Tutto questo è molto importante, Presidente, e come Partito Democratico abbiamo presentato diversi emendamenti per ampliare la forza e l'efficacia di questo decreto-legge. Proposte modificative che, del resto, avevamo preparato nelle settimane precedenti e che solamente le circostanze politiche - il fatto che il Governo Gentiloni Silveri fosse dimissionario - non hanno consentito che venissero introdotte. Dobbiamo fare in modo che, invece, quest'Assemblea introduca le modifiche, a partire da tutte quelle misure fondamentali per vincere la sfida legata alla ricostruzione. Non vinceremo tale sfida solo ricostruendo, presto e bene, i muri, le case; la vinceremo soprattutto dando un progetto a quei territori colpiti anche da una lunga crisi economica, e quindi deboli.

Progetto significa innanzi tutto lavoro, sostenere le imprese, sostenere i distretti industriali del manifatturiero, dell'agroalimentare, dell'artigianato che in quei territori insistono e che sono tra le eccellenze italiane. La gran parte dei nostri emendamenti, colleghi, riguarda questo: la semplificazione amministrativa, il sostegno alle imprese, anche quelle piccole, anche quelle artigiane; prorogare una mole di provvedimenti che in dichiarazione di voto presenteremo uno ad uno; aiutare i sindaci, soprattutto quelli dei piccoli Comuni, a trovare personale per funzionare; non interrompere esperienze importanti che sono decisive per vincere la sfida della ricostruzione, che molto spesso si è inceppata per la mancanza di personale.

Ebbene, Presidente, la gran parte dei nostri emendamenti è stata bocciata dalla maggioranza e dal Governo, e questo è un rammarico enorme che rischia di vanificare le attese. Non è un no agli emendamenti del PD; è un no alle istanze dei territori. Ripresenteremo quegli emendamenti e li illustreremo uno ad uno, con l'auspicio che quest'Assemblea davvero possa farli propri, perché altrimenti, in un momento cruciale della ricostruzione post-sisma, significherebbe girare le spalle, ignorare le esigenze reali e tornare indietro, vanificare l'enorme lavoro che in questi due anni, tra mille difficoltà, il Governo Renzi, prima, il Governo Gentiloni Silveri, poi, i sindaci, le Regioni, tutti i parlamentari - sono atti sui quali tutti abbiamo lavorato insieme - hanno contribuito a fare.

Non vogliamo tornare indietro, presenteremo i nostri emendamenti facendo un appello fortissimo al Governo e alla maggioranza perché li accolgano per il bene dei territori e delle popolazioni che attendono risposte. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[ZAFFINI](#) (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non vorrei disilludere il collega del PD che poc'anzi ci richiama alla bontà del decreto-legge Gentiloni Silveri, ma non si può non definirlo un

decretino, un piccolo decreto che era finalizzato solo, com'è noto, colleghi, alla proroga delle agevolazioni fiscali per i residenti nell'area del cratere.

È stata scelta dal nuovo Governo la formula opinabile, ma comunque dal mio punto di vista condivisibile, di approfittare dell'occasione per affrontare l'enorme massa di problemi che ci trascinavamo dietro dalle vicende dell'emergenza ad oggi, determinate evidentemente dalla parziale azione del precedente Governo (nel dire parziale sono molto buono). Questa è stata, all'inizio, un'operazione che noi abbiamo condiviso. Insieme al collega Marsilio abbiamo partecipato attivamente ai lavori della Commissione e devo riconoscere che essa ha affrontato con lo spirito giusto tutte le tematiche riguardanti la ricostruzione e, provenendo dal territorio del cratere, posso affermare che gran parte delle problematiche emerse in questi due anni sono state evidenziate, affrontate e, in qualche caso, anche denunciate.

Ora, partendo da questo dato non possiamo dire che l'operazione che abbiamo svolto sia stata esaustiva, evidentemente, cioè non possiamo sicuramente affermare che l'operazione realizzata sia stata risolutiva delle enormi problematiche. Abbiamo parzialmente affrontato soltanto le operazioni che non prevedevano spesa, sono state cassate proposte ritenendole prive di copertura e abbiamo dovuto aspettare le relazioni tecniche per capire di quali coperture si parlasse.

Nella sostanza, Fratelli d'Italia intende riproporre in Aula in particolare cinque emendamenti, che illustreremo singolarmente e in parte trasformati in ordini del giorno, che attengono a problematiche veramente importanti. Noi riteniamo improcrastinabile la soluzione di tali problematiche. Ci riserviamo di illustrare le nostre proposte una alla volta e auspichiamo che l'Assemblea agisca con maggiore coraggio rispetto a quanto è riuscita a fare la Commissione, evidentemente penalizzata da un parere contrario del Governo.

In questo passaggio, dato che è la prima volta che mi si presenta l'occasione di farlo, voglio anche io ringraziare il relatore che ha dimostrato di conoscere la materia, di affrontarla con serietà e con grande spirito costruttivo. Credo che questo sia l'elemento più interessante di questi giorni di lavoro sul decreto terremoto, cioè lo spirito con cui il Senato ha ritenuto di affrontare queste problematiche. Spero che ciò si traduca, Presidente, in capacità di incidere sui problemi reali. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[BRIZIARELLI](#) (L-SP). Signor Presidente, come ha anticipato il collega, intervengo per illustrare gli ordini del giorno G1.1 e G1.308, presentati dal mio Gruppo.

L'ordine del giorno G1.1 è volto a impegnare il Governo a intervenire sulla corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, che prevede la possibilità di realizzare, in deroga alle normative urbanistiche e paesaggistiche, strutture temporanee che assicurino la continuità dei servizi pubblici.

Tutti sappiamo che la questione riguarda il caso, portato all'attenzione della cronaca nazionale, della struttura polifunzionale realizzata a Norcia da Stefano Boeri, d'intesa tra il commissario straordinario, la Protezione civile e il Comune. La vicenda, purtroppo, ha visto l'invio di avvisi di garanzie e l'iniziale sequestro della struttura. Chiediamo al Governo di valutare l'applicazione di quanto previsto dall'ordinanza anche per le strutture tese a garantire la continuità dei servizi che prevedono la realizzazione di una platea esclusivamente per la regolazione del piano di fondazione e l'urbanizzazione primaria.

L'ordine del giorno G1.308 è invece volto a impegnare il Governo a intervenire per la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali a favore delle popolazioni che risiedono nella zona colpita dal terremoto. Diversamente, infatti, si avrebbe un paradosso, in quanto tali popolazioni sarebbero penalizzate e non già agevolate. Infatti, essendo sospeso l'invio delle cartelle esattoriali, i cittadini non hanno potuto aderire alla rottamazione, che prevedeva un risparmio potenziale anche del 30 e 40 per cento. Pertanto, chiediamo che il Governo valuti la possibilità di riaprire i termini, così da evitare che la popolazione coinvolta riceva un danno, anziché una facilitazione. *(Applausi dal Gruppo L-SP)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti volti a

inserire articoli aggiuntivi prima dell'articolo 1.

PATUANELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 01.4 e 01.6 e contrario sull'emendamento 01.10, identico all'emendamento 1.0.4. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 01.13 (testo 2), identico all'emendamento 01.14 (testo 2), nonché sull'emendamento 01.17 (identico agli emendamenti 01.18 e 01.19). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 01.21, 01.22, 01.23 e 01.24/300. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 01.24 (identico all'emendamento 01.25 e sostanzialmente identico agli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7) e 01.29, identico agli emendamenti 1.40 e 1.0.11. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 01.31 (testo 2).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 01.33, identico all'emendamento 01.19. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 01.34, 01.35 (testo 2), 01.36 (testo 2), 01.38, 01.39 (testo 2). Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 01.43 e sull'emendamento 01.44, identico agli emendamenti 1.0.25 e 1.46. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 01.1000 e contrario sull'emendamento 01.46. Per quanto riguarda l'emendamento 01.47, esprimo parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla 5a Commissione consistente nello stralcio della lettera c) dal comma 1. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 01.53, 01.54, identico agli emendamenti 1.47 e 1.0.29. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 01.55.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, ricordo ai colleghi che sugli emendamenti su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiederò se si insiste per la votazione.

Gli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.4.

ERRANI (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, intervengo per svolgere una dichiarazione di voto complessiva, onde evitare di intervenire su tutti gli emendamenti.

Apprezzando il lavoro che tutti insieme abbiamo svolto in Commissione, voteremo gli emendamenti approvati in quella sede, compreso l'ultimo presentato dal relatore. Non voteremo tutti gli altri emendamenti per una ragione semplice: non perché non condividiamo tanti di quegli emendamenti, ma in virtù del lavoro svolto dalla Commissione e dell'impegno assunto dal Governo di affrontare una serie di altri provvedimenti nella legge di bilancio. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.4, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.34 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 01.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.6, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 01.5, 01.7 e 01.9 sono ritirati; gli emendamenti 01.8 e 1.35 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 01.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.10, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.4, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 01.11 e 01.12 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.13 (testo 2).

[GALLONE](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, su questo emendamento annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, soddisfatti che esso abbia assorbito nel testo principale il contenuto del nostro emendamento 01.14 (testo 2), andando di fatto a superare un *vulnus* importante, quello della tutela dei diritti delle persone diversamente abili, prevedendo, quindi, oltre all'adeguamento igienico, sanitario, energetico e antincendio, anche l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Non occorre, quindi, che mi dilunghi oltre, se non per ricordare che le sofferenze patite dai cittadini colpiti dal sisma si acuiscono in maniera esponenziale per le persone diversamente abili. In questo modo, abbiamo risposto anche alle associazioni che auspicavano un intervento in tal senso. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.13 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 01.15 risulta assorbito dalla precedente votazione.

L'emendamento 01.16 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.17, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 01.20 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 01.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN (FI-BP). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 01.21, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, fino alle parole «danni lievi».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.39 e 1.0.77.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 01.22 è improcedibile.

L'emendamento 01.23 verrà votato successivamente all'emendamento 1.0.56.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.24/300, presentato dal senatore Verducci.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.24, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 01.26 e 01.27 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.29, presentato dalla Commissione, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.40, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, e 1.0.11, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.31 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 01.30 e 01.32 (testo 2) sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.33, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.19, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.34, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.35 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.44 è precluso.

L'emendamento 01.300 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.36 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.21 è precluso.

L'emendamento 01.37 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.38, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.39 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 01.42, 1.45 e 1.0.22 risultano assorbiti.

Gli emendamenti 01.40 e 01.41 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 01.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GASPARRI *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.43, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.44, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini, identico agli emendamenti 1.0.25, presentato dal senatore Errani e da altri senatori, e 1.46, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 01.45 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 01.46, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALLEGNI (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 01.46, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, fino alle parole «mutui stessi».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.0.27.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.47 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano preclusi gli emendamenti 01.51 e 1.72.

Gli emendamenti 01.48, 01.49, 01.50 e 01.52 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.53, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.54, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.47, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, e 1.0.29, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 01.55, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALLEGNI (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.55, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Concluso l'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi prima dell'articolo 1 del decreto-legge, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.3, della Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (testo 2), 1.9 e 1.10. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.11, della Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.13 e 1.14. Sull'emendamento 1.15, della Commissione, esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.18 e 1.19. Accolgo la riformulazione proposta dalla 5a Commissione dell'emendamento 1.20 ed esprimo pertanto parere favorevole al testo così riformulato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.26 (testo 2), della Commissione. Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 1.28, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.48, 1.72, 1.49, 1.50, 1.51, 1.73, 1.52, 1.53, identico all'emendamento 1.54, e sugli emendamenti 1.55, 1.56, 1.58, 1.57, 1.59, 1.62, 1.63, 1.64, 1.66, 1.71, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78 e 1.79.

Per quanto riguarda le restanti proposte di modifica esprimo su tutte parere contrario ad eccezione degli emendamenti 1.81, 1.90 (testo 2), 1.106, 1.115 (testo 2), 1.124 e 1.125, su cui il parere è favorevole.

[PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.88.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Se non sbaglio, ci sono alcuni emendamenti su cui la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere e che quindi sono stati accantonati in attesa della relazione tecnica, dal momento che il Governo ha assunto l'impegno di chiudere questo capitolo con una relazione tecnica agli atti.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, nel caso dovessimo arrivare all'esame dell'emendamento 1.119, dovremo accantonarlo, perché manca ancora il parere della Commissione bilancio. Ce ne sono altri in condizioni analoghe e bisognerà che la Commissione risolva questi problemi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.2 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ZAFFINI](#) *(Fdi)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) *(Fdi)*. Questo emendamento riguarda una materia già trattata peraltro dal collega Arrigoni, con la trasformazione del suo emendamento in un ordine del giorno. Noi reputiamo che affronti un tema di giustizia sociale: l'equiparazione del trattamento ricevuto dai malcapitati terremotati dell'Aquila con il trattamento dei successivi malcapitati nel sisma di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ci rendiamo conto dell'obiezione della copertura, ma reputiamo assolutamente indispensabile che l'Assemblea si pronunci sull'equiparazione del trattamento per quanto riguarda la restituzione di 120 rate al posto di 60 e la restituzione di solo il 40 per cento delle agevolazioni ricevute. Questo per rafforzare l'azione e l'intendimento del Governo di procedere alla copertura nella prima occasione utile.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio, fino alle parole «120 rate».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.5 a 1.7. L'emendamento 1.8 è ritirato. L'emendamento 1.9 è precluso.

Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatore Zaffini, insiste per la votazione? Ricordo a tutti i colleghi che i tempi su questo provvedimento sono contingentati.

[ZAFFINI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) *(Fdi)*. Sarò assolutamente telegrafico. Anche questa è una norma di civiltà, oserei dire. Nel momento in cui vengono riconosciute delle agevolazioni in virtù di uno stato di emergenza, quelle agevolazioni non possono essere rimborsate finché permane lo stato d'emergenza stesso. Capisco anche qui le difficoltà di provvedere a una sistemazione tecnica della copertura, ma ritengo che l'Assemblea si debba pronunciare su un principio di ordine generale: nel momento in cui sono state riconosciute delle agevolazioni e delle facilitazioni in virtù di uno stato di emergenza, è opportuno che queste permangano fino a che permane lo stato di emergenza.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.19.

L'emendamento 1.12 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.16 e 1.17 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.21 a 1.25 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.28, 1.31 e 1.73. Gli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.32 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALENTE *(PD)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, intanto ci permettiamo in questo caso non solo di chiedere il voto all'Assemblea su questo emendamento, ma soprattutto chiediamo di esprimere un voto favorevole. Ieri abbiamo ascoltato diversi interventi da parte di altre forze di opposizione e della maggioranza, che sostanzialmente condividevano lo spirito di questo emendamento.

Del resto, è stato fatto un prezioso lavoro in Commissione speciale, che proseguiva quello significativo e importante svolto dal precedente Governo, in una fase peraltro complicata e difficile; Governo che pure è stato in grado di approntare un provvedimento che finalmente potesse dare ulteriori risposte alle terre colpite dal terremoto, guardando con attenzione non solo al centro Italia, ma anche grazie a una serie di interventi in Commissione speciale, al Comune di Ischia.

Ieri il nostro collega De Siano è intervenuto in quest'Aula perorando la causa di queste comunità. I sindaci di queste terre sono venuti in Commissione e hanno posto con forza la necessità di intervenire. Noi, come Partito Democratico, abbiamo fatto nostra la loro voce, che chiede di proseguire un'opera preziosa avviata e soprattutto di andare avanti nella ricostruzione in maniera più celere. È per questo che noi, con l'emendamento 1.33, non solo vi chiediamo di metterlo in votazione, ma chiediamo soprattutto di riflettere, di tornare sui vostri passi e di esprimere un voto favorevole.

Chiediamo di estendere sostanzialmente tutte le misure previste all'interno di questo provvedimento anche alla comunità di Ischia. Non persistiamo in un'ingiustizia che rischia di aggravare una disparità tra due parti di questo territorio. Proviamo a proseguire il prezioso lavoro avviato. Lo facciamo chiedendovi non solo di estendere queste misure: mi riferisco a un altro emendamento che sarà discusso più avanti, che prevede la nomina di un commissario per i Comuni coinvolti nel sisma di Ischia, che è ciò che queste comunità chiedono da troppo tempo. Lo dico perché, se è vero che noi su questo provvedimento abbiamo fatto un prezioso lavoro, credo che sia utile oggi proseguirlo e completarlo. Ricordo che qualche settimana fa il vice *premier* Salvini, in visita a Ischia, ha affermato che è il caso di continuare a procedere in maniera celere e dare finalmente le risposte che queste comunità attendono.

Oggi, allora, siamo forse giunti al momento in cui passare dalla propaganda alle risposte concrete. Il Partito Democratico vi chiede di lasciare il terreno della propaganda e di fornire risposte concrete, guardando alle esigenze di queste comunità. Ve lo chiediamo facendo appello al senso di responsabilità. Non comprendiamo il passo indietro che qualcuno è disposto a fare, di fronte alla richiesta del Governo di ritirare questi emendamenti e rimandare la discussione alla Camera, perché crediamo che queste comunità, come giustamente è stato fatto rilevare nel corso del dibattito in Commissione, aspettano e un'ulteriore attesa sarebbe per loro veramente deleteria, e sicuramente minerebbe la ripresa in maniera considerevole.

Vi chiediamo di non sprecare questa importante opportunità che possiamo costruire insieme. Vi chiediamo di non venire meno a impegni che avete assunto anche voi. Vi chiediamo soprattutto di sostenere in questo caso l'appello del Partito Democratico a votarli e a farlo adesso. Nessun rinvio, che non si comprenderebbe, e nessun rinvio sulla pelle dei territori del Mezzogiorno, e in questo caso di un'isola come Ischia, che su questo terreno rischia davvero di minare la propria ripresa economica, messa a dura prova da questo evento.

Vi chiediamo dunque di dare una prova di responsabilità e di farlo insieme a noi votando a favore di questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

[DE SIANO](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SIANO (FI-BP). Signor Presidente, da isolano ringrazio la collega Valente per il suo intervento, per la sensibilità che lei e il suo partito hanno dimostrato in questo momento verso alcuni territori della Regione Campania, come, in particolare, i Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto. Anche noi, come Gruppo Forza Italia, abbiamo lavorato in sinergia per avviare il percorso della ricostruzione, come ho già detto ieri nel mio intervento, al fine di creare le condizioni concrete affinché ciò possa essere reale, con la nomina del commissario e quant'altro.

Il Governo e i partiti che sostengono questa maggioranza hanno ritenuto di prendersi un lasso di tempo per poter meglio elaborare e valutare le proposte che sono venute da Forza Italia e dal Partito

Democratico. Essi hanno assunto l'impegno, come ho detto ieri, di valutare bene alla Camera le proposte dei Gruppi di opposizione. Noi ci auguriamo che sappiano mantenere l'impegno e dare risposte concrete ai bisogni oggettivi, come ha detto la collega Valente, delle comunità in difficoltà dell'Isola d'Ischia.

Dichiariamo pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento presentato dalla collega Valente. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

[ARRIGONI](#) (L-SP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP). Signor Presidente, per rispondere alla collega del Partito Democratico, il Gruppo Lega Nord voterà contro l'emendamento 1.33, ma non perché non ne condivida i contenuti. Anzi, vorrei dire alla collega del Partito Democratico che il Gruppo Lega Nord in Commissione speciale ha presentato diversi emendamenti su Ischia, che eravamo certi andassero incontro alle necessità di questi territori. Tuttavia, il decreto-legge n. 55 del 2018 che noi stiamo convertendo in legge prevede misure esclusivamente destinate ai territori colpiti dal terremoto del 2016. E questo decreto-legge è stato emanato dal Governo Gentiloni Silveri e non da noi. *(Commenti della senatrice Malpezzi)*.

Ricordo, poi, alla collega del Partito Democratico che il terremoto di Ischia si è verificato il 21 agosto 2017 e che, dopo quella data, sui terremoti il Governo Gentiloni Silveri è intervenuto più volte, ancora prima del decreto-legge n. 55: è intervenuto con il decreto fiscale ed è intervenuto anche con la legge di bilancio 2018. *(Applausi dai Gruppi L-SP, M5S e FdI. Commenti dal Gruppo PD)*.

Lo ripeto: sui terremoti il Governo Gentiloni Silveri, senza dare risposte alle comunità di Ischia, è intervenuto con il decreto fiscale di ottobre e con la legge di bilancio 2018 del dicembre dello scorso anno. *(Commenti della senatrice Belladonna)*.

Finisco dicendo che, su Ischia, d'accordo con tutti i Gruppi della Commissione speciale, abbiamo ritirato gli emendamenti per convergere su un ordine del giorno. Pertanto, Ischia non verrà dimenticata, ma verrà trattata nell'ambito di provvedimenti futuri.

MALPEZZI (PD). Votate l'emendamento: siete al Governo!

ARRIGONI (L-SP). Questa è la verità dei fatti. Vi siete svegliati tardi. *(Applausi dai Gruppi L-SP, M5S e FdI. Commenti dal Gruppo PD)*.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, finalmente si parla anche dei piccoli Comuni dell'isola d'Ischia, che nell'agosto 2017 hanno subito un evento tragico. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è un provvedimento che ci deriva dal Governo Gentiloni Silveri; è un provvedimento che contiene all'interno una normativa a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; Ischia non c'è.

Insieme ad altri colleghi, in maniera molto robusta abbiamo allora voluto finalmente inserire anche delle norme e degli impegni per Ischia. Abbiamo fatto sì che i sindaci di quel territorio venissero finalmente in Senato a parlare dei loro problemi che, come abbiamo sentito anche dalla sottosegretaria Castelli, il Governo affronterà in maniera sincera e certa. Ma sappiamo benissimo - e lo sanno tutti i colleghi di quest'Assemblea - che questo decreto-legge, scritto dal Governo Gentiloni Silveri, deve essere approvato immediatamente per dare risposte a queste popolazioni delle Regioni di cui ho parlato.

Tutto ciò che riguarda l'isola di Ischia è stato già preso come impegno dal Governo. Ringrazio il Governo per aver recepito tutti i nostri emendamenti e, quindi, gli impegni contenuti negli ordini del giorno. Ovviamente attendiamo un provvedimento *ad hoc* e specifico per l'isola di Ischia. In questo modo si darà finalmente voce alle istanze dei cittadini di quei territori, così come è avvenuto per le Regioni destinatarie di questo decreto-legge specifico. Ne sono certo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto a una delegazione della FIGC

[PRESIDENTE](#). Salutiamo la delegazione degli arbitri di calcio della Federazione italiana giuoco calcio che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*. È la prima volta che vedo tanto entusiasmo rispetto alla categoria degli arbitri.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 435 (ore 11,19)

PRESIDENTE. Colleghi, desidero fare un chiarimento rispetto agli emendamenti che sono stati oggetto del parere contrario della 5a Commissione.

Noi chiediamo l'insistenza per il voto che mi sembra essere stata confermata, perché c'è un difetto di copertura secondo la Commissione bilancio. Il Parlamento può votarlo comunque, anche in presenza di tale difetto, ma ferme restando le prerogative del Capo dello Stato. E solitamente questo è uno dei principali motivi per il rinvio della legge in Parlamento da parte del Presidente della Repubblica, ancor più quando questa riguardi disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.38 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.48, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, questo emendamento ha grande rilevanza, perché si occupa del sostegno economico alle imprese. I Governi del Partito Democratico, come mai prima era avvenuto per un sisma, hanno riservato al tema del sostegno economico alle imprese una grandissima rilevanza. Abbiamo introdotto una misura molto forte, molto utilizzata, che ha permesso alle imprese non solo di resistere ma anche di rilanciarsi, così come per i lavoratori autonomi, per le partite IVA. Mi riferisco all'*una tantum*. Chiediamo che questa misura venga prorogata, che il sostegno non si interrompa, che l'aiuto alle imprese non venga meno.

Presidente, mi rivolgo ai colleghi, in particolar modo al collega Arrigoni, anche in virtù del dibattito che abbiamo avuto poco fa: chi vota contro questo emendamento vota contro la prosecuzione dell'*una tantum*; vota oggi contro le imprese che ne hanno bisogno. È oggi che si fanno le scelte: chi poco fa ha votato contro Ischia ha votato contro Ischia; chi poco fa ha votato contro l'emendamento che anche noi proponevamo per allungare le rate dei mutui e dei pagamenti sospesi da 60 a 120, ha appena votato contro un aiuto alle popolazioni del terremoto. Allo stesso modo, quando voteremo per decurtare l'importo da restituire - come noi abbiamo proposto - fino al 40 per cento, chi voterà contro farà oggi una scelta contro il sostegno alle popolazioni del terremoto. Signor Presidente, le scelte si fanno oggi in quest'Assemblea.

Il decreto-legge licenziato dal Consiglio Ministri era circoscritto, perché il Governo era dimissionario - e solo per quello - ma abbiamo assunto l'impegno tutti insieme di ampliarlo, a partire dallo sforzo che abbiamo fatto con il commissario De Micheli.

Assumetevi le vostre responsabilità: non fuggite e votate oggi a favore o contro le imprese, a favore o contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.50, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo perché resti agli atti che sono arrivato di corsa e ho sbagliato a votare: ero ovviamente contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 1.51, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.52, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte

dell'emendamento 1.52, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, fino alle parole «67-ter».

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.0.34. Gli emendamenti 1.0.35 e 1.0.36 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.53, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini, identico all'emendamento 1.54, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.55, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.55 incrementa le risorse messe a disposizione per i bandi del servizio civile nazionale da svolgersi nei Comuni delle zone terremotate.

Signor Presidente, colleghi, fino ad oggi più di 1.500 giovani hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza di volontariato, rinsaldando il vincolo di solidarietà e aiutando popolazioni in grande difficoltà.

Come Partito Democratico chiediamo a quest'Assemblea di non interrompere questa esperienza di civismo così importante che resterà per i territori, per le popolazioni colpite e soprattutto resterà per questi giovani che matureranno la loro coscienza di cittadini nel modo più alto, aiutando chi, con il terremoto, ha perso tutto.

Chiediamo quindi che questo emendamento venga votato e approvato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.56, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, uno dei temi è quello del personale per i Comuni, per rispondere alle esigenze *post sisma*. Uno dei temi è anche quello di concedere ai Comuni la possibilità di assumere agenti di polizia locale per portare avanti le pratiche, per vincere gli impedimenti e per avere più sicurezza.

Per avere più sicurezza nei Comuni del nostro cratere, per poter assumere più agenti di polizia locale e per essere più vicini alle popolazioni, chiediamo a quest'Assemblea di votare a favore di questo emendamento. Non c'è motivazione per non votarlo e per essere contro una maggiore sicurezza nei Comuni colpiti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MALLEGNI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, noi abbiamo presentato un emendamento analogo all'1.56 che è l'1.0.39 e che tratta del medesimo argomento.

Quello che abbiamo sostenuto in Commissione e che poco fa ricordava il collega Verducci è relativo ai Comuni, quindi al territorio e alle amministrazioni locali che esattamente dal 1° di agosto, perderanno in un battito di mani 700 unità, 700 persone che fino al 31 luglio lavoreranno nei Comuni, svolgendo attività legate al sisma, che dal primo di agosto non lavoreranno più. La stessa cosa vale per gli agenti di polizia municipale e per le deroghe fin qui ottenute. Quindi l'obiettivo era quello. L'ho detto in

Commissione e sono sicuro che nessuno sia contrario a questo punto di vista, però secondo noi era necessario fare uno sforzo, peraltro modesto dal punto di vista finanziario, che avrebbe consentito ai municipi, alle amministrazioni locali ed ai territori di poter continuare il lavoro fin qui portato avanti. Dal 1° agosto tutto ciò cesserà, quindi noi voteremo a favore dell'emendamento 1.56 e ovviamente anche del nostro che successivamente sarà posto in votazione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore.

Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, vorrei specificare che la scadenza del 1° agosto non c'è. La proroga è al 31 dicembre 2018 rispetto al personale dei Comuni, quindi non esistono le 700 persone che saranno in strada dal 1° di agosto. La proroga è ovviamente legata allo stato di emergenza che verrà prorogata ulteriormente con un dispositivo che il Governo prenderà in considerazione anche nella legge di bilancio, quindi questa situazione verrà prorogata anche nel 2019.

Per quanto riguarda, invece, il personale degli UTR, cui forse faceva riferimento il collega, la scadenza è il primo luglio, non il primo di agosto e con questo decreto-legge non c'era spazio per intervenire, visto che verrà approvato dopo il 1° luglio per cui non c'era assolutamente nulla da fare. È una scelta che non fa questa maggioranza e che non ha fatto certamente questo Governo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.58, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.58, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.57, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Procediamo con la votazione dell'emendamento 1.59.

[GINETTI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, al pari degli emendamenti precedenti, l'emendamento 1.59 sottolinea quell'importante necessità, già evidenziata dai colleghi, di rafforzare la capacità degli enti locali di dare risposte alle tante esigenze di istruttoria amministrativa e tecnica in questa importante fase della ricostruzione.

Signor Presidente, relatore, rappresentanti del Governo, chiediamo che su questo emendamento venga espresso un voto favorevole per essere coerenti, in quanto abbiamo appena trasformato i Comuni in nuovi soggetti attuatori, in uno scenario di *governance* istituzionale che sta cambiando. Avevamo immaginato di poter gestire le tante e complesse difficoltà generate dalla crisi del sisma del 2016 con un coordinamento rappresentato dalla figura del commissario straordinario (visto che il terremoto aveva colpito quattro Regioni e, quindi, si ravvisava questa necessità), affiancato da quattro vice

commissari, presidenti di Regione, e dagli uffici speciali.

In questa ulteriore fase - attuativa - della ricostruzione è necessario rafforzare gli enti più vicini ai cittadini, cioè i Comuni, affinché trovino risposta le diverse esigenze che riguardano la parte privata, la ricostruzione edilizia, ma anche le richieste delle imprese per quanto riguarda le delocalizzazioni e l'avvio delle attività economiche sia agricole, che zootecniche.

I Comuni rappresentano non soltanto l'ente di istruttoria amministrativa, ma anche il soggetto che, con la sua funzione di aggregazione e identità, ricrea il senso di comunità del territorio. È necessario rafforzare questa capacità di dare risposte, così da ridare fiducia a quelle popolazioni che hanno scelto di continuare a vivere in questi territori. Stiamo parlando di popolazioni estremamente laboriose, che hanno dimostrato una grande capacità di ripresa. Noi dobbiamo aiutarle in questo percorso.

Si tratta di 140 Comuni, per lo più di piccole dimensioni, di cui 15 situati nella mia Regione, l'Umbria. Questi Comuni e queste popolazioni custodiscono la memoria e la bellezza dei territori, oltre a produrre ricchezza. Noi siamo stati in grado di garantire 13 miliardi di euro per la ripresa economica e sociale e per le agevolazioni fiscali e tributarie. Ci attendiamo che anche con i prossimi provvedimenti il Governo sia in grado di dare queste risposte, su cui noi richiamiamo l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.60 e 1.61 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.62, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZAFFINI *(Fdi)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.63, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, fino alle parole «40 per cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.64.

L'emendamento 1.65 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 1.66, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.66, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.0.106, presentato dal senatore Errani e da altri senatori, e 1.0.107, presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.67, 1.68, 1.69 e 1.70 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.71, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.71, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.74, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[VERDUCCI](#) (PD). Ne chiediamo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presenta degli emendamenti che sembrano dei decreti-legge, senatore Verducci, complimenti.

VERDUCCI (PD). Sono contento che le piacciono, spero che l'Assemblea li approvi e mi auguro che il suo auspicio favorisca anche quello dei suoi colleghi di Gruppo, signor Presidente, in particolare per questo emendamento, che è teso a prorogare la zona franca urbana, che prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. È un atto fondamentale per sostenere la ripresa economica delle zone colpite dal sisma. L'introduzione della zona franca urbana - lo sanno bene tutti i colleghi del territorio delle quattro Regioni colpite - è una vittoria che abbiamo conseguito nei mesi precedenti dopo tante battaglie. Non possiamo vanificarla, quindi votate a favore di questo emendamento per sostenere la continuazione della zona franca urbana per le imprese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.75, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.75, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.76, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, fino alle parole «n. 327».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.0.80. Gli emendamenti 1.0.79, 1.0.81 e 1.0.82 sono ritirati.

L'emendamento 1.77 sarà votato successivamente.

Passiamo all'emendamento 1.78, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.79, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.79, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, fino alla seconda

ricorrenza delle parole "ed Umbria".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.120.

L'emendamento 1.80 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.82, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.83 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.84, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.85 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.86, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI *(PD)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.87, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.87, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.88 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.89, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOLDRINI *(PD)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI *(PD)*. Signor Presidente, sarei dovuta intervenire prima sull'emendamento 1.86 (tra l'altro, ne ero anche la prima firmataria); in fase di dichiarazione di voto di questo emendamento cercherò quindi di illustrare anche le argomentazioni che erano alla base dell'emendamento 1.86.

Pur con grande rispetto per il terremoto che ha colpito quattro Regioni nel 2016 (con questo provvedimento ci stiamo occupando ovviamente di quell'evento sismico), con questo emendamento 1.86 che avevamo presentato (seppur trasformato in ordine del giorno in Commissione speciale), sentivo il dovere di mettere ugualmente in evidenza ciò che era necessario fare anche per i terremoti precedenti. Parlo di quello dell'Aquila del 2009 e del proseguimento delle normative per il sisma 2012 che invece ha colpito la Regione Emilia.

Con l'emendamento 1.86 di cui avrei dovuto parlare, coerentemente e in maniera congruente anche

rispetto al provvedimento - la cui applicazione deve proseguire - sull'esenzione dall'IMU, visto e considerato che l'esenzione per inagibilità delle case è stata prorogata al 2020, sottolineavo inoltre come fosse a mio parere doveroso anche nel caso dell'Emilia-Romagna continuare con tale esenzione. Dico questo perché sono stati assunti degli impegni. Anche chi rappresenta oggi il Governo e la maggioranza ha assunto degli impegni per quei cittadini che risiedono nella Regione Emilia. Si sa che lì è stato fatto un grande lavoro. Considerate che è uno dei terremoti a seguito del quale si è ricostruito di più: dei sessanta Comuni originariamente in zona cratere, cioè in zona rossa, già ventinove ne sono usciti. Quindi, la ricostruzione sta proseguendo.

Mi sembra, però, doveroso e coerente agire nei confronti di quei cittadini che risiedono in quei territori e che devono comunque pagare l'IMU, nonostante la loro casa sia ancora inagibile, evitando di fare un discrimine dal momento che lo stato di emergenza è stata prorogata al 2020.

Noi, coerentemente, come Partito Democratico, stiamo votando quegli emendamenti che riteniamo utili per un obiettivo importante per i nostri cittadini, in conseguenza anche di quanto fatto nella precedente legislatura (perché in ogni provvedimento possibile inserivamo delle norme al riguardo, con un lavoro encomiabile dei colleghi del Partito Democratico). Quindi, noi abbiamo sempre portato avanti specifiche normative nei vari provvedimenti - laddove era necessario inserirle - che poi hanno consentito la prosecuzione delle attività dei nostri cittadini.

Ora, anche se voi avete già respinto l'emendamento 1.86, vi chiedo di mantenere l'attenzione su questa materia anche per il futuro (già si sono spesi al riguardo miei colleghi e anche rappresentanti del Governo che risiedono sul territorio), auspicando che la medesima attenzione caratterizzi soprattutto la legge di bilancio e anche altri provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dal senatore Collina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Boldrini, colgo l'occasione per dirle che, quando riusciremo a conoscerci personalmente, leggendo la firma io sarò in grado di rivolgermi a quell'area dell'emiciclo. Con il senatore Verducci ciò già avviene perché abbiamo un'antica conoscenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.90 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.92 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.93, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[VERDUCCI](#) (PD). Ne chiediamo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, la gran parte dei Comuni del nostro cratere è fatta di Comuni molto piccoli, di zone montane e di zone collinari. Comuni piccoli che molto spesso hanno difficoltà, per il contesto particolarmente difficile, ad avere dei segretari comunali. La figura del segretario comunale è decisiva per rispondere alle esigenze del terremoto.

Noi chiediamo di riclassificare le sedi di segreteria comunale per i municipi del cratere per incentivare la mobilità.

Approvare questo emendamento, onorevoli colleghi e signor relatore, significa dare una mano concretissima e vitale a tantissimi sindaci di piccoli Comuni in grande difficoltà, per rispondere alle urgenze del terremoto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.93, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.0.44, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, e 1.0.45, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.98 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.99, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MARSILIO](#) (*FdI*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.99, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini, identico all'emendamento 1.100, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 1.101 a 1.104 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.107 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.108, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, fino alle parole «per i sindaci».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la parte restante dell'emendamento e gli emendamenti 1.0.47, 1.0.48.

Gli emendamenti da 1.109 a 1.111 e 1.0.301 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.112, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.113 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.121, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARSILIO (*FdI*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.121, presentato dai Marsilio e Zaffini, identico all'emendamento 1.123, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.114, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (*PD*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.115 (testo 2).

[VERDUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, chiedo di intervenire su quest'emendamento, che porta la firma della Commissione.

Voglio ringraziare subito il relatore e il Governo per il parere favorevole che hanno espresso sulla proposta emendativa in esame, che - lo ricordo ai colleghi - è stata presentata dal Partito Democratico, è emblematica e riguarda il lavoro, che è da difendere prima di ogni cosa.

Le imprese che sono patrimonio del cratere sono da tutelare: una in particolare, la più grande della zona a Sud del cratere, è la Whirlpool di Comunanza, che si trova a metà strada tra le province di Ascoli Piceno e Fermo. È un'azienda storica, con lavoratori di grande eccellenza, che dà lavoro a più del 7 per cento di tutti i lavoratori dell'area dei Monti Sibillini e sviluppa un grande indotto, fatto di moltissime imprese artigiane, che con la Whirlpool lavorano e vanno avanti.

Ebbene, quest'azienda è in difficoltà: c'è un piano industriale minaccioso, con addirittura il rischio di 131 esuberi e che andrà respinto a partire dal 6 luglio, quando ci sarà la prima riunione al Ministero dello sviluppo economico.

C'è però un primo tema, quello degli ammortizzatori sociali, che stanno per terminare tra pochi mesi: con questo emendamento il Partito Democratico ha voluto portare in Parlamento la questione della Whirlpool. Abbiamo chiesto le certezze per gli ammortizzatori sociali per ventiquattro mesi; la prima vittoria a sostegno dei lavoratori per una vertenza più complessiva. Ci è stata accordata per soli sei mesi, ma è comunque una prima vittoria che ci consentirà di legare a questa vertenza quella per un progetto per il territorio.

È un emendamento che ci inorgolisce, per il fatto di averlo presentato e di aver avuto il sostegno e le firme di tutti i Gruppi e del Governo. Andremo avanti con questa battaglia, colleghi, sperando di trovarvi tutti in un fronte unitario a sostegno di questa azienda, a sostegno del lavoro e a sostegno dei Comuni e del territorio colpiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PUGLIA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'emendamento in esame è stato firmato dalla Commissione e ciò vuol dire che è stato accolto dalla maggioranza di Governo. È un emendamento che certamente è stato proposto dai colleghi, ma esso fa capire che, in pratica, tutto ciò che è stato elaborato all'interno della Commissione, è un lavoro che è stato già fatto a favore dei Comuni e che tutto ciò per cui si è trovato uno stanziamento, al fine di dare sollievo a questi Comuni, lo si è già fatto. I colleghi lo sanno benissimo: poi ci sta che presentino degli emendamenti e cerchino di dire tutto e il contrario di tutto, perché quello in esame è un loro decreto-legge. Quindi, se ci fossero state ulteriori risorse, le avrebbero direttamente già inserite nel decreto-legge, ma, nonostante questo, abbiamo portato avanti il provvedimento in esame e abbiamo anche accolto tantissime proposte, provenienti dalla maggioranza e dall'opposizione. Signor Presidente, ciò fa capire che la maggioranza è matura e guarda avanti a prescindere dalle bandiere, perché qui si sta parlando e si sta discutendo di materie in cui le bandiere vanno abbassate. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.116 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116 (testo 2), presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.126, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.126, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.117, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.122, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MARSILIO](#) *(Fdl)*. Ne chiediamo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSILIO *(Fdl)*. Signor Presidente, chiediamo che l'emendamento venga posto in votazione. Già in sede discussione generale ho fatto un accenno all'emendamento in esame: abbiamo trasferito all'ANAC un'enormità di competenze e di funzioni di controllo su tutte le attività e nel frattempo le amministrazioni comunali hanno una difficoltà enorme, perché piccoli Comuni si ritrovano a fare un lavoro enorme, sproporzionato alle loro competenze tecniche e alla struttura amministrativa di cui possono godere. Visto che questo parere dell'ANAC è ineliminabile, abbiamo chiesto di avvicinare le istituzioni al territorio e di istituire sedi decentrate dell'ANAC che possano essere dedicate al servizio di quei territori, perché o si potenziano queste strutture oppure non si sblocca la ricostruzione, in quanto semplicemente i pareri restano fermi, non si concludono le procedure, non si va a gara sempre per questa ragione. Quindi pensiamo che potenziare la struttura dell'ANAC e decentralarla sul territorio, in una condizione di straordinarietà e di emergenza, come quella che caratterizza la vicenda del terremoto, sia una misura necessaria e utile per aiutare le amministrazioni a fare meglio, più velocemente e più tempestivamente il loro lavoro. Il fattore tempo nella ricostruzione successiva al terremoto non è un fattore secondario: è il fattore principale sul quale si gioca la scommessa per il futuro di quei territori.

Quindi invito l'Assemblea ad approvare l'emendamento in esame. Per quanto riguarda poi il problema della copertura finanziaria, la lettura presso la Camera dei deputati potrà senz'altro aiutare a individuare le coperture necessarie. Non è necessario che il Presidente della Repubblica lo rinvii alle Camere: lo dico al Presidente, che ci ha ricordato questo passaggio. Qui siamo in prima lettura e quindi un'approvazione oggi, anche se fosse in assenza di copertura, consentirà alla Camera dei deputati, quando il provvedimento arriverà al suo esame, di correggere o comunque di trovare i fondi necessari.

[GASPARRI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.122, condividendo pienamente le motivazioni ora esposte dal senatore Marsilio e invitando il Governo, nonché il relatore, a riflettere in termini generali sulla funzionalità degli interventi di ricostruzione.

Con spirito collaborativo vorrei rivolgermi al relatore in riferimento a quando è intervenuto sulla questione del personale, su un emendamento che era stato proposto dal senatore Verducci (noi ne abbiamo uno analogo presentato dal senatore Mallegni, che in qualche modo ha anticipato nel condividere posizioni analoghe). Lo dico in spirito collaborativo, in quanto sulla ricostruzione l'atteggiamento di collaborazione e il senso di responsabilità sono un dovere (ci siamo confrontati in sede di Commissione speciale con questo intento, e ci mancherebbe), tuttavia ci sono degli aspetti procedurali che vengono sottovalutati e questo è uno di tali aspetti fondamentali. L'ANAC ha introdotto delle procedure e di questo discuteremo un'altra volta; c'è stato un accenno di discussione anche da parte del nuovo Governo, che è poi subito rientrato non appena Cantone si è espresso. Per carità, nessuno critica l'ANAC perché tifa per la corruzione, ma perché c'è un problema di funzionalità dei controlli e degli interventi; altrimenti il controllo va contro gli interventi, contro la realtà. Non c'è solo l'anticorruzione, ma si cancella qualsiasi possibilità di intervento, con il lodevole intento, che tutti condividiamo, di combattere la corruzione.

L'emendamento 1.122 è parallelo alla questione dei 700 dipendenti. Dico al relatore che, prima, nel

motivare il parere contrario ha detto che i contratti di quei lavoratori scadono a luglio, mentre noi approveremo il decreto-legge dopo il 1° luglio e si è chiesto che senso avrebbe avuto tutto ciò. Il senso è che si mette in regola la funzionalità di una struttura, poi l'intendenza seguirà e sistemerà le posizioni contrattuali. Attenzione però che senza interventi sul potenziamento dell'ANAC in sede territoriale e non esaminando la questione del personale precario - vado per sintesi - nei Comuni, rischiamo di impedire la gestione concreta degli interventi. Mi chiedo quindi a che scopo abbiamo sentito i sindaci, gli amministratori. È inutile fare retorica sul terremoto e negare gli interventi necessari per far funzionare le iniziative di ricostruzione.

Pertanto, ho colto l'occasione di questo emendamento non solo per dichiararmi a favore, ma anche per invitare a riflettere sull'altra questione inerente al personale, che è stata prima affrontata con motivazioni infondate ed errate. Mi hanno impressionato più le motivazioni che il diniego, perché non si percepisce quello che accadrà. Tutti vanno poi a farsi i *selfie* coi sindaci: facciamo gli emendamenti per i sindaci, non i *selfie*. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.122, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.118 è ritirato.

Gli emendamenti 1.119, 1.0.113, 1.0.114 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.124, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.125, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12)

PATUANELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.1, G1.2, G1.315, G1.300, G1.302, G1.303, G1.304, G1.6, G1.305, G1.306, G1.7, G1.307, G1.308, G1.310, G1.311, G1.312 e G1.313.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G1.3, G1.4, G1.301, G1.5, G1.316, G1.8, G1.309 e G1.314.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1, G1.2 e G1.315 non verranno posti ai voti.

L'ordine del giorno G1.3 è stato accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatore Castaldi?

CASTALDI (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.4 è stato accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatore Romagnoli?

ROMAGNOLI (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.300 non verrà posto ai voti. L'ordine del giorno G1.301 è stato accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatore Arrigoni?

ARRIGONI (*L-SP*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.302, G1.303, G1.304, G1.6

e G1.305 non verranno posti ai voti.

L'ordine del giorno G1.5 è stato accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatrice Di Girolamo?

DI GIROLAMO (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.306 e G1.7 non verranno posti ai voti.

L'ordine del giorno G1.316 è stato accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatore Quagliariello?

QUAGLIARIELLO (*FI-BP*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.8 è stato accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatore Verducci?

VERDUCCI (*PD*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.307 e G1.308 non verranno posti ai voti.

L'ordine del giorno G1.309 è stato accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatore Puglia?

PUGLIA (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.310, G1.311, G1.312 e G1.313 non verranno posti ai voti.

L'ordine del giorno G1.314 è stato accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione, senatore Castaldi?

CASTALDI (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.0.130 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.15 (testo 2), 1.0.18 (testo 2), 1.0.20 (testo 2), 1.0.33 (testo 2), 1.0.129, 1.0.110, 1.0.111 e 1.0.2000.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[ARRIGONI](#) (*L-SP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*L-SP*). Signor Presidente, c'è stato un difetto di comunicazione. Comunico il ritiro degli emendamenti a mia prima firma 1.0.67, 1.0.87, 1.0.98 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.130 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.12, identico all'emendamento 1.0.13.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.0.13.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Senatore Zaffini, anche lei ritira l'emendamento 1.0.12?

ZAFFINI (*FdI*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.12, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.0.14 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Indico la votazione nominale dell'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ZAFFINI](#) *(Fdl)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(Fdl)*. Signor Presidente, l'emendamento attiene a una norma assolutamente banale e, cioè, al calcolo della superficie utile per l'ottenimento del contributo per la ricostruzione. Vi sono differenze edificative sostanziali tra territori diversi.

Faccio solo l'esempio del prevalente utilizzo di materiale laterizio nell'Emilia, e in parte nel Lazio, e del prevalente utilizzo della pietra a secco in Umbria e nelle Marche.

Questa vicenda induce a dover ritenere la superficie utile per il calcolo del contributo quella perimetrale esterna, evidentemente, e non già quella perimetrale interna, cioè la metratura utile calpestabile. Quindi, l'emendamento è assolutamente banale, consigliato nel corso delle audizioni da parecchie associazioni di categoria e diversi Comuni.

Invito l'Assemblea a votare favorevolmente, in quanto capisco l'impegno di spesa che comporta ma francamente non si capisce per quale motivo si dovrebbe mantenere tale disparità di trattamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.5 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.8, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.9 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A seguito della precedente votazione l'emendamento 1.0.10 risulta precluso.

L'emendamento 1.0.350 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.15 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.40.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.18 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.20 (testo 2).

[GASPARRI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.20 è frutto di un lavoro comune svolto in

Commissione. Il senatore Arrigoni, che mi osserva, ha presentato un testo che è stato oggetto di condivisione dopo che il nostro Gruppo di Forza Italia, avendo presentato l'emendamento 01.9 lo ha ritirato, accettando di condividere il testo al nostro esame che infatti giunge in Aula con le firme dei membri della Commissione perché è stato approvato in Commissione.

Voglio richiamare la questione per la sua importanza di ordine morale: si tratta delle modalità di ricostruzione degli edifici di culto, delle chiese, nelle aree terremotate. Come potete immaginare, al di là di basiliche e di chiese che sono importanti monumenti - pensiamo a San Benedetto a Norcia - che hanno suscitato l'attenzione internazionale e spesso anche interventi di organismi come l'Unione europea (il Presidente del Parlamento europeo Tajani annunciò iniziative proprio relativamente alla celebre chiesa di San Benedetto a Norcia), ci sono migliaia di chiese sparse sul territorio che sono punto di incontro, di ritrovo delle comunità e, al di là del pregio artistico maggiore o minore che possono avere, sono importanti.

Noi avevamo posto la questione, che è stata oggetto anche di un'audizione in Commissione speciale dei rappresentanti della CEI. La richiesta verteva sulle procedure nel senso che se gli edifici di culto vengono considerati edifici pubblici, tutte le procedure e gare di appalto rendono impossibile o lentissima la ricostruzione. Certamente bisogna dare ai cittadini una casa ma anche una chiesa in una comunità, soprattutto le più sparse e sperdute, è un punto di incontro, di aggregazione e di socialità, oltre che per chi, come il sottoscritto, è credente, anche un valore spirituale.

Questo emendamento frutto della Commissione consente, al di sotto di una certa soglia - 500.000 euro - di garantire procedure simili a quelle di una ricostruzione privata, come se fosse la ricostruzione di una casa per la quale il privato, ovviamente, avrà i contributi, se ne avrà diritto, ma potrà seguire procedure semplificate senza dover fare gare d'appalto come se fosse la prefettura, la questura o altri edifici che ovviamente seguono altre logiche.

Questo emendamento, quindi, è frutto del confronto, delle iniziative che il nostro Gruppo aveva assunto, della proposta che il senatore Arrigoni ed altri avevano presentato a firma di tutti i membri della Commissione speciale. Volevo, nel ribadire il voto favorevole, sottolineare l'importanza morale e sociale di questo emendamento che ovviamente immagino l'Assemblea approverà. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.20 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.0.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARSILIO *(Fdi)*. Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.23, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.0.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARSILIO *(Fdi)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSILIO *(Fdi)*. Signor Presidente, questi sono emendamenti che ci sono stati sollecitati dai comitati del terremoto Centro Italia. Faccio intanto curiosamente notare che l'Assemblea, con il voto dei 5 Stelle, ha appena respinto l'emendamento che puntava a istituire il reddito di cratere per la gente che vive in quei territori che non ha più un lavoro perché non esiste più l'attività con la quale potevano vivere e mentre qualcuno pensa di dare un reddito di cittadinanza a chiunque e dovunque, noi, che riteniamo sbagliata quella misura, la ritenevamo invece utile per chi oggettivamente è nella condizione di non poter lavorare. Va bene, questo lo abbiamo visto.

Ora, l'emendamento 1.0.24 chiede di adoperarsi per prevedere sgravi fiscali per le aziende che

assumono personale residente in quei territori perché, anche in questo caso, o noi attuiamo politiche attive di lavoro e di sviluppo economico sui territori colpiti dal sisma oppure la ripresa economica, sociale e demografica sarà molto, ma molto difficile.

Chiediamo quindi all'Assemblea di esprimere voto favorevole sull'emendamento in esame, in quanto esperienze similari hanno dimostrato che quando lo Stato crea sgravi e incentivi forti per le aziende che assumono, la curva delle assunzioni e dei contratti sale, mentre inevitabilmente scende quando questi finiscono (si veda la storia del *jobs act*). In questo momento si tratta di una misura assolutamente essenziale per creare un volano di ripartenza dell'economia di questi territori, per garantire sviluppo e per dare lavoro ai cittadini che resistono in territori che non offrono più alcuna opportunità. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.24, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.0.26 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.0.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-BP)*. Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.28, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.0.30, 1.0.31 e 1.0.32 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.33 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.0.35, 1.0.36 e 1.0.37 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.0.39, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[TOFFANIN](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN *(FI-BP)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento 1.0.39 e la presentazione di un ordine del giorno, cui aggiungo la mia firma. Il collega, senatore Mallegni, ha già parlato del contenuto dell'emendamento.

Sempre in tema di lavoro, con l'ordine del giorno G1.0.39 chiediamo che il Governo si impegni a prorogare il termine del 1° luglio 2018, previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che introduce nuove modalità di pagamento degli stipendi dei lavoratori tramite conto corrente bancario o postale. È evidente che ciò penalizza in particolare il lavoro occasionale, con oneri economici maggiori sia per i lavoratori, che per i datori di lavoro in un territorio che già richiede e richiederà sforzi economici alle popolazioni. Fatta salva la sacrosanta tracciabilità delle somme corrisposte (che, ricordo, sarebbe garantita dal ripristino del *voucher*), chiediamo che il Governo si impegni a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2018 l'entrata in vigore della legge succitata o, quanto meno, fino al ripristino del *voucher* misura, tra l'altro, fortemente richiesta da tutto il mondo produttivo del nostro Paese, soprattutto dai settori turistico e agricolo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.0.39.

[PATUANELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G1.0.39 come raccomandazione.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G1.0.39 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Toffanin, accoglie la proposta del relatore?

TOFFANIN (*FI-BP*). No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.0.39, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.0.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZAFFINI (*FdI*). Ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.41, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.0.42, identico all'emendamento 1.0.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICETTO FRATIN (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.42, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.43, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.0.46, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARSILIO (*FdI*). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSILIO (*FdI*). Signor Presidente, insisto per la votazione, anche perché non condivido il parere contrario espresso dalla 5a Commissione. Noi riteniamo che questo emendamento non produca alcun onere di spesa: stiamo semplicemente dicendo che i soldi già in possesso delle amministrazioni e del Commissario per la ricostruzione, quindi fondi già disponibili, possano essere impiegati per reclutare personale anche attingendo, quando le risorse umane non sono presenti nei ranghi dell'amministrazione comunale, dai ranghi delle società controllate *in house providing*. Di fatto, quindi, non c'è alcun aggravio di spesa, questa è una norma di buon senso che serve a mettere in condizione le amministrazioni comunali di poter attingere a personale che altrimenti ha forte difficoltà a reclutare e senza questo personale le pratiche non vanno avanti. Questo, tra l'altro, è un momento in cui la curva sta salendo perché, dopo tanto immobilismo e comunque tante difficoltà, la macchina della ricostruzione si sta mettendo in moto, il numero delle pratiche si moltiplica per dieci o per cento di giorno in giorno e se non arriva il personale, anche tecnicamente competente, in grado di lavorare le pratiche, la ricostruzione si blocca per ragioni banalissime.

Invito il relatore e il Governo a rivedere la loro posizione di contrarietà, perché - ripeto - non c'è alcun aggravio di spesa, è una norma di buon senso che aiuta e semplifica la procedura e noi la stiamo proponendo in uno spirito assolutamente costruttivo e collaborativo per migliorare il testo del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.46, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.0.49, 1.0.50 e 1.0.51 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.129/300, presentato dal senatore Verducci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.129, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 1.77, 1.0.53, 1.0.54, 1.0.55, 1.0.60 e 1.0.61.

Gli emendamenti 1.0.52 e 1.0.54 sono ritirati.

Gli emendamenti 1.0.56 e 1.0.58 sono accantonati in attesa della votazione dell'emendamento 1.0.500.

Gli emendamenti 1.0.57 e 1.0.59 sono ritirati, così come gli emendamenti dall'1.0.63 all'1.0.73.

Passiamo all'emendamento 1.0.74, identico agli emendamenti 1.0.75 e 1.0.76, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GASPARRI *(FI-BP)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.74, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.0.75, presentato dai senatori Quagliariello e Fazzone, e 1.0.76, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.0.78, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARSILIO *(Fdi)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.78, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.0.79, 1.0.81, 1.0.82 e 1.0.83 sono ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.84 è improcedibile.

Gli emendamenti da 1.0.85 a 1.0.89 sono ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.90 è improcedibile.

L'emendamento 1.0.91 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.0.92, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PITTELLA *(PD)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.92, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.0.93 a 1.0.98 (testo 2) sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.0.99, identico all'emendamento 1.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.99, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Collina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.0.101, 1.0.102 e 1.0.104 sono ritirati.

L'emendamento 1.0.103 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 1.0.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.105, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.0.108 e 1.0.109 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.110.

[ARRIGONI](#) (L-SP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP). Signor Presidente, la mia è una breve dichiarazione di voto, ovviamente favorevole, a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier.

L'emendamento in esame è importante, perché recepisce le indicazioni del territorio e riguarda l'introduzione di una deroga al codice della strada per gli immobili risultati distrutti a seguito del sisma e vicini alle strade. Con questa norma se ne consentirà la perfetta ricostruzione, cosa fino ad oggi - quindi a distanza di quasi venti mesi dalla data del terremoto - impossibile.

Si tratta di un piccolo, grande contributo, che semplificherà e favorirà la ricostruzione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.110, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Emendamento approvato all'unanimità.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.111, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A seguito della precedente votazione risulta assorbito l'emendamento 1.0.940 e sono preclusi gli emendamenti 1.0.960 e 1.0.970.

L'emendamento 1.0.950 è ritirato.

Gli emendamenti 1.0.113 e 1.0.114 sono accantonati.

L'emendamento 1.0.115 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.0.116, identico agli emendamenti 1.0.117 e 1.0.118, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire per un richiamo al Regolamento, approfittando dell'articolo 102-bis, ai sensi del quale stiamo procedendo alla votazione degli emendamenti che pure hanno ricevuto parere contrario da parte della 5a Commissione, per raccontare il motivo del comportamento da noi assunto e soprattutto per sottolineare che riteniamo questo andamento estremamente inusuale. Tuttavia, quest'Assemblea e soprattutto le forze di opposizione hanno deciso di segnare un punto politico e noi abbiamo aderito a questo punto politico. E qual è il punto politico? Il decreto-legge in esame è stato emanato il 29 maggio, lasciando che ci fosse tutto il tempo possibile per formare il Governo, che poi si è formato, e proprio perché è arrivato alla scadenza - che sembrava l'ultima scadenza prima che si formasse il Governo - il decreto-legge in esame ha fatto lo stretto necessario, per rispetto delle forze politiche che poi avrebbero potuto scegliere altre priorità, che non quelle che chiediamo adesso di inserire nel decreto-legge, per arricchirlo con tutte le questioni che sono state anche sollevate dal territorio.

Per tutte queste ragioni riteniamo di sottolineare che è una scelta politica il non aver trovato i soldi per coprire spese aggiuntive, perché dal primo minuto in cui si è in carica si assumono scelte politiche e che, più in generale, l'atteggiamento tenuto oggi dall'Assemblea (*Commenti del senatore Endrizzi*) è stato tenuto sapendo che questa è la prima lettura del provvedimento e quindi c'è tempo per le prossime letture. Va sottolineato il fatto che nel momento in cui si chiedono le votazioni e si

approvano gli emendamenti senza il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, si crea un caso di mancanza di rispetto istituzionale. Quindi sarete voi che governate il Paese a dovervene far carico le prossime volte. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, la ringrazio per la sincerità, avendo lei stesso dichiarato che il suo era un intervento politico, pur avendo chiesto di intervenire per un richiamo al Regolamento. La prossima volta può chiedere di intervenire in dichiarazione di voto, potrà dire le stesse cose e nessuno le precluderà la possibilità di intervenire: il suo intervento non c'entrava con il Regolamento e comunque non le ho tolto la parola.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, non voglio fare polemica, però per questo tipo di interventi ci sono le dichiarazioni di voto finali o la discussione generale.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Castaldi: a che titolo ha chiesto la parola?

CASTALDI (M5S). Appellarsi all'articolo 102 del Regolamento non c'entra assolutamente niente...

PRESIDENTE. L'ho appena detto. La ringrazio, senatore Castaldi.

ARRIGONI (L-SP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che l'emendamento 1.0.113, che riguarda la vicenda del *de minimis* per L'Aquila, dovrebbe essere accantonato al pari di quello successivo, perché è oggetto di valutazione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. È stato già accantonato. La ringrazio dell'aiuto, ma gli Uffici sono efficienti.

MARSILIO (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSILIO (Fdi). Signor Presidente, anche l'emendamento 1.0.116, identico agli emendamenti 1.0.117 e 1.0.118, va accantonato per la stessa ragione, perché tratta la stessa materia, ovvero il tema della restituzione dei rimborsi. Questa è la versione dell'emendamento che, invece di citare esplicitamente il *de minimis*, parla di interpretazione autentica della norma. Quindi l'intero pacchetto deve essere accantonato e discusso insieme agli emendamenti 1.0.113 e 1.0.114.

PRESIDENTE. Per la verità non è identica la motivazione dell'accantonamento, perché nell'altro caso mancava il parere. Accolgo però la sua proposta, tanto non fa male. Dispongo pertanto l'accantonamento degli emendamenti 1.0.116, 1.0.117 e 1.0.118.

Il senatore Quagliariello in precedenza aveva fatto cenno di voler intervenire?

QUAGLIARIELLO (FI-BP). Sì, signor Presidente, ma il senatore Marsilio ha detto le stesse cose che avrei voluto dire.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, lei è in piena sintonia col senatore Marsilio e ne prendiamo atto.

Passiamo all'emendamento 1.0.119, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.119, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.0.120 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 1.0.121, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VERDUCCI (PD). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.121, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.0.122 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.0.123, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MODENA (*FI-BP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.123, presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.0.124 e 1.0.125 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.0.126, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARSILIO (*FdI*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.126, presentato dai senatori Marsilio e Zaffini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2000, della Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.0.127 e 1.0.128 sono improponibili.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,58, è ripresa alle ore 16,01).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 e conseguente discussione (ore 16,01)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 (testo 2) e 3. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2, 4, 5 e 6

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 e conseguente discussione».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte.

CONTE, *presidente del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, il Consiglio europeo fissato per domani e dopodomani costituisce un appuntamento molto importante per il futuro dell'Unione europea. Sono iscritti nell'agenda alcuni temi fondamentali come la migrazione, la sicurezza e la difesa europea, l'innovazione e il digitale, il lavoro, la crescita e la competitività, l'unione bancaria e monetaria e il prossimo quadro finanziario pluriennale, settennale dell'Unione.

Si tratta del primo Consiglio europeo a cui partecipa questo Governo. Arriva in un momento in cui è sempre più evidente l'urgenza - come ho già precisato alla Camera - di rispondere alle aspettative reali dei cittadini con proposte concrete e con l'indicazione chiara di un percorso da seguire e di obiettivi da raggiungere, senza tentennamenti, senza ambiguità e senza paura.

Mi riferisco a questo atteggiamento, a questa determinazione, quando parlo di quel cambiamento, nel metodo e nella sostanza, che ho annunciato dinanzi alle Camere e che, dal primo giorno di questo Governo, mi sono impegnato a proporre in tutti i contesti internazionali ed europei, con la forza e la consapevolezza di un Governo che in Europa parla con una voce sola, ferma e risoluta.

L'Italia, con il suo apporto sui vari temi, in special modo in tema di immigrazione, può contribuire a rendere questo appuntamento uno spartiacque, un punto di svolta e di cambiamento per l'Europa, in modo da contribuire a disegnare l'Europa che vogliamo e che intendiamo realizzare nel futuro prossimo venturo.

In tema di immigrazione abbiamo ben presenti alcuni obiettivi, per i quali stiamo lavorando da tempo con la massima concentrazione. E, solo quando li avremo raggiunti, potremo rivendicarli e potremo

dirci soddisfatti, non per noi, ma per ciò che questi obiettivi rappresentano di buono e produrranno nella vita degli italiani e anche in quella dei tanti migranti che oggi si avventurano in mare e sfidano la sorte, alla ricerca di un futuro migliore e invece rimediano morte, pericoli vari, frustrazione ed emarginazione.

Come avrete saputo, abbiamo elaborato una proposta, che ho anticipato domenica scorsa a Bruxelles nell'ambito del prevertice, di un *summit* organizzato in vista della preparazione del Consiglio europeo: è una proposta che mira a offrire una regolamentazione puntuale e una gestione efficiente dei flussi migratori, anche dal punto di vista dell'interesse del nostro Paese e dei nostri cittadini. Siamo riusciti a far accantonare una bozza di proposta circolata anticipatamente, che risultava chiaramente inadeguata a offrire un'efficace soluzione al problema dell'immigrazione. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP*). Era una bozza che andava anche contro gli interessi del nostro Paese. Per questa via, ottenendo il ritiro di detto testo, l'Italia ha avuto un riconoscimento e si è ritagliata un ruolo significativo. È un primo passo, ma costituisce senz'altro un buon punto di partenza per il Consiglio europeo che ci attende.

La questione per noi davvero importante, dirimente, è risolvere efficacemente il problema dei cosiddetti movimenti primari. Risolvere questo problema significa automaticamente operare una drastica riduzione dei movimenti secondari, che pure - come sapete - in questa fase e nell'attuale momento storico, preoccupano particolarmente alcuni nostri *partner* europei.

Ciò che proponiamo è una *European multilevel strategy for migration*: una proposta articolata, organica, basata su un nuovo approccio, che consenta all'Europa di uscire da una gestione intesa in base a una logica emergenziale e di entrare, invece, in una nuova dimensione, che preveda una gestione basata su una logica strutturale, da riconoscere definitivamente come priorità dell'Unione europea.

Abbiamo individuato dieci obiettivi, che in parte sono stati anticipati dai *mass media* e che voglio qui riassumere rapidamente.

Primo obiettivo: intensificare gli accordi e i rapporti tra Unione europea e Paesi terzi, secondo una direzione che viene già percorsa, da cui partono e transitano i migranti, e investire in progetti di sviluppo, di formazione e di occupazione, che contribuiscano a ridurre all'origine il fenomeno dell'emigrazione, prevenendo i flussi e, quindi, riducendo i viaggi della morte. Penso - ad esempio - a un'intensificazione dei rapporti con la Libia e il Niger, col cui aiuto abbiamo già ridotto in misura significativa le partenze nel corrente anno.

Abbiamo il dovere concreto di prevenire che la vita e l'incolumità delle persone siano messe a rischio; un rischio che inizia ben prima che i migranti comincino l'attraversamento per mare e giungano alle frontiere terrestri europee. La solidarietà europea deve manifestarsi già in questa fase, in modo da tutelare efficacemente sia i diritti dei migranti, sia, nel contempo, la sicurezza dei nostri cittadini.

Secondo obiettivo: creare centri di protezione internazionale nei Paesi di transito, per offrire assistenza e consulenza giuridica ai migranti stessi, in modo da gestire in via anticipata e rapida le richieste di asilo e organizzare i rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di origine. Chiaramente una grande importanza rivestono in questa prospettiva i rapporti, peraltro già in corso, tra Unione europea e organizzazioni come l'Alto commissariato ONU per i rifugiati o l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Occorre stanziare ulteriori fondi, fondi più cospicui per il *Trust fund* dell'Unione europea per l'Africa; in particolare, la finestra del Nord Africa deve essere rifinanziata in modo cospicuo.

Terzo obiettivo: rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea, con operazioni della stessa Unione europea, ma anche con il supporto della Guardia costiera libica, anche stipulando ulteriori accordi, oltre a quelli già esistenti, con Paesi nordafricani e mediorientali, volti se del caso a esternalizzare i controlli di frontiera, integrandoli anche con personale dell'Unione europea. Anche in questo caso vi sono missioni in corso, EUNAVFOR Med operation Sophia e Joint Operation Themis, che stanno già supportando efficacemente la Guardia costiera libica.

Quarto obiettivo, che ritengo cruciale: occorre superare il regolamento di Dublino, che non va riformato, ma appunto superato perché del tutto inadeguato a gestire il problema dei flussi migratori. Ciò va detto anche alla luce dei dati statistici: sono circa il 7 per cento gli aventi diritto allo *status* di rifugiato. L'attuale sistema comune europeo di asilo si fonda su un tragico paradosso: i diritti delle

persone che intendono richiedere asilo vengono riconosciuti soltanto nel momento in cui gli interessati riescono a raggiungere le coste dell'Europa. Questo momento va anticipato, anche al fine di tutelare i loro interessi e di garantire più sicurezza al nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP e dei senatori Buccarella e Renzi*).

Quinto obiettivo: va superato il criterio del Paese di primo arrivo. Anche questo non è un criterio idoneo per gestire i flussi in modo efficace e sostenibile. Va, infatti, affermato il principio - l'ho ripetuto con vigore in tutti gli incontri che ho avuto con i *leader* europei, in Francia con Macron e a Berlino con la Merkel - che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. (*Applausi dai Gruppi M5S, L-SP e FdI*). Se davvero esiste l'Europa di Schengen, fondata sul binomio responsabilità/solidarietà - come tutti diciamo a parole - allora il criterio del Paese di primo arrivo va superato.

Sesto obiettivo: l'Unione europea e gli Stati membri devono assumere una responsabilità comune europea sulle persone, gli uomini, le donne e i bambini salvati in mare. È impensabile che la responsabilità in ordine alle richieste di asilo ricada esclusivamente sul Paese di primo arrivo. Occorre superare il concetto di «attraversamento illegale» per le persone soccorse in acque internazionali. Quindi, occorre rivedere anche la disciplina delle attività di *search and rescue*. Bisogna, insomma, scindere il piano dell'individuazione del porto sicuro di sbarco dal piano dell'individuazione dello Stato competente a esaminare le richieste di asilo. L'obbligo di salvataggio, in accordo con il diritto del mare e le convenzioni internazionali, non può diventare obbligo di processare tutte le domande per conto di tutti.

Settimo obiettivo: l'Unione europea deve contrastare con iniziative comuni ben più efficaci del passato la tratta di esseri umani (*Applausi dai Gruppi M5S, L-SP e Misto*) e combattere più efficacemente le organizzazioni criminali che alimentano i traffici e le false illusioni dei migranti.

Ottavo obiettivo: non possiamo portare tutti in Italia o in Spagna; occorrono centri di accoglienza in più Paesi europei per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare ovviamente, al contempo, problemi di ordine pubblico e di sovraffollamento. Occorre poi che, nel quadro di ripartizione delle responsabilità, vengano realmente portati a termine i cosiddetti ricollocamenti e rinforzare i meccanismi e le modalità di rimpatrio al fine di rendere i rimpatri più effettivi.

Nono obiettivo: occorre ovviamente prestare attenzione - come ci viene chiesto - ai movimenti secondari. È un problema che non possiamo trascurare. È certo che, attuando per bene i principi e realizzando gli obiettivi appena sopra esposti, gli spostamenti intraeuropei di rifugiati risulteranno marginali e potrebbero agevolmente diventare oggetto di intese tecniche tra i Paesi maggiormente interessati.

Decimo obiettivo: ogni Stato - voi sapete - stabilisce quote di ingresso dei migranti economici. Questa è una facoltà riservata agli Stati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 75, comma 5. Dobbiamo rispettare questa facoltà, anche perché non mi sembra questo il tempo di proporre cessioni di sovranità agli Stati in ordine alle politiche pubbliche sulla gestione dei flussi migratori. (*Applausi dai Gruppi M5S, L-SP e dei senatori Buccarella e De Bertoldi*). Questo principio, tuttavia, va controbilanciato con la previsione del rafforzamento di adeguate contromisure finanziarie nei confronti degli Stati che non si offrono di accogliere rifugiati. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP*).

Nei miei contatti di questi giorni e delle ultime settimane con i *leader* europei, sto ripetendo un concetto semplice, che per noi è il cardine della strategia che abbiamo elaborato: per avere un'Europa più forte, abbiamo bisogno di un'Europa più giusta e più equa.

Sulla migrazione sono in gioco i valori dell'Europa unita e l'Italia - lo dico con orgoglio, da Presidente del Consiglio di un grande Paese, fondatore dell'Unione europea - continuerà a fare la sua parte perché l'Europa sia all'altezza del suo compito. C'è in questo impegno italiano una coerenza con l'azione che, da sempre, il nostro Paese sta perseguendo: penso, in particolare, a quanto hanno fatto e continuano a fare le Forze armate, *in primis* la Marina militare, la Guardia costiera, i sindaci, i volontari; insomma, un intero e complesso sistema, tutto italiano, che da anni salva l'onore dell'Europa nel Mediterraneo. (*Applausi dai Gruppi M5S, L-SP e FI-BP e del senatore Buccarella*). A tutte queste persone, che non sempre godono degli onori della cronaca, va il mio - e immagino anche il vostro - più sentito ringraziamento a nome di tutti gli italiani.

Passando al tema del quadro finanziario pluriennale, anche in questo caso dobbiamo ribadire la necessità di avere un'Unione europea più giusta e più equa. Sono stati diffusi i dati Istat sulla povertà in Italia: non può essere ignorato che, nel 2017, oltre 5 milioni di persone in Italia hanno vissuto sotto la soglia della povertà assoluta. Stiamo parlando di un milione e 778.000 famiglie, di un aumento rispetto al 2016 che riguarda soprattutto il Meridione, nel quale l'incidenza della povertà assoluta è salita dall'8,5 per cento del 2016 al 10,3 per cento del 2017. Questi dati ci obbligano a dare risposte concrete: ci sono 5 milioni di persone che non possono più aspettare.

Il problema della povertà si intreccia, poi, con quello del divario territoriale, anche questo intriso di ingiustizie e paradossi. Per questo, pretenderemo che l'Unione europea contribuisca a offrire risposte in entrambe le direzioni, consentendo un più ampio e organico utilizzo dei fondi strutturali dedicati a questi temi. Nel nostro programma di Governo abbiamo messo nero su bianco l'impegno per il lavoro e il reddito di cittadinanza per migliorare l'inclusione sociale e le opportunità di impiego, specialmente per i giovani, ma non solo.

Nella discussione sul prossimo bilancio pluriennale, proporrò che il negoziato riservi un'attenzione finanziaria più sostanziale ai fondi dell'Unione europea a sostegno dell'inclusione sociale. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP e del senatore Cario*). Penso, in particolare, al Fondo sociale europeo, che potrebbe servire per finanziare - ad esempio - la riforma e il potenziamento dei centri per l'impiego, che sono il cardine della nostra proposta sul reddito di cittadinanza. Il bilancio 2021-2027 è uno strumento chiave per raggiungere questo traguardo, insieme allo scopo, fissato dalla Commissione, di un - cito testualmente - «bilancio moderno per un'Unione che protegge, rende più forti e difende». Per questo, il bilancio dell'Unione dovrebbe concentrarsi sui modi per sostenere la crescita nazionale e affrontare le sfide comuni in modo efficace.

L'Italia è un contributore netto al bilancio dell'Unione. Pensiamo perciò di meritare una maggiore attenzione ai nostri bisogni anche per quel che riguarda specificamente le politiche tradizionali - penso all'agricoltura, alla coesione - e una risposta comune al fenomeno migratorio. Naturalmente, ci opporremo a qualsiasi misura che danneggi le Regioni e i territori ancora in difficoltà. Equità significa anche questo.

Dirò che, in linea di principio, siamo favorevoli a concentrarci sulle nuove priorità di bilancio: migrazione e controllo delle frontiere, difesa e sicurezza, crescita e innovazione. Ma abbiamo bisogno di un aiuto più consistente e di espressioni di maggiore solidarietà da parte dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri, per tutte le modalità che ho espresso.

Veniamo ai temi del lavoro, della crescita, della competitività e dell'inclusione sociale, in parte già anticipati. Anche questi temi vanno affrontati con maggiore vigore e incisività da parte dell'Unione.

Oltre al *focus* sull'occupazione e l'inclusione sociale nel bilancio settennale, il Consiglio si occuperà anche di misure per la crescita e la competitività. Intendiamo portare a Bruxelles la nostra visione sulla riforma del sistema tributario, spiegarla e contribuire al dibattito in quella sede.

L'Italia ha bisogno di ridurre la pressione fiscale - come ci siamo impegnati a fare con il nostro programma di Governo - e di accompagnare a questa misura la riduzione del cosiddetto *red tape*: la burocrazia che, unita alla pressione fiscale, ha conseguenze nefaste sulla qualità del rapporto tributario tra lo Stato e i contribuenti, come pure sulla competitività del nostro Paese.

Il Consiglio europeo discuterà, dunque, anche di questa leva necessaria per rendere l'Europa più competitiva. Da parte nostra appoggeremo tutti gli sforzi contro l'elusione e l'evasione fiscale. Cercheremo, in particolare, di progredire nella messa a punto di un sistema di definizione della base imponibile, superando la frammentazione dei sistemi di imposizione nazionali.

Abbiamo bisogno di una Europa più equa anche a livello fiscale. L'attuale assetto europeo non garantisce una tassazione equa, per quanto riguarda - ad esempio - le attività dell'industria del *web*, le cosiddette *digital company*. Sosterremo un approccio deciso sulla soluzione europea, nell'attesa di una soluzione che auspichiamo anche a livello globale, per tassare adeguatamente i profitti generati negli Stati membri e restituirne i benefici alle comunità che hanno contribuito a generarli.

Infine, lavoreremo per ottenere soluzioni eque ed efficaci volte a risolvere le conseguenze negative generate dall'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. (*Applausi dai Gruppi M5S, L-SP, FI-*

BP e del senatore Iannone).

Un tema molto importante che dovremo affrontare nel corso dell'Euro Summit è la riforma dell'unione monetaria ed economica. Ho già detto, in occasione del mio discorso per la fiducia, che il nostro obiettivo è e resta l'eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e l'Unione europea, e lo stiamo perseguendo in un quadro di stabilità finanziaria e di fiducia dei mercati. Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile. Dobbiamo certamente puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica, e orienteremo la politica fiscale e di spesa pubblica al perseguimento degli obiettivi di crescita stabile e sostenibile. Questo è il nostro messaggio chiave in sede di discussione sulla *governance* economica della nostra Europa al prossimo Euro Summit del 29 giugno, a margine del Consiglio europeo.

Resto ottimista sull'esito della riflessione che ci attende a Bruxelles, ma sarò molto chiaro sulle nostre posizioni: se vogliamo impedire il declino dell'Unione e realizzare una Unione in campo economico che sia percepita come realmente vicina ai nostri cittadini, è il momento di far avanzare la condivisione del rischio finora rimasta troppo indietro. Però, attenzione: questi meccanismi di condivisione del rischio non debbono contemplare condizionalità - per dirla nel gergo dell'Unione - che, in nome dell'obiettivo della riduzione del rischio, finiscano per irrigidire processi già naturalmente avviati e in corso, con il risultato di ottenere, anziché la riduzione del rischio, l'incremento dell'instabilità bancaria e finanziaria non tanto in Italia, ma semmai in altri Stati membri caratterizzati da sistemi economici di più modesta entità e, quindi, più esposti. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP).*

Per essere chiari, non vogliamo un Fondo monetario europeo che, lungi dall'operare con finalità perequative, finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti e automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci. Siamo contrari a ogni rigidità nella riforma del meccanismo europeo di stabilità, soprattutto perché nuovi vincoli al processo di ristrutturazione del debito potrebbero contribuire essi stessi all'instabilità finanziaria, anziché prevenirla. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP e FdI).*

Non vogliamo inoltre pericolose duplicazioni con i compiti della Commissione europea per la sorveglianza fiscale, che rischierebbero peraltro di delegittimare la base democratica di queste funzioni essenziali per la stabilità finanziaria.

Passo ora alla materia della difesa e della sicurezza. Anche qui i progressi dell'integrazione europea sono stati significativi, particolarmente nell'ultimo anno e mezzo. Da parte nostra siamo a favore delle misure e degli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri per evitare duplicazioni e dispersione delle spese: dalla difesa alla cooperazione strutturale permanente - la cosiddetta PESCO - che riunisce 25 Paesi dell'Unione europea in una cornice politica e giuridica di impegno comune per la difesa, al Fondo europeo per la difesa, dove si punta a raggiungere un accordo per la componente industriale. Tutte queste iniziative si completano e si rafforzano nell'ambito delle attività della NATO, alle quali l'Unione europea resta strettamente legata, così come il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP).*

Sempre nel quadro della cooperazione tra Unione europea e NATO, prosegue la riflessione per migliorare la mobilità militare, facilitando la circolazione delle forze militari all'interno dei confini europei per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Stiamo proseguendo anche sulla politica europea nel settore della sicurezza civile, essenzialmente attraverso missioni di rafforzamento delle capacità di selezionati Paesi terzi in materia di polizia e amministrazione civile e giudiziaria. Questo cammino proseguirà nei prossimi mesi e ne ripareremo in autunno.

In materia di innovazione e digitale, i negoziati sul prossimo bilancio settennale saranno anch'essi cruciali per perseguire i nostri obiettivi di occupazione e crescita. Dobbiamo infatti assicurare che, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, l'impulso europeo all'innovazione sia rivolto alla crescita e all'occupazione. Per fare questo, le regole europee devono incentivare e non scoraggiare gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e gli stessi investimenti delle banche nell'innovazione. Lavoreremo a un approccio equilibrato all'innovazione, capace di incentivare quella di rottura, senza trascurare quella incrementale. In questo quadro,osterremo un approccio dal basso che tenga conto delle esigenze delle imprese e le aiuti a creare nuovi posti di lavoro.

Al Consiglio europeo ci sarà anche una discussione sull'attuazione degli accordi di Minsk, che - come sapete - è un dibattito importante rispetto alle sanzioni settoriali nei confronti della Russia. Su questo riaffermiamo il principio per cui non deve esserci nulla di automatico nel rinnovo delle sanzioni. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP e FdL e del senatore Cario)*. Sul punto occorre molta cautela - ce ne rendiamo conto - ma la nostra impostazione muove dal principio per cui le sanzioni sono un mezzo e non un fine. Continueremo, quindi, a dare grande attenzione al sostegno alla società civile russa e anche agli interessi delle nostre imprese, piccole e medie.

Passo a una considerazione finale sul tema della Brexit. La questione più difficile su questo versante resta quella del confine tra Irlanda e Nord Irlanda, su cui continueremo a lavorare nelle prossime settimane, con l'obiettivo di preservare la pace e l'Accordo del Venerdì Santo ed evitare la sciagurata ipotesi di un recesso senza accordo, che sarebbe inaccettabile anche per le imprese e i cittadini. Anche per questo motivo porterò all'attenzione dei miei colleghi europei la difesa senza ambiguità dei diritti dei nostri connazionali che vivono nel Regno Unito per avere dalle autorità britanniche impegni precisi e puntuali, vigilando in particolare sui diritti delle categorie più vulnerabili e in difficoltà. Si negozia l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ma, nello stesso tempo, dobbiamo costruire per il futuro un partenariato che rifletta il profondo legame tra la Gran Bretagna e il continente europeo. L'Italia, in particolare, lavorerà per un partenariato basato sulla mobilità, per garantire che i fruttuosi scambi tra i nostri cittadini possano continuare; sull'economia per mantenere un elevato scambio dei commerci e sulla sicurezza per affrontare insieme in maniera più efficace le numerose sfide del nostro tempo.

Vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP, FdI, del senatore Cario e dai banchi del Governo. I senatori dei Gruppi M5S e L-SP si levano in piedi)*.

PRESIDENTE. Avverto l'Assemblea che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente del Consiglio, desidero ringraziarla per le sue parole pronunciate qui in Aula ma, soprattutto, la ringrazio per il lavoro che sta portando avanti per tutelare noi cittadini. A nostro avviso, lei ha agito nel migliore dei modi ed io, per la prima volta, mi sento davvero rappresentata in Italia, in Europa e all'estero. La ringrazio. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP)*.

Il tema dell'immigrazione e della *governance* economica dell'Unione europea saranno al centro del prossimo Consiglio europeo. In questi ultimi giorni, non ho potuto fare a meno di notare quanto sia complicato parlare di questi temi, in un contesto in cui gli interessi economici sono più importanti del benessere delle persone.

Sull'immigrazione è arrivato il momento di voltare pagina. È necessario trovare delle soluzioni comuni perché, senza un rafforzamento della gestione europea, il fenomeno migratorio non può essere governato ed è destinato a rimanere senza controllo.

L'Unione europea dovrà rafforzare i rapporti con i Paesi di origine e di transito dei migranti, così da prevenire i viaggi della morte. Cari colleghi, sebbene alcuni di voi ci abbiano accusato di essere cinici e imprudenti, il valore che più abbiamo a cuore è la salvaguardia della vita umana. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP)*.

Per questo, il nuovo approccio al fenomeno dell'immigrazione sarà orientato a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, dichiarando una guerra senza precedenti a tutti i trafficanti di esseri umani. Quello che auspico è che questa guerra non venga combattuta soltanto dall'Italia, com'è accaduto negli ultimi anni. Siamo rimasti soli davanti a questa emergenza, ma credo che un cambio di paradigma nella gestione dell'immigrazione giovi non soltanto all'Italia, ma anche al resto dell'Europa. Agire insieme rafforzerà i vincoli di solidarietà tra gli Stati, perché un'Europa dove c'è un Paese che traina e Paesi che vengono trainati non è un'Europa che funziona.

Caro Presidente, l'Italia è stata relegata a una condizione di subalternità anche in altri ambiti. A questo proposito, vorrei sottoporre alla sua attenzione alcune questioni relative alla riforma dell'unione economica e monetaria, anzitutto la modalità attraverso cui il Meccanismo di vigilanza unico monitora lo stato di salute delle banche. Questo sistema di valutazione si è concentrato prevalentemente sul

rischio di credito, trascurando il rischio di mercato relativo alla presenza nei bilanci bancari di strumenti finanziari derivati. Questo meccanismo ha determinato uno svantaggio per i sistemi bancari più focalizzati nella tradizionale attività creditizia, come ad esempio quello italiano, avvantaggiando, invece, i sistemi bancari maggiormente orientati alla speculazione finanziaria, come quelli francesi e tedeschi.

Come sappiamo, l'unione bancaria è ancora priva del suo terzo pilastro, cioè il Sistema europeo di assicurazione dei depositi, l'EDIS. Alcuni Paesi ritengono che le banche degli Stati membri potranno condividere i propri rischi tramite l'EDIS solo dopo averli drasticamente ridotti. L'idea di ridurre i rischi prima dell'istituzione dell'EDIS è condivisibile, ma a condizione che si considerino tutti i rischi e non solo alcuni. Infatti, se i crediti deteriorati e i titoli di Stato possono costituire una fonte di rischio per le banche tradizionali, per altre banche rischi rilevanti scaturiscono dal possesso di strumenti finanziari derivati.

Nel 2016 le attività e le passività di livello 2 e livello 3 detenute dalle maggiori banche europee ammontavano complessivamente a 6.800 miliardi di euro, un valore circa 12 volte superiore a quello dei crediti deteriorati di tutte le banche dell'area dell'euro.

Caro Presidente, lavoriamo insieme e noi saremo sempre al suo fianco per una Europa più equa. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (PD). Signor Presidente, abbiamo ascoltato le parole del Presidente del Consiglio e devo dire che molti dei propositi sono in continuità con i Governi precedenti. Ma, giustamente, lei ha messo in evidenza che questo è un Consiglio particolare perché il Consiglio europeo è il suo debutto in Europa. È quindi un Consiglio spartiacque ed è in gioco il futuro dell'Europa.

Pertanto, vorremmo sapere da lei qual è la visione complessiva sulle relazioni internazionali, sulla politica internazionale e comunitaria del nostro Paese; qual è la cornice. Rimaniamo in un ambito multilaterale o si privilegia essenzialmente il canale bilaterale? Ancora, con quali alleanze? Lo dico perché i successi che abbiamo ottenuto con la nostra diplomazia e con i nostri Governi negli anni passati li abbiamo raggiunti costruendo delle alleanze solide. È stato così sui flussi migratori, con il passaggio da Triton a Themis, con l'operazione Sophia, la modifica di Frontex e la maggiore attenzione sul Mediterraneo;

L'abbiamo fatto costruendo delle alleanze. Anche riguardo al proposito giusto di modificare Dublino (peraltro approvato con il supporto di una forza politica che oggi sostiene tale proposito), noi condividiamo l'idea, invece, di superarlo, e a ragione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Ma con quali alleanze? Con i Paesi di Visegrád o con quelli con cui noi stiamo provando a costruire, giustamente, un cordone positivo nel Mediterraneo? E questo vale anche per il Sud della Libia e il Niger.

Abbiamo sentito le parole di Salvini di ritorno dalla Libia. Ebbene, io consiglierei più prudenza. I Ministri che si sono susseguiti hanno usato prudenza quando tornavano dalla Libia. A proposito del Sud della Libia e del Niger, io vorrei ricordare che i Governi precedenti hanno aperto l'ambasciata in Niger. Hanno avviato la costruzione di una missione, quella stessa missione alla quale le forze politiche che la sostengono hanno detto di no, perché era un intervento coloniale. Mi fa piacere adesso sentire Salvini dire che dobbiamo concentrare lì le nostre attenzioni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Certamente ha ragione sul Fondo fiduciario europeo d'emergenza per l'Africa, che va rafforzato. Noi siamo stati i primi a destinarvi dei soldi, perché lo *slogan* "aiutiamoli a casa loro" non deve essere usato solo in campagna elettorale. Poi bisogna essere conseguenti e portarlo avanti con provvedimenti concreti. Ci fa piacere, dunque, che lei vada in questo senso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Dico ciò, più in generale, sulla visione di politica estera. Voglio dire che i nostri punti cardinali sono stati tenuti come una barra dritta dai Governi che si sono succeduti, anche di colore diverso. Qui ci siamo confrontati con sensibilità e declinandoli in maniera diversa, ma sono stati chiari: la scelta atlantica come un insieme di valori prima ancora che come scelta che garantisse la sicurezza e la stabilità del nostro continente; la scelta europea e la costruzione europea come modo per evitare gli egoismi nazionali e garantire un futuro al nostro Paese; affrontare quelle scelte che non si è più in

grado di affrontare con mere misure nazionali. E, infine, l'equilibrio nel Mediterraneo e nel vicino Oriente, dove abbiamo declinato responsabilità e solidarietà; dove non siamo andati a bombardare ma abbiamo fatto operazioni di *peacekeeping* e dove siamo andati a costruire e ricostruire le istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

E abbiamo salvato vite. Sì, abbiamo salvato vite, perché il tema della responsabilità e della solidarietà vanno di pari passo. E, se noi abbiamo garantito la stabilità e la sicurezza nel nostro Paese, è perché abbiamo seguito quella strategia.

Quindi, società aperta, stabilità e sicurezza vanno avanti di pari passo con una politica estera chiara che tenga saldo il timone. Lo dico perché questo equilibrio delicato non è per sempre; è una conquista faticosa di ogni giorno ed è lì che si misura la differenza tra la propaganda e la politica. Buon lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrocelli. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente del Consiglio, nel suo discorso, che ho ascoltato - un discorso articolato e complesso - ho letto soprattutto una domanda di fondo, vale a dire sostanzialmente che cos'è oggi l'Unione europea e come dobbiamo considerarla.

La storia ci ha raccontato a lungo di un sogno utopico, di un futuro prospero - perché ce lo chiedeva l'Europa - e di Stati cattivi perché sovrani. Questa storia non regge più. Le popolazioni europee chiedono risposte e gli italiani pretendono risposte. È giunto il momento di un nuovo inizio e il Consiglio europeo che parte domani deve dare un segnale; non c'è più tempo.

Lei, signor Presidente, ha sviluppato diversi punti. Io mi soffermerò solo su alcuni dei temi che lei ha trattato.

Prima fra tutte c'è la questione dei migranti, che coinvolge il nostro Paese e tocca un nostro ex alleato, il nostro principale alleato nel continente africano, la Libia. Da quando anni fa sono iniziati i bombardamenti alleati sulla Libia, mi sono sempre chiesto chi da quei bombardamenti è stato soprattutto danneggiato e, di riflesso, a chi invece hanno giovato, perché è innegabile questo: a mio parere, il Parlamento, che ha una sua autonomia e una sua centralità anche come suggeritore delle politiche del Governo, queste cose le deve dire.

La Libia era il primo alleato dell'Italia nel continente africano. La caduta di quel Governo o di quel regime, comunque lo si voglia chiamare, è stata un danno soprattutto per il nostro Paese, mentre è stata un vantaggio innegabile in particolare per alcuni dei nostri alleati, che sono alleati all'interno della NATO, quella stessa NATO che, pur potendosi considerare la nostra partecipazione relativa o marginale, non si è comportata da alleato. Ci sono stati interessi, identificabili soprattutto negli interessi francesi, ma anche in quelli inglesi e secondariamente in quelli americani, che non hanno coinciso e collimato con gli interessi del nostro Paese.

Parliamo di un Paese ormai completamente destabilizzato e dal quale partono quasi tutti i flussi migratori.

Oggi la Francia cerca il controllo della Cirenaica e cerca di arrivare probabilmente a controllare anche la Tripolitania. Sarebbe allora forse auspicabile che le politiche del Governo in tema di cooperazione e sviluppo in quel Paese riprendessero a trattare le cose semplici che caratterizzavano la presenza italiana in Libia, con le persone che partivano dall'Italia settimanalmente e andavano a fare i lavori comuni, perché quella era la reale presenza italiana, quella delle piccole e medie imprese, come delle grandi imprese italiane che, non solo avevano fatto crescere e costituito nuovamente il tessuto connettivo e produttivo dopo la vecchia avventura coloniale, ma avevano anche accresciuto le relazioni sociali in quel Paese che, ripeto, era il nostro principale alleato.

Occorre provare a ricostruire quel tessuto connettivo con il nostro contributo, facendo anche, in un certo senso, la voce grossa con i nostri alleati nell'Unione europea e nella NATO, ricordando che non è più possibile che il nostro Paese continui a considerare azioni fatte a nostro discapito e a beneficio di altri come la linea da seguire nei prossimi anni.

Vorrei trattare brevemente, come secondo punto del mio intervento, anche le direttive di politica estera. Signor Presidente del Consiglio, lei andrà in Europa per partecipare ad un Consiglio europeo, che può essere considerato, in un certo senso, storico. Il 28 e il 29 giugno si cercherà infatti di capire

se un'organizzazione, che negli anni si è trasformata in un insieme di indifferenze, ipocrisie e sofferenze, possa tornare a considerarsi una comunità o debba continuare nella sua lenta decadenza, che va soprattutto contro i popoli del Sud dell'Europa. Credo che su questo tema i primi segnali lanciati dal Governo siano incoraggianti. L'Italia deve tornare a comportarsi come un Paese libero, sovrano e indipendente, con una politica estera che abbia soprattutto a cuore gli interessi strategici nazionali. Solo così, per l'Italia in primo luogo, ma anche, in secondo luogo, per il resto dell'Europa, potrà esserci un futuro e potranno esserci gli strumenti per affrontare in modo credibile le sfide del domani.

Per ciò che riguarda, ancora, l'immigrazione, credo sia il momento di ribadire con grande forza che le politiche dei Paesi occidentali, tese spesso e volentieri a mantenere il possesso e la gestione delle materie prime in Africa e in Medio Oriente, siano state un volano di destabilizzazione e *caos*. A milioni si contano i morti, tra profughi e disperati: chi è responsabile?

Vorrei concludere con una notazione che considera le parole del presidente Macron, il quale ha detto, qualche giorno fa, che non si possono avere Paesi che beneficiano largamente della solidarietà dell'Unione europea e allo stesso tempo mostrano egoismo quando si parla dei migranti. Sappiamo a chi si riferiva, ma in questo caso ritengo che tali parole siano giuste. Il presidente Macron ha ragione: sì, il comportamento di Francia e Germania è stato davvero inaccettabile ed è il momento di porvi fine.

(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP e del senatore Buccarella).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, vorrei dire al presidente Conte, con molto rispetto, che non riusciamo ad essere soddisfatti per come il nostro Governo si è mosso in vista del prossimo Consiglio europeo. Un Governo che si dice "del cambiamento" dovrebbe attuare dei cambiamenti tangibili o, quantomeno, creare condizioni favorevoli all'attuazione di cambiamenti tangibili. Ebbene, di cambiamenti non ne abbiamo visti, o meglio ne abbiamo visti pochi e quelli che vediamo non sono positivi. Ci pare evidente che poco o niente sia stato fatto per arrivare a dei cambiamenti positivi. Nel campo della politica estera e di quella migratoria in particolare, le dichiarazioni di principio, le enunciazioni vaghe, alle volte fino ai confini della banalità, hanno un senso e una incisività solo se vengono seguite da risultati concreti. La domanda che dobbiamo porci è questa: stiamo ottenendo dei risultati concreti? Non ci pare.

C'è stata un'innovazione di metodo - questo sì - ed è consistita in ciò: il Ministro dell'interno rompe tutto e poi, dopo alcuni giorni o alcune ore, il Presidente del Consiglio prova a riattaccare qualche coccio. È forse questa una sana divisione del lavoro? No, presidente Conte, me lo lasci dire. A parte che sui problemi decisivi non possono esserci nel Governo due voci e due linee - e men che meno tre o quattro voci e linee - questo metodo del politico buono, che arriva a moderare gli eccessi del politico cattivo, rappresenta una garanzia di insuccesso, sulla scena nazionale e su quella internazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)* e rende la nostra azione internazionale meno attendibile e meno efficace. È forse più vicina, oggi, la riforma del Regolamento di Dublino - per noi straordinariamente punitivo - approvato da Forza Italia e Lega nel 2003?

Possiamo dire di aver fatto passi avanti sul rafforzamento di Frontex e della protezione europea delle frontiere, sulle regole europee per l'asilo, sul superamento delle disparità contributive per gli arrivi che provengono dalla rotta mediterranea in confronto ai contributi che ci sono per gli arrivi che provengono dalla rotta balcanica? Possiamo dire di aver fatto passi avanti sui movimenti secondari, di averli fatti sulle sanzioni per i Paesi che non mostrano solidarietà? Su tutti questi fronti purtroppo finora nessun risultato è arrivato. L'unica cosa avvenuta è la seguente: il nostro Paese da una parte si è prestato all'accusa di realizzare colpi di mano propagandistici sulla pelle di persone inermi, chiudendo i porti a navi impegnate in attività di salvataggio, dall'altra ha acuito le tensioni con i Paesi a noi tradizionalmente più vicini e che erano e restano indispensabili per arrivare a modifiche migliorative del Regolamento di Dublino.

Insomma, finora abbiamo visto una politica che combina alta visibilità, scarsa credibilità e assenza di realizzazioni concrete. È paradossale che si pensi di ottenere davvero qualcosa di tangibile sulle politiche di accoglienza, che hanno bisogno di più forti politiche sovranazionali e di condivisione degli

oneri tra i vari Stati, facendo il filo all'Ungheria, alla Polonia, alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, al Vice *Premier* austriaco, al Ministro degli esteri tedesco.

Signor presidente Conte, avvertiamo la necessità di rivolgerle un suggerimento: incida di più sul modo di porsi del suo Governo. Finora l'Italia ha fatto notizia, più che per le proposte ragionevoli che avanzato, per le forzature scomposte che ha messo in campo. (*Applausi dal Gruppo PD*). Con la politica degli atti simbolici e delle spallate non si va da nessuna parte: si ottengono dei titoli ma non dei risultati. Come dimostra l'operato del Governo che ha preceduto il suo, si può essere allo stesso tempo umani a rigorosi, umani ed efficaci. (*Applausi dal Gruppo PD*). Per ora il suo Governo è riuscito nella non invidiabile impresa di apparire allo stesso tempo poco umano e poco efficace; il suo Ministro dell'interno - ed è l'ultima cosa che dico - afferma che oggi siamo più forti e più rispettati, ma purtroppo non è vero: l'Italia è più debole e più isolata. Nei giorni scorsi un osservatore ha spiegato la situazione in termini chiari: pensare di conquistarsi la considerazione dei nostri *partner* dell'UE urlando di più è controproducente come cercare di farsi rispettare di più dai vicini di casa spingendo al massimo il volume del televisore. Signor Presidente del Consiglio, trovo che questa affermazione contenga una solida e chiara verità; gliela offro garbatamente, la ponderi, la soppesi, la valuti. Spesso alzando la voce si risulta solo più rumorosi, non più autorevoli, e se si ricorre di continuo alle esibizioni muscolari si finisce per apparire non più solidi ma solo più aggressivi.

Come è stato suggerito da alcuni analisti, è saggio non anteporre l'ideologia all'interesse nazionale e comprendere che l'interesse nazionale lo si serve in maniera piena cercando in questa fase di essere protagonisti come Italia in un'Europa più forte e non facendo i Pierini in un'Europa più debole. Non è questo che secondo noi oggi serve all'Italia. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

[DONNO](#) (*M5S*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, siamo alla vigilia dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 sulla base della proposta presentata dal presidente Jean Claude Juncker all'Europarlamento lo scorso 2 maggio.

Abbiamo preso atto di come l'iniziativa della Commissione persegua l'obiettivo di modernizzare il bilancio dell'Unione, rendendolo più flessibile (anche attraverso l'introduzione di strumenti speciali), semplice e trasparente, riducendo gli oneri burocratici per i beneficiari e prestando maggiore attenzione al valore aggiunto europeo degli interventi ammessi al sostegno dell'Unione.

Il nuovo bilancio, basato su un rafforzamento del legame tra finanziamenti e rispetto dello stato di diritto, e su un approccio equilibrato nella gestione del disavanzo provocato dalla Brexit, sarà incentrato sulle priorità dell'Unione europea, così individuate: mercato unico; innovazione e agenda digitale; coesione e valori; risorse naturali e ambiente; migrazione e gestione delle frontiere; sicurezza e difesa, vicinato e resto del mondo e pubblica amministrazione europea.

La Commissione propone, tra l'altro, di innalzare in modo significativo gli attuali livelli di finanziamento in settori quali la ricerca e l'innovazione, il sostegno ai giovani, l'economia digitale, la gestione delle frontiere, la sicurezza e la difesa, a fronte di una proposta di riduzione dei finanziamenti nei settori tradizionali della politica agricola comune e della politica di coesione. Sicurezza e difesa, dunque, con i seguenti tre settori. Sicurezza, con il rafforzamento del fondo di sicurezza interna, la cui dotazione dovrebbe raggiungere i 2,5 miliardi di euro, destinati alla lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e quella informatica, l'assistenza e la protezione delle vittime di reati. Europol e azioni per la disattivazione nucleare in Lituania e la sicurezza nucleare e disattivazione in Bulgaria e Slovacchia. Difesa, con il Fondo europeo per la difesa, che disporrà di 13 miliardi, dei quali 4,1 per il finanziamento della ricerca collaborativa e 8,9 a integrazione dei contributi nazionali per cofinanziare progetti collaborativi di sviluppo delle capacità e il meccanismo per collegare l'Europa, all'interno del quale una dotazione di 6,5 miliardi sarà riservata a potenziare le infrastrutture di trasporto, in modo da renderle idonee alla mobilità militare. Come non condividere, quindi, la sollecitazione del capo di stato maggiore della difesa, generale Claudio Graziano, quando afferma che l'Unione europea deve rafforzare la sua coesione e procedere unita sul fronte della difesa comune.

Occorre insistere, quindi, secondo quanto da lei suggerito. Alle persone che continuano e si ostinano a

rimanere miopi rispondiamo che occorre guardare con occhi che vogliono vedere e che credono in quello che vedono. E noi ci crediamo. Grazie, signor Presidente, e buon lavoro. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP*). Signor Presidente del Consiglio, vorrei iniziare esprimendole gratitudine, la gratitudine che mi portano le persone che incontro per strada, le quali si sentono sollevate dal fatto che il Governo che lei guida stia restituendo al Paese un sano orgoglio patriottico, che è il migliore antidoto contro le derive del nazionalismo.

Mentre organizzavo le idee per questo intervento in Aula, mi è capitato il foglio nel quale ho preso appunti quando lei è venuto a presentare il Governo. Mi era rimasta impressa una frase, che poi effettivamente ha fatto i titoli di tutti i giornali: sarò l'avvocato difensore del popolo italiano. E la domanda era: perché il popolo italiano dovrebbe aver bisogno di un avvocato difensore? Perché siamo perennemente sul banco degli accusati? Perché dobbiamo sentirci così in Europa? In fondo i numeri, compresi alcuni dati che lei ha ricordato, segnalano che il nostro Paese, che è un Paese fondatore, è un contribuente netto a questo progetto. E questa cosa dobbiamo rivendicarla; già semplicemente rivendicare con forza e con autorevolezza questo semplice dato contribuisce a restituire al Paese il senso del proprio ruolo all'interno di questo progetto.

Mi è venuto in mente, quando lei ha ricordato oggi questo fatto, un intervento su twitter di un collega di un'università tedesca, Sebastian Dullien, che il 5 giugno scorso si chiedeva quanti siano i tedeschi che sanno che in effetti l'Italia è un Paese contribuente netto. Le difficoltà che abbiamo incontrato nelle sedi europee sono dovute sostanzialmente a un racconto sbagliato del ruolo dell'Italia, sia in termini economici, sia, più in generale, in termini politici, all'interno di questo progetto. Tale ruolo è sempre stato visto in termini negativi, e questo - mi duole dirlo - non solo da parte dei *partner* europei, i quali naturalmente, nell'ambito di una normale dialettica in quella che è una Unione basata su una forte competizione, hanno l'interesse a descrivere come responsabili delle problematiche emerse soprattutto nell'ultimo decennio i Paesi del Sud (i cosiddetti PIGS). Purtroppo, al racconto di un'Italia perennemente sull'orlo del disastro hanno contribuito spesso anche le *élite* che questo Paese governavano, perché la retorica della perenne emergenza è stata uno strumento di governo; è stata il principale strumento attraverso il quale molti Governi che ci hanno preceduto hanno voluto imporre, rendere necessariamente accettabile dai cittadini, delle agende politiche delle quali i cittadini stessi percepivano la dannosità. (*Applausi dai Gruppi L-SP e M5S*).

Quello che va apprezzato nella valorizzazione del Paese è proprio questa uscita dalla retorica dell'emergenza, dalla retorica del «fate presto», e questa volontà di costruire con ponderatezza un rapporto effettivo con l'Unione europea. Secondo quanto percepiamo e in base a quanto la popolazione intorno a noi percepisce, lei sta riuscendo con la sua squadra di Governo in questo scopo.

Prima il collega Petrocelli si domandava a chi avessero giovato i bombardamenti della Libia, che è una domanda che tutti ci siamo posti (e la risposta credo fosse dentro di noi), ma la stessa cosa la si può dire di certi bombardamenti mediatici o di certi meccanismi di gestione della crisi. Mi basta ricordare qui due studi di economisti tedeschi (per non essere accusato di antigermanesimo). Vorrei ricordassimo in questa sede che, secondo uno studio di Rocholl e Stahmer del 2016, meno del 5 per cento dei soldi conferiti ai cosiddetti fondi di salvataggio nel caso della Grecia sono finiti effettivamente al Governo greco. Il 95 per cento dove è finito? (*Applausi dai Gruppi L-SP e M5S*).

Chi applaude sa la risposta, e a chi non applaude la do io: sono finiti a salvare le banche francesi e tedesche. Nulla di male in questo; non vogliamo la distruzione delle banche francesi e tedesche, ma vogliamo ridare un senso nuovo alla parola solidarietà.

Oppure ricordo lo studio di Dany, Gropp, Littke e von Schweinitz dell'Istituto di economia di Halle del 2015. Quanto ha guadagnato la Germania dalla gestione della crisi? Nella gestione della crisi la Germania, in termini di riduzione di spese per interessi ha guadagnato oltre 100 miliardi. Come? Perché si è creato un meccanismo di fuga verso un Paese che veniva propagandato come sicuro, e anche perché si sono adottate delle politiche che erano fortemente tarate sull'interesse di quel Paese.

Ora, in quel Paese che ci è stato propagandato come un porto sicuro per i soldi degli investitori

europei, accade che ci sia una banca, la più grande banca, che per il problema dei derivati, di cui parlava prima la collega Bottici, dall'inizio dell'anno ha perso il 44 per cento in borsa. (*Applausi dai Gruppi L-SP e M5S e del senatore Buccarella*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Bagnai.

BAGNAI (*L-SP*). Recupero il tempo dell'applauso.

Questi sono gli argomenti che vediamo che lei e la sua squadra di Governo siete intenzionati a far valere, non in uno spirito di rivalsa, ma per rivendicare una giusta parità di condizioni tra tutti i Paesi di questa Unione. (*Applausi dai Gruppi L-SP e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Masini. Ne ha facoltà.

[MASINI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, il Consiglio europeo di giovedì e venerdì vedrà al centro dell'agenda il tema delle migrazioni: un tema delicato su cui, più di ogni altro, si mettono in mostra le criticità di questa nostra Europa, si scontrano interessi e sensibilità diverse e su cui persino le tradizionali famiglie politiche europee si ritrovano su posizioni contrastanti.

Tutto ciò mi porta a dire che, ben più dei timori smossi da alcune considerazioni sull'euro, forse è la posizione fragile di Schengen che dovrebbe preoccupare il futuro del nostro continente. Del resto, conscio di quanto sia dirimente la questione immigrazione, il presidente Juncker ha convocato un vertice informale domenica scorsa, iniziando così ad affrontare questa questione. E su tale questione si gioca davvero moltissimo, come ho già detto, della credibilità dell'Europa.

In Italia abbiamo avuto di recente le elezioni - e qui lo sappiamo bene tutti - e sappiamo bene anche quanto la questione immigrazione abbia condizionato le scelte degli elettori italiani; era un tema che doveva essere sicuramente sdoganato, nessuno lo nasconde, perché è di primaria importanza. La presenza diffusa di centinaia di migliaia di migranti non integrati - e, ripeto, non integrati - molti dei quali irregolari (stime parlano di circa 600.000 irregolari, ovvero quelli che non finiscono nelle statistiche che spesso ci vengono mostrate anche da alcuni nostri colleghi europei) e la gestione inadeguata del fenomeno dell'accoglienza fanno percepire agli italiani un sentimento diffuso di insicurezza.

C'è poi la situazione economica: i recenti dati dell'ISTAT mostrano un Paese con 5 milioni di poveri e questo ci fa chiedere per quali ragioni si debbano utilizzare risorse pubbliche per sostenere un'accoglienza oltre le nostre possibilità. Ci fa anche chiedere perché non destinare quelle risorse a migliorare un sistema di inclusione imperfetto, perlomeno per come è congegnato, per i nostri poveri. Le somme messe a bilancio, infatti, mostrano appostamenti per quasi 5 miliardi di euro per gestire il fenomeno dell'accoglienza ai migranti. Tra l'altro sono somme - soldi degli italiani - che in buona parte sono state concesse come spesa in *deficit*, come dire che lasceremo i debiti ai nostri figli per sostenere l'accoglienza ai migranti.

Apro una parentesi: mi chiedo quali figli gli italiani avranno, vista la grave situazione occupazionale in cui versano i nostri giovani, la difficoltà a mettere su famiglia e il tasso di disoccupazione imbarazzante. Gran parte dei nostri studenti, formati nel nostro Paese, a spese del nostro Paese, sono, anche loro, costretti a fare un viaggio, non in barca, ma comunque verso altri lidi. Noi di Forza Italia ci teniamo, invece, che cresca un altro tipo di disoccupazione: la disoccupazione degli scafisti e di chi, sulla pelle dei migranti e di persone in difficoltà, spesso va a lucrare.

Dunque è curioso, perché investiamo solo 2 miliardi di euro destinandoli all'inclusione degli italiani. Non si tratta assolutamente di mettere poveri contro poveri o di inseguire politiche demagogiche, a volte urlate, ma di ragionare con coscienza sull'esistente, per migliorarlo nell'interesse dei nostri cittadini.

Va detto, quindi, che resta un problema, che è quello dei nuovi sbarchi, che devono essere limitati proprio perché i nuovi arrivi andrebbero ad aggravare ulteriormente la situazione già pesante della gestione dell'accoglienza in Italia; un sistema di accoglienza che oggi si fa carico di poco meno di 200.000 persone, con costi esageratamente alti; un sistema di accoglienza, inoltre, che ogni giorno sulla cronaca nera mostra non solo i suoi limiti, ma addirittura lo sconfinamento in gestioni che richiedono l'intervento della magistratura. Concedere 1.050 euro al mese per ogni adulto e 1.250 euro

per ogni minore non accompagnato ha mosso gli appetiti della criminalità organizzata. Gli italiani riescono a vivere con molto meno e addirittura viene considerato povero un nucleo familiare di tre componenti che disponga di 1.044 euro al mese in alcune zone del Sud nel nostro Paese.

La riduzione degli sbarchi, dunque, è prioritaria a ogni intervento. Il nostro sistema di accoglienza può smaltire le domande di asilo esistenti in un paio di anni solo se verranno fermati gli arrivi. Già ora il taglio delle domande di asilo ci dice che 60 domande su 100, come ci ha ricordato anche lei, non vengono accolte e a circa il 25 per cento delle domande viene concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si pone però un piccolo problema: il permesso per motivi umanitari deve essere abolito perché non trova applicazione negli altri Paesi. Solo il 15 per cento delle domande di asilo accolte ha caratteristiche riconosciute in tutta Europa (rifugiato o protezione sussidiaria); la protezione umanitaria finisce per accogliere, quindi, migranti economici, che sono il primo motivo per cui l'Unione europea non accetta i ricollocamenti dell'Italia, fermi a 13.000 unità sulle 35.000 programmate. È una delle ragioni per cui i Paesi europei si preoccupano soprattutto di limitare le migrazioni secondarie.

Se andiamo in Europa a negoziare un maggiore coinvolgimento dei *partner* europei nella gestione del fenomeno migratorio, dobbiamo quindi, innanzitutto, impegnarci ad abolire una tipologia di protezione non prevista dall'Europa stessa.

Signor Presidente, questa è una cosa che può fare questo Governo, perché fa parte del contratto di Governo e faceva parte anche del programma elettorale della coalizione di centrodestra. Noi di Forza Italia siamo da sempre stati capaci di critica, coraggio e, al contempo, atteggiamento propositivo nei confronti dell'Europa. Lo fummo per il *fiscal compact* - vedendoci lungo - e lo fummo nel 2011 per la questione libica. Abbiamo archiviato i sorrisini della Merkel e di Sarkozy. Impareremo ad archiviare anche l'ipocrisia di Macron di oggi, ma non archiveremo la necessità che il problema migranti chiama in causa, ovvero la capacità dell'Europa di prendere decisioni come soggetto politico unitario. Ad oggi ogni decisione è stata assunta dalla somma o sottrazione degli orientamenti dei singoli Stati.

La invitiamo, quindi, ad adoperarsi per un'Europa che lavori davvero in modo unitario con concretezza e solidarietà. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

[DE FALCO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, Presidente del Consiglio, ho apprezzato le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del vertice europeo. Non si tratta di parole di rito. L'Italia ha acquisito una centralità che da tempo non aveva nella politica europea. L'azione unitaria e decisa del nostro Governo e, forse, energica ha aperto un'evidente crepa nel muro di silenzio e di indifferenza che ha caratterizzato l'Europa in questi anni sulle vicende dei naufraghi e dei migranti. Se il Governo italiano non fosse stato risoluto, il problema sarebbe ancora oggi soltanto italiano e non avremmo ottenuto la disponibilità all'accoglienza di altri Paesi.

La centralità italiana è stata annunciata dall'oggetto del mini vertice di domenica scorsa, nel quale si è sostanzialmente discusso soltanto della bozza presentata dal nostro Presidente del Consiglio e non di altri temi di maggior comodo per alcuni *partner* come i cosiddetti movimenti secondari. Fa un certo effetto la posizione dell'opposizione che nella scorsa legislatura, quando era maggioranza, nulla ha avuto da dire sulle condotte - chiamiamole disinvolve - del Governo Renzi.

Non è un senatore 5 stelle a muovere queste osservazioni. La stessa senatrice Bonino, infatti, ha ricordato per ben due volte (nel luglio 2017 e, ancora, pochi giorni fa) che fu il Governo Renzi, tra il 2014 e il 2016, a proporre che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia. La collega ha condivisibilmente parlato, al riguardo, di accordo scellerato. La Guardia costiera italiana avrebbe dovuto coordinare i soccorsi e gli sbarchi sarebbero dovuti avvenire in Italia. In cambio - cito ancora la collega Bonino - l'Italia avrebbe dovuto godere di maggiore flessibilità in termini di bilancio. È una posizione politica che condivido.

Si è detto spesso che negli ultimi anni gli sbarchi dal Nord Africa fossero in calo, ma non si è mai parlato del costo umano di questo successo vantato all'ex ministro Minniti. L'Algeria ha ricevuto 111 milioni di euro per il contrasto alla partenza dei migranti. Dall'aprile del 2017 sono state abbandonate nel deserto del Sahara più di 13.000 persone, tra cui tantissime donne e bambini. Recentissimamente è

emerso il crudele trattamento cui sono stati sottoposti alcuni migranti trattenuti nei campi libici negli ultimi anni: denutriti, picchiati, torturati e le donne stuprate. Se questo è il prezzo da pagare per far registrare un crollo degli sbarchi, non c'è certo da vantarsene. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Nell'immobilismo ultraventennale appena perturbato da questi orridi compromessi era prevedibile che l'odierna risolutezza del Governo non fosse ben vista da coloro che erano abituati a un agire felpato o, diciamo, irrilevante. Ancora, mai nessuno nel Governo e nella maggioranza ha invocato l'arretramento della Guardia costiera. Posso dire che i miei - e li conosco bene - di certo non vogliono arretrare, sapendo bene che, se le motovedette sono opportunamente disposte nello scenario operativo, non solo le persone in difficoltà sono più tutelate, ma gli stessi equipaggi lavorano meglio e affrontano minori pericoli. Per quanto si tratti di scelte tattiche e operative, è chiaro che spetta alla politica nazionale ed europea assumersi tutte le responsabilità, poiché il complesso fenomeno formato dal soccorso in mare e dall'immigrazione non è ordinaria amministrazione.

L'Italia non ha mai mancato di salvare e di soccorrere, ma quasi sempre è stata l'unica a intervenire. Non si sono quasi mai viste navi di altri Paesi. La nostra Guardia costiera ha svolto e svolge ancora oggi con onore una missione della quale dobbiamo andare fieri.

È di queste ore la notizia di un incontro tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Repubblica francese, nel quale si è individuato un principio generale sulla base del caso della nave Lifeline: superando i mortiferi accordi di Dublino, si è deciso che i naufraghi della Lifeline, ancorché sbarcati nel porto maltese de La Valletta, dovrebbero poi essere distribuiti tra i vari Paesi dell'Unione. La disponibilità all'accoglienza è già arrivata da Francia, Portogallo e Malta, oltre che dal nostro Paese, mentre stanno valutando ancora Spagna, Olanda e Germania. Indiscutibilmente si tratta di un successo del Governo. Anche la Commissione europea ha osservato che: «Non è giusto che sia solo un Paese dell'Ue a ricevere tutte queste navi e abbiamo compreso la posizione dell'Italia». Noi diciamo: finalmente!

L'agenda europea ha come priorità sia la questione della condivisione del soccorso sia il superamento degli accordi di Dublino.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

DE FALCO (*M5S*). Mi avvio alla conclusione. Questi ultimi nacquero con una caratterizzazione emergenziale, come dice lei, signor Presidente del Consiglio. Oggi va superata.

Il ministro della difesa Trenta, coerentemente con l'azione unitaria del Governo, ha affermato - correttamente - che la sponda Sud è frontiera d'Europa e l'Unione ha il dovere di farsi carico della vigilanza e dell'immigrazione.

Voglio concludere dicendo semplicemente che tutti i Paesi dell'Unione dovranno assumersi le proprie responsabilità, e certamente non aiuta la posizione di chiusura del cosiddetto gruppo di Visegrád. Agli egoismi, alle miopie e ai piccoli calcoli effimeri dovrebbe conseguire una rivalutazione circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di democraticità per la permanenza nell'Unione europea, e i Paesi che non intendono condividere le responsabilità dell'accoglienza non dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti dell'Unione. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, il nostro augurio è che dal vertice di Bruxelles lei possa tornare con buone notizie per l'Italia.

Per quanto riguarda l'immigrazione, gli eventi hanno dimostrato l'inefficacia degli accordi di Dublino, così come l'idea della distribuzione delle quote di migranti. Bisogna continuare a stringere accordi con i Paesi d'origine e con quelli di transito. Dico «bisogna» perché così è stato fatto - anche molto efficacemente - dal Governo Gentiloni Silveri, dall'allora ministro Minniti *in primis*. Bisogna soprattutto lavorare per la costituzione di *hotspot* nel Nord Africa: solo così ci può essere la *governance* di un fenomeno che richiede l'impegno di tutti e su cui l'Italia non può più essere lasciata sola.

Francia e Germania si spendano non solo sul tema dell'immigrazione secondaria, ma anche per la gestione della complicata partita dei rimpatri per chi è sprovvisto dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, come richiesto anche dalla Conferenza Stato-Regioni, su iniziativa del

Presidente della Provincia autonoma di Bolzano. Allo stesso modo, ci vuole un'azione corale sulla Libia affinché accetti la costruzione degli *hotspot*. Questi non fanno solo l'interesse europeo ma anche libico, in un'ottica di contrasto alle organizzazioni criminali e del traffico dei migranti.

Signor Presidente del Consiglio, le immagini dei bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Stati Uniti hanno sconvolto l'opinione pubblica. Per noi ci sono obblighi di carattere umanitario che bisogna sempre rispettare e a cui l'Europa non deve venire meno; per farlo c'è bisogno dell'impegno di tutti.

Il vertice di Bruxelles ha altri punti all'ordine del giorno che riguardano la competitività e l'innovazione digitale: non sono temi e obiettivi che intrecciano da vicino le politiche di crescita che il suo Governo intenderà mettere in campo. La guerra sui dazi, la fine delle misure di sostegno della Banca centrale europea, le tensioni internazionali rischiano di rallentare una crescita internazionale nella quale l'Italia non ha brillato per via di una serie di limiti e di ritardi strutturali che risalgono a ben prima della crisi economica.

Le raccomandazioni che l'Unione ha inviato a maggio al nostro Paese vanno prese in considerazione, dalla lentezza del nostro ordinamento giudiziario ad un quadro di norme che, in taluni ambiti, è un freno alla competitività e allo sviluppo. Noi dobbiamo rimuovere questi ostacoli per mettere il tessuto imprenditoriale nella possibilità di investire, di assumere, di puntare sull'innovazione di processo e di prodotto.

Gli impegni che probabilmente usciranno dal vertice di Bruxelles sulla digitalizzazione, il contrasto all'evasione fiscale, la sicurezza informativa e il commercio ci indicano la strada anche per le riforme verso cui deve andare il Paese. Attendiamo per questo i decreti, più volte annunciati dal Governo. Sono passate già alcune settimane. È giunto il momento di entrare nel merito. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV))*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (FdI). Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nella comunicazione odierna ci aspettavamo da lei, Presidente, un chiarimento o quantomeno un cenno sull'assenza dell'Italia che non ha firmato, il 25 giugno, la lettera di intenti per partecipare al progetto intergovernativo di difesa europea. L'Italia quindi è assente all'European intervention initiative, una forza di intervento rapido promossa dalla Francia ed alla quale appartengono già nove Paesi. Ne cito solo quattro: Germania, Francia, Belgio e Olanda, ai quali aggiungo, quasi incredibilmente, la presenza del Regno Unito, nonostante le scelte antieuropee contenute nella Brexit.

Insomma sono presenti tutte le grandi forze militari e l'Italia è assente - lo ripeto - mentre forse sta nascendo una lega di Stati che ambisce a sviluppare una forma di coordinamento rapido e di reattività militare. L'European 12, infatti, si prefigge lo scopo di pianificare congiuntamente gli scenari di crisi internazionale che potrebbero minacciare la sicurezza europea. La difesa europea è una necessità ed è la geopolitica che attribuisce all'Europa una funzione cruciale di baricentro mentre si modificano gli interessi strategici mondiali e le destabilizzazioni a diverse latitudini del mondo e mentre si discute su come fronteggiare le ondate migratorie provenienti dai Paesi africani.

L'European 12 ambisce ad un progetto di difesa europea e lo fa nella consapevolezza collettiva di un'antica ambizione strategica rimasta insoddisfatta, ovvero una forza comune europea e una integrazione strutturale delle Forze armate dell'Unione. Attualmente si tratta - è vero - di uno strumento in fase embrionale l'adesione al quale viene descritta in termini flessibili e non vincolanti - cito testualmente - e se questo costituisce un elemento di debolezza, rappresenta invece un elemento di forza il numero ristretto dei suoi partecipanti: 12 i Paesi previsti, un numero quindi ridotto rispetto ai 25 della PESCO che lei ha citato, un organismo di cui l'ampiezza ma anche gli interessi geopolitici diversi dei Paesi membri rendono difficile il coordinamento.

È per questo che la Francia ha proposto l'European 12 e pur avendo Fratelli d'Italia fortemente criticato gli atteggiamenti, le dichiarazioni e le prese di posizione del presidente Macron sulla questione Aquarius e non solo, più in generale sulla responsabilità europea della questione migratoria, nonostante la nostra posizione, noi giudichiamo grave che l'Italia sia assente, autoescludendosi dalla discussione sul futuro militare dell'Europa e lasciando vuota quella sedia dove discuteranno e si

siederanno altri *partner* europei e della NATO. Noi non sappiamo se questo strumento sarà efficace o no ma non lo sa neanche il Governo che ha deciso di non esserci e che non ha ritenuto di dover informare né l'Aula, né il Paese su una scelta così strategica e ci chiediamo anche come si concili tale assenza con i nodi fondamentali che l'Italia va a discutere a Bruxelles. Evidentemente mi riferisco a difesa e sicurezza, quella che si vuole rafforzare. E come si farà a parlare di blocco navale, questione che Fratelli d'Italia considera fondamentale e urgente per impedire l'arrivo di navi cariche di immigrazione clandestina? E come potrà ancora l'Italia partecipare e decidere se non si siede ai tavoli? Chiediamo a lei, signor Presidente del Consiglio, se il Governo italiano considera necessario un esercito europeo e se la difesa e la sicurezza europee sono una priorità della nostra politica estera, come lei ha detto. Perché, signor Presidente del Consiglio, talvolta occorre battere i pugni sul tavolo per essere ascoltati. E per essere ascoltati bisogna essere presenti, seduti ai tavoli in cui si discute, così da non prendere lezioni da nessuno (come si è tentato di fare nei giorni scorsi), ma - magari - provare a darle. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

[MARINO](#) (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, senatrici e senatori, oggi un importante commentatore finanziario, parlando del prossimo Consiglio europeo e dell'annesso Euro Summit, affermava, senza esagerare, che si potrebbe dire che si tratterà di un *summit* di portata costituente.

Infatti, mai, fino a oggi, il Consiglio europeo aveva avuto all'ordine del giorno due *dossier* di questa importanza: la regolamentazione delle migrazioni e la riforma dell'unione economica e monetaria, nella duplice veste di unione bancaria e misure per l'eurozona. Entrambe necessitano di una notevole attenzione, soprattutto per l'importanza che noi dobbiamo riporre in fase ascendente, essendo la parte in cui noi partecipiamo, alla formazione del diritto europeo.

Dirò di più: su entrambi i punti deve prevalere la consapevolezza, da parte di tutti, che solidarietà e responsabilità... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il brusio ha superato il limite di guardia e non riusciamo a sentire il collega che parla.

Mi scusi, senatore Marino. Prego, prosegua.

MARINO (PD). Grazie, signor Presidente. Stavo dicendo che solidarietà e responsabilità sono concetti che si rinforzano a vicenda e spiegherò perché.

Nel breve tempo che mi è concesso tratterò i temi al centro dell'Euro Summit, che deve tracciare le linee guida per lo sviluppo dell'unione economica e monetaria e che si tradurrà in un piano di riforma della zona euro e si concentrerà fondamentalmente su due temi.

Analizziamo i due temi. Il primo riguarda il ruolo futuro del meccanismo europeo di stabilità. Abbiamo visto che la Commissione ha espresso un giudizio positivo sulla proposta franco-tedesca. Bisogna dire che, per la prima volta in dieci anni, vi è stato uno sforzo congiunto per rafforzare l'integrazione europea. Questo è positivo anche per noi. Creare un bilancio nella zona euro entro il 2021 è una cosa che non possiamo che valutare positivamente, pensando, ad esempio, che la Germania era contraria. Noi sappiamo come questo serva a rafforzare la competitività, rilanciando gli investimenti e come sia stato chiesto con forza dall'Italia negli ultimi quattro anni, in particolare dal Partito Democratico. Tuttavia, per il momento, non se ne precisa l'ammontare e - soprattutto - se deve essere inglobato nel bilancio comunitario, oppure no.

Ci sono poi diversi altri punti che, invece, non possono essere accolti, *in primis* la condizionalità cui sarebbe sottoposto l'intervento dell'ESM se si trasformasse in Fondo monetario europeo. Agirebbe, nei casi di difficoltà di un Paese, solo previa ristrutturazione del debito e ciò finirebbe per dare un potere non indifferente a Francia e Germania sulle decisioni del Fondo monetario europeo. Meno peggio il potenziale accordo perché il meccanismo europeo di stabilità dell'ESM diventi il paracadute del Fondo di risoluzione unico, anche se la dotazione data effettivamente viene ritenuta ancora troppo bassa, nonostante, anche su questo, la Germania non fosse d'accordo.

Il secondo punto, come è emerso anche in altri interventi, penso rappresenti il vero e proprio problema: il completamento dell'unione bancaria. Dopo il primo pilastro - il meccanismo unico di vigilanza - e il

secondo pilastro - il meccanismo di risoluzione unico, che è partito dal 1° gennaio 2016 - non possiamo accettare che non si arrivi alla realizzazione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro. Mi riferisco al Fondo di risoluzione unico, che è stato solo abbozzato attraverso un percorso che è di una complessità eccessiva.

La prima fase è quella del meccanismo del cofinanziamento, la seconda fase è quella del meccanismo della coassicurazione e solo nella terza fase si arriverebbe allo schema europeo di garanzia dei depositi bancari (EDIS). Questo non va assolutamente bene. Purtroppo nella riunione dei 27 Stati dell'Eurogruppo del 21 giugno scorso è stata ribadita la necessità di un approccio graduale e penso che questa dichiarazione sia stata fortemente condizionata dal vertice franco-tedesco di Mesenberg del 19 giugno, che ha introdotto un principio che porta ad una sequenza della riduzione dei rischi e della condivisione degli stessi. Ebbene, questo è ancora un aspetto secondario ma molto grave, se lo poniamo in relazione all'obiettivo che vuole essere introdotto di ridurre gli NPL lordi dei prestiti totali al 5 per cento e quelle netti al 2,5 per cento, sapendo che il *benchmark* di riferimento è l'11,1 e il 6 per i secondi. Questo perché non si tiene conto dello sfondo strutturale che è stato realizzato da parte dell'Italia, che è riuscita a creare le condizioni per passare in un anno, dal 2017, da uno stato di 230 miliardi lordi a uno di 186. In questo ci sta la valutazione di quello che è questo processo di sequenza, che deve tenere nella stessa considerazione sia la riduzione dei rischi, sia la condivisione. Se non si fa questo, il processo finisce per essere un processo monco, ma soprattutto non si dice in maniera chiara e trasparente che non vengono presi in considerazione i fondi liquidi che sono 3.580 miliardi, il 44 per cento dei quali detenuti dalle banche francesi e il 30 per cento dalle banche tedesche.

Va bene allora rafforzare l'eurozona, va bene non danneggiare gli interessi nazionali, ma penso che dobbiamo porci come obiettivo quello di creare le condizioni perché non si presenti il pericolo di titoli liquidi (gli L2 a cui faceva riferimento la senatrice Bottici). Quanto prima il senatore Parrini diceva che non abbiamo visto cambiamenti tangibili, devo dire che invece un cambiamento tangibile l'ho visto perché due anni fa non lei, ma il Movimento 5 Stelle queste cose non le avrebbe mai dette.

In conclusione vorrei porre una domanda al nostro Presidente del Consiglio. Io non penso che il Governo italiano sia disposto ad accettare questo pericolo, ma il rischio è di doverlo fare per due motivi: o a causa della debolezza dei conti o a causa, a leggere i giornali dell'altro giorno, della necessità di ottenere concessioni sul *deficit* per poter realizzare promesse elettorali in una visione di scarsissimo respiro per il bene del Paese.

Ebbene, Presidente, facendole un'apertura di credito, sono convinto che lei si opporrà e che - utilizzando le parole che ha pronunciato prima - con la forza e la consapevolezza di un Governo che in Europa parla con una voce sola, ferma e risoluta, farà in modo che questo non avvenga, anche se - da quello che ho visto per ora - ho qualche ragionevole dubbio che ciò possa avvenire. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI \(L-SP\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia ha finalmente assunto un ruolo propositivo e attivo in Europa. L'Italia, guidata da un Governo che si è insediato da pochi giorni, ha finalmente alzato la voce. È stato necessario farlo, per invertire la rotta dopo anni di politiche servili verso gli Stati esteri, in particolare verso il cosiddetto asse franco-tedesco. L'obiettivo dichiarato della proposta italiana è colmare le evidenti lacune delle politiche finora attuate nell'ambito dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo, politiche che hanno, di fatto, portato alla situazione di grave emergenza che stiamo subendo: una emergenza strutturale.

Secondo i dati resi noti dal Ministero dell'interno a cura del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dal 2013 al 2017 su oltre 600.000 arrivi registrati solo via mare in Italia, le domande di protezione internazionale complessivamente presentate sono in numero inferiore (429.195), e di quelle esaminate oltre la metà hanno ricevuto un diniego dalle Commissioni territoriali. Sempre secondo gli stessi dati, dal 2013 al 2017 la media delle domande di protezione internazionale accolte a cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato è stata del 7,2 per cento, media confermata anche per le domande esaminate quest'anno dalle Commissioni territoriali. I dati non sono suscettibili di interpretazioni: l'Italia è diventata la meta privilegiata di un flusso migratorio composto principalmente da migranti

economici, e solo in una minima parte da persone in fuga dalle guerre e bisognose di aiuto. (*Applausi dal Gruppo L-SP*). Questo flusso è stato gestito, negli ultimi anni, in maniera fallimentare. L'Unione europea ha scaricato sull'Italia sia il peso della difesa dei confini dai clandestini (confini che sono sì italiani, ma anche europei), sia l'onere di accogliere chi ha realmente bisogno di un Paese dove rifugiarsi perché perseguitato politicamente. (*Applausi dal Gruppo L-SP*).

Si pensi, ad esempio, al programma di ricollocamento dei richiedenti asilo proposto dalla Commissione europea e adottato con due decisioni del Consiglio UE nel settembre 2015. Esso prevedeva in due anni, ossia entro settembre 2017, il ricollocamento di 160.000 richiedenti asilo da Italia e Grecia negli altri Paesi europei in base a un sistema di quote. Secondo i dati disponibili ad oggi risultano ricollocati dall'Italia in altri stati dell'Unione europea solo 12.722 richiedenti asilo sui 34.953 previsti. Un terzo di quello che dovevamo aver ricollocato.

E molto altro ci sarebbe da dire, soprattutto su chi recentemente non ha perso occasione per farci la morale. Quanto meno abbiano il buon senso di tacere! (*Applausi dal Gruppo L-SP*).

Il Trattato di Dublino, nato prima come Convenzione tra Stati e poi divenuto Regolamento in un'epoca diversa rispetto a quella odierna, non è più adeguato a far fronte alle attuali esigenze. Parlare della posizione favorevole che la Lega espresse al tempo nei confronti del trattato, quando la situazione geopolitica e sociale era totalmente differente, è parlare a sproposito. Infatti, il principio del Paese di primo approdo era stato concepito come criterio responsabilizzante per i Paesi europei, affinché presidiassero adeguatamente i loro confini. Oggi, invece, i confini ce li avete fatti abolire. (*Applausi dal Gruppo L-SP*).

L'esiguità dei flussi migratori lo esige. Ma ora le forti pressioni sui nostri confini marittimi (e su quelli degli altri Paesi mediterranei) impongono una completa revisione di tale sistema: revisione che impone il rafforzamento e il presidio dei confini comuni.

Molti esponenti dell'opposizione rivendicano di aver portato avanti negli anni passati una linea simile a quella presentata dal Governo. Dunque, mi permetto di concludere con un concetto molto semplice: i buoni propositi diventano azioni concrete soltanto se vengono realizzati. Ed è molto più probabile che il problema strutturale del flusso migratorio dal Nord Africa all'Italia venga risolto da un Governo che anche in sede europea risponde solamente alla volontà popolare, alla volontà degli italiani, anziché da un Governo di servi abituati a dire signorsì agli altri Paesi europei. (*Applausi dal Gruppo L-SP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR (FI-BP). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo ha tra gli altri temi in esame quello del bilancio pluriennale dell'Unione europea. Si tratta di una programmazione che va dal 2021 al 2027 e che pure verrà marginalmente affrontata in un'agenda ricca di altri punti.

Si tratta di 1.135 miliardi di euro di stanziamenti pari all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea a 27 membri nei sette anni. Ed è utile ricordare che l'Italia è uno dei cosiddetti contributori netti del bilancio europeo. Questo significa che versa alle casse di Bruxelles più di quanto poi riceva attraverso i vari fondi comunitari per le Regioni, la ricerca, lo sviluppo, i migranti e tutte le altre politiche comunitarie.

Questo deve essere sempre un particolare che va rammentato ai *partner* europei, soprattutto quelli che in questi anni hanno beneficiato dell'adesione dell'Italia al progetto europeo. Nel 2016, ultimo anno per cui abbiamo i dati, l'Italia ha versato nelle casse di Bruxelles 13,393 miliardi di euro. Nel 2015 erano stati 14,691 miliardi; nel 2014 14,594 miliardi e nel 2013 - cifra *record* - di 15,748 miliardi.

Per quanto riguarda i miliardi che l'Italia riceve a sua volta dall'Europa, la media si aggira sugli 11,5 miliardi.

Nel 2016 sono stati 11,592 miliardi; nel 2015 12,338; nel 2014 10,695 e nel 2013 - di nuovo anno *record* - 12,554 miliardi di euro.

Il «saldo» è stato, insomma, sempre ed effettivamente negativo in questi anni rispettivamente di 1,8; 2,35; 3,9 e 3,2 miliardi, per una media di 2,8 miliardi.

Secondo la Relazione che la Corte dei conti ha riservato ai «Rapporti finanziari con l'Unione europea e

l'utilizzazione dei Fondi comunitari» nel periodo 2010-2016 il contributo complessivo netto italiano all'Europa è stato il quarto, dopo Germania, Regno Unito e Francia, mentre solo una parte delle risorse ricevute dal nostro Paese è arrivata effettivamente sui nostri territori.

Ho fatto queste premesse con un po' di numeri proprio per dare un ritratto del rapporto che vincola l'Italia all'Europa, dalla quale riceviamo soprattutto, ogni anno, centinaia di disposizioni da recepire nel nostro ordinamento attraverso apposite leggi o magari inserite nei meandri dei vari decreti.

Nell'ambito della nuova programmazione 2021-2027 noi di Forza Italia temiamo che l'Italia possa subire una nuova forte penalizzazione, soprattutto in conseguenza dei tagli previsti dall'Unione ai fondi per l'agricoltura e al Fondo di coesione. Queste riduzioni, in attesa di capirne esattamente l'entità, non possono certo essere compensate dai maggiori contributi destinati all'immigrazione, di cui pure si parla, che non andrebbero a coprire che una piccola parte di quei maggiori oneri.

Proprio sui temi importanti come le risorse per l'agricoltura e la pesca e i fondi di coesione bisognerà agire per tutelare l'interesse nazionale al tavolo del Consiglio: alcune stime parlano infatti di tagli alle Regioni dal Fondo di coesione in termini reali che sfioreranno il 10 per cento.

Vi è poi l'allarme relativo a uno dei criteri di distribuzione delle somme - e cioè il PIL *pro capite* delle Regioni - che potrebbe penalizzare sensibilmente alcune Regioni a discapito di altre che, appunto, hanno un PIL sotto il 75 per cento della media europea.

Anche per i tagli ai fondi per l'agricoltura la situazione appare ben più critica di quanto non dicano i dati diffusi dalla Commissione. Il taglio per gli agricoltori del *made in Italy* si potrebbe tradurre in circa 20 miliardi complessivi per il settore nel periodo della nuova programmazione. A pagare le conseguenze di questa Europa che cambia marcia saranno le politiche agricole e quelle di coesione e, di conseguenza, potrebbero essere sensibilmente ridotti i fondi destinati agli enti territoriali, alle piccole e medie imprese e ai giovani.

In questo ambito bisognerà stare attenti che anche la montagna, le zone di confine e le loro peculiari problematiche non abbiano a subire ulteriori penalizzazioni.

In alcune Regioni si devono affrontare i più svariati problemi, come quelli dell'agricoltura di montagna o la questione dei grandi carnivori. A tal proposito sottolineo che la Convenzione delle Alpi, trattato territoriale internazionale tra i Paesi alpini e l'Unione europea, rappresenta la volontà di equilibrare le necessità e le esigenze dell'uomo con lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente naturale. Ci sono poi i più recenti progetti Life WolfAlps e Life Ursus, promossi dall'Unione europea, atti a salvaguardare due specie protette *ursus arctos* e *canis lupus*, che purtroppo negli ultimi periodi stanno minacciando i nostri alpeggi che sono una grande risorsa fondamentale per la cura del territorio montano con un importante risvolto anche nel settore turistico di montagna.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

TESTOR (FI-BP). Sì, Presidente.

Occuparsi dei grandi carnivori significa occuparsi, non solamente di specie animali, ma anche di persone, specialmente di agricoltori e di pastori, che sono parti interessate ad affrontare un rischio reale proprio per la presenza di queste specie (grandi carnivori). Bisogna intervenire per tutelare nell'insieme l'uomo, la natura e le specie animali.

La Politica Agricola Comune rimane un modello basato su competitività e innovazione. Noi, al contrario, dobbiamo puntare su un modello che prediliga la qualità, concetto che spesso contrasta con la quantità. Dobbiamo ascoltare le ragioni e le preoccupazioni dei nostri territori e dei nostri agricoltori, che magari ci evidenziano le loro angosce per un accordo come il CETA e per le ripercussioni che potrebbe avere sulle nostre produzioni e sulla qualità dei prodotti, che finiscono sulla tavola dei consumatori. Inoltre va rammentato che ci sono soprattutto territori che vanno fieri delle proprie radici storiche, culturali e di appartenenza a minoranze linguistiche, come quella ladina, di cui mi onoro di far parte e che mi onoro di rappresentare nel mio territorio.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

TESTOR (FI-BP). Ho quasi finito.

Infatti in Europa si contano numerose minoranze linguistiche, riconosciute e tutelate dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Solo un

minuto, per concludere.

PRESIDENTE. Non ce l'avrebbe. Le è stato già dato del tempo ulteriore.

TESTOR (*FI-BP*). Insomma, presidente Conte, dobbiamo chiedere un'Europa che affronti la complessità dei nostri territori e che rappresenti appieno la loro ricchezza culturale e linguistica e la larga varietà delle nostre genti e della nostra produzione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

MARILOTTI (*M5S*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in questo importante dibattito portando all'attenzione due temi, quello dell'insularità e quello delle infrastrutture di ricerca, che ben si inseriscono all'interno della riflessione che ha fatto nel suo discorso introduttivo a proposito dell'identità dell'Europa e della coesione interna. A proposito di cultura, un gruppo di scienziati italiani, in stretto contatto con colleghi europei e internazionali, ha messo a punto l'interferometro Virgo, per lo studio e la misurazione delle onde gravitazionali, capaci di svelare quel 96 per cento del nostro universo ancora invisibile. Si tratta di una nuova rivoluzione scientifica, di importanza pari a quella avviata da Galileo più di trecento anni fa. Il telescopio Einstein è un osservatorio di terza generazione, capace di raggiungere una sensibilità tale da esplorare un volume del cosmo 1.000 volte più grande di quello che potranno sondare i rivelatori interferometrici attuali. 580 scienziati europei hanno sottoscritto una lettera di intenti per la realizzazione del primo Centro europeo per la misurazione delle onde gravitazionali. È essenziale, signor Presidente, che il progetto rientri ufficialmente nella *road map* European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), poiché nell'agosto del 2019 sarà scelto quello migliore e il progetto italiano ha già individuato come localizzazione ideale un sito nella Sardegna centrale, a Lula, in prossimità della miniera dismessa di Sos Enattos, assolutamente quieto, sia dal punto di vista delle attività umane che degli effetti sismici.

Impegni sono già stati assunti dal precedente Governo e dalla Regione autonoma della Sardegna. È essenziale avere il coinvolgimento del Governo, poiché la candidatura di questa importantissima infrastruttura di ricerca viene effettuata dagli enti proponenti (università, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica), col supporto di almeno tre Governi, di cui uno si proponga come guida e capofila. I nostri competitori sono due: da una parte ci sono Olanda, Germania e Belgio, che hanno individuato un sito in una striscia di terra confinante tra tre Nazioni e dall'altra c'è il progetto ungherese. Le caratteristiche del progetto italiano sono però, a detta degli esperti, di gran lunga migliori sotto ogni punto di vista. Ciononostante, signor Presidente, non vorremmo assistere ancora una volta impotenti a logiche lobbistiche, che poco hanno a che fare con la qualità dell'iniziativa e che finiscono solo col mortificare la comunità scientifica italiana. Creare centri di ricerca di questo livello significa, signor Presidente del Consiglio, invertire la triste realtà della fuga di cervelli, offrendo invece concrete opportunità di lavoro ai ricercatori e al personale tecnico specializzato. Realizzare queste infrastrutture in un'area tra l'altro fortemente depressa e a forte rischio di spopolamento - mi sia consentito dirlo da sardo - è una formidabile occasione di crescita cui dovranno seguire necessariamente altri interventi per colmare le distanze derivanti dall'isolamento. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Proprio sul tema dell'insularità vorrei richiamare la sua attenzione, visto che il bando europeo per garantire la continuità territoriale rischia di lasciare la Sardegna priva di collegamenti aerei a partire dal mese di ottobre, con grave danno per l'economia. Come è noto, le politiche di concorrenza dell'UE garantiscono che le imprese competano in modo leale e in condizioni di parità nel mercato interno europeo; d'altro canto, la stessa Unione europea riconosce in vari trattati e documenti la situazione di svantaggio oggettivo derivante dalla condizione di insularità, sotto il profilo del *surplus* dei costi dei trasporti, dei costi energetici, nonché dell'accesso al mercato, in particolare delle piccole e medie imprese. Noi non vogliamo assistenza, ma giustizia.

Io le chiedo di inserire questi due punti: il primo riguarda la ricerca scientifica a livello europeo o a livello italiano, il secondo punta a risolvere il problema della insularità, a dare effettività ai documenti espressi dalla Unione europea.

Signor Presidente del Consiglio, le auguro un buon lavoro nella certezza che ella saprà tutelare al meglio la posizione italiana nel prossimo Consiglio europeo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP. Applausi ironici dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Durnwalder. Ne ha facoltà.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, nei pochi minuti a mia disposizione mi soffermerò solo sulla parte del suo intervento che riguarda la questione migratoria, un punto chiave della discussione odierna e del prossimo Consiglio europeo.

Vorrei fare una prima considerazione che riguarda da vicino le Regioni del Nord Italia, quelle più vicine ai confini, riallacciandomi all'ordine del giorno portato all'attenzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dello scorso maggio dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e approvato in quella sede. C'è bisogno, infatti, di un sistema di regole chiare per il riparto nazionale dei richiedenti asilo che giungono in Italia, non solo via mare ma anche via terra, da altri Paesi europei. Per questi migranti, a differenza di quelli che giungono via mare, non vi è infatti un criterio di attribuzione tra le Regioni e credo che questo debba essere oggetto di attente valutazioni prima e in vista del vertice di Bruxelles.

Una seconda considerazione riguarda il fatto che la questione migratoria ha un particolare impatto sulla Provincia autonoma di Bolzano, con specifico riferimento alla frontiera del Brennero. Come è noto, l'Austria, di fronte al flusso migratorio, ha minacciato la chiusura del Brennero. Tale chiusura rappresenterebbe un grave passo indietro e inciderebbe negativamente non solo sulle buone relazioni tra l'Italia e l'Austria, ma anche sulla libera circolazione dei cittadini, sul turismo, sugli scambi commerciali e quindi sull'intera economia. Su questi punti ci aspettiamo un confronto costruttivo a livello europeo che porti a una soluzione comune e condivisa.

L'augurio è quindi che possano giungere finalmente buone notizie. Andare oltre l'accordo di Dublino è fondamentale, come lo è anche il fatto che ogni Paese faccia la sua parte. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD e del senatore De Bertoldi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO *(Misto-PEcEB)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei anzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio per la correttezza istituzionale che ha mostrato nel voler seguire l'intero dibattito, correttezza istituzionale che non è una materia primaria e in grande spolvero in questo periodo nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP).*

Non sono una catastrofista di carattere e neanche una pessimista; sono testarda e un po' cocciuta. Eppure ho seguito la preparazione di questo vertice, come di quello di domenica scorsa, con enorme preoccupazione. Non solo per il linguaggio: mai ho assistito a un livello di insulti di questo tono tra Capi di Stato o Ministri dell'Unione europea. E se così vi trattate, come pensate che si deve trattare la gente al bar? Ma non sta a voi dare l'esempio di un po' di misura, nell'usare le parole giuste, parole che calmano e che facciano ragionare, che non stimolino atmosfere da stadio? *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Nuges)*. Qui non siamo a «Tutto il calcio minuto per minuto». L'ho seguita con grande preoccupazione, perché vedo avvicinarsi un vertice che sarà un passo in avanti - temo - nello sgretolamento dell'Unione europea intergovernativa, che è sempre quella che non funziona. Mentre funzionano le politiche comunitarie - su cui uno può dissentire nel merito e volerne altre - le politiche intergovernative, quelle previste dai trattati e quelle che vi siete autoattribuite, sono un disastro, vertice dopo vertice.

Eppure nessuno - lei dice - vuole cedere ulteriore sovranità. Ma vi pare davvero che, se noi insistiamo «in prima i maltesi», «prima gli ungheresi», «prima i francesi» - ovviamente - e «prima gli italiani», andremo mai da qualche parte? Forse, se provassimo a guardarci in faccia e a dirci «prima le persone», nella legalità e nel rispetto delle convenzioni, nel rispetto dei diritti e dei doveri, forse potremmo tutti avere più decenza e autostima. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Conzatti e Nuges)*.

Veda, collega, chi non ha mai voluto una politica comune sull'immigrazione sono sempre stati gli Stati membri, salvo implorarla quando tocca a qualcuno di loro. Chi non ha mai voluto la protezione europea delle frontiere esterne sono sempre stati gli Stati membri, salvo poi invocarla quando conviene

e di volta in volta.

Penso, signor Presidente, che nessuno più di noi, più di me (e da tempi non sospetti), sappia quanto le regole europee in materia di immigrazione siano, da un lato, insufficienti e, dall'altro, superate dai cambiamenti strutturali cui assistiamo da tempo. Ricorderò sempre il vertice di Tampere del 1999, quando l'Italia (il presidente Napolitano, insieme ad altri) chiese una politica europea dell'immigrazione. Il commissario Vitorino la propose e fu cacciato a furor di Stati membri. Quindi credo che mettere riparo e trovare canali legali di ingresso sia il tema da affrontare, insieme con la profonda riforma della Convenzione di Dublino, che - come lei sa - richiede l'unanimità. Si può pensare a una cooperazione rafforzata, che però non sarà certamente facile.

Penso che si stia arrivando veramente allo sgretolamento dell'Europa intergovernativa, che si porterà dietro anche il fallimento dell'Europa comunitaria. Mi auguro di sbagliare e spero che non sia così.

Posso anche dire che nel documento complesso che ho presentato, e che i suoi uffici, signor Presidente del Consiglio, certamente guarderanno, ci sono anche altri temi. Mi focalizzo su questo e mi spiace per l'assenza del Ministro dell'interno, che è in perenne campagna elettorale. (*Commenti dal Gruppo L-SP*). Lei saprà, e vedrà giovedì e venerdì, che con gli *slogan* non si va da nessuna parte. Quella che stiamo affrontando era, semmai, una crisi umanitaria, che invece è diventata, per ragioni di consenso, una crisi politica, usando delle persone quasi come ricatto, come scudi umani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Voi mi direte: «ne abbiamo già trovati due». Non siamo allo stadio, non è il due più uno. Io capisco e lei si troverà a dover negoziare, e spero lo faccia, perché così si fa all'interno dell'Unione europea (*Brusio*). Un po' di calma e ho chiuso. Impeti e furori di linguaggio, di che parla di pacchia, di crociere, di centri di prim'ordine in Libia, avendone visitato uno che non è ancora neanche in funzione. (*Applausi dal Gruppo PD*). Oppure chi mi parla di retorica delle torture: guardate qualche fotografia e pensate se foste voi o se fosse qualcuno della vostra famiglia!

Infine, calmi un attimo: lei è il Presidente del Consiglio, ci sono Ministri un po' straripanti, diciamo così, quelli che magari non hanno tempo di andare a convincere Orban e i suoi amici, ma hanno tempo ogni giorno di essere anche Ministro delle politiche agricole, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro della salute, Ministro degli affari esteri (e spero non Ministro degli affari europei). (*Applausi dal Gruppo PD*). Lei è il Presidente del Consiglio, l'articolo 92 della Costituzione è chiaro: la divisione delle competenze è uno dei pilastri fondamentali e portanti del nostro ordinamento.

Viva Europa, e lo dico. Lei sa che l'alternativa non c'è; l'alternativa è: 28 Paesi allo sbando, ognuno per conto suo, quando dall'altra parte avete la Cina, Trump e Putin. Volete davvero 28 Paeselli alla deriva? Non è così; solo insieme, e facendo i compromessi necessari, saremo in grado di affrontare queste sfide. E non è il caso di chi urla più forte; è il caso di chi è più credibile. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Signor Presidente, gentile Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il tema della migrazione è sicuramente, come si è visto anche dagli interventi di coloro che mi hanno preceduto, un tema centrale per quanto riguarderà la posizione del nostro Paese al prossimo Consiglio europeo.

Signor Presidente, a nome di Fratelli d'Italia, sono qui anche per esprimere, dall'opposizione, apprezzamento per l'atteggiamento che il Governo ha avuto su determinati aspetti del tema della migrazione. Abbiamo apprezzato la chiusura dei porti, l'aver avuto il coraggio di rispondere in modo diverso al buonismo che ha caratterizzato la politica degli ultimi anni della sinistra italiana. Abbiamo apprezzato questo, come abbiamo apprezzato il fatto che abbiate ammonito le navi delle ONG, di quei trafficanti di esseri umani che il buonismo delle sinistre ha favorito. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Abbiamo apprezzato su questo tema come voi del Governo abbiate ammonito le ONG che potreste sequestrar loro le navi e denunciare il loro equipaggio, cioè i trafficanti di esseri umani, che hanno trattato questi esseri umani come merce.

Quindi abbiamo apprezzato queste cose. Abbiamo apprezzato l'intento che lei oggi ha dichiarato,

signor Presidente del Consiglio, di attivare degli accordi con i Paesi del Nord Africa, con i Governi della Libia. Abbiamo apprezzato anche che si riparli di quote di ingresso di immigrati legali da far entrare nel Paese, di cui negli anni del Governo Renzi non si parlava più perché tanto entravano 200.000 clandestini all'anno.

Signor Presidente del Consiglio, voglia però accettare questo invito ad avere maggior coraggio nel prossimo vertice del 28 e 29 giugno; maggior coraggio, perché l'Italia deve far valere il proprio *status* e il proprio diritto. Non possiamo e non vogliamo diventare il campo profughi dell'Europa.

Qualcuno vicino al presidente Macron ha definito «vomitevole» la posizione del Governo italiano; io rispondo che vomitevole è la posizione dei francesi e di coloro che in questa fase si sono imposti per farci diventare un Paese che sia un *hub*, un punto di raccolta dei profughi. Fanno, cioè, i buoni, fanno del buonismo alle spalle dell'Italia. (*Applausi dai Gruppi FdI e L-SP*).

Questa Italia non lo deve permettere; l'Italia che oggi ha un nuovo Governo deve dire no a queste posizioni e deve battersi perché si aprano nuove traiettorie per la nostra politica estera. Il concetto è che serve un presidio delle frontiere, serve subito un blocco navale. E non mi si dica da sinistra che non è possibile, perché nel 1997 fu Prodi ad attuarlo in Albania. L'Europa tutta unita, quindi, si attivi per un blocco navale, per un presidio delle frontiere.

Ecco perché - concludo, Presidente - noi siamo a favore dei Paesi del Gruppo di Visegrád. Fratelli d'Italia è coerente con chi le proprie frontiere le ha difese sui Balcani, quindi non può accettare di vedersi redistribuire quei profughi che qualcun altro, collaborando con le ONG, aveva accolto. Questa è la ragione per la quale Fratelli d'Italia, con forza, chiede a questo Governo di allinearsi con chi difende le frontiere, cioè con Visegrád, con chi difende la nostra civiltà, la nostra religione, la nostra cultura e la nostra economia. (*Applausi dai Gruppi FdI, L-SP e del senatore Pisani*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (PD). Signor Presidente, il prossimo Consiglio europeo può rappresentare un momento importante di verifica politica per l'Europa e di chiarimento del ruolo che il nostro Paese intende svolgere nel processo d'integrazione europea.

Come ricordava la senatrice Bonino, le attuali tensioni, infatti, rischiano di minare persino il più flessibile degli scenari immaginati appena qualche tempo fa dalla Commissione europea nel suo Libro bianco sul futuro dell'Europa. Tensioni interne, cui si aggiungono sfide decisive nel panorama geopolitico internazionale in rapida evoluzione, e che riguardano il rischio stesso di isolamento politico dell'Unione europea, tra neoprotezionismi commerciali e neosovranismi politici.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 18,08)

(Segue GINETTI). Per questo noi riteniamo sia necessario accelerare sul terreno dell'integrazione, ma anche sul terreno dell'allargamento, in un'Europa che rischia di dividersi tra un nuovo Est e un nuovo Ovest, tra populismi e neonazionalismi dopo oltre sessant'anni di pace e di sviluppo.

Siamo noi i primi a invocare un passo in avanti dell'Europa, di un'altra Europa, quella dei popoli, che recuperi il sogno di Ventotene, le ragioni ideali di quel progetto e che rimetta al centro le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini.

Per recuperare un'autentica legittimazione democratica riteniamo pertanto necessario, accanto alla modifica della *governance* istituzionale, spingere l'acceleratore del pilastro sociale, di cui lei non ha fatto cenno, sottoscritto anche dall'Italia al vertice di Goteborg nel novembre scorso, e affrontare le tante storture e disuguaglianze generate dalla crisi che abbiamo appena lasciato alle spalle.

E allora, accanto al tema dell'unione bancaria, del Fondo monetario europeo e di un ministro delle finanze per la zona euro, vorremmo che si chiedesse che i principi di tutela sociale divenissero obblighi di derivazione europea; che i diritti sociali vengano quindi integrati nella procedura stessa del semestre europeo, anche in relazione alla formulazione delle raccomandazioni specifiche per il Paese, per una crescita che sia effettivamente inclusiva e cioè capace di generare occupazione. Siamo d'accordo, anche prevedendo sussidi europei contro la disoccupazione e a sostegno del reinserimento lavorativo.

Maggiore protezione e maggiore sicurezza di fronte a fenomeni che solo a livello europeo possono trovare la dimensione per una risposta efficace, verso la creazione di uno spazio unico interno di

libertà, sicurezza e giustizia, ma a cui corrisponda necessariamente - e anche noi siamo d'accordo - un controllo più forte e maggiormente integrato della frontiera esterna europea, verso una comune difesa europea. È quello che noi abbiamo fatto con le operazioni coordinate dalla Guardia costiera europea per richiamare a responsabilità i diversi Paesi membri dell'Unione sul tema della gestione dei flussi migratori. È sulla conciliazione e non sulla contrapposizione di sicurezza e solidarietà che è necessario dare completa attuazione al Trattato di Lisbona verso una comune politica di immigrazione e di asilo, certo superando definitivamente il principio della competenza del Paese di primo ingresso di una Convenzione, quella di Dublino, sottoscritta dal Governo di centrodestra nel 2003 e che noi, già dal 2015, abbiamo chiesto di superare. La Convenzione di Dublino, infatti, combinata con gli effetti della vostra legge Bossi-Fini, costringe il nostro Paese a una condizione di difficoltà nella gestione dei flussi perché, di fatto, trasforma tutti i migranti in ingresso in richiedenti asilo, perché fermare le ONG non significa fermare le morti in mare.

Vi chiediamo soprattutto, visto che non ho più tempo e sto per finire il mio intervento, di riprendere il lavoro da dove noi lo abbiamo lasciato, in particolare combattendo i crimini di riduzione in schiavitù e di tratta degli esseri umani. Noi, infatti, abbiamo diminuito le partenze dell'80 per cento da Paesi subsahariani. Ripartite allora dai nostri *hotspot* della Libia e del Niger, dove abbiamo creato dei corridoi umanitari, dove siamo riusciti a rimpatriare 25.000 migranti con il rimpatrio assistito e volontario. Voi non avete fermato gli arrivi e gli sbarchi. Noi abbiamo fermato, colpendo con l'economia, i criminali e i trafficanti di esseri umani.

Concludo chiedendo maggior cooperazione per lo sviluppo del Fondo per l'Africa. Questo è l'obiettivo che dobbiamo portare in Europa. Chiudo dicendo che il suo Governo deve fare una scelta definitiva: se stare accanto ai Paesi di Visegrád, con l'Ungheria di Orban, oppure stare con i Paesi che vogliono un'Europa più forte e una difesa comune. In questo momento, dopo la Brexit, forze della disgregazione sono al lavoro per minare l'edificio europeo. A noi ci troverete sempre sul fronte opposto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*L-SP*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori del Governo, vi attende un altro importante appuntamento dove lei, presidente Conte, è chiamato a consolidare la nostra posizione sui temi che prima ha già ampiamente citato e anche sul nostro ruolo di fondatori dell'Europa; fondatori, ma non più disposti a diventarne vittime.

L'Europa è, infatti, bloccata da tempo, come afflitta da una paralisi politica identitaria, presidente Bonino, perché vinse l'idea della Francia, ancora una volta, anche quella volta: l'Europa delle Nazioni e non delle politiche. Le Nazioni europee tendono a non distruggere quanto costruito, aggiustando sul piano politico i difetti tecnici del modello, senza mai però riuscire a ripararli, soprattutto sul modello monetario, croce e delizia di questa Europa.

La convergenza - l'unica cosa possibile - si realizza nel non distruggere, ma non si realizza nel costruire. Questa è la realtà politica. Presidente Bonino, è la sola Europa possibile, nient'altro, in bilico tra l'essere meno di un'unione e poco più di un'alleanza, per dirla con il professor Pelanda. Ce lo dimostrano i paradossi che abbiamo ascoltato anche negli interventi che mi hanno preceduto: in Italia impegnati a combattere l'elusione e l'evasione fiscale - come lei ha ricordato, presidente - inondando i nostri cittadini di cartelle di Equitalia, pazze o non pazze, e in Europa a consentire il vile *dumping* fiscale di Lussemburgo e Olanda in nome dell'unione fiscale. In Italia a svendere le banche nel territorio, previa azione mirata delle tante vigilanze che il presidente Marino prima ha ricordato; in Europa ad accettare che le banche del territorio tedesche non fossero sottoposte ad alcuna vigilanza della BCE (*applausi dai Gruppi L-SP e M5S*) e che le sofferenze delle nostre banche, minori e di qualità certamente diversa perché legata all'economia reale del territorio, dovessero sparire magicamente in dodici mesi, giusto per svenderle meglio a qualcuno di particolarmente interessato. Altro che unione bancaria, vi ha ricordato prima il collega Bagnai.

Lei ha già detto benissimo, presidente Conte, che è forte la nostra contrarietà a un Fondo monetario europeo, che somigli magari ad altri Fondi monetari che hanno accompagnato le sventure di tanti Paesi nel mondo, che esautori gli Stati membri del perseguimento di politiche economiche efficaci. Per

l'Italia forse si riapre la possibilità di recuperare, grazie anche a questo, un ruolo paritario nella *governance* europea e di spingere l'Europa - quella vera - verso una rinnovata alleanza con i suoi cittadini e, per esempio, con gli Stati Uniti d'America nel nuovo quadro geopolitico che - i tempi ci hanno dimostrato - cambia.

È forse per questo che si ripetono le provocazioni francesi contro il nostro Governo, perché, colleghi, sappiamo bene quali siano le questioni legate agli interessi dei francesi: è un problema tutto economico anche quello. Anche quello è un problema legato agli interessi delle Nazioni, e noi non possiamo più consentire che le provocazioni e gli insulti al Governo italiano facciano dimenticare quegli interessi contrastanti della Francia contro l'Italia sulla questione migratoria scatenata dalle rinnovate mire economiche ed espansionistiche sull'Africa, a cominciare dai fatti accaduti in Libia, o la campagna francese sulle aziende italiane, presidente Conte. Mi riferisco a quelle acquisizioni "magiche" avvenute nel nostro Paese negli ultimi dieci anni: 52 miliardi di euro di valore italiano, di aziende tutte italiane trasferite magicamente in Francia. Al contrario, solo 2,5 miliardi di euro di acquisizioni da parte delle aziende italiane verso le aziende francesi: 52 miliardi contro 2,5 miliardi, che somigliano tanto a quei 640 immigrati contro i 650.000 che questo Paese ha dovuto accogliere nel nome della solidarietà che tutti invociamo, ma che non può essere pagata solo dai cittadini più deboli italiani. *(Applausi dai Gruppi L-SP, M5S e FI-BP)*.

Presidente, auguro a lei e all'intero Governo buon lavoro, andate in quel Consiglio portando la voce di tutti gli italiani che vogliono essere europei, ma che non vogliono morire d'Europa. *(Applausi dai Gruppi L-SP, M5S e FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, presidente Conte, il Consiglio europeo dei prossimi giorni è sicuramente un *summit* decisivo per il futuro dell'Unione, ma è anche il primo, vero, banco di prova del Governo e delle sue capacità diplomatiche. In questo delicato contesto non si parlerà solo delle politiche di gestione dell'immigrazione, ma anche di come riformare la *governance* economica dell'eurozona, delineandone le nuove regole di funzionamento per i prossimi decenni.

Per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, Forza Italia da anni sostiene la necessità di individuare con gli Stati membri dell'Unione soluzioni comuni per fronteggiare il problema. Fino ad ora, le misure adottate si sono rivelate insufficienti ed è evidente, quindi, la necessità di cambiare rotta.

Certo, comprendiamo che non esistono soluzioni semplici al problema complesso dell'immigrazione, ma riteniamo che l'Europa tutta, e non solo una sua parte, debba farsene carico; non certo sigillando i propri confini o alzando muri e barriere - rinnegando così la sua stessa essenza - ma lavorando con la consapevolezza che è giunto il momento di iniziare a parlare con una sola voce e di essere un'entità unica, anche se plurale. *(Applausi della senatrice Lonardo)*.

Le nostre capacità di accoglienza non sono illimitate; riteniamo di poter accogliere solo chi possiamo integrare, perché crediamo sia giusto offrire una vita dignitosa, e non un calvario fatto di umiliazioni e sfruttamento, a chi viene nel nostro Paese.

Chi giunge in Italia giunge in Europa, per questo abbiamo sempre sostenuto la necessità di superare il Regolamento di Dublino e il criterio del primo Paese di sbarco. Per la cronaca, lo dico ai colleghi dell'Aula, l'attuale versione del Regolamento di Dublino è stata sottoscritta dal Governo italiano nel 2013, quando Presidente del Consiglio era Enrico Letta del PD. Quando il Governo Berlusconi lo sottoscrisse per la prima volta non c'erano ancora state le primavere arabe e la destituzione del regime di Gheddafi, su cui noi eravamo fermamente contrari. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Giusto, quindi, rivendicare una maggiore collaborazione da parte dei Paesi dell'Unione facendo leva sulla necessaria e non più rinviabile dimostrazione da parte di tutti di un maggiore spirito solidaristico. Gli oneri dell'accoglienza non possono più ricadere solo sul Paese di primo sbarco e occorre un meccanismo automatico di redistribuzione dei migranti tra tutti i Paesi dell'Unione per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare problemi di sovraffollamento e inevitabili tensioni sociali. Occorre lavorare per intensificare le relazioni diplomatiche, gli accordi tra Unione europea e Paesi terzi da cui provengono o transitano i flussi migratori. Bisogna aprire centri di identificazione in questi Paesi e far arrivare in modo sicuro in Europa solo chi ne ha diritto perché fugge da guerre o da persecuzioni.

Il drammatico traffico degli esseri umani e il successivo *business* dell'accoglienza devono avere fine. Tra il 2014 e 2017 hanno perso la vita nel Mediterraneo almeno 13.000 persone e l'Unione europea non può più permettere questa carneficina. Seguendo l'esempio dell'accordo con la Turchia che ha chiuso la rotta balcanica, l'Unione europea deve investire almeno sei miliardi di euro per chiudere le rotte del Mediterraneo e seguendo l'esempio della cooperazione tra l'Unione europea e il Niger, dobbiamo cooperare di più con Paesi di transito come Mauritania, Mali, Tunisia, Marocco e Algeria. Serve predisporre, inoltre, un grande piano Marshall a sostegno dei Paesi africani. Abbiamo sempre sostenuto, infatti, la necessità di attivare un piano di aiuti a favore dell'Africa. Da tempo Forza Italia, con il nostro Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ribadisce l'importanza di inserire nel prossimo bilancio europeo aiuti strategici a favore di queste popolazioni che possano metterle nelle condizioni di avere una economia autosufficiente puntando su agricoltura, piccola industria manifatturiera e trasferimento di tecnologie moderne.

Ciò detto, presidente Conte, se da una parte crediamo sia sacrosanto rivendicare una maggiore collaborazione e solidarietà da parte dei Paesi membri dell'Unione europea, dall'altra suggeriamo attenzione e minore disinvoltura nell'utilizzo di toni incendiari; attenzione all'uso della retorica fine a se stessa, attenzione al continuo ricorso a prove muscolari con l'Europa che rischiano di portarci a un nulla di fatto o peggio di rivelarsi un *boomerang* per il nostro Paese, condannandoci all'isolamento. Siamo contrari alla logica della campagna elettorale permanente. Ciò che adesso deve prevalere è la concretezza e il buon senso. Fare la voce grossa finora non ha portato ad alcun risultato concreto. Non basta chiudere i nostri porti alle ONG. Gli arrivi in Italia continuano ancora perché queste organizzazioni si sono fatte furbe: prendono il clandestino, lo depositano su una nave mercantile e lo fanno comunque arrivare a destinazione. La lotta agli scafisti deve proseguire e non si deve limitare alla chiusura dei porti alle ONG perché alcune di queste organizzazioni continuano ad aiutare gli scafisti che speculano sulla disperazione del continente africano. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Governare, Presidente, non vuol dire guadagnarsi qualche titolone sui quotidiani ma dare delle risposte concrete ai cittadini portando a casa risultati di lungo termine. La questione immigrazione è un problema epocale e globale. Non possiamo limitarci a subirlo ma dobbiamo affrontarlo con pragmatismo, evitando di trasformare il confronto dialettico in scontro ideologico, tenendo conto che tutti i partiti politici, da sinistra a destra, non possono non ritenere l'argomento centrale per il futuro del nostro Paese e dei nostri figli. Alla propaganda continua che fa leva sul risentimento popolare, ci auguriamo quindi subentri un impegno serio del Governo nei confronti delle aspettative dei cittadini.

Vede, Presidente, un segnale concreto in tal senso il suo Governo potrebbe darlo subito abolendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, un *unicum* nell'Unione europea voluto dalla sinistra che non trova applicazione in nessun altro Paese e che consente ai migranti economici di rimanere in Italia.

Al tavolo del Consiglio europeo si discuterà anche delle proposte della Commissione europea per il bilancio 2021-2027. Bruxelles propone dei tagli ad agricoltura, pesca e fondi per la politica di coesione, cioè quelli destinati alle aree più depresse del nostro Paese, *in primis*, naturalmente, quelle del Sud. Se queste proposte si concretizzassero sarebbe una iattura per tutto il nostro Mezzogiorno. Inutile ricordarle, infatti, Presidente, che sarebbe impensabile apportare dei tagli in settori che garantiscono lavoro a moltissimi cittadini del Sud. Ci sono Regioni meridionali che fondano l'80 per cento della loro economia su agricoltura e pesca. Dobbiamo difendere, incentivare e proteggere il lavoro, anziché pensare a misure assistenzialistiche. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). I meridionali vogliono lavorare, non restare a casa ad aspettare i sussidi che lo Stato concede loro. Dobbiamo fare in modo che il Sud Italia possa crescere dentro l'Europa. Vogliamo un'Europa più empatica e vicina alle necessità e ai bisogni dei cittadini.

Signor Presidente, capisco che al suo Esecutivo poco importi del Sud, dal momento che il cosiddetto contratto su cui è nato gli dedica solo sette inutili righe. Lo conferma anche il fatto che il Ministro per il Sud e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie guidano dei Ministeri senza portafoglio, quindi senza denari e alcuna possibilità di spesa o di incidere in qualche modo.

Mi sorprende constatare che il sedicente Governo del cambiamento sia totalmente miope di fronte al

fatto che nessun cambiamento può avere inizio se il nostro Paese è sempre più spaccato, viaggia a due velocità e non ha ancora risolto la questione meridionale. Se Nord e Sud sono due Paesi diversi... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Signor Presidente, ha concesso più tempo a tutti, quindi lo concederà anche a me, grazie. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Certo, la faccio concludere.

GIAMMANCO (*FI-BP*). Mi avvio a concludere, Presidente.

Parlando della questione meridionale, se Nord e Sud sono due Paesi diversi e il Sud sta tre volte peggio del Nord, se a Bagheria, in Provincia di Palermo, la mia città, un giovane su due non ha un lavoro e si è pure rassegnato a non trovarlo, beh, presidente Conte, forse il cambiamento di cui tanto parlate dovrebbe proprio partire da lì.

Presidente Conte, ci rifletta durante il suo viaggio verso Bruxelles e faccia in modo che il Governo che lei ha l'onore e l'onere di presiedere non sia, come teniamo, l'ennesima delusione per gli italiani. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Zaffini. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giannuzzi. Ne ha facoltà.

[GIANNUZZI](#) (*M5S*). Signor Presidente, presidente Conte, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non userò i pochi minuti a mia disposizione per declinare i modi di dettaglio con cui chiediamo al Governo di farsi nostro portavoce in Europa. I colleghi che mi hanno preceduto lo hanno già fatto egregiamente.

Quello che vorrei consegnarle, Presidente, è un sentimento, nella convinzione che le azioni della politica da questa dimensione necessariamente si dipartono per poter avere direzione e senso. Ebbene, relegati nei ghetti urbani e suburbani delle nostre città, per anni sono state ammassate anime a migliaia, nascoste al nostro sguardo, affinché le nostre coscienze non fossero disturbate, realizzando luoghi in cui nessuno presente in quest'Aula vorrebbe mai vivere, ma neanche trovarsi a passare per caso.

È stato realizzato l'inferno in terra alle nostre porte ed è stato chiamato accoglienza. Sono state iniettate indiscriminatamente masse di diseredati in una società già in grande affanno, facendo esplodere disperazione e scontro sociale ed è stata chiamata umanità. Sono state abolite garanzie, estirpate sicurezze ed è stata chiamata flessibilità. È stato massacrato lo Stato sociale, chiamandolo austerità. Le parole sacre, tutte, le parole più sacre della nostra storia, della nostra centenaria cultura della convivenza, che davano un senso al nostro essere popolo, sono state abusate, svuotate, svilite. Oggi giacciono, forse per sempre o per molto, completamente fraintese. Abbiamo bisogno, quindi, di trovarne di nuove o, almeno, che non siano troppo logorate dall'uso pretestuoso e di parte.

Perciò oggi mi limito, nella consapevolezza che non è per niente poca cosa, a consegnarle, signor Presidente, un bisogno di civiltà, un bisogno che, fuori dalle parole che sono state bandiere delle parti, può forse aiutarci a parlare senza equivoci della nostra volontà di accedere semplicemente a quelle basilari forme di vita e convivenza che danno senso all'esistenza. Un bisogno che, nel falò delle parole sacre, ci convince, perché fa salva la nostra istintiva attenzione all'uomo, ma declinandola, com'è corretto in una comunità, all'interno del giusto equilibrio dei diritti e dei doveri. La civiltà, infatti, sa accogliere perché è garantita da una società funzionale, non teme l'equivoco dell'abuso. La civiltà sa soccorrere, perché sa di poter condividere il peso che ne deriva con la sua comunità. La civiltà sa garantire il patto sociale - peraltro iscritto nella Costituzione - ai suoi cittadini, sa cioè prendere ma sa anche dare quando è il cittadino ad avere bisogno dello Stato e la civiltà sa trattenere lo splendore delle sue nuove generazioni nella sua disponibilità. Perciò non abbiamo bisogno di altro, le affidiamo con fiducia questo sentimento. Le chiediamo di raccontare all'Europa che il vento è cambiato, che forze popolari fortemente connesse con la realtà, perché fortemente connesse con il tessuto vivo della Nazione, sono oggi le forze che la sostengono convintamente e che queste forze oggi non possono avallare riforme se non nella direzione di maggiore civiltà, cioè unicamente produttive di speranza, lavoro, dignità e che contribuiscano a creare nella Nazione un animo individuale e collettivo pacificato e inclusivo, non più a forza ma convintamente, perché finalmente libero da paure.

Abbiamo bisogno, Presidente, di un Paese pacificato per poter anche e soprattutto guardare convintamente oltre i nostri confini. L'Europa, quell'Europa che abbiamo contribuito a fondare, ha in

sé tutta la grandezza per comprenderlo. Grazie, buon lavoro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Gasparri e da altri senatori, n. 2, dal senatore Bertacco e da altri senatori, n. 3, dai senatori Romeo e Patuanelli, n. 4, dal senatore Marcucci e da altri senatori, n. 5, dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e n. 6, dalla senatrice Bernini e da altri senatori. I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

SAVONA, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, il Presidente del Consiglio ha già esposte le linee di azione alle quali il Governo si atterrà nel corso del prossimo *summit* dei Capi di Stato e di Governo europei. Ho seguito attentamente il dibattito, ho letto le sei risoluzioni pervenutami. Prima di esprimere il parere su queste risoluzioni per conto del Governo, desidero aggiungere qualche riflessione sul quadro generale entro cui collocare i problemi contingenti. Anche se può apparire enfatico, ho la certezza che in Europa stiamo conducendo una battaglia civile, stiamo scrivendo una nuova storia. Non operiamo quindi per la cronaca, questa può esserci anche avversa, ma sarà costretta a riflettere sulle iniziative che stiamo intraprendendo per riconciliare l'architettura istituzionale dell'Unione europea con la politica che riteniamo necessaria per un'Europa più forte e più equa, un obiettivo del programma di Governo che la maggioranza ha già approvato all'atto del voto di fiducia. Dobbiamo, perciò, districarci dal contingente delle proposte in discussione nelle sedi comunitarie per integrarle con la nostra visione del futuro sulla quale il Parlamento verrà informato per raccogliere le sue valutazioni e il suo indirizzo.

Sono passati oltre trent'anni dall'Atto unico europeo del 1987, che ha gettato le basi per l'attuazione di quell'Unione europea che aveva come obiettivo il raggiungimento dell'unificazione politica sognata dai Padri fondatori dell'Europa postbellica, considerata condizione indispensabile per la pace e il benessere delle popolazioni martoriate da due guerre mondiali.

Fin dalla confluenza di questo atto solenne nel Trattato di Maastricht del 1992 è emerso che il clima di reciproca sfiducia fra Stati membri risentiva della pesante eredità del passato e l'accordo raggiunto fu un compromesso, tenuto insieme dalle promesse di benessere materiale (il rapporto Cecchini voluto da Delors) e non dal cemento di un'effettiva volontà di mettere in comune le sorti delle popolazioni europee aderenti agli accordi.

Sulla base di previsioni prive di solide basi logiche, fu detto che l'euro avrebbe propiziato l'unione politica. Lo *slogan* usato allora fu *money first*, la moneta realizzata prima dell'indispensabile unione politica che avrebbe dovuto reggerla. Queste due debolezze della costruzione unitaria (sfiducia reciproca e assenza di unione politica), su cui il mio maestro Carlo Azeglio Ciampi insisteva con la sua definizione di zoppia, sono emerse sotto la spinta dell'incalzare degli eventi epocali che hanno interessato il pianeta dopo la caduta del muro di Berlino a cavallo di due millenni.

Nondimeno, lo stretto nesso logico tra mercato e moneta unica resta valido e occorre operare perché diventi anche uno stretto nesso pratico. La ragione indica che sul piano tecnico esistono soluzioni ai difetti dell'accordo allora raggiunto. Sul piano politico, però, la loro accettazione richiede perseveranza e pazienza ma anche nessuna acquiescenza: quelle caratteristiche che gli elettori hanno già riscontrato nel nostro Governo sui problemi delle relazioni intraeuropee.

Il debito pubblico italiano ha dietro un ingente patrimonio pubblico e privato: sette volte il PIL; una propensione al risparmio delle famiglie comparativamente elevata rispetto all'Europa e una solida economia con una componente di rilievo capace di affermarsi nella competizione internazionale. (*Brusio*).

Signor Presidente, capisco che il tema possa non interessare, però, se lei li richiama mi fa un favore. La ringrazio. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Cortesemente, colleghi, lasciamo concludere il Ministro. Io stavo riferendo al capogruppo, senatore Marcucci, di che argomento si parlasse.

SAVONA, ministro per gli affari europei. Sto facendo affermazioni che interessano anche voi, no?

Gli strumenti alternativi finora proposti per ovviare all'assenza di un *lender of last resort* che contrasti la speculazione e per dotare l'Unione europea di un assetto istituzionale che affronti le crisi strutturali non appaiono adeguati nei tempi di reazione e nella dimensione necessaria. Siamo fiduciosi che lo diventeranno e opereremo in tal senso. I dettagli di questa azione verranno resi espliciti nelle sedi parlamentari deputate.

Le date degli incontri sono state fissate nel calendario dei lavori parlamentari. Per assolvere a un siffatto impegno ho già convocato per il 5 luglio, dopo il Consiglio d'Europa, il Comitato interministeriale per gli affari europei per concordare con i colleghi di Governo la linea futura da seguire e la divisione dei tanti compiti da assolvere.

In conclusione, a nome del Governo esprimo parere favorevole sulla risoluzione di maggioranza, contraddistinta, nei documenti che mi sono stati consegnati, dal numero 3. Esprimiamo, inoltre, parere favorevole nei limiti della compatibilità con i programmi di governo sulla risoluzione contraddistinta dal numero 1, che porta la firma dei senatori Gasparri e altri sulla direttiva Bolkestein.

Infine, premettendo che tutti i punti trattati nelle altre risoluzioni e quelli che ho sentito nel corso del dibattito saranno oggetto di seria considerazione, esprimo per essi parere contrario. Grazie. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP*).

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro.

Passiamo alle votazioni.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghi, devo confessare al Presidente e al ministro Savona che, avendo una certa pratica delle comunicazioni del Governo prima del Consiglio europeo, sono rimasto un po' colpito dall'irritualità. In effetti, nonostante il ministro Savona abbia fatto senz'altro delle considerazioni interessanti - che, anzi, credo giusto che siano al centro del nostro dibattito - in termini logici forse la sua doveva essere un'introduzione e quella del presidente Conte probabilmente una replica.

Non so che cosa dire perché lei, ministro Savona, ha fatto un discorso generale su problemi che riguardano l'Europa che a noi interessano moltissimo, e la ringraziamo, ma probabilmente all'interno di un altro contesto. Quello di oggi è un contesto molto più limitato.

Capisco che il Governo ha una missione storica e capisco anche un po' - mi consenta di dirlo, Ministro - la retorica dell'evocazione storica di un comportamento spartiacque, ma io rimango ai dieci punti del presidente Conte, che sinceramente è difficile non condividere. Infatti, quando tra i dieci punti c'è un impegno come quello di superare e non già di riformare il Regolamento di Dublino - che, come a tutti è chiaro, fu sottoscritto dal centrodestra nel 2003 - oppure quando si dice che si deve fissare il principio per il quale chi sbarca in Italia in realtà sbarca in Europa, penso che in quest'Aula e nel Paese non ci sia nessuno italiano che possa dire di essere contrario a questi principi di riforma.

Io ho una grande paura, lo dico con sincerità: temo l'approccio che noi abbiamo seguito per arrivare a questo Consiglio europeo, a partire dal doppio binario in base al quale il Ministro dell'interno fa una parte, anche nei confronti di alleati come i francesi, e il Presidente del Consiglio ne fa un'altra. Salvini oggi ha detto che ognuno va a pranzo con chi vuole, ma non mi sembra che quello tra Macron e Conte possa essere derubricato ad un incontro privato, perché parliamo di due Presidenti che si incontrano alla vigilia del vertice europeo. Io temo che questa strategia del doppio binario e tutto quello che è successo in queste settimane ci indeboliscano.

Detto questo, se la finalità è quella che voi ponete al centro della vostra risoluzione, è difficile non essere d'accordo.

Vorrei invitare però i colleghi di quest'Aula a fare una riflessione, veramente in una totale serenità: perché mai un Paese, che non è di prima accoglienza, dovrebbe accettare una condivisione di responsabilità che in termini nazionali immediatamente lo danneggia, se si accetta una visione sovranista e intergovernativa dell'Europa? Se c'è una visione intergovernativa dell'Europa, è chiaro che ciascuno si fa gli affari suoi e ciascun Governo tutela gli interessi dei propri cittadini. Solo in base ad una visione comunitaria o addirittura federalista dell'Europa è possibile ottenere quello che il

presidente Conte pone come obiettivo dei suoi dieci punti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Dobbiamo dunque riflettere, anche rispetto all'opinione pubblica, ed essere coerenti nella logica perché - scusate - se accettiamo una visione in cui ciascuno è responsabile dei propri confini nazionali, in base a che cosa volete che il signor Orban si faccia carico di coloro che arrivano a Lampedusa? E infatti ho il timore che in qualche modo il signor Orban non se ne faccia affatto carico e temo che questo, purtroppo, lo vedremo nelle prossime ore.

Sono pessimista sull'esito, però vorrei rivolgere alla Presidenza una richiesta. Vorrei che, nello spirito della novità di cui siete portatori, per cui tutto quello che è stato fatto prima era sbagliato e tutto quello che viene fatto oggi è nuovo, sia consentito anche ad un vecchio come me di fare una proposta nuova: vediamo se è possibile che non si venga in Parlamento solo alla vigilia del Consiglio europeo, ma si venga anche dopo, per spiegare quello che concretamente si è ottenuto.

Oggi il Presidente del Consiglio ha fatto un'affermazione surreale, quando ha detto che abbiamo ottenuto una grande vittoria perché una bozza di documento è stata ritirata: ebbene colleghi, è dai tempi dell'asilo infantile che prima di un Consiglio europeo si presentano delle finte bozze, perché c'è solo un intento negoziale! (*Applausi dal Gruppo PD*). Non credo che possiamo ritenere un grande successo il fatto che una bozza è stata accantonata: nei Consigli europei si vive di bozze accantonate e di finte presentazioni di bozze.

Dunque auspichiamo che abbiate successo, perché se avete successo voi gli interessi nazionali in questo momento verranno salvaguardati. Temiamo però che le cose non siano così semplici e abbiamo molti dubbi che questa strategia sia la più efficace. Termino dicendo due cose. La prima riguarda il tema delle sanzioni e il no ad un meccanismo automatico di rinnovo delle sanzioni: è giusto e mi sembra sia anche in continuità con quanto altri Governi avevano proposto in Europa. La seconda riguarda la difesa dei diritti dei nostri connazionali nel Regno Unito: anche questo è in totale continuità con quello che i presidenti Renzi e Gentiloni Silveri avevano proposto in Parlamento, per cui siamo d'accordo.

Un *memento* finale: sento che ci occupiamo molto della politica degli altri Paesi, tante volte vogliamo andare dentro a ciò che succede negli altri Paesi e magari fare sponde a qualcuno che, in altri Paesi, gioca delle partite governative diverse. Colleghi, *intelligenti pauca*, tutti ci capiamo: spero che non si avverino i propositi di chi ritiene auspicabile una crisi del Governo tedesco, perché il giorno in cui non ci fosse più la signora Merkel, siamo sicuri che per l'Italia sarebbe sicuramente peggio di quello che è stato fino ad oggi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ministro Savona in rappresentanza del Governo, visto che il presidente Conte si è allontanato, colleghi, gli incontri europei dei prossimi giorni sono cruciali per il destino dell'Unione europea e soprattutto per quello dell'Italia. Si discuterà infatti non solo della gestione dei flussi migratori, ma anche di sicurezza e difesa, di Brexit, di innovazione digitale, di occupazione e crescita, del bilancio comunitario e su questi argomenti il Governo è stato piuttosto silente. Le ragioni della permanente campagna elettorale sono state più rilevanti del dibattito su come rimodulare le spese dell'Unione per sostenere la crescita economica e aiutare chi ha più bisogno. Avete ancora una volta usato l'arma della propaganda più becera e pericolosa, avete usato in modo spregiudicato e cinico la vita delle persone per alzare il prezzo delle trattative in Europa. Già in passato è stata usata anche da altre forze politiche questa strategia, in cambio di una maggiore flessibilità finanziaria. Si tratta di una scelta miope, che non risolve né l'uno né l'altro problema. La vita e la dignità di quelle persone valgono molto di più.

Ora che sono passati anche i ballottaggi delle recenti elezioni amministrative, ci auguriamo che il Governo sia più equilibrato rispetto a quanto è stato finora. Chi governa ha il dovere di tenere il nostro Paese lontano da certe pulsioni, che voi invece alimentate ogni giorno.

Il Governo, a cui spesso viene dettata la linea da Ministri diversi dal Presidente del Consiglio, si presenta in Europa dopo aver dato una bruttissima e imperdonabile immagine di sé. Siete riusciti, nel breve tempo di poche settimane, a inimicarvi la parte di Europa con la quale invece dovremmo

dialogare, a meno che l'alternativa non sia di farlo con uomini come Orban, che non vogliono cambiare l'Europa, vogliono distruggerla. Nonostante i buoni rapporti e l'identità di vedute sovraniste con il ministro Salvini, il presidente Orban non ha accolto nemmeno un migrante di quelli previsti dalle quote. Sono i tipici conflitti tra sovranisti: i migranti non li voglio e te li tieni tu.

Su questi presupposti, con il rilancio addirittura da parte dei Paesi di Visegrád del tema del respingimento dei rifugiati che provengono dai Paesi dell'Unione europea, è legittimo ritenere che quei dieci punti illustrati dal presidente Conte non siano altro che un ennesimo tentativo che purtroppo non troverà il doveroso accoglimento in sede europea.

Noi non abbiamo dubbi: stiamo dalla parte di chi crede in un'Europa diversa, più unità e solidale, non dalla parte di chi coltiva l'incubo nazionalista. Temevamo che l'Europa si potesse disgregare per l'euro, adesso temiamo che l'Unione europea si possa sgretolare sull'immigrazione. Voi davvero pensate di poter fermare la disperazione di migliaia di persone che fuggono da guerre, povertà e violenze mostrando il pugno di ferro con i disperati in balia del mare? Voi credete che chiudere un porto non aprirà altre e più pericolose vie d'accesso al nostro continente? Voi davvero sostenete l'idea che aprire degli *hot spot* lontano dalle nostre coste, lì dove ogni basilare diritto umano è regolarmente violato, possa pulire la coscienza? Voi davvero ritenete che militarizzazione il nostro mare, da secoli crocevia di incontri di culture, ci renderà un Paese migliore, in grado anche di cambiare in meglio la Comunità europea? Noi di Liberi e Uguali crediamo fortemente di no. Noi pensiamo che questo sia il tempo del coraggio; coraggio nel difendere l'idea che nessuna cifra vale la vita di un uomo, coraggio di ricordare che a un naufrago non si chiedono i documenti, si tende la mano. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare l'ammiraglio Pettorino, che ha corretto una vergognosa affermazione del Ministro dell'interno che istigava a commettere il reato di omissione di soccorso. Il comandante della Guardia costiera ha dichiarato: noi agli SOS rispondiamo sempre, è un dovere morale prima che giuridico.

Al di là di ciò, va affermata con chiarezza la necessità di una nuova politica europea riguardante l'immigrazione, fenomeno destinato a durare nel tempo. Pensate che anni fa si calcolavano in due milioni gli africani pronti al balzo verso l'Europa; ora, secondo recenti stime, sono addirittura raddoppiati e si parla di quattro milioni. Il diritto d'asilo, sancito da trattati internazionali, richiede una legislazione comune, accordi riguardanti vie d'accesso sicure, accoglienza degli aventi diritto da parte dei singoli Stati; occorre investire maggiormente in politiche di adeguata e dignitosa accoglienza, di integrazione, di inclusione reale. Affrontare il problema solo in termini di sicurezza è miope, oltre che foriero di politiche aberranti. Serve in particolare un salto di qualità da parte dell'Unione europea nei confronti del continente africano nel suo insieme, con politiche più coerenti.

Sia chiaro, l'Italia è, insieme ad altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in una posizione insostenibile a causa del regolamento di Dublino. Siamo i primi - e colgo l'occasione per ringraziare la nostra europarlamentare Elly Schlein per lo straordinario lavoro che ha fatto a Bruxelles su questo tema - a credere che vada superato il criterio del primo approdo. Siamo i primi a chiedere a Francia, Spagna e Germania, ma anche a tutti gli altri, di mettere da parte gli egoismi e le rendite di posizione, in favore di una vera condivisione dei problemi del nostro continente. Oggi ci sarà una grande mobilitazione, promossa da più di 200 associazioni in oltre 140 piazze in Europa, per la *European solidarity*, alla quale mi sento di aderire convintamente. E mi domando: che giudizio si può dare del fatto che i partiti che sostengono questo Governo hanno votato contro o si sono astenuti sulla proposta del Parlamento europeo di rivedere quel regolamento, superando il criterio del primo approdo e sostituendolo con la redistribuzione dei richiedenti asilo in tutti e 27 gli Stati membri?

Sui giornali, in roboanti dichiarazioni e a colpi di *tweet* di grande impatto chiedete che l'Europa cambi; ma lì dove quel cambiamento può avvenire siete clamorosamente assenti o contrari. Siete ancora una volta forti con i deboli e deboli con i forti: questa è la cifra del vostro Governo. Difendete con forza questa proposta domani al Consiglio europeo. Parlate di invasione, di emergenza, di orgoglio nazionale finalmente ristabilito; sarebbe invece il caso di parlare di spaventosa e incomprensibile retorica della paura. Basta *slogan*, basta. Migliaia di uomini, donne e bambini sono morti in questi anni al largo delle nostre coste. Forse per voi sono un po' di clandestini in meno. Per noi erano esseri umani.
(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

[GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (Fdl). Signor Presidente, gentile Presidente del Consiglio che non c'è, onorevoli colleghi, noi siamo assolutamente consapevoli del fatto che da domani questo Governo ha un impegno importante, perché questo Governo e il Presidente del Consiglio rappresenteranno la nostra Nazione in un vertice europeo importante, che potrebbe essere una svolta per la nostra Nazione. Quindi ne capiamo tutta la responsabilità e le siamo e vi siamo vicini.

Questo Governo, il Presidente del Consiglio e il ministro Salvini ci hanno dimostrato un cambio di passo, perché eravamo abituati a sentire soltanto dei "no": questo non si può fare, quello non si può fare e noi non ci rassegnavamo ad avere un ruolo di passacarte e a sottostare a ciò che decidevano, di volta in volta, la Germania o la Francia. Avevamo la certezza di aver perso una cosa a noi molto cara: la sovranità nelle decisioni di ciò di cui ha bisogno la nostra Nazione. Quindi siamo contenti che questo Governo abbia messo nell'agenda politica europea l'Italia e il problema dell'Italia, perché siamo consapevoli che, quando c'è un problema, bisogna trovare il modo per poterlo risolvere. Bene anche la scelta coraggiosa del ministro Salvini di non fare più attraccare le navi ONG, che spesso agiscono fuori da ogni norma nazionale e internazionale. Quindi il cambio di passo lo sentiamo e abbiamo anche sentito molte parole che sono musica per le nostre orecchie.

Detto questo, dobbiamo entrare nel merito di ciò che questo Governo presenterà in Europa e dobbiamo dire che, sui dieci punti che l'Italia presenterà, alcuni sono da noi condivisibili, mentre altri non lo sono per niente. E, anche in quei punti che condividiamo, non ne condividiamo poi la ricetta, non ne condividiamo la soluzione.

Siamo contenti che, ad esempio, ci siano gli *hot spot* sulle coste dell'Africa. Siamo anche soddisfatti che il Presidente del Consiglio abbia capito che il tema centrale non è il Trattato di Dublino; non ci sembrava dello stesso avviso quando è venuto qui a fare il suo discorso di insediamento, quindi è un bene che forse abbia accolto un nostro consiglio, una proposta di Fratelli d'Italia. Tutti sappiamo che il Trattato di Dublino si riferisce esclusivamente ai rifugiati, quindi sappiamo che questa non può essere una soluzione, perché soltanto l'8 per cento di chi arriva in Italia ottiene lo stato di rifugiato.

Il nostro problema centrale sono i clandestini e usiamo questa parola perché il linguaggio è una convenzione ed è bene che sul nostro linguaggio non arretriamo. Quindi il problema sono quei 200.000 clandestini che continuiamo a mantenere e quelle altre centinaia di migliaia che sono usciti dal circolo dell'accoglienza: persone che vivono nel nostro Paese, ma che sono bombe sociali, persone che non sappiamo cosa fanno per vivere e spesso commettono reati, spacciano, rubano, violentano. Sono persone invisibili per le leggi, ma i cittadini italiani ne sentono molto bene la presenza e ne hanno paura. Dalla paura all'ostilità, come sappiamo, il passo è molto breve. Il problema quindi non è di ottenere dall'Europa la spalmatura anche dei clandestini, ma è altro e ci può essere soltanto una soluzione: quella del blocco navale, proposta da sempre da Fratelli d'Italia.

Credo che questo Governo sia consapevole che il prosieguo della costruzione dell'Europa non sarà l'euro, ma sarà proprio la questione degli immigrati. Quindi noi diciamo al Presidente del Consiglio e a tutto il Governo che debbono abbandonare la timidezza, che debbono andare in Europa con più coraggio e che dovrebbero portare al vertice europeo il tema della protezione dei nostri confini. Devo dire - e mi dispiace che non ci sia il Presidente del Consiglio - che averlo visto ieri al tavolo col presidente francese Macron, che ha insultato l'Italia e che ha definito noi italiani «vomitevoli», mi ha lasciato e ci ha lasciati basiti.

Mi permetto di dare un consiglio al Presidente del Consiglio: è bene che vada alle cene e agli aperitivi solo con chi rispetta l'Italia e gli italiani, soprattutto perché la Francia - e di questo dovremmo essere tutti consapevoli - ha grossissime responsabilità. La Francia che fa accoglienza con i porti degli altri e soprattutto con i porti italiani; la Francia che ha fatto scelte scellerate, come attaccare la Libia di Gheddafi, non certo per uno spirito umanitario ma per interessi economici e per sostituirsi all'Italia nel rapporto privilegiato che abbiamo sempre avuto con la Libia. Credo che li ricordiate anche voi, membri del Governo, Presidente del Consiglio, perché siamo tutti italiani e credo abbiano fatto male anche a voi, i sorrisini di Sarkozy e della Merkel.

Quindi il tema centrale della soluzione è quello di difendere i nostri confini, come sta facendo una parte dell'Europa, come stanno facendo altri Paesi del Mediterraneo come la Spagna e la Grecia. Occorre coraggio, nel chiedere tutto questo.

Molti domandano: ma come si può fare per difendere i nostri confini? È molto semplice: si può fare come ha fatto il presidente Prodi nel 1997, ossia con un blocco navale in accordo con le autorità locali. Il Governo Prodi, in accordo col Governo albanese, fece un blocco navale per impedire la partenza dei barconi. Se ne faccia una ragione anche chi sta in quest'Aula, la sinistra che oggi critica tantissimo i blocchi navali. Consiglierei al Presidente del Consiglio, prima di partire, di fare una telefonata a Prodi, che magari, da questo punto di vista, potrebbe dare degli utili consigli.

Il blocco navale si può e si deve fare, attraverso un accordo con le autorità libiche, un blocco navale concordato. Sappiamo che l'Unione europea ha tutte le argomentazioni politiche ed economiche per convincere le autorità locali, come ha già fatto con la Turchia per fermare la rotta balcanica. Quando il problema c'era, ma non disturbava l'Italia, disturbava la signora Merkel, si è risolto dando 6 miliardi di euro alla Turchia, che ha fermato la rotta balcanica. Con la stessa strategia, se mettiamo in campo risorse ingenti, come 6 miliardi in quattro anni, con le autorità libiche, sicuramente otterremo la loro collaborazione per istituire il blocco navale.

Ricordiamoci sempre che oggi l'Italia partecipa a 114 missioni internazionali, che poco hanno a che fare con i nostri problemi, ma l'Italia c'è. Abbiamo, allora, il diritto di chiedere una missione che risolva i nostri problemi e i problemi degli italiani?

Aggiungo un'altra considerazione. Noi spendiamo 5 miliardi di euro per l'accoglienza; questi soldi potrebbero essere spesi meglio, potrebbero non andare a ingrassare alcune cooperative, potrebbero non essere usati per tanti albergatori che non avevano clienti e che, con il *business* dell'accoglienza, sono tornati a fare soldi. Potremmo spendere questi soldi dandoli alla Libia, anche per non avere le coscienze sporche di sangue e per salvare coloro che partono da quelle coste, perché il Mediterraneo è troppo pieno di morti.

Abbiamo, poi, un altro problema, quello della sicurezza. Tutte le dichiarazioni degli organi di sicurezza dicono che i migranti portano con sé un pericolo terrorismo e lo abbiamo visto nei giorni scorsi. In un contesto in cui tutti controllano i propri confini, controllare i confini della nostra penisola significa soltanto il blocco navale.

Concludo con un dispiacere, perché nei dieci punti non abbiamo trovato una parola sui rimpatri. Va bene tutto, ma le persone arrivate in Italia e che sono clandestine nel nostro Paese questo Governo se le vuole tenere?

Il Governo dovrebbe cogliere lo spirito di Fratelli d'Italia, della sua opposizione patriottica. Siamo persone serie, non siamo contro tanto per essere contro; siamo a favore di tutto ciò che serve all'Italia e agli italiani e per questo ci saremo sempre. Ci vuole coraggio: andate, chiedete il blocco navale e chiedete di istituire un fondo europeo per i rimpatri.

È per questo che il voto di Fratelli d'Italia sarà espresso attraverso l'astensione. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

[RICHETTI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICHETTI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, tentiamo di ricondurre a ordine la nostra discussione, che è stata importante. Dopo l'intervento della senatrice Garnero Santanchè, considerata anche la dimensione pubblica del dibattito, è bene ricordare che di qua c'è l'opposizione, che dovrebbe essere anche di là, ma non è ben chiaro.

Bisognerebbe, altresì, ricordare che l'intervento del Presidente del Consiglio di oggi, importante, segue settimane di fatti che nulla hanno a che vedere con le intenzioni e gli indirizzi che oggi è venuto a esprimere.

Ministro Savona, noi vorremmo mandare al prossimo Consiglio europeo un Governo forte e autorevole, per il bene del Paese; credo sinceramente che noi non ne disponiamo. Non lo dico sulla base di un pregiudizio o per parte presa rispetto alla contrapposizione politica; lo dico perché questo Governo ha profondamente equivocato sul concetto di forza e autorevolezza.

Avete pensato che lasciare in mare qualche nave con un po' di disperati, evocare sporadicamente non certo la chiusura di porti, ma l'indisponibilità all'attracco (che è una cosa molto diversa) vi avrebbe portato a quel tavolo in una posizione di forza. In realtà, non c'è né forza, né autorevolezza.

Ministro, con tutto il rispetto che si deve al Governo della Repubblica, mi permetta un'osservazione: avete equivocato tra il concetto di attenzione e quello di rispetto. Avete ottenuto attenzione, ma non avete ottenuto rispetto. (*Applausi dal Gruppo PD*). Sono due cose profondamente diverse e la credibilità del nostro Paese in questo senso è messa a dura prova. Nessuno ha intenzione di minimizzare le difficoltà che ha di fronte questo Governo, a partire da quella degli sbarchi, ma è un errore clamoroso sovrapporre le politiche di governo dei fenomeni migratori con le politiche di governo degli sbarchi, l'uno è un fenomeno limitato e circoscritto, l'altro necessita di una strategia vera.

Vorrei dire al Presidente del Consiglio che non gli saranno più consentiti alcuni elementi di ambiguità anche rispetto alle posizioni che intende esprimere per conto del Paese. Oggi il presidente Conte ha fatto riferimento a una gestione europea degli sbarchi e siamo d'accordo; ha fatto riferimento a una revisione dell'accordo di Dublino e siamo d'accordo; ha fatto riferimento al processo di *relocation* e redistribuzione e siamo d'accordo; ha fatto riferimento all'intervento dell'Europa nei Paesi di partenza e siamo d'accordo. Chi glielo dice al presidente Conte che Lega e MoVimento 5 Stelle sistematicamente votano contro, in Europa, a queste politiche? (*Applausi dal Gruppo PD*). Chi glielo dice?

Avrei fatto riferimento al Presidente, considerato che, come per tutti, colleghi, l'impegno politico non si esaurisce dentro quest'Aula, per parlare dei due giorni che mi sono concesso nella sua terra natia. Nella Regione Puglia, nel CARA di Borgo Mezzanone - spero che il nostro Presidente, che è di quelle terre, abbia il tempo di visitarlo - ci sono 700 profughi sorvegliati dall'esercito. Attorno a questo CARA ci sono 7.000 persone accampate senza soluzione di continuità. Oltre queste 7.000 persone, c'è il cosiddetto ghetto: 20.000 persone accalcate. (*Commenti dai Gruppi M5S e FI-BP*). Lo so, colleghi, che l'unica dimensione del rapporto è individuare le responsabilità. Queste persone sono lì da molti anni, molto più di Gentiloni Silveri, molto più di Renzi, molto più di Letta. (*Applausi ironici dai Gruppi M5S, L-SP e FI-BP e del senatore De Bertoldi*). È importante che gli italiani sappiano che non avete intenzione di mettere mano ai problemi di questo Paese!

PRESIDENTE. Stanno applaudendo.

RICHETTI (PD). È importante che gli italiani sappiano che abbiamo intenzione di affrontare solo i problemi provocati da una settimana a questa parte. Là ci sono migliaia di persone. L'invito che vi faccio è di mettere dentro tutto, quando affrontate le politiche di gestione dell'immigrazione, non solo le navi che Toninelli e Salvini provano a fermare, perché dovrete una risposta agli italiani e dovrete una risposta, come l'abbiamo dovuta dare noi a quelle decine di migliaia di persone. Di fronte a quegli accampamenti che fate? Integrazione o ruspa? Oppure tutte e due? Oppure nessuna delle due? (*Applausi dal Gruppo PD*). Oppure continua questo teatrino, per cui si viene qua e si fa il dottor Jekyll e si parla di Spinelli e *web tax* e si va fuori e si fa *mister Hyde* e arrivano i condoni e Orban? Questa storia deve finire.

Ci vuole una voce unica perché gli italiani si stanno ponendo una domanda: qual è il vero volto di questo Governo? Ministro Savona, qual è il vero volto di questo Governo? Sui temi economici, dell'occupazione e del lavoro, che porterete in Consiglio europeo, il volto è quello del ministro Tria, che invoca il rispetto dei conti pubblici e, con grande realismo, certifica l'inapplicabilità del «mitico» contratto, o è quello delle mance di Di Maio e Salvini? Lo dovette dire voi, perché su ogni questione è la stessa storia; l'ultima di oggi riguarda i dazi: Centinaio non li mette, Di Maio sì. Non voglio scomodare i vaccini. Sta diventando un problema di indirizzo politico vero, dal mio punto di vista, al di là della propaganda. (*Applausi dal Gruppo PD*). Guardate, colleghi, per andare in Europa serve prima di tutto una visione.

Questo è un Governo pienamente legittimo, pienamente nei suoi poteri, all'inizio del suo lavoro, ma qual è la visione che porta in Europa? Qual è la visione che offre alle nuove generazioni di questo Paese? E non mi riferisco solo alla polemica di una generazione che dovrebbe campare - secondo voi - di reddito di cittadinanza. Mi riferisco al fatto che, quando, alcuni giorni fa, avete tolto dalla riforma

della scuola la chiamata per competenza, avete detto a questo Paese una cosa molto precisa: fine della richiesta dei profili rispetto all'adeguatezza e alla competenza; rimane solo un criterio - sto facendo cronaca - quello dell'anzianità di servizio. Alla faccia di un Paese al quale avete parlato di Governo del cambiamento! Questo è il Governo dell'arretramento su tutto!

E, allora, Ministro, siccome l'opposizione ha anche l'onere di fare proposte, e non solo di criticare, riprendete la politica di riduzione delle tasse sul lavoro, che ha aiutato questo Paese. Riprendete la politica di rafforzamento del reddito di inclusione. Riprendete la politica di sostegno agli investimenti del piano Industria 4.0. Queste misure, sì, hanno prodotto risultato. Oppure possiamo continuare così: possiamo continuare senza deporre le armi di distrazione di massa, che oggi si chiamano mezz'ora di connessione Internet; ieri la scorta di Saviano; il giorno prima la lotta ai rom; il giorno prima ancora la pistola fumante sul comodino di casa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Andiamo avanti sperando che gli italiani su questo aprano un credito, e non discutiamo - come non abbiamo fatto in quest'Assemblea fino a oggi - di imprese, di lavoro, di famiglie, di sofferenza. Penso che sia un onere che sentite in carico almeno quanto noi.

Ministro, concludo richiamandola - se posso - alla Costituzione, sulla quale il Presidente e tutti voi avete giurato nel momento dell'incarico a questo Governo. La Costituzione vi ricorda che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la persona prima del cittadino, la persona prima della cittadinanza, i diritti inviolabili dell'uomo. Su questo a nessuno è concesso di soprassedere. E credo che questa Assemblea dovrebbe considerare il diritto a non morire davanti alle coste del nostro Paese come diritto inviolabile dell'uomo. Su questo ci sia un'assunzione definitiva delle politiche del Governo. È tempo di chiudere, dal mio punto di vista, con la propaganda.

Ancora oggi, sono stato molto contento quando Salvini e Toninelli hanno detto che non prendiamo lezioni dalla Francia perché questo Paese ha salvato 600.000 vite: finalmente riconoscete che qualcuno 600.000 vite le ha salvate. Ben venga! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Per fare questo, però, è necessario, chiudere la propaganda; altrimenti, se non si comincia a fare sul serio, continuate a promettere *hotspot*, ma agli italiani regalate solo *spot*. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo L-SP)*.

CALDEROLI *(L-SP)*. I tempi, Presidente.

PRESIDENTE. Non vi preoccupate: controllo io i tempi.

ROMEO *(L-SP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP)*. Signor Presidente, signor ministro Savona, membri del Governo, colleghi senatori, colleghe senatrici, visto che ho poco tempo a disposizione, avendo dato spazio ai colleghi, non entro nel merito dei vari temi che saranno trattati nel Consiglio europeo, né tantomeno delle tematiche previste all'interno della risoluzione perché sono state abbondantemente discusse. Nell'esprimere un voto favorevole, ci permettiamo come Gruppo di mettere in evidenza alcune sottolineature.

Di sicuro, ci troviamo di fronte a un momento storico particolare per il futuro dell'Unione europea. L'obiettivo è farci ascoltare in Europa di più di quanto sia avvenuto sinora. *(Applausi dal Gruppo L-SP)*. Solo se ci ascolteranno, se ascolteranno l'Italia, allora sì che eviteremo quella disgregazione di cui prima abbiamo sentito parlare.

Siamo d'accordo con le parole del presidente Conte che, durante il dibattito sulla fiducia, ha parlato di prevenzione, e cioè dobbiamo prevenire questa disgregazione e l'Italia può giocare un ruolo assolutamente centrale. Per noi, se si ascoltano l'Italia e il Governo italiano, allora sicuramente salviamo anche l'Europa. Non penso sia una questione solo di "prima i francesi", "prima i maltesi", "prima i tedeschi" o "prima gli italiani". È soprattutto, in Europa, "prima i popoli", poi le *élite*, le banche, la finanza e tante altre congregazioni che nulla hanno a che vedere con il sentimento dei popoli. *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S)*. Questo è il significato che vogliamo dare.

Così come siamo d'accordo, sì, con il ministro Savona quando dice che il vero europeista è colui che vuole cambiare i trattati dell'Unione europea, colui che vuole cambiare l'Europa. Su questo noi siamo assolutamente d'accordo e vogliamo che l'azione di Governo vada in questa direzione. E finora il Governo si è mosso bene. Tutti parlano, e noi sentiamo discutere di propaganda. No! Abbiamo visto il

Governo in azione. Si è mosso bene, senza sudditanza politica e psicologica, senza timore nei confronti dei nostri *partner* europei, mettendo al centro dell'azione gli interessi dei cittadini italiani. *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S).*

E non è un caso che l'Italia partecipi finalmente a un vertice in una posizione di forza, da protagonista. Altro che isolamento! Non diamo retta alle sirene della minoranza. Viviamo nel mondo al contrario: più ci attaccano, più vuol dire che abbiamo ragione e dobbiamo andare avanti. *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

MALPEZZI (PD). Cosa stai dicendo? Siamo soli!

ROMEO (L-SP). E infatti ci chiamano tutti, da tutto il mondo: ambasciatori, statisti, da tutte le parti. Ciò quindi significa che l'Italia è ritornata, sì, al centro dell'attenzione. Ci stiamo ritagliando un ruolo diplomatico di mediatori tra le varie posizioni che ci sono in Europa. Questo è quello che la minoranza non ha ancora capito o che finge di non capire. *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S).*

E lo facciamo per dare maggiore equilibrio all'interno dell'Europa stessa, addirittura anche oltre confine, vista la nostra posizione anche con gli Stati Uniti e di dialogo tra Stati Uniti e la Russia stessa, quindi l'Italia che ritorna finalmente protagonista. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP. Applausi ironici dal Gruppo PD. Commenti e ilarità del senatore Faraone).*

Bravi, rosciate! Continuate a roscicare. È dura. È difficile, e lo so. Ci metterete un po' di tempo. *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Colleghi senatori, come chiediamo rispetto, diamo anche rispetto. Quindi, cortesemente facciamo terminare il collega.

ROMEO (L-SP). Capisco che il nervosismo ci sia e si manterrà anche nei prossimi mesi. Non ci sono problemi per noi. Siamo felici e contenti lo stesso. *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S. Commenti della senatrice Malpezzi).*

PRESIDENTE. Senatore Romeo, vada avanti con l'intervento.

ROMEO (L-SP). Mi avvio a concludere ringraziando il Governo per l'importanza attribuita nella risoluzione, tra i vari punti, anche alla questione legata al superamento della direttiva Bolkestein. Siamo stati di parola, perché questa era la discussione che dovevamo fare, per cui rivolgo un ringraziamento particolare.

La nostra risoluzione riassume e assorbe fundamentalmente le disposizioni inserite in altre risoluzioni. Concludo con una raccomandazione al Governo: al Consiglio europeo, attenzione a non accettare contentini di alcun genere, perché siamo sicuri e certi che Germania e Francia *in primis* tenteranno ancora una volta di imporre il loro modello di *governance* su tutta l'Europa. Noi dobbiamo mantenere la barra dritta e portare l'Europa sulla strada del buonsenso, perché solo così la salveremo. *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S).*

MALPEZZI (PD). Per distruggerla.

ROMEO (L-SP). Con queste raccomandazioni ribadisco la nostra posizione favorevole alla risoluzione. *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S. Congratulazioni. Applausi ironici dal Gruppo PD. Commenti del senatore Faraone).*

PRESIDENTE. Credo che potremmo mantenere un atteggiamento più consono all'Aula del Senato.

[CRAXI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace pronunciare la dichiarazione di voto a nome del Gruppo Forza Italia in assenza del presidente Conte. Farò come se ci fosse, certa che il ministro Savona saprà ben rappresentare la nostra posizione.

Il Consiglio europeo giunge in un momento delicato della vita comunitaria. Come sappiamo, i temi all'ordine del giorno sono molteplici e tutti di vitale importanza per il futuro dell'Unione e dei Paesi membri. È quindi un errore tattico e strategico dare a vedere di concentrarsi unicamente su alcuni ambiti, dimostrando disinteresse e non curanza per altri. Difesa e sicurezza, occupazione, crescita, competitività e innovazione e, ancor più, il prossimo bilancio comunitario non sono certo priorità secondarie per l'Italia, così come non può non essere centrale il tema della *governance* europea, su cui né lei, Presidente del Consiglio, né i suoi Ministri osate più fiatare.

Quindi, presidente Conte, non pensi a scambi al ribasso. Nessuno pensi di cedere in cambio di qualche pacca sulla spalla - ad esempio sull'unione bancaria - dando così il via alle proposte franco-tedesche che sono penalizzanti per i nostri istituti di credito, o magari per qualche margine irrisorio sulla spesa per realizzare qualche misura assistenziale e/o elettorale, come il reddito di cittadinanza. Come il ministro Savona sa perfettamente, i mercati non lo perdonerebbero.

Quello che quindi appare - e che purtroppo non è diverso dalla realtà dei fatti - è come il Governo arrivi in confusione a questo appuntamento e come l'agenda italiana - ammesso ne esista una - rischia di essere solo concentrata sulle emergenze e sulle contingenze, pur importanti e vitali, senza avere al contempo una visione di futuro, né tanto meno una bussola.

La profonda diversità tra le anime di questo Governo - un ircocervo, a voler essere buoni - e le dichiarazioni disarmoniche dei suoi membri e dei membri della maggioranza che lo sostengono sono la dimostrazione di come si navighi alla giornata. Non c'è un'azione propria dell'Esecutivo, ma tutto è piuttosto affidato all'iniziativa dei singoli Ministri, alle loro sensibilità e alle loro più o meno nobili esigenze. È questo un limite assoluto, che non dà credibilità a lei, signor Presidente del Consiglio, né all'Esecutivo che presiede, né tantomeno al nostro Paese. Questa babele di linguaggi e questo procedere in maniera difforme sono quindi un problema e un grave danno che si riverberano negativamente su tante, troppe questioni. Vale per il capitolo del bilancio comunitario, vale per la necessità, non più rinviabile, della riforma dell'Unione europea e dell'eurozona e vale anche - e soprattutto - sulla questione migranti.

Anche su questo, presidente Conte, il suo Governo è totalmente schizofrenico. Macron insulta l'Italia e gli italiani e lei tiene incontri riservati nell'elegante cornice della Casina Valadier, mentre il Ministro dell'interno ricambia tono su tono gli apprezzamenti. Se non si tratta di parti in commedia, evidentemente qualcosa non torna.

Mi chiedo però con quale credibilità ci si presenta oggi a parlare nei consessi europei di immigrazione quando nel contratto di Governo e nelle sue dichiarazioni programmatiche non ci sono una riga o un'idea del futuro sul Mediterraneo, su come affrontare le sfide e le problematiche epocali che ci provengono da quell'area del mondo. I dieci punti famigerati - mi consenta - sono tutto tranne che una visione del domani e in questo scenario europeo, con questi equilibri e con la sua debolezza, rischiano di essere un libro dei sogni. Le emergenze - gestione dei flussi in testa - vanno certamente affrontati. Il problema andava posto nelle sedi comunitarie e di questo dobbiamo dare atto al Ministro dell'interno. Tuttavia, non è sufficiente sapere che in Europa hanno finalmente compreso che non possiamo restare soli - semmai lo hanno compreso - o che la Sicilia e l'Italia non dovranno mai più essere i soli *hotspot* del Mediterraneo.

Vogliamo capire se alle dichiarazioni della vigilia seguiranno azioni concrete e fattibili e - soprattutto - se seguiranno le poste di bilancio atte a realizzarle. Allo stato, mi pare che tra la realtà e i propositi, anche in questo, lo *spread* sia ben alto.

Lei ha di fatto rivendicato come un successo la conclusione del vertice informale sui migranti che si è svolto domenica a Bruxelles, ma ciò corrisponde a una verità parziale, per non dire a una bugia. Infatti, se è vero che tutti i *leader* seduti al tavolo concordano, almeno ufficialmente, almeno a parole, sul fatto che i flussi devono essere gestiti a livello comunitario, è altrettanto vero che non c'è un minimo accordo su come farlo. Nelle bozze che filtrano e nelle sue dichiarazioni, si parla genericamente di spezzare il modello di *business* dei trafficanti - cosa sacrosanta - dell'ipotesi di centri di smistamento di migranti fuori dall'Unione europea e si fa riferimento a piattaforme regionali di sbarco in cui distinguere i migranti economici dai rifugiati, realizzati in stretta cooperazione con rilevanti Paesi terzi, l'Alto commissariato ONU per i rifugiati e le organizzazioni internazionali per le migrazioni. Fermo restando che il tema dei destini dei migranti economici, non scontato e semplice come si vuol dare a vedere, non è un dettaglio, resta da capire chi sono i Paesi terzi di cui si parla e l'entità e la direzione delle risorse che si vogliono mettere in campo.

Ma quali sono questi Paesi? Ad esempio la Tunisia, che negli anni passati ha affrontato il tema dei rifugiati libici, si è detta del tutto impossibilitata e quindi indisponibile, stante le condizioni attuali, a ospitare *hotspot*. Lo stesso vale per la Libia, sui cui destini sarebbe interessante sapere cosa pensa il

suo Governo. Tra i Paesi extra UE disponibili ce ne sono alcuni - guarda caso - sulla rotta balcanica. Il perché forse lo potrebbe chiedere alla cancelliera Merkel, la quale ha di sicuro ben presente quali sono le priorità del suo Paese: si parla, infatti, dell'Albania e della neodenominata Repubblica macedone del Nord, interessate a entrare nell'Unione europea e ancor più ad avere un po' di risorse. Trionfalismo e dichiarazioni a parte, è chiaro che non c'è un minimo di intesa e di disponibilità, al netto del Marocco, dei Paesi riviersachi della sponda Sud.

Ma passiamo al capitolo risorse. Le somme di cui si parla sono del tutto insufficienti ad affrontare un siffatto piano, tanto negli aspetti emergenziali, quanto in quelli prospettici di cui, peraltro, non fa menzione se non dichiarando - come ha fatto anche oggi alla Camera - che l'Unione europea deve superare strutturalmente - cosa condivisibile - la logica emergenziale. Ma come? Con quali politiche?

Si è parlato di un investimento da 500 milioni di euro sul cosiddetto Fondo fiduciario per l'Africa e, dall'altro, di una seconda *tranche* da tre miliardi di euro per Facility for refugees in Turkey. Numeri alla mano, è del tutto evidente che l'impegno di spesa vero riguarda il corridoio balcanico e non l'area che più direttamente interessa l'Italia. Non si è chiesto perché? Forse anche questa spiegazione potrebbe chiedere alla Germania o all'Austria.

Per inverso, da quanto emerge non c'è una sola posta economica prevista per il corridoio libico, nonostante le aperture del commissario al Bilancio Günther Oettinger e gli appelli del presidente Tajani. Allo stato, ci sono solo buone intenzioni.

Eppure, per affrontare l'emergenza che arriva dal Mediterraneo e che più ci interessa e ci tocca da vicino, servono circa sei miliardi di euro. Chiudere la cosiddetta rotta libica significa intervenire soprattutto in Paesi come il Ciad e il Niger, i cui tassi di crescita demografica sono impressionanti e fanno il paio con la fame e la miseria.

Quanto alla riforma di Dublino non si faccia illusioni: è in alto mare e non sarà facile che si trovi una conclusione nel breve periodo.

Illustre Presidente, non potrà quindi bastare, e non potrà essere considerato in alcun modo un successo per l'Italia e per il suo Governo, una conclusione del Consiglio europeo in cui i 28 Paesi membri - presto 27 - con dichiarazioni generiche si impegneranno a rinforzare le *policy* per ridurre l'immigrazione illegale e sostenere gli Stati membri sotto pressione, salvo poi cambiare poco o nulla.

Non vorremmo che anche in questa circostanza risultassimo gabbati e contenti, con una bella *photo opportunity*, ma senza aver portato a casa nulla e aver invece concesso molto, se non tutto, su tanti temi.

Da tempo si parla di piano Marshall sul Mediterraneo. Come Forza Italia lo invociamo a gran voce. Crediamo che sia giunto il momento che l'Italia impegni con serietà i Paesi europei, nel loro interesse, allo sviluppo concreto di un piano per i Paesi da cui originano i fenomeni migratori.

È questo anche il senso profondo della risoluzione che il nostro Gruppo ha inteso presentare ed è la ragione per cui non possiamo votare a favore di risoluzioni che non rappresentano la realtà delle cose, prive di una visione di ampio respiro, nonché di una riflessione che un grande Paese come l'Italia deve svolgere nel Mediterraneo e negli scenari internazionali. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, in queste ore ci troviamo a vivere un momento storico difficilissimo per il futuro del nostro Paese e dell'intera Europa. Per la prima volta, però, dopo tanti anni, abbiamo finalmente un Governo che ha dimostrato che con autorevolezza può finalmente dettare le regole di quel futuro e determinarne la conclusione. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti ironici dal Gruppo PD.*).

PRESIDENTE. Non sono necessari cori da stadio.

PATUANELLI (M5S). Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi e non posso non sottolineare come si sia parlato di marchette. Ed è assurdo parlare di marchette per un Governo che oggi inizia a fare i suoi primi provvedimenti. Ma da assurdo diventa surreale se a parlare di marchette è il Partito Democratico! (*Vivi applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, terminiamo questa seduta in maniera dignitosa.

PATUANELLI (M5S). Siamo di fronte a un bivio, a due scenari completamente alternativi su temi fondamentali quali l'immigrazione, la sicurezza comune e la lotta alla povertà, che dipendono dall'esito del Consiglio europeo di domani e dopodomani.

Sul tema dell'immigrazione, l'obiettivo che ci poniamo è quello di un'Europa unita e solidale.

RICHETTI (PD). Signor Presidente, ma lo sta ascoltando?

[PRESIDENTE](#). Io sto ascoltando l'intervento. Voi avete fatto le vostre rimostranze. Ora lasciamo terminare il senatore Patuanelli. Vi chiedo cortesemente di fargli terminare l'intervento. La Presidenza ha già richiamato l'Aula, invitandola a lasciar finire un intervento senza commentare. Sto chiedendo, quindi, di far terminare l'intervento al senatore Patuanelli.

MARCUCCI (PD). Bugiardo! Sei un bugiardo!

FARAONE (PD). Vergogna! Devi vergognarti!

MALPEZZI (PD). Certi termini li dici a tua sorella!

FARAONE (PD). Non parlare mai più di marchette! Le marchette le fai tu!

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, ribadisco che il termine usato dal senatore Richetti era mancette.

PRESIDENTE. Possiamo rimanere qui anche fino alle ore 22. Vi invito nuovamente di smettere di interrompere. Il collega Patuanelli si è spiegato. Vi chiedo di fargli terminare l'intervento.

MARCUCCI (PD). Deve chiedere scusa!

VERDUCCI (PD). Sì! Deve chiedere scusa!

PATUANELLI (M5S). Io non ho alcun problema a scusarmi per aver usato una espressione che...

PRESIDENTE. Senatore Patuanelli, continui il suo intervento rivolgendosi al Governo. (*Commenti del senatore Comincini*).

RICHETTI (PD). Ma quale Governo?

[PATUANELLI](#) (M5S). Come dicevo, un'Europa che attui una nuova politica comune di gestione strutturale e condivisa dei flussi migratori superando egoismi nazionali e logiche emergenziali, superando il Trattato di Dublino e abbandonando l'obsoleto e iniquo principio dello Stato di primo ingresso; un'Europa che consideri il Mediterraneo come frontiera europea di comune responsabilità e lavori in Africa con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni per creare centri internazionali di protezione e assistenza ai richiedenti asilo e canali legali e sicuri di accesso all'Europa.

Solo in questo modo sarà possibile stroncare sul nascere la disumana tratta degli esseri umani e porre fine ai terribili viaggi della speranza e all'ecatombe dei barconi della morte.

L'alternativa alla strategia europea per l'immigrazione proposta dal Governo italiano è lasciare tutto com'è. Avremo quindi un'Europa sempre più divisa e litigiosa, che chiuderà a cascata le frontiere nazionali da Nord a Sud e inizierà a sgretolarsi pericolosamente, continuando a scaricare il fardello della gestione dei migranti sui Paesi rivieraschi di primo approdo, a partire dall'Italia.

Chi arriva in Italia, a Malta o in Grecia arriva in Europa. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP*).

Quanto poi al tema della difesa, una nuova politica europea dell'immigrazione deve significare - come si è detto - anche un controllo congiunto e condiviso della comune frontiera marittima mediterranea. Questo deve essere il primo obiettivo concreto di una nuova politica comune di sicurezza e difesa. Gli altri obiettivi devono essere quelli di intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani e incrementare il necessario lavoro di *intelligence* condivisa antiterrorismo, sia nel dominio reale che in quello virtuale; potenziare gli strumenti di contrasto alle crescenti minacce informatiche e, pur mantenendosi saldamente nel solco dell'Alleanza nordatlantica, riavviare la preziosa cooperazione con la Federazione russa in materia di pace, sicurezza e lotta al terrorismo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Importantissima, infine, è l'implementazione di una cooperazione europea in campo di armamenti, perché consentirà di eliminare molti sprechi nelle spese per la difesa. Con i risparmi di questi sprechi, poi, e con l'organizzazione europea della difesa potremmo fare quegli interventi che sono fondamentali per la lotta alla povertà. Una razionalizzazione della spesa consentirebbe di disporre di più soldi da investire in un'altra difesa, quella della dignità, del lavoro, della salute dei cittadini italiani ed europei.

Resta dunque più che evidente l'assoluta urgenza di difendere il popolo italiano dalla minaccia della

povertà, di dichiarare guerra alla povertà e all'esclusione sociale, intraprendendo coraggiose politiche di sostegno al reddito, a partire dall'attuazione della nostra proposta di reddito di cittadinanza, che esiste in tutti o quasi i Paesi europei. Parliamo di politiche finanziabili anche con la razionalizzazione della spesa per la difesa.

Ritengo quindi che l'impegno del Governo sui temi del Consiglio europeo in materia di immigrazione, sicurezza comune e lotta alla povertà risponda agli interessi del popolo italiano e quindi dell'Europa tutta perché - guardate - l'Europa o è unita, equa e solidale oppure semplicemente non è.

Per questi motivi, il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle alla proposta di risoluzione sarà favorevole. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse, né assorbite da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 1.

ROMEO (L-SP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP). Signor Presidente, intervengo per chiedere che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico è stata già formulata questa mattina.

ROMEO (L-SP). Perfetto. Ci siamo assicurati di questo.

Vorrei chiedere, invece, se possibile, di eliminare nella proposta di risoluzione n. 1 le premesse e aggiungere una frase alla fine del dispositivo, visto che è stato espresso dal rappresentante del Governo parere favorevole, compatibilmente con l'azione prevista dalle linee programmatiche di governo. È una richiesta che rivolgiamo al senatore Gasparri - ripeto, sempre che sia possibile - in modo tale che ci sia conformità con il parere del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, è la proposta che avrebbe dovuto rivolgerle il Ministro.

Le chiedo di pronunciarsi al riguardo.

GASPARRI (FI-BP). Vorrei sentire che cosa dice il rappresentante del Governo, che aveva detto che era d'accordo, e poi daremo una risposta.

PRESIDENTE. Certo. Senatore Gasparri...

MARCUCCI (PD). Presidente, domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, stavo terminando di parlare con il senatore Gasparri. In ogni caso, prego, intervenga pure.

MARCUCCI (PD). Siamo di fronte a un modo di procedere surreale. Non ho capito a che titolo si è parlato. È il Governo che si confronta con i presentatori. Ma di che cosa si parla? Ma hanno letto il Regolamento? *(Commenti dal Gruppo L-SP).*

No, a quel paese ci mandi qualcun altro. *(Commenti del senatore Romeo).* Le regole vanno rispettate e anche i Regolamenti delle Assemblee parlamentari e, se non li conoscete... *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo L-SP).*

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, la ringrazio perché sarei stata io a dire al senatore Romeo che questa indicazione sarebbe venuta da parte della Presidenza e del rappresentante del Governo.

Si stava chiedendo al senatore Gasparri se, in virtù di quanto il Governo è pronto a chiedere, in base alla risoluzione, sull'integrazione da fare, è d'accordo.

MIRABELLI (PD). Aveva già dato il parere! *(Commenti della senatrice Malpezzi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SAVONA, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, è esatto: avevo già dato il parere e il Parlamento è sovrano. Abbiamo dato un parere favorevole sulla risoluzione n. 1, presentata dal senatore Gasparri e da altri senatori, con la postilla che accettiamo il dettato della risoluzione e verifichiamo la compatibilità.

Ho dato la formula esatta, che è riportata nel Resoconto stenografico. *(Commenti della senatrice Malpezzi).* Poi il Senato è libero di scegliere. *(Applausi dal Gruppo L-SP).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il presidente Gasparri. (*Brusio*). Colleghi, nel frattempo che il presidente Gasparri risponde al Governo, vi chiedo di fare silenzio.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, è molto chiaro. Il Governo chiede di inserire nel testo intero della proposta di risoluzione, che comprende le premesse, la postilla «nei limiti della compatibilità con i programmi di governo». (*Commenti dal Gruppo PD*). Questo ha detto il ministro Savona e sono d'accordo con quanto ha detto il Governo. Io l'ho presentata al Governo e quindi accetto l'integrazione all'intero testo chiesta dal ministro Savona e insisto per la votazione. Mi pare questa la procedura che si segue in Senato.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Va bene, abbiamo risolto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dal senatore Gasparri e da altri senatori, che riporta l'integrazione «nei limiti della compatibilità con i programmi di governo».

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Bertacco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Romeo e Patuanelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 6, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Disegni di legge (472 e 473) fatti propri da Gruppo parlamentare

FERRARI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (*PD*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per comunicare che... (*Brusio*). Faccio fatica a essere preciso se non c'è un po' di silenzio.

Come dicevo, intervengo semplicemente per comunicare che il disegno di legge n. 472, recante delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, e il disegno di legge n. 473, recante misure urgenti per il potenziamento...

(*Brusio*)

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ferrari. I colleghi che stanno lasciando l'Aula sono cortesemente pregati di farlo rispettando il collega che sta intervenendo.

FERRARI (*PD*). Stavo dicendo che il disegno di legge n. 472, recante delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, e il disegno di legge n. 473, recante misure urgenti per il potenziamento e l'estensione del diritto d'inclusione e per favorire l'occupabilità dei suoi beneficiari, hanno il numero di firme previste per essere fatti propri dal Gruppo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MARIN (*L-SP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP*). Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli senatori, non posso esimermi dal trasmettervi l'emozione toccante che ho esperito sabato mattina, nella mia terra, il Friuli-Venezia Giulia, durante la cerimonia di resa degli onori solenni e tumulazione di 100 caduti in terra di Russia. A Cargnacco, in provincia di Udine, riposano uomini (direi piuttosto ragazzi) che partirono per assolvere il proprio dovere in nome della Patria e che per la Patria morirono. È un luogo dove una lapide in bronzo ricorda coloro che erano stati mandati tra i ghiacci della Russia con le scarpe di cartone. Sabato mattina a Cargnacco hanno fatto ritorno 100 salme di soldati morti nelle steppe, 100 urne avvolte nel Tricolore, portate in braccio da 100 militari in armi. (*Applausi dai Gruppi L-SP, M5S, FI-BP, PD, FdI, Misto e Aut (SVP-PATT, UV)*). Sono state deposte nel piazzale del sacrario per la cerimonia religiosa, per essere poi trasportate con l'ultimo abbraccio dei commilitoni nel tempio sacro. La ritirata di Russia è finita qui, nella grande cripta della Madonna del conforto nel sacrario di Cargnacco, in Friuli-Venezia Giulia.

Dei 100 caduti, solamente sei avevano un nome che ha permesso di rintracciare le famiglie per la restituzione delle spoglie; famiglie di anziani che per settantatre anni non avevano smesso di sperare. Qualcuno tra loro ha preferito lasciare in questo luogo eterno i miseri resti del proprio caro, affinché sia noto che quel nome appartiene ai martiri caduti per il senso del dovere, di appartenenza e in nome di tali valori ha immolato il tesoro più prezioso, la propria vita. (*Applausi dai Gruppi L-SP e M5S*). Come non commuoversi? Come non ricordarli con il dovuto onore?

La ricerca e il rimpatrio dei caduti sono stati realizzati dal commissariato generale per le onoranze ai caduti del Ministero della difesa, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Mosca. Dei 100, 96 militi provengono dalla regione di Voronezh, gli altri quattro dalla regione di Rostov: si tratta di aree in cui si combatté la famosa seconda battaglia difensiva del Don, ove transitarono le nostre truppe della 8a Armata. Il generale Alessandro Veltri, commissario generale per le onoranze ai caduti, ha dichiarato che l'attività del commissariato generale nel campo della ricerca e del recupero dei caduti è incessante e continuerà sempre con lo stesso spirito. Su un totale di più di 90.000 caduti accertati e dispersi nei territori dell'ex Unione Sovietica, solamente 11.840 hanno fatto ritorno in Italia grazie al commissariato generale; altri 80.000 corpi sono ancora sparsi nei campi di girasole.

Sui caduti in Russia pesa ancora il silenzio, poche deboli righe sulla stampa locale. Eppure, signor Presidente, anche queste anime appartengono a chi ha creduto nei concetti fondamentali di Patria e di Nazione, cadendo a difesa dei propri valori indossando una divisa.

Informo che sul portale del Ministero della difesa il Commissariato generale per le onoranze ai caduti ha creato un *link* dove i familiari possono richiedere informazioni dei loro cari dispersi nelle terre dell'Est. Grazie per l'attenzione. (*Applausi*).

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, oggi ricorre il trentottesimo anniversario della strage di Ustica. Trentotto anni di attesa per una verità che sembra non arrivare mai e a cui manca ancora un tassello fondamentale: identificare i responsabili di una tragedia che da più parti viene definita come un episodio di guerra in tempo di pace, ma anche una ferita profonda nella nostra storia e nella dignità di questo Paese.

Le sentenze civili che obbligano al risarcimento dei parenti delle vittime non bastano. Cercare la verità è doveroso per rendere giustizia alle 81 vittime, ai loro familiari e al Paese intero. Per questo è fondamentale, e lo è stata, l'attività dei magistrati, per continuare a indagare su una tragedia che troppe volte si è cercato di camuffare con tesi improbabili e insostenibili.

Apprendiamo da fonti di stampa la notizia per cui i magistrati della procura della Repubblica di Roma interrogheranno un ex membro dell'equipaggio della USS Saratoga, che la sera del 27 giugno 1980 era in servizio sul ponte della portaerei americana e la cui testimonianza potrebbe forse aprire uno spiraglio sulle effettive responsabilità di quella notte.

Al di là di questo, mi auguro che ci possano essere ulteriori passi significativi verso la verità. Noi non smetteremo di ricordare quella notte e di coltivare la memoria di questo Paese, per quelle vittime, per i

loro parenti e per noi stessi, perché esercitare la memoria vuol dire non dimenticare il passato, cercare la verità ed essere liberi. (*Applausi*).

[AIMI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, anche da parte nostra c'è un ricordo, che vuole essere particolare in quest'Aula, della strage di Ustica, di cui ricorre proprio quest'oggi il trentottesimo anniversario. Guardando l'orologio che è dinanzi a me, ricordo che trent'anni fa, tra otto minuti, alle ore 20,08, 81 persone si stavano per imbarcare su quel volo, tra cui 11 bambini e 4 membri dell'equipaggio. Quando si trovarono, alle ore 20,59, sul cielo di Ustica, nel braccio di mare tra Ponza e Ustica, i radar di Roma ne persero le tracce e quell'aereo cadde in mare con il suo carico di morte.

A trentotto anni di distanza noi non sappiamo ancora qual è la verità; noi non sappiamo esattamente che cosa è avvenuto. Io credo che sia importante - mi rivolgo ai membri del nuovo Governo, pensando e ritenendo di avere il conforto di tutta l'Assemblea - chiedere un gesto da parte del Governo stesso proprio su questo punto, in particolare per desecretare gli atti che sono ancora coperti da quella coltre di nebbia che non è ancora stata spazzata via. E allora, se ricerchiamo la verità, la dobbiamo cercare tutta; e per farlo dobbiamo compiere questo passo, per rendere veramente onore a quelle persone, non in un momento semplicemente suggestivo d'Aula, ma per andare incontro a loro, ai loro familiari e soprattutto a quella verità che l'Italia stessa chiede. Ed è una verità a cui anelano anche le nostre coscienze.

Abbiamo chiesto tante volte, più volte, anche magari a Governi esteri, di fare chiarezza su tanti episodi, e a giusta ragione lo abbiamo fatto. Noi vorremmo mettere la parola «fine» a questa lunga notte della Repubblica. A buona ragione abbiamo chiesto quindi questa verità. Spero e mi auguro che lo si possa fare. Lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo ai loro familiari, lo dobbiamo alle nostre coscienze, lo dobbiamo all'Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARA](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo, il 29 giugno 2009 a Viareggio un incidente ferroviario ha causato la morte di 32 persone: uomini, donne e bambini portati via dal fuoco mentre si pensavano in sicurezza nelle loro case. Signor Presidente, sono trentadue anime che chiedono piena giustizia.

La sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Lucca ha già individuato dei colpevoli: tra questi, Mauro Moretti, allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Moretti che liquidò la strage di Viareggio come uno «spiacevolissimo episodio», affermazione che ricorda quel «destino cinico e baro» in riferimento a un'altra tragedia toscana, quella del Moby Prince. Moretti che poi fu addirittura proclamato da Giorgio Napolitano nientemeno che cavaliere del lavoro, uno schiaffo per le vittime e i familiari di una strage che si poteva e si doveva evitare (*Applausi dal Gruppo M5S*) se si fosse investito in sicurezza. Noi insistiamo che a Mauro Moretti venga subito revocato il cavalierato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ciò che è successo in questi nove anni è rappresentativo del peggio della cialtroneria *made in Italy*: i tentativi di scaricare le responsabilità, la latitanza dello Stato, il depistare la verità, il tutelare i poteri forti invece che le vittime, la codardia e la mancanza di dignità nell'assumersi la responsabilità e di chiedere scusa dinanzi a tanta sofferenza.

Signor Presidente, la sofferenza e la sete di giustizia non vanno in prescrizione e noi riformeremo questo istituto. Manifestiamo la nostra vicinanza a tutti i familiari delle vittime, all'associazione «Il mondo che vorrei», il cui presidente, Marco Piacentini, ha perso moglie e due bimbi piccoli. Manifestiamo altresì la nostra vicinanza al ferroviere Riccardo Antonini, che è stato licenziato da Ferrovie dello Stato, reo di aver prestato gratuitamente la propria consulenza all'Associazione familiari delle vittime. Questa è una vergogna. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, concludo. Colleghe e colleghi, il vagone che è deragliato il 29 giugno 2009 è simbolo di quel sistema economico neoliberista che ha come unico obiettivo il profitto e non il

benessere dell'uomo. Non dimentichiamo Viareggio, non dimentichiamo la nostra umanità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto, prima di passare al testo dell'intervento, desideriamo ringraziare il ministro Trenta che, a margine di un incontro a Roma, ha riconfermato la sua profonda sensibilità nei confronti di tutti quegli uomini e donne che compongono la grande schiera dei servitori dello Stato. Nello specifico ci riferiamo al caso di Riccardo Casamassima, il carabiniere che, con la sua preziosa testimonianza, ha fatto in modo di far riaprire l'inchiesta sul decesso di Stefano Cucchi e sul quale cronache recenti stanno evidenziando i suoi appelli all'ascolto.

Quello di cui siamo convinti è che ogni cittadino deve, in ogni ambito, sentirsi sicuro, sorretto e seguito dallo Stato. Anche in questo senso il Ministro si è espresso chiaramente: «Ho ascoltato il video del carabiniere Casamassima su Facebook e sono disponibile a parlare con lui». «Quanto al trasferimento» dice ancora il Ministro «può essere stato deciso anche soltanto per tutelarlo. Questo dobbiamo approfondirlo».

È in questo senso e in questo contesto che, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle e della Commissione difesa, intendiamo procedere. Chiederemo a Riccardo Casamassima di informarci sulle sue vicissitudini, al fine di raccogliere dettagli utili alla ricostruzione di una vicenda che va sicuramente chiarita e approfondita, in un'audizione conoscitiva e informale, per ascoltare e capire prima di emettere qualsiasi giudizio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per lo svolgimento di interrogazioni

[MISIANI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD). Signor Presidente, l'intervento è volto a sollecitare la risposta del Governo su fatti che sono oggetto di due interrogazioni parlamentari.

La prima interrogazione, la [3-00041](#) (già [4-00042](#)), che è stata richiamata anche ieri, è stata presentata oltre due mesi fa dal senatore Parrini e riguarda una questione importante, oggetto di un'inchiesta giudiziaria. Mi riferisco a 48 milioni di euro di soldi pubblici che sarebbero dovuti essere sui conti di un primario partito del Governo, la Lega, e che su questi conti non sono stati trovati. Sono soldi frutto - secondo una sentenza di primo grado - di una truffa commessa ai danni dello Stato.

Questa interrogazione è stata presentata al Ministro della giustizia il 17 aprile; nelle more della formazione di nuovo Governo (non c'era il nuovo Governo) abbiamo atteso, ma ora basta. C'è il nuovo Governo, c'è il Ministro della giustizia: è tempo di fare chiarezza e di rispondere ai quesiti posti da questa interrogazione. Sono fatti che hanno bisogno dei dovuti chiarimenti da parte del Governo.

La seconda interrogazione, a mia prima firma, la [3-00025](#), è stata presentata ai Ministri della giustizia e dell'interno e riguarda fatti che sono oggetto di un'inchiesta del settimanale «L'Espresso», pubblicata il 7 giugno 2018, e si riferiscono, in particolare, ai flussi finanziari nei confronti di una ONLUS, «Più Voci», che è presieduta dal tesoriere della Lega.

Sono fatti meritevoli di attenzione e su questi chiediamo, con le interrogazioni che ho richiamato, se il Governo ne sia a conoscenza, quali valutazioni ne dia e quali azioni il Governo e i Ministri interrogati intendano adottare, su circostanze - lo ripeto - che sono allarmanti, inquietanti e assolutamente rilevanti, perché riguardano un tema molto delicato e sensibile, come il finanziamento della politica. Sono doppiamente rilevanti per altri due motivi: il primo è che riguardano un primario partito di Governo e il suo rapporto di correttezza nei confronti dello Stato e delle normative di finanziamento della politica; il secondo motivo è che il capo politico di questo partito è il Ministro dell'interno; gli rivolgiamo, insieme al Ministro della giustizia, alcune domande e il ministro Salvini ha il dovere di rispondere e di fare chiarezza.

Per tramite suo, signor Presidente, rinnoviamo al Governo l'invito a rispondere rapidamente a queste interrogazioni e le chiediamo di farsi parte attiva in questo senso, sulla base di una profonda convinzione: che rispondere a un atto di sindacato ispettivo è un atto di rispetto doveroso, non solo nei confronti di questo Parlamento, ma innanzitutto nei confronti dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Misiani, la Presidenza solleciterà i membri del Governo.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 28 giugno 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,09).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([435](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1

(Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

b) al comma 13, terzo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2019».

3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
6. All'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è differita alla data del 31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data del 1° gennaio 2019».
7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, lettere *a)* e *b)*, 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
- a)* quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b)* quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c)* quanto a 27,2 milioni di euro per anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e 5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020;
- d)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'articolo 1, commi 1, lettere *a)* e *b)*, e commi 2, 3, 4, 5.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.1

[PAGANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito

con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti Comuni:

- 9-*bis*. Catignano (PE);
- 9-*ter*. Civitella Casanova (PE);
- 9-*quater*. Penne (PE);
- 9-*quinquies*. Penna Sant'Andrea (TE);
- 9-*sexies*. Basciano (TE).

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 10 milioni di euro per il 2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nei bilancio triennale 2018-2020, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

01.2

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere seguente:

«Art. 01.

(Proroga della struttura Commissariale e dello stato di emergenza)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2021".

b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di dodici mesi.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 1 miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.600 milioni di euro"».

01.3

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere seguente:

«Art. 01.

(Proroga della struttura Commissariale e dello stato di emergenza)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2021".

b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di dodici mesi.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 1 miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.600 milioni di euro"».

01.4

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga dello stato di emergenza)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi"».

01.6

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case)

1. Nel capo I-bis del titolo I del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 4-ter.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di *roulotte*, *camper* o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1"».

01.5

[BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Creazione aree attrezzate per proprietari di seconde case)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 4-ter.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del presente decreto possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni su richiesta dei Comuni interessati, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di *roulotte*, *camper* o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di ' 10.000.000,00 nell'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse-disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, tenendo conto della percentuale delle seconde case presenti nei territori dei Comuni richiedenti di proprietà dei non residenti, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1"».

01.7

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), del presente decreto possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, aree attrezzate utilizzabili per finalità turistiche mediante collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 10.000.000, si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 4. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1 e per la loro successiva destinazione"».

01.8

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Precluso dall'approvazione dell'em 01.6

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), del presente decreto possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, aree attrezzate utilizzabili per finalità turistiche mediante collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more dei completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1 e per la loro successiva destinazione.

3. Per l'espletamento delle attività necessarie ai sensi del comma 1 si applicano le norme previste dalle ordinanze emesse dal dipartimento della protezione civile in relazione all'assegnazione della soluzioni abitative in emergenza (SAE)».

01.9

[GASPARRI](#), [PEROSINO](#), [MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [GALLONE](#), [PAGANO](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Misure di semplificazione nella ricostruzione delle Chiese)

1. Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, lettera d), dopo le parole: e religiose sono aggiunte le seguenti parole: "nonché delle chiese e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, qualora le opere di ricostruzione richiedano uno stanziamento inferiore a cinquecentomila euro per il singolo immobile";

b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: "esigenze di culto" sono aggiunte le seguenti: "fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021 e 17 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

01.10

[GASPARRI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [CANGINI](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

01.11

[CASTALDI](#), [COLTORTI](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di spese per ricostruzione privata)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

01.12

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

01.13 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico", sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

b) alla lettera c), le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario", sono sostituite dalle

seguenti: "compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche"».

01.15

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Assorbito

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, sostituire le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico", con le seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche";

b) alla lettera *c)*, sostituire le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario", con le seguenti: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario ed antincendio nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche"».

01.16

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, sostituire le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico", con le seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico«;

b) alla lettera *c)*, sostituire le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" con le seguenti: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario ed antincendio"».

01.17

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Indennità di occupazione di suolo pubblico)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo"».

01.20

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#), [MODENA](#), [DE SIANO](#),
[GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, il comma 13 è soppresso».

01.21

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Le parole da: "All'articolo" a: "«danni lievi»" respinte; seconda parte preclusa

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ammissibilità Sisma Bonus)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di «danni lievi» ai sensi del decreto-legge 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "*sisma bonus*". Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

01.22

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Improcedibile

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

01.23

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Accantonato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.P.R. n. 380/2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo d.P.R., purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. 380/2001.

2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13 tra Stato, regioni e enti locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia

di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.

5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

6. Nei casi di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del DPR 380/2001"».

01.24/300

[VERDUCCI](#)

Respinto

All'emendamento 01.24, al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «singole unità immobiliari» con le seguenti: «le singole unità immobiliari nel caso in cui i singoli progetti garantiscano unitariamente il ripristino dell'agibilità dell'intero edificio e delle strutture».

01.24

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo"».

01.26

[GASPARRI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[GALLONE](#), [CANGINI](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire le parole: "30 aprile 2018" con le seguenti: "31 luglio 2019";
- b) sopprimere il secondo periodo».

01.27

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "30 aprile 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2018";
- b) al secondo periodo, sostituire le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" con le seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";
- c) dopo il secondo periodo inserire le seguenti parole: "per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 120 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11"».

01.29

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Revisione della soglia di obbligatorietà SOA ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore ai 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro"».

01.31 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di ruderi e collabenti)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

01.30

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Chiarimenti in materia di ruderi collabenti)

Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse».

01.32 (testo 2)

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Accelerazione e semplificazione degli interventi di ricostruzione)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica qualora non prevedano contemporaneamente:

- a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;
- b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
- c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza"».

01.33

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

01.34

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Semplificazioni amministrative)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione," , sono soppresse».

01.35 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Soggetti attuatori)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "le Diocesi", sono inserite le seguenti: "e i Comuni";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis.";

c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono inserite le seguenti: "o per quali non si siano proposte le Diocesi", e dopo le parole: "del turismo", sono aggiunte le seguenti: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo"».

01.300

CASTALDI

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Soggetti attuatori)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "Le Diocesi" sono inserite le seguenti: "e i Comuni";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis"».

01.36 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Ente parco", sono inserite le seguenti: "o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta"».

01.37

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE,
MALLEGNI, FAZZONE

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Semplificazione lavori Conferenza regionale)

All'articolo 16, comma 1, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta";
- b) al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

01.38

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Centrali di committenza)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "si avvalgono" è inserita la seguente: "anche"».

01.39 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione - Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività:

- a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;
- b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo"».

01.40

ROMAGNOLI

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Spetta in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazioni appaltanti, anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 32"».

01.41

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 18, comma 2 lettera *a)* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa"».

01.42

MARSILIO, ZAFFINI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 01.39 (testo 2)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 18, comma 2 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa"».

01.43

[GASPARRI](#), [PAGANO](#), [MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:

"Art. 25-bis.

(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento di contratti di concessione e di appalto dei lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, per quanto riguarda i soli contratti ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, che facciano ricorso a procedure di affidamento di cui all'articolo 95 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, è fatto obbligo all'Ente Appaltante di introdurre negli avvisi o bandi, nei criteri di aggiudicazione dell'offerta, tra le caratteristiche sociali di cui all'articolo 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016, l'apertura e/o il mantenimento di sedi operative occupanti almeno il 10 per cento del personale complessivo utilizzato per i lavori/servizi appaltati, in una delle zone di cui al comma 2 del presente articolo, per l'intera durata dell'appalto;

2. Il presente articolo trova applicazione nelle zone di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., di cui all'allegato 1 del decreto-legge 74/2012 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 25-ter.

(Misure per la tutela dei familiari delle Vittime decedute a seguito degli eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009)

1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente altrimenti previste, anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla Vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della Vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo di cui al comma 1 è pari ad euro 40.000,00.

3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della Vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della Vittima;

b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della Vittima.

4. Il presente articolo trova applicazione in caso di Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al decreto-Legge n. 189 del 2016 e s.m.i., di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i., e dal decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, rispettivamente:

a) per le Vittime decedute a seguito di uno degli eventi di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., si provvede con fondi di cui all'articolo 52 di cui al citato decreto-legge n. 189/2016 e s.m.i.;

b) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i., si provvede con fondi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i.;

c) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si provvede con fondi di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

01.44

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga tempi di utilizzo depositi terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 28, comma 13-ter dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "trentasei mesi"».

01.45

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga tempi di utilizzo depositi terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 28, comma 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "trentasei mesi"».

01.1000

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di materiali da scavo)

1. All'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diciotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"».

01.46

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Le parole da: «All'articolo» a: «mutui stessi» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Sospensione rate mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto Per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

01.47

La Commissione

V. testo 2

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga dei mutui dei Comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni", sono sostituite dalle parole: "per la durata di tre anni";

c) al comma 2-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato».

01.47 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga dei mutui dei Comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni", sono sostituite dalle parole: "per la durata di tre anni".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato».

01.48

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Sospensione in materia di contabilità e bilancio)

1. All'articolo 44 del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente Comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 8, premettere il seguente:

«08-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 01, comma 1, pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229 che vengono versati dal Commissario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

01.49

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga restituzione mutui per i Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nell'esercizio 2019";

b) al comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 9 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

01.50

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga restituzione mutui per i Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 21016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nell'esercizio 2019";

b) al comma 2-*bis*, apportare le seguenti modifiche;

1) al primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

01.51

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 01.47 (testo 2)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga restituzione mutui per i Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 2019";

b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

c) al comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

01.52

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

b) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"».

01.53

[MALLEGNI](#), [CANGINI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GALLONE](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [MALAN](#),
[TOFFANIN](#), [LONARDO](#), [MODENA](#), [FAZZONE](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016 dopo il comma 2-*bis* aggiungere il seguente comma:

"2-*ter*. Relativamente all'attività amministrativa conseguente agli eventi sismici dell'agosto 2016, la sospensione prevista dall'articolo 11 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 non si applica alle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 del medesimo decreto, ricoperte in uno dei comuni ricompresi negli allegati 1,2 e 2-*bis* del D.L. 17 ottobre 2016 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

01.54

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"Art. 44-*bis*.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari"».

01.55

[MALLEGGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [MODENA](#), [FAZZONE](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17/01/2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis è riconosciuta, per l'anno 2017 e 2018 una indennità *una tantum* pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto non saranno completate le pratiche di delocalizzazione previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile. In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17/01/2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75% del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso. All'onere di cui al presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59"».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[LONARDO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico", sono sostituite dalle seguenti: "il riferimento al Protocollo ITACA e la sistematica applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).».

1.2

[LONARDO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 8, comma 3, del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione", sono inserite le seguenti: "a meno che non siano sanabili con la normativa vigente anche utilizzando il Piano Casa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, oltre che al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si fa riferimento al D.p.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ed alle tabelle ad esso allegate."».

1.3

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,».

1.4

[ZAFFINI](#), [MARSILIO](#)

Le parole da: «Al comma»a: «120 rate»; respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «60 rate» con le seguenti: «120 rate»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.»

Consequentemente, al comma 8, alinea, dopo le parole: «(lettere a)», inserire le seguenti: «, numeri 1) e 3)»; dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle

disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater.

8-ter. All'articolo 6 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "19 per cento" e le parole: "6 per cento", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e "8 per cento";
- b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019";
- c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

1.5

[PAGANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate»;*
- 2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 70 per cento».*

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 82,6 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 82,6 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.6

[PAGANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate»;*
- 2) *aggiungere, in fine il seguente periodo: «L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento».*

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente milioni di euro per il 2020, si provvede: «quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto a fini del bilancio 2018- 2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018; allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.7 (testo 2)

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «60 rate» con le seguenti: «120 rate»;*
- b) *alla lettera b), sostituire le parole: «sessanta rate» con le seguenti: «120 rate».*

Conseguentemente, al comma 8:

a) sostituire le parole: «a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.8

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 10 milioni annui per il 2020 e 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.9

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#),
[GALLONE](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.4

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma: "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.10

[ZAFFINI](#), [MARSILIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), n. 2), sostituire le parole: «a decorrere dal 16 gennaio 2019», con le seguenti: «a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale».

1.11

La Commissione

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «dal 16 gennaio 2019», sono aggiunte le seguenti: «; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «31 gennaio 2019», aggiungere le seguenti: «; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta».

1.12

[BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#),
[BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante ritenuta operata dal sostituto d'imposta su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato».

1.13

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento».*

2) *alla lettera b) sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».*

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018,2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.

1.14

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) è aggiunto in fine il seguente ulteriore periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì ai dipendenti pubblici del comparto sicurezza e del comparto scuola, anche se non residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Per tali soggetti si procede, altresì, al ristorno della quota Irpef già trattenuta sugli emolumenti del mese di maggio 2018"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.15

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo è soppresso».

1.16

[PAGANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 11-*bis*, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per effetto dell'evento sismico il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2017 e per il 2018"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 2 maggiori di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.17

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#),
[GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [MODENA](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-*bis*, sono effettuati entro la fine del periodo di emergenza così come disciplinato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 e successive modifiche, e comunque entro il 31 dicembre 2018. Entro lo stesso termine sono considerate tempestive: *a*) le istanze di autotutela ed i ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione ed irrogazione di sanzioni tributarie e contributive, avvisi di accertamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 78/2010 notificati a decorrere dal 24 agosto 2016; *b*) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera *l*); *c*) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera *f*). Le ditte individuali e familiari entro la stessa data possono rettificare le domande di iscrizione, modifica e cancellazione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.18

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18-*bis*. La ripresa dell'imponibilità ai fini fiscali e IMU e dei versamenti per gli immobili inagibili avviene successivamente alla revoca dell'inagibilità o dell'ordinanza di sgombero sindacale"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.19

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.11

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) al comma 13, terzo periodo, le parole: "31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019"».

1.20

La Commissione

V. testo 2

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «terzo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: "entro il 31 maggio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019 e"».

1.20 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «terzo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: "entro il 31 maggio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019 e"» e le parole: «a decorrere dal 31 gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di gennaio 2019»».

1.21

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili» con le seguenti: «fino ad un massimo di 120 rate mensili».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.22

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sessanta rate», con le seguenti: «120 rate».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.23

[MODENA](#), [DE SIANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;

- al termine della lettera, aggiungere le seguenti parole: «Dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.24

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante ritenuta operata dal sostituto d'imposta».

1.25

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e le parole: "fino all'anno di imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

3) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.26 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"*b-bis*) al comma 16":

1) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

2) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro

il 31 dicembre 2018"».

1.28

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16 primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2017," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e le parole: "fino all'anno di imposta 2018" con le seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.29

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto a fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.30

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2017," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione,

valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.31

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.26 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2017," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

1.32

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16, quinto periodo, sostituire le parole: "triennio 2017-2019" con le seguenti: "quadriennio 2017-2020"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.33

[PITTELLA](#), [VALENTE](#), [FEDELI](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017»;

b) Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui

agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi, limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, dal 1° gennaio 2018 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

c) Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

6-*ter*. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per l'anno 2019, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia; limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

6-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172 nel limite di 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per l'anno 2019, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Consequentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1, lettera *b-bis*), 2-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2019.

8-*ter*. Qualora le misure di cui al comma 8-*bis* non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 8-*bis*, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.34

[VERDUCCI](#), [ERRANI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 01.4

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede nel limite complessivo di 566 milioni di euro in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di dodici mesi"».

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 566 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto ad euro 186 milioni per l'anno 2018, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minati spese per 176 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

b) quanto ad euro 380 milioni per l'anno 2018, mediante l'applicazione di un prelievo pari al 4 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2018, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

1.35

[VERDUCCI](#), [ERRANI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 01.6

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-ter.

(Aree attrezzate per finalità turistiche)

1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), del presente decreto possono essere messe a disposizione aree attrezzate, a cura delle Regioni interessate, mediante collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 10.000.000,00, si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 4. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1".

1-*ter*. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche";

b) al comma 1, lettera *c*), le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario ed antincendio nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo";

1-*quater*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019".

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e*), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 120 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11".

1-*quinq*. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004".

1-*sexies*. All'articolo 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica qualora non prevedano contemporaneamente:

1) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare

centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;

2) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

3) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza";

b) al comma 6 dopo le parole: "innovano gli strumenti urbanistici vigenti" sono aggiunte le seguenti: "nonché i piani e regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, eventualmente interessate, a condizione che sugli strumenti attuativi medesimi abbia espresso il proprio assenso in seno alla Conferenza permanente il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente";

1-septies. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione," sono soppresse.

1-octies. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "Le Diocesi" sono inserite le seguenti: "I Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis";

c) al comma 3 dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" è inserito il seguente periodo: "o per quali non si siano proposte le Diocesi" e dopo le parole: "del turismo" è inserito il seguente periodo: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a),c) e d) del presente articolo".

1-novies. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta";

b) al comma 4 dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione".

1-decies. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte in fine le parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Spettano in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazioni appaltanti, anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 32".

1-undecies. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui ai primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la

proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

1.36

[VERDUCCI](#), [ASTORRE](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari".

1-*ter*. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti-modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento locale all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo.";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle parole: "31 luglio 2019";

c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso».

1.37

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo."».

1.38

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13 è inserito il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo."».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.39

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 01.21

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di danni lievi ai sensi del presente decreto, le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto, e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, così come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal medesimo decreto"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Agli oneri di cui al comma 6-bis pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 30 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019.

8-ter. Qualora le misure di cui al comma 8-bis non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 8-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.40

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Sost. id. em. 01.29

Dopo il comma 1 inserire seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.41

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, a valere sui propri bilanci, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali."»

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.42

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: "che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per ricostruzione».

1.43

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo la lettera a-bis)

è inserita la seguente:

"*a-ter*) negli immobili residenziali di proprietà pubblica e privata, costituiti in condominio, si applicano le stesse disposizioni previste per gli interventi su edifici residenziali di proprietà privata, nel rispetto del codice civile"».

1.44

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 01.35 (testo 2)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "Le Diocesi" sono inserite le parole: "I Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2.";

c) al comma 2 dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

1.45

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 01.39 (testo 2)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a)*, in fine, sono aggiunte le parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5-bis*. Spetta in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazioni appaltanti, anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 32.".

***c)* al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo."».**

(*) La parte evidenziata in neretto è inammissibile

1.46

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#),
[MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Id. em. 01.44

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 28, comma 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

1.47

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Sost. id. em. 01.54

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 43 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 43-*bis*.

(Valutazione congruità del prezzo)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1 e 2 del presente decreto, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12, comma 1-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.48

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui

concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente-decreto per Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1.72

[VERDUCCI](#), [ERRANI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em.01.47 (testo 2)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e nell'anno 2019";
- b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni" sono sostituite dalle parole: "per la durata di tre anni";
- c) al comma 2-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuato da una ordinanza sindacale una "zona rossa", i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese";
- d) al comma 2-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3

agosto 2017, n. oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.49

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi sismici non si applicano limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo 267/2000. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.50

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: "L'indennità per gli anni successivi è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati al presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili"».

1.51

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economico-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.73

[VERDUCCI](#), [ERRANI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.26 (testo 2)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017," sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2018"; le parole: "fino all'anno di imposta 2018" sono sostituite dalle parole: "fino all'anno di imposta 2020";

b) al comma 16, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021";

c) al comma 16, terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017," sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2018";

d) al comma 16, quinto periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole: "quadriennio 2017-2020"».

Conseguentemente; dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.52

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «dall'articolo 67-ter» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese";

b) Dopo il comma 3 è inserito il comma seguente:

"03-bis. Il personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 3 assegnato presso la Struttura del Commissario Straordinario o presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione continua a svolgere la propria attività lavorativa presso le stesse strutture fino all'attuazione dell'articolo 3 comma 01-bis. Le convenzioni di cui alle medesime lettere b) e c) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2018, fermo restando il rimborso degli oneri conseguenti alle spese sostenute per il medesimo personale dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dopo il 31 dicembre 2018 e fino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 3 comma 01-bis.";

c) al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri." ;

d) al comma 7-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, settimo e ottavo periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, che viene corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis dal Vice-Commissario, con oneri a carico della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 4".

1-ter. Dopo l'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società *in house* in possesso dei requisiti richiesti

dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione".

1-*quater*. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016', di seguito Ufficio speciale per la ricostruzione'. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde dunque e in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di personale dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* o delle relative Province, gli stessi enti sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 70 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro

a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione".

b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"01-*bis*. Nei confronti del personale individuato dal Commissario straordinario ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le Regioni, per il tramite degli Uffici Speciali per la ricostruzione, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indicazione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 03-*bis* dell'articolo 50. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50".

c) Al comma 1-*ter*, primo periodo le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

1-*quinquies*. L'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è così modificato:

a) Al comma 1, le parole: "per l'anno 2018" e "e 2018", ovunque presenti, sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e con le parole: "2018, 2019 e 2020";

b) Al comma 1-*bis*, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020";

c) Dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, è autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'assunzione di ulteriori 350 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile. Ai relativi oneri pari a 14,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"».

1.53

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 50, comma 3, lettera a), terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018" sono aggiunte le seguenti: "o di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese,"».

1.54

[PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE](#)

Id. em. 1.53

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 50, comma 3, lettera a), terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018", sono aggiunte le seguenti: "o di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

1.55

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016", viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 50 milioni per gli anni 2018 e 2019"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.56

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle

seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.58

[LONARDO](#), [PICHELTO FRATIN](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "gli Stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato", sono sostituite dalle seguenti: "gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti"».

1.57

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni 2018 e 2019 i Comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il

limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale"».

1.59

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. I comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.60

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Affidamento dei servizi a società, in house providing)

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione,

questi possono conferire incarichi di affidamento a società in *house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016 e Successive modifiche ed integrazioni.

3. Le attività svolte dalle società in *house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in *house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione"».

1.61

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, corrispondono ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4 del citato decreto-legge».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.62

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, possono corrispondere ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari fino al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge».

1.63

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Le parole da: " Dopo il comma" a: "40 per cento»" respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.64

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 566 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto ad euro 66 milioni per l'anno 2018; a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 66 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e

riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 66 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

b) quanto ad euro 200 milioni per l'anno 2018, mediante l'applicazione di un prelievo pari al 2,5 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2018, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

1.65

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Improprio

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché quelle strettamente connesse," sono inserite le seguenti: "alle emergenze di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,"».

1.66

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.67

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

2-bis. Ai maggiori oneri del precedente comma, pari a 42 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.68

[MODENA](#), [DE SIANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.69

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: «a) e b), 2» inserire le seguenti: «comma 2-bis)» e le parole: «91,02» con «101,02 milioni»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

1.70

[PUGLIA](#), [GIANNUZZI](#), [VACCARO](#), [ANGRISANI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [DE LUCIA](#), [GAUDIANO](#), [LA MURA](#), [MAUTONE](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [ORTOLANI](#), [PRESUTTO](#), [RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [URRARO](#), [GRASSI](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, dopo le parole: «a) e b), 2)» inserire le seguenti: «comma 2-bis») e le parole: «91,02 milioni» con «101,02 milioni»;*

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;».

1.71

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I pagamenti di tutti i tributi con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sono tempestivi se effettuati da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, entro il 16 gennaio 2019. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare entro il 31 dicembre 2018. Le imposte in scadenza nel 2018 possono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2021"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 201-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.74

[VERDUCCI](#), [ERRANI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#),
[PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) all'ultimo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

2-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nel 2017" sono aggiunte le seguenti: ", nel 2018 e nel 2019";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016".

2-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo".

2-sexies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:

"746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni

del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

1.75

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*2-bis.* In presenza di edifici danneggiati da eventi sismici, per i quali in conseguenza di istanza di condono ai sensi delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003, il Comune non ha provveduto al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, la certificazione di idoneità statica o sismica, ove richiesta ai fini della concessione medesima, può essere sostituita dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione preposta al vincolo sismico, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato, previa acquisizione dell'asseverazione da parte del professionista incaricato, in ordine alla circostanza che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

2-ter. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga 36 del medesimo d.P.R., purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

2-quater. Il comma *2-ter* trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

2-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma *2-ter* è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del dPR 13 febbraio 2017, n. 31. Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma *2-quater*.

2-septies. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, al dPR n. 31 del 2017.

2-octies. Nei casi di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del dPR n. 380 del 2001.

2-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-nonies* si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. L'applicazione delle medesime disposizioni è conseguente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016».

1.76

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «n. 327» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2-ter. Ai fini della quantificazione da riconoscere a titolo di indennizzo a fronte dell'eventuale espropriazione delle aree di cui al comma *2-bis*, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.

2-quater. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture abitative di emergenza le aree

espropriate di cui al comma 2-*bis* rimangono destinate a finalità di protezione civile».

Consequentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, si provvede nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 gennaio 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 200 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.77

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.129

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2-*ter*. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 2-*bis*, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello-oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa del danno.

2-*quater*. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 2-*bis* in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica.

2-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*quater* si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016.

2-*sexies*. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in caso di interventi ultimati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 e 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2-septies. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

2-octies. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 ovvero della sanzione prevista dall'articolo 37, comma IV, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. La misura della sanzione di cui al citato articolo 37, comma IV, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 sarà determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione al valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dell'immobile realizzato e quello precedente l'abuso.

2-novies. Il comma *2-sexies* trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 decreto-legge n. 189 del 2016 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

2-decies. Nei casi di cui ai commi *2-sexies* e *2-novies* qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo: il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune - subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

2-undecies. Ai fini dell'attuazione del comma *2-sexies* è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2-duodecies. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applica anche nei casi di cui al comma *2-novies*.

2-terdecies. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017.

2-quaterdecies. Nei casi di cui ai commi *2-octies* e *2-undecies* del presente articolo, rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva dei reati edilizi e urbanistici, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da *2-sexies* a *2-quaterdecies* del presente

articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.78

[VERDUCCI](#), [ERRANI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. Fatte salve le prescrizioni di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, anche se non preceduti dalle comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*).

2-ter in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 16 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, dall'emanazione dell'ordinanza di parte dell'organo competente dell'immobile ricostruito. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già presentato domanda di contributo devono presentare la documentazione richiesta dal presente comma entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

2-quater. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al comma *2-ter*, la domanda di contributo deve corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2-quinquies. La garanzia di cui al comma *2-quater* deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione delle opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma *2-ter*, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* non si applicano agli edifici con

danni lievi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».

1.79

[VERDUCCI](#), [ERRANI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018».

1.80

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo parole: «31 dicembre 2020.» aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento per i soggetti che hanno beneficiato del ricovero in struttura mediante assistenza della Protezione civile per tutto il periodo di tale ricovero, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, al cui onere, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229 che vengono versati dal Commissario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

1.81

La Commissione

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «interessi,» inserire le seguenti: «in unica rata o».

1.82

[PICHETTO FRATIN](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [DE SIANO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre n. 172 le parole: "entro la data del 31 marzo 2018" sono sostituite con le seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2018"».

1.83

[MODENA](#), [DE SIANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#),
[PAGANO](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «1° gennaio 2019» *con le seguenti:* «1° gennaio 2020»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma 24, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».

1.84

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «1° gennaio 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.85

[PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di

emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-*bis* comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

1.86

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, n. 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 è aggiunto il seguente:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista al comma 44 del medesimo articolo 2-*bis*, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 16 milioni di euro per il 2019 e 12,8 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.87

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"12-*quater*. Per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di

locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.88

[PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- 2) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";
- 3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

1.89

[COLLINA](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190/2014 così come introdotto dall'articolo 2 della legge 160/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- b) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";
- c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

1.90 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 205, può stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata».

1.92

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino alla fine del secondo anno successivo al termine del periodo di emergenza i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.93

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'art. 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. In deroga alla previsione di cui al DPR 465 del 4/12/1297 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa") in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere

al Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari comunali e provinciali la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale"».

1.98

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "nel 2017" con le seguenti: "fino al 2019 e";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le regioni, prorogare ulteriormente le misure assistenziali le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016"».

1.99

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "nel 2017" con le seguenti: "fino al 2019 e"».

1.100

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Id. em. 1.99

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "nel 2017" con le seguenti: "fino al 2019 e"».

1.101

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [MODENA](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese e i professionisti" le parole: "reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "reddito derivante dallo svolgimento dell'attività";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.105

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-quinquies. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 4 lettera b), è prorogato al 30 settembre 2020;

b) i termini di cui al comma 5, 6, 7 e 8 lettera a) sono prorogati di tre anni;

c) i termini di cui al comma 8 lettera b) sono prorogati di tre anni".

Conseguentemente, alle coperture dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.102

DI GIROLAMO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018 di cui all'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in detto periodo non si applica dall'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza medesima».

1.103

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Consequentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: «a) e b)» aggiungere le seguenti: «comma 6-bis») e le parole: «91,02 milioni» con: «101,72 milioni»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

1.104

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

Consequentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, dopo le parole: «a) e b)» aggiungere le seguenti: «comma 6-bis)» e le parole: «91,02 milioni» con: «101,72 milioni»;*

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

1.106

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo"».

1.107

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [MODENA](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o localizzate in una "zona rossa" istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo"».

1.108

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «per i sindaci» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 29 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole: "elevate a 96 ore per i

sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.109

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 746, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

1.110

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [CANGINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#),
[GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [MODENA](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 746 è sostituito dal seguente:

"746. Gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato calcolata con i parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ovvero dal precedente comma 745, le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.111

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è aggiunto il seguente:

"746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandata semplice, dei soci accomandanti di società in accomandata semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

1.112

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è inserito il seguente:

"750-*bis*. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i Comuni interessati dagli eventi sismici con dotazione ad euro 2 milioni a valere sulla contabilità speciale dei Commissario Straordinario"».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.113

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Raggio Emilia e Rovigo, il 20 e i 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e i lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602.

6-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».

1.121

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi diritta di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e la loro aventi causa come individuati al precedente comma.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».

1.123

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#)

Id. em. 1.121

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Le risorse, assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreti del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 602.

6-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle

Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.

6-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzati prima della entrata in vigore della presente disposizione».

1.114

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis.* Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

6-ter. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma *6-bis* sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

6-quater. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma *6-bis*, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis.* Ai maggiori oneri di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10 milioni nell'anno 2018 e per 50 milioni di euro nell'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 ottobre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 10 milioni nell'anno 2018 e di 50 milioni di euro nell'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.115 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, è concesso un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. L'intervento straordinario di integrazione salariale è subordinato all'erogazione da parte della regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi».

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.116 (testo 2)

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime».

1.126

[PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10 legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

6-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

1.117

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#)

Sost. id. em. 1.126

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

6-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per, gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.122

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di velocizzare le procedure e assicurare la massima trasparenza di atti e contrastare fenomeni corruttivi nella fase della ricostruzione, e nell'ambito di un costante rapporto con la struttura commissariale e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ciascuna delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, è istituita una sede distaccata dell'Autorità di nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC può provvedere a distaccare proprio personale presso dette sedi, ed è altresì autorizzato a stipular contratti a tempo determinato nel limite massimo complessivo di dodici unità di

personale.

6-ter. A copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, nei limiti di due milioni di euro annui, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229».

1.118

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.119

[D'ALFONSO](#), [VERDUCCI](#), [ERRANI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [GRIMANI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#)

Accantonato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) fino al del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.120

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),

[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.79

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legge n. 18 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 2127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n 87 del 14 aprile 2018, previa riprogrammazione per le finalità in oggetto delle predette risorse da parte del CIPE».

1.124

La Commissione

Approvato

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «27,2 milioni», con le seguenti: «27,02 milioni» e sostituire le parole: «5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020», con le seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l'anno 2020».

1.125

La Commissione

Approvato

Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3» con le seguenti: «3,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro».

G1.1

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premessi che:

l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

(*) Accolto dal Governo

G1.2

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premessi che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

(*) Accolto dal Governo

G1.315

COLTORTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

considerato che:

l'ordinanza n. 394 del 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disciplinato la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree su cui insistono le strutture abitative di emergenza mediante esproprio per pubblica utilità;

a valutare l'opportunità di favorire la stipula di accordi tra i comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali procedere al trasferimento al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, delle strutture temporanee ad uso pubblico.

(*) Accolto dal Governo

G1.3

CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, COLTORTI, FEDE, ROMAGNOLI, LUCIDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia;

considerato che:

appare necessario adottare misure a sostegno delle imprese localizzate nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017 che hanno interessato il Centro Italia e che, in particolare, occorre porre in essere concrete iniziative volte a sostenere l'occupazione nelle zone colpite dagli eventi sismici,

impegna il Governo ad adottare misure, anche di carattere normativo, volte a prevedere agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che effettuano l'assunzione di soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, risultano residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.4

[ROMAGNOLI](#), [FEDE](#), [COLTORTI](#), [DI GIROLAMO](#), [CASTALDI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 435 Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premessi che:

il provvedimento in esame intende ampliare la natura e la portata degli interventi in favore delle popolazioni residenti nelle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016;

con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2001 sono stati adottati i criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi, criteri che sanciscono la necessità di offrire supporto psicologico sia a poche ore dall'evento che nei mesi successivi;

la psicologia di emergenza ha conquistato sempre più spazio all'interno degli enti e delle organizzazioni che operano nell'ambito del soccorso fino a diventare un principio stabile nella programmazione degli interventi;

con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006 recante «Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi» è stata confermata la necessità di prestare la massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico e psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori. Questi infatti possono palesarsi in fase acuta o evolversi in modo subdolo con ripercussioni anche nel lungo periodo;

considerato che:

le tematiche sanitarie che devono essere affrontate nella pianificazione e nella gestione dell'emergenza e della post emergenza sono molteplici, anche se comunemente ci si limita a considerare solo la medicina d'emergenza. L'intervento sanitario a seguito di un evento calamitoso, quale quello che ha interessato per diversi mesi le Regioni del centro Italia, deve invece far fronte ad

una complessa rete di problemi per i quali è necessaria la programmazione ed il coordinamento di molteplici attività all'interno della quale non può essere trascurata quella fondamentale dell'assistenza psicologica,

impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative necessarie a potenziare e sostenere i percorsi di assistenza psicologica in favore delle popolazioni residenti nelle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, favorendo sia interventi di tipo collettivo, volti a coinvolgere le comunità locali, che mantenendo e rafforzando i servizi di sostegno psicologico clinico individuale e familiare.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.300

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premesso che:

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 48, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, più volte modificato, aveva stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di non effettuare le ritenute IRPEF in busta paga, con restituzione in 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018, come modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 736, lettera *a*), si sono introdotte 24 rate mensili di pari importo con proroga della ripresa dei pagamenti a decorrere dal 31 maggio 2018;

il decreto in oggetto proroga ulteriormente la ripresa dei versamenti tributari per i privati al 16 gennaio 2019 mediante rateizzazione estesa da 24 a 60 rate mensili di pari importo;

la stessa necessità è stata riconosciuta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali però la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

al contrario, per il terremoto del centro Italia, la proroga della busta paga pesante resterà complessivamente in vigore 2 mesi e 3 mesi (a partire dalla prima sospensione che ha interessato i Comuni della scossa del 24 agosto, ossia dell'allegato 1, perché per i Comuni degli allegati 2 e 2-bis sarà ovviamente minore) e la restituzione avverrà in metà tempo e senza alcuna riduzione. Inoltre, non

si sono ancora stabilite le modalità di restituzione, ossia se mediante il sostituto d'imposta o autonomamente in F24;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

tenuto conto del fatto che l'evento sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016, sia per la gravità che per la difficoltà della ricostruzione e della ripresa economica dei territori, mostra lo stesso grado di emergenza di quello de L'Aquila del 2009,

impegna il Governo a valutare la necessità di prevedere che la ripresa dei versamenti tributari prevista per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito autonomo di cui al comma 11 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016, oggetto ora di ulteriore sospensione fino al 16 gennaio 2019, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal decreto in oggetto.

(*) Accolto dal Governo

G1.301

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 1, comma 1, lettera b) modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente,

impegna il Governo a prevedere che la ripresa dei contributi e dei premi assicurativi di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto ora di ulteriore sospensione fino a gennaio 2019, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal decreto in oggetto.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.302

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che sono stati costretti a spostarsi in altre località e dei villeggianti che, avendo distrutta o gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti;

l'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (205/2017) ha previsto che imprese e professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017;

al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad investimenti;

i contributi previsti dall'articolo 20-*bis* del citato decreto legge n. 189 del 2016 per le imprese e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi sei mesi del triennio precedente,

impegna il Governo a valutare la necessità di prevedere, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime *de minimis* attualmente vigente.

(*) Accolto dal Governo

G1.303

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

(*) Accolto dal Governo

G1.304

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(*) Accolto dal Governo

G1.6

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [ANASTASI](#), [PARAGONE](#), [CROATTI](#), [LANZI](#), [VACCARO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

ogni anno la Rete Sismica Nazionale dell'INGV registra circa 20.000 terremoti, la gran parte di magnitudo molto bassa (inferiore a 2.0). Nel 2016, l'anno in cui si è verificato il terremoto del Centro-Italia, ci sono stati invece oltre 53.000 eventi sismici. Rispetto agli anni precedenti il numero di terremoti localizzati è sensibilmente aumentato: più che raddoppiati rispetto al 2014 e più che triplicati rispetto al 2015. Se la sismicità del 2014 e quella del 2015 sono state caratterizzate da numerose sequenze sismiche anche importanti come quella nel bacino di Gubbio, l'elevato numero di terremoti del 2016 è dovuto in grandissima parte alla sequenza sismica in Italia centrale iniziata il 24 agosto con il terremoto di magnitudo 6.0 in provincia di Rieti e proseguita con altri eventi di magnitudo al di sopra di 5.0 e soprattutto con il terremoto di magnitudo 6.5 del 30 ottobre, il più forte mai registrato dalla Rete Sismica Nazionale in funzione dai primi anni '80;

considerato che:

l'osservazione dei danni provocati dagli eventi sismici spesso evidenzia differenze sostanziali tra le lesioni a costruzioni e infrastrutture poste anche a piccola distanza tra loro. Oltre alla qualità delle costruzioni può influire sull'entità del danno una differente pericolosità sismica locale;

gli studi di microzonazione sismica contribuiscono ad individuare le zone suscettibili di amplificazione locale e le zone maggiormente soggette a instabilità per la peculiare natura dei terreni, conseguentemente più esposte ai cosiddetti effetti di sito;

una pianificazione ottimale presuppone la conoscenza e la previsione delle alterazioni che lo

scuotimento sismico può comportare in superficie per la presenza di fattori locali, anche ai fini della corretta progettazione e ricostruzione post sisma,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare e verificare, da parte degli enti interessati, la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di microzonazione sismica del territorio, la raccolta e l'elaborazione dei dati preesistenti sulla natura dei terreni di una località data, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee, la realizzazione dei necessari approfondimenti su aree particolari per la conoscenza e mitigazione del rischio sismico secondo gli indirizzi e i criteri approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché la conoscenza pubblica di tali elementi e delle norme comportamentali da tenere in caso di evento calamitoso.

(*) Accolto dal Governo

G1.305

CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

considerato che:

la ricostruzione deve costituire un'occasione per segnare un cambiamento nelle forme di intervento e nelle conoscenze sullo stato del patrimonio edilizio italiano, al fine di pervenire all'obiettivo della completa informatizzazione e della piena e immediata conoscibilità di tutti i dati concernenti i singoli immobili, a prescindere dalle Amministrazioni che li detengono,

impegna il Governo ad adottare misure volte a favorire la creazione di una banca dati che raccolga le informazioni sulla certificazione statica e sugli attestati di prestazione energetica di tutti gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione.

(*) Accolto dal Governo

G1.5

DI GIROLAMO, DI NICOLA, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

il comma 32 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, trasferisce all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) le competenze di Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni, dei quali dispone la soppressione (a decorrere dal 10 luglio 2018);

l'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l'istituzione di due Uffici speciali: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i Comuni del cratere. Essi sono preposti al controllo degli interventi di ricostruzione, Svolgendo tra l'altro un'attività di: promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza dei fondi; controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli in corso d'opera. Essi curano anche l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica. Il medesimo articolo del decreto-legge n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime. La disposizione citata prevede che al ricordato Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere siano trasferite le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni, i quali vengono soppressi;

tali Uffici territoriali furono istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (articolo 3), che al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, pose l'obbligo per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuare con decreto del Commissario delegato) di costituire un Ufficio territoriale per la ricostruzione (unico per tutta l'area omogenea);

lo stesso comma 32 del citato articolo del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede altresì alla soppressione del Comitato di Area omogenea con le relative competenze degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione sopracitati (istituito dall'articolo 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo);

siffatte soppressioni sono previste a decorrere dal 1° luglio 2018;

considerato altresì che:

finché la soppressione non sia operante, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciuto dall'articolo 67-*ter*, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012);

una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti. Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, continua a svolgere le attività di loro competenza, sotto la direzione ed il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica. Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere,

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di attuazione di quanto stabilito al comma 32 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, ogni iniziativa necessaria al fine di garantire l'uniformità tecnico amministrativa delle pratiche presentate all'Ufficio speciale per la Ricostruzione;

a valutare lo stato d'avanzamento della ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma 2009 e a riconsiderare la possibilità di riapertura a pieno regime dei sopracitati Uffici Territoriali per la Ricostruzione al fine di mantenere un servizio di prossimità per i cittadini colpiti e per evitare il sovraccarico della gestione delle pratiche in capo ad un unico ufficio.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.306

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;

il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei *curricula*;

tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;

Le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016:

l'articolo 50-*bis* prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie:

agli oneri dell'art. 50-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000.000,00 per il 2017 e euro 29.000.000 per l'anno 2018;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo *post* terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

impegna il Governo a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

(*) Accolto dal Governo

G1.7

[CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, reca disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;

nello specifico l'articolo, al fine di agevolare la ricostruzione, consente agli Uffici Speciali per la ricostruzione di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato;

il personale assunto ai sensi del citato articolo 50-*bis* resta in servizio fino all'anno 2018;

considerato che:

si rende necessario, al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a prorogare anche per l'anno 2019 i contratti del personale assunto per agevolare la ricostruzione.

(*) Accolto dal Governo

G1.316

[QUAGLIARIELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018 (AS 435)

premessi che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» ha inserito, all'articolo 67-*ter*, disposizioni per la ricostruzione e altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di assicurare il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila;

per il controllo degli interventi di ricostruzione il medesimo decreto ha inoltre previsto

l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i 56 comuni del cratere con compiti di promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione, monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli puntuali in corso d'opera, curando altresì anche l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica;

il comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto di cui in oggetto ha indetto, a questi fini, misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali - comune dell'Aquila e comuni del cratere - impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l'assunzione, a tempo indeterminato, di 200 unità di personale, a decorrere dall'anno 2013 di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee;

il comma 6 del medesimo articolo ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), inoltre, ed in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale da assegnare temporaneamente fino a 50 unità ai due sopracitati Uffici speciali, e fino a 40 unità alle Province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo.

Considerato che:

solo per il personale assunto ai sensi del comma 6 è prevista, alla cessazione del processo di ricostruzione, la riassegnazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre per il personale assunto ai sensi del comma 5 era previsto l'assorbimento da parte dei Comuni, i quali però non hanno la sufficiente disponibilità nei propri ruoli e sono per questo costretti ad applicare le ordinarie procedure di mobilità.

Lo scorso luglio il governo Gentiloni, in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» aveva assunto l'impegno - poi disatteso - di trovare una soluzione per i soggetti assunti ex comma 5, che oggi si trovano in mobilità.

Impegna il Governo ad assumere immediate iniziative al fine di far transitare il personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, all'amministrazione centrale o altra amministrazione con disponibilità di ruoli ed inserimento immediato nei medesimi, sulla base di intese sottoscritte tra i Comuni e le organizzazioni sindacali di categoria, così come previsto per il personale assunto ai sensi del comma 6.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.8

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premessi che:

l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha previsto per i Comuni del cratere la possibilità di assumere

personale tecnico e amministrativo; nel medesimo articolo, tuttavia, non viene specificato quale trattamento accessorio sia applicabile del medesimo personale;

a seguito del sisma del 2009 che ha interessato l'Aquila e l'Abruzzo, in merito al trattamento accessorio del personale assunto per le esigenze della ricostruzione:

- con nota MCT 166 del 25/1/2013 si conferma la copertura finanziaria anche per le spese relative al trattamento accessorio dei soggetti assunti a seguito del sisma (art. 67-ter e 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012);

- con note prot. 40597 del 10/5/2013 e 88334 del 30/10/2013, la Ragioneria Generale dello Stato ha indicato le modalità di calcolo del Fondo per il trattamento accessorio e per il Fondo di lavoro straordinario per tali unità lavorative,

impegna il Governo ad attivarsi al fine di garantire ogni utile chiarimento, se necessario anche attraverso opportune modifiche normative, in merito alla disciplina per il trattamento accessorio applicabile al personale di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.307

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza *post* sisma.

(*) Accolto dal Governo

G1.308

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione *bis*»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori

impegna il Governo a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione *bis*) e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.

(*) Accolto dal Governo

G1.309

[PUGLIA](#), [GIANNUZZI](#), [VACCARO](#), [ANGRISANI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [DE LUCIA](#),
[GAUDIANO](#), [GRASSI](#), [LA MURA](#), [MAUTONE](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [ORTOLANI](#),
[PRESUTTO](#), [RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [URRARO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto

2016»,

premessò che:

il provvedimento in esame prevede agevolazioni in favore delle popolazioni dei territori del centro Italia colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, con particolare riguardo alla sospensione dei termini tributari e contributivi;

considerato che:

nel testo in esame non sono previste agevolazioni in favore dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, nonostante questi ultimi siano stati gravemente colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, che ha provocato danni ingenti all'economia isolana, tanto da far temere un default economico da parte degli operatori del settore turistico e ha arrecato grossi disagi alla popolazione;

tenuto conto che:

con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, con la finalità di fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato prorogato, di 180 giorni, lo stato di emergenza precedentemente dichiarato per i suddetti territori;

considerato che:

come evidenziato durante l'audizione del 13 giugno 2018 in Senato, dinanzi alla Commissione Speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, dai sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, la situazione di questi territori a quasi un anno dal sisma risulta critica, ed è necessario provvedere con urgenza ad adottare ogni provvedimento utile non solo ad affrontare l'emergenza ancora in corso, ma soprattutto per favorire la fase della ricostruzione, così da consentire ai cittadini il ritorno alle normali condizioni di vita,

impegna il Governo ad adottare disposizioni volte a prevedere una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2018, dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.310

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessò che:

all'epoca dell'approvazione del decreto-legge 189/2016 si sbagliò nell'aver voluto rinviare l'istituzione di una zona franca per agevolare fiscalmente le microimprese localizzate nei Comuni del

cratere;

è noto come la zona franca urbana sia uno strumento atto a risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;

si è ripetuto, dunque, lo stesso errore commesso per il terremoto dell'Emilia Romagna del 20 e il 29 maggio 2012, ove la zona Franca prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è stata istituita a posteriori quando tutti si sono resi conto che non era possibile, altrimenti, uscire dalla grave crisi che aveva colpito il territorio;

inserita solo con l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017, molti mesi dopo la prima devastante scossa del 24 agosto 2016, la Zona franca urbana Sisma Centro Italia è stata prevista soltanto per due anni (2017 e 2018);

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo a valutare la necessità di prorogare almeno per altri due anni le disposizioni di agevolazione tributaria della Zona franca urbana Sisma Centro Italia previste dall'articolo 46 del citato decreto-legge n. 50/2017.

(*) Accolto dal Governo

G1.311

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a sfavore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premessi che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2107;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa della mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017, in ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa.

(*) Accolto dal Governo

G1.312

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-*bis*.

(*) Accolto dal Governo

G1.313

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 435 di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-*bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori, in tutti i territori dei comuni dei tre allegati.

(*) Accolto dal Governo

G1.314

CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»,

premessi che:

nel corso della XVII legislatura sono stati adottati diverse misure volte a sostenere il settore agroalimentare e zootecnico nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016;

tra queste rileva l'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici, nonché il combinato disposto degli articoli 11 e 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

considerato che:

il provvedimento in esame prevede agevolazioni in favore delle popolazioni dei territori del Centro Italia colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, con particolare riguardo alla sospensione dei termini tributari e contributivi;

in particolare, l'articolo 1, modificando l'articolo 48 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo, invece delle ventiquattro previste dal testo previgente;

considerato inoltre che:

nonostante i finanziamenti stanziati dalle succitate norme, gli allevatori delle zone colpite dal sisma lamentano l'eccessiva complessità burocratica e la lunghezza della tempistica che caratterizzano le procedure di costruzione di ricoveri e impianti atti allo svolgimento delle principali attività zootecniche;

è altresì necessario evidenziare che il settore agricolo e zootecnico è stato ulteriormente danneggiato a seguito della siccità primaverile ed estiva del 2017,

impegna il Governo ad assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche operanti in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e a favorire il rilancio del settore agricolo e agroindustriale, nonché la promozione e commercializzazione dei prodotti delle filiere.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 E
ORDINE DEL GIORNO

1.0.130

La Commissione

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione)

1. Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel proprio sito *internet* istituzionale, di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.130 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione)

1. Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel proprio sito *internet* istituzionale, di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.12

[ZAFFINI](#), [MARSILIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4/2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla OC. n. 13/2017 e dalia O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte: della competente struttura regionale».

1.0.13

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Semplificazione procedure in materia di preavviso scritto-deposito/autorizzazione sismica)

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 39 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4 /2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismici o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale».

1.0.14

[MODENA](#), [MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Semplificazione delle procedure in materia di preavviso scritto-deposito/autorizzazione sismica)

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1. del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4/2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale».

1.0.1

ZAFFINI, MARSILIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione *post* sisma 2016', di seguito 'Ufficio speciale per la ristrutturazione'. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli uffici speciali, decorso il termine di cui comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde dunque e in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di personale dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* o delle relative province, gli stessi enti sono autorizzati a stipulare contratti anzitempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3,

possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 70 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'Ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"01-*bis*. Nei confronti del personale individuato dal Commissario straordinario ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, per il tramite degli Uffici Speciali per la ricostruzione stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indicazione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 03-*bis* dell'articolo 30. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 50.";

c) al comma 1-*ter*, primo periodo le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".».

1.0.2

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 4-*ter*.

(Misure eccezionali finalizzate a contrastare il disagio abitativo delle popolazioni colpite dal sisma)

1. Per le unità abitative realizzate per soddisfare immediate esigenze alloggiative dai soggetti residenti in edifici distrutti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016 e ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita l'acquisizione della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, nonché la deroga ai piani e ai regolamenti delle aree naturali protette.

2. L'installazione dei manufatti di cui al comma 1, in quanto diretta a soddisfare esigenze

meramente temporanee conseguenti agli eventi sismici, non è intervento di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative-e regolamentari in materia edilizia). Per le medesime ragioni tali manufatti possono essere realizzati anche in deroga alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione)."

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, come inserito dal presente articolo:

a) le unità abitative ivi previste devono essere state realizzate dopo il 24 agosto 2016 e fino a trenta giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto in aree nella disponibilità dei soggetti di cui al medesimo comma 1, ricomprese nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso d.l. 189/2016;

b) i proprietari delle unità abitative, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presentano al Comune la perizia di un tecnico abilitato che assevera il rispetto della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4-*ter* del d.l. 189/2016;

c) il Comune, entro i successivi quarantacinque giorni, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) e in caso negativo dispone i conseguenti provvedimenti;

d) l'accoglimento della richiesta di compatibilità paesaggistica comporta l'esclusione dai benefici previsti per l'autonoma sistemazione o dall'ottenimento di una soluzione abitativa d'emergenza a decorrere dalla data della presentazione della richiesta medesima;

e) la sanzione pecuniaria applicabile ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, è ridotta a un decimo;

f) i proprietari delle unità abitative provvedono alla loro rimozione e alla rimessa in pristino dei luoghi a proprie spese entro trenta giorni dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001 relativa all'abitazione di residenza al momento del sisma e comunque non oltre sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto."».

1.0.3

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 5, dopo il comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"2-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo per la ricostruzione da corrispondere agli aventi diritto, di cui al presente articolo, deve essere considerata la superficie geometrica perimetrale esterna del piano dell'immobile o della porzione di immobile distrutto o danneggiato, da ricostruire o ristrutturare"».

1.0.4

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Id. em. 01.10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

1.0.5

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

All'art 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo."».

1.0.8

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) primo periodo sostituire le parole: "30 aprile 2018" con "31 luglio 2019";
- b) sopprimere il secondo periodo».

1.0.9 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Differimento di termini per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale".

2. Il termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima».

1.0.350

[COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, SANTILLO](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta deve essere depositata entro 150 giorni dall'approvazione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero entro 150 giorni dalla perimetrazione approvata con deliberazione della Giunta Regionale"».

1.0.10

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.9 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "30 aprile 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018";
- b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle parole: "comunque non oltre il 31 luglio 2019".
- c) dopo il secondo periodo sono inserite le parole: "per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 120 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11".».

1.0.11

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Sot. id. em. 01.29

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Revisione della soglia di obbligatorietà S.O.A. ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

Al comma 5, lettera c) dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

1.0.15 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 8-bis. - *(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)* - 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte*, *camper*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), e sono realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un

immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.

4. In caso di inadempimento delle attività di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.

5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già presentato la domanda di contributo, sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune"».

1.0.18 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: *a)* aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011; *b)* aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; *c)* opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza"».

1.0.19

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Sost. id. em. 01.33

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali)

All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

1.0.20 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Diocesi)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione

privata dal comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il Presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.0.21

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 01.36 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta". Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

1.0.22

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 01.39 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), in fine sono aggiunte le parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) comma 5 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Spetta in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazione appaltanti, anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 32";

c) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo».

1.0.23

MARSILIO, ZAFFINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25-*bis*.

1. A decorrere dal 31 Dicembre 2018, al fine di sostenere il rilancio socio-economico dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, è istituito il Reddito di Cratere che includerà il Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'articolo 3 ordinanza 388 del 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile e ss.. Tale strumento di sostegno è riconosciuto a tutti i cittadini residenti (dimoranti abituali) nei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto e consiste nel riconoscimento mensile di una quota di integrazione al reddito pari al raggiungimento di euro 800,00 a cui sommare una quota abitativa pari all'attuale definizione del CAS. Entrambe le quote saranno paramentrate sulla vulnerabilità dei soggetti e andranno a decrescere in rapporto proporzionale all'umentare del reddito reale percepito dai soggetti.

2. Con specifica ordinanza il Commissario Straordinario, d'intesa con l'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, competente in virtù del piano per le Strategie delle Aree Interne, entro e non oltre il 1° Novembre 2018 discipline gli aspetti relativi al presente articolo ed in particolare gli aumenti reddituali individuali specifici nel caso di presenza nel nucleo familiare del beneficiario di soggetti minori o di particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva del beneficiario o del minore di cui lo stesso ha cura.

3. Lo strumento del Reddito di cratere è uno strumento di garanzia reddituale, pertanto ha diritto a tale somma mensile anche il cittadino, di cui al comma 1 del presente articolo, che con il proprio personale e attuale reddito non raggiunge mensilmente la somma di ' 800,00 netti al mese. La differenza tra quanto dichiarato e la somma garantita verrà corrisposta a titolo di Reddito di Cratere ogni 27 del mese.

4. Tutti i cittadini che individualmente superano con il proprio reddito gli 800,00 euro netti al mese avranno comunque diritto al riconoscimento di una quota abitativa, qualora non usufruiscano di altri strumenti quali SAE, pari all'attuale calcolo del CAS diminuito proporzionalmente all'aumentare reddito familiare.

5. In virtù delle funzioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 viene istituito l'Ufficio Centrale per il Reddito di Cratere presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il quale redigerà delle liste specifiche dei cittadini aventi diritto al contributo di cui al presente articolo e provvederà al controllo costante sul riconoscimento delle somme dovute ai beneficiari.

6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata l'apertura di una speciale contabilità integrativa e ulteriore a quella prevista ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del presente decreto-legge".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "19 per cento" e le parole: "6 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e: "8 per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

1.0.24

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 25-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-*ter*.

1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25-*bis*.

2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore. Ai datore di lavoro perdere il beneficio di comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "19 per cento" e le parole: "6 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e: "per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

1.0.25

[ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA](#)

Id. em. 01.44

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Proroga tempi di utilizzo depositi-terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 28, comma 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "trentasei mesi"».

1.0.26

[LUCIDI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga restituzione mutui ed indennità a favore dei sindaci)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono aggiunto, in fine, le seguenti parole: "e nell'anno 2019";

b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole per la durata di anni tre";

c) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per l'attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui 4, comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, che vengono versati dal Commisario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

1.0.27

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 01.46

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione rate mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per Comuni di cui 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i commi di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, immediatamente successivo scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

1.0.28

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [MODENA](#),
[FAZZONE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento dell'indennità di funzione in misura piena ai sindaci dei comuni del cratere (articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016))

1. All'articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016 dopo il comma 2-bis viene aggiunto il comma 2-ter con il seguente testo: "fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli Amministratori Locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.29

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Sost. id. em. 01.54

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari».

1.0.30

[MODENA](#), [DE SIANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#),
[GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono estesi anche all'anno 2018.

2. Eventuali risorse residue alla predetta data, potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, fissati nel limite di 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Per il rispetto del limite di cui al comma 4, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di cui al presente articolo».

1.0.31

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.32

[PUGLIA](#), [GIANNUZZI](#), [VACCARO](#), [ANGRISANI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [DE LUCIA](#),
[GAUDIANO](#), [LA MURA](#), [MAUTONE](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [ORTOLANI](#), [PRESUTTO](#),
[RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [URRARO](#), [GRASSI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola, Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.33 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2017" sono inserite le seguenti: "e nel 2018"».

1.0.34

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.52

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, il terzo periodo, è così modificato: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese";

b) dopo il comma 3 è inserito il comma seguente: "3-bis. Il personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 3 assegnato presso la Struttura del Commissario Straordinario o presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione continua a svolgere la propria attività lavorativa presso le stesse strutture fino all'attuazione dell'articolo 3 comma 1-bis le convenzioni di cui alle medesime lettere b) e c) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2018, fermo restando il rimborso degli oneri conseguenti alle spese sostenute per il medesimo personale dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dopo il 31 dicembre 2018 e fino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 3 comma 1-bis.";

c) al comma 7, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis). Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

d) al comma 7-bis, dopo le parole: "articolo 3", sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, settimo e ottavo periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, che viene corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis dal Vice-Commissario, con oneri a carico della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 4"».

1.0.35

DI GIROLAMO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Struttura Commissariale - Uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018"».

1.0.36

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 1-bis.

(Struttura Commissariale - Uffici speciali per la ricostruzione)

1. L'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 terzo periodo, è così modificato: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese,

l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; per le quali è disposta proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

1.0.37

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Previsione ulteriori bandi straordinari di servizio civile per il sisma (art. 50 decreto-legge n. 189 del 2016))

1. Al comma 9-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016", viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019".

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.39

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [MODENA](#), [FAZZONE](#), [TOFFANIN](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.39

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016))

1. Al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".

2. Al comma 1-bis dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e

2018", sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".

3. Al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3", è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.0.39 (già em. .39)

[TOFFANIN](#), [MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#),
[MODENA](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

premesso che:

l'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, recante "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile", ha disposto - tenuto conto degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni - la possibilità per gli stessi di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, nei limiti di spesa indicati, fino a 700 unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prorogare le assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma di cui al citato articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 anche per gli anni 2019 e 2020;

di adottare misure urgenti volte a prevedere la proroga del termine del 1° luglio 2018, previsto dal comma 910 citato in premessa, fino al ripristino dei *voucher*.

1.0.41

[ZAFFINI](#), [MARSILIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2018" e "e 2018", ovunque presenti, sono sostituite rispettivamente con le parole: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e con le parole: "2018, 2019 e 2020.";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle parole 2018, 2019 e 2020";

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, è autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'assunzione di ulteriori 350 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri pari a 14,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4; comma 3"».

1.0.42

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali)

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229; alla fine del comma 1 e aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale"».

1.0.43

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Id. em. 1.0.42

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali)

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere

stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale"».

1.0.44

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Sost. id. em. 1.93

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter. - *Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici*) - 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto - ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa' - in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno - Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carica del Bilancio comunale)".».

1.0.45

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Sost. id. em. 1.93

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter. - *(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)* - 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa') in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno - Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede

entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale)".».

1.0.46

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*. - (*Affidamento dei servizi a società in house providing*) - 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società *in house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione *post* sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione".».

1.0.49

[MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2011, n. 172, le parole: "31 dicembre 2018" e "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020" e "31 gennaio 2021".

2. Limitatamente agli immobili ai cali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

1.0.47

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.108

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Permessi amministratori Sisma)

1. All'articolo 2-*bis*, comma 29 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

1.0.48

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.108

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Permessi amministratori Sisma)

1. All'articolo 2-*bis*, comma 29 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

1.0.301

[CASTALDI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Permessi amministratori sisma)

1. Al comma 29 dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

1.0.50

[SANTILLO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto 2016 in zone dichiarate sismiche)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 del terremoto 2016, vengono considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Commissario straordinario, definisce con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto 2016 in zone dichiarate sismiche)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 del terremoto 2016, vengono considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno n. 380:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

I) interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

II) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

III) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

I) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

II) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

III) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. II);

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

I) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Commissario straordinario, definisce con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

1.0.16

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.15 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice beni culturali e del paesaggio; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*).

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 1 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, dell'ultimo stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al precedente comma 2, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici con danni lievi di cui

all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».

1.0.17

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.15 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*).

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 1 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, dell'ultimo stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già presentato domanda di contributo devono presentare la documentazione richiesta dal presente comma entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al precedente comma 2, la domanda di contributo deve corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è

stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici con danni di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».

1.0.40

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.15 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie; di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismi di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*).

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 1 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è Stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al precedente comma 2, la domanda di contributo deve corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione riparazione danneggiato ed indicato in apposita

perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

5. Le disposizioni dal presente articolo non si applicano agli edifici con danni lievi di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8».

1.0.129/300

VERDUCCI

Respinto

All'emendamento 1.0.129, al comma 2, sostituire le parole da: «attestante» fino alla fine del comma con le seguenti: «che escluda che il danneggiamento dell'edificio sia stato causato dalla riscontrata difformità inerente la parte strutturale dell'immobile».

1.0.129

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da

quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.52

[COLTORTI](#), [FEDE](#), [SANTILLO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Definizione delle procedure in sanatoria pendenti)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Conferenza regionale di cui al medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici succedutisi a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.53

[ZAFFINI](#), [MARSILIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.129

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Definizione delle procedure in sanatoria pendenti)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista Incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 129 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.54

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione delle procedure di sanatoria pendenti)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di entrata in vigore, della presente disposizione, la certificazioni d'idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere a corredata da una relazione osservata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi Sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.55

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.129

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati per interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alle domande di contributo, richiesta di permesso in sanatoria fossero segnalazione certificata di inizio attività ed ottenerli, in deroga agli articoli 36 e 37 del medesimo. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 e comma 4 dell'articolo 32, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo da quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, ovvero della sanzione del comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. L'importo della sanzione di cui all'articolo 37 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sarà non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro e sarà determinato dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente abuso calcolato in base alla procedure di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del presente articolo non costituiscono difformità edilizia modeste variazioni dimensionali dei fabbricati o di loro parti anche riconducibili agli interventi strutturali per la riparazione dei danni causati da eventi sismici che hanno preceduto quelli del 24 agosto 2016 e comunque non aventi per oggetto la creazione di maggiori volumi fruibili né finalizzati a rendere fruibili quelli preesistenti.

2. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di

urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Sono comunque dovuti gli importi relativi alla monetizzazione per acquisto delle aree necessarie per adeguare gli *standard* urbanistici.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e costituisce causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito ottenere il titolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 per le opere abusive, come segue:

a) autorizzazione paesaggistica ai sensi 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2007 per opere abusive eseguite su immobili vincolati dopo l'esecuzione delle opere abusive;

b) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2007 con l'applicazione della sanzione (maggior somma tra danno e profitto) - per opere abusive eseguite su immobili vincolati prima dell'esecuzione delle opere abusive, ma prima della modifica dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006;

c) Compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 con l'applicazione della sanzione (maggior somma tra danno e profitto) - per opere abusive eseguite su immobili vincolati ed eseguite in periodo successivo alla modifica dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla lettera c) è consentita ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.

5. Ai fini del comma 4 gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali riconducibili a carenza di rappresentazione dei progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti ed alle tolleranze delle misure, oltre a quelli di cui all'ultima capoverso del precedente comma 1, nonché la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale, e necessarie per la ricostruzione di immobili rientrano nella disposizione di esenzione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al 31 del 2017. I progetti per le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale in deroga all'articolo 93 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i sono depositate presso l'Amministrazione che esegue l'intervento».

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#)

Accantonato

All'emendamento 1.0.500 capoverso «Art. 1-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da «in assenza di segnalazione certificata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001.»;

c) sopprimere il comma 2;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui ai commi precedenti qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli il cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).»;

f) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica anche nei casi di cui al comma 3. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017. Nei casi di commi 1 e 3 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del comma 1 di cui alla lettera *a)* del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del DPR 380/2001.».

1.0.500/2

VERDUCCI

Accantonato

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo le parole: «articolo 22, comma 1», sopprimere le seguenti: «lettera a)».

1.0.500/3

VERDUCCI

Accantonato

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», comma 5, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

1.0.500

Il Relatore

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui all'articolo 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 è elevata al 5 per cento.

3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'articolo 52 del d.P.R. n. 380 del

2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. È fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e, unitamente al permesso in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 nei seguenti casi:

a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico;

b) per le opere realizzate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 157 del 2006 anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico.

Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti ordinari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica».

1.0.56

MARSILIO, ZAFFINI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata d'inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo del Presidente della Repubblica, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso d'incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatoria semplificata si applica anche nei casi di cui al comma 2.

5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

6. Nei casi di cui all'articolo 7-*bis* e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-*bis* e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».

1.0.57

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di titolo edilizio di costruire o in difformità da esso)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

2. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

3. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso Subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. 380/2001.

4. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli il cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

7. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica anche nei casi di cui al comma 4.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di commi 1 e 4 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7 *bis* e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del DPR 380/2001.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.59

COLTORTI, FEDE, SANTILLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per l'accelerazione delle attività di ricostruzione o riparazione degli edifici privati)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, ed ottenerli, in deroga agli articoli 36 e 37 del medesimo

D.P.R. n. 380 del 2001. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso art. 36 e comma 4 dell'art. 37, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 dello stesso D.P.R. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'art. 36, ovvero della sanzione del comma 4 dell'articolo 37 del D.P.R. 380 del 2001. L'importo della sanzione di cui all'articolo 37, comma 4, del D.P.R. 380 del 2001, sarà non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro e sarà determinato dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il comma 1 non trova applicazione nel caso in cui le difformità dell'immobile o dell'unità immobiliare, rispetto all'ultimo atto abilitativo rilasciato, comportino un aumento del volume del 10 per cento. In tal caso, il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Sono comunque dovuti gli importi relativi alla monetizzazione per l'acquisto delle aree necessarie per adeguare gli standard urbanistici secondo le leggi regionali.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e costituisce causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito ottenere il titolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere abusive, con i seguenti limiti e modalità:

a) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al D.P.R. 31 del 2017 per le opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo successivamente all'esecuzione delle opere abusive medesime;

b) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata di cui al D.P.R. 31/2017, con l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, per le opere abusive eseguite su sottoposti a vincolo in data anteriore all'esecuzione delle opere abusive antecedentemente alla entrata in vigore delle modifiche all'articolo 167 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 12, con il decreto legislativo n. 157 del 2006;

c) compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; per le opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche dell'articolo 167 operate mediante il citato decreto legislativo n. 157 del 2006. L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla presente lettera è consentita ai sensi dell'articolo 157, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di

interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31. Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al precedente comma 2.

5. Ai fini del comma 4 gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali riconducibili a carenza di rappresentazione dei progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca di manufatti ed alle tolleranze delle misure, nonché la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, purché interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di ordinanza sindacale, e necessarie per la ricostruzione di immobili, rientrano nella disposizione di esenzione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. 31/2017. I progetti per le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale in deroga all'art. 93 comma i del D.P.R. 380/2001 sono depositate presso l'Amministrazione che esegue l'intervento.

7. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del DPR 380/2001.8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.58

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione delle attività di ricostruzione o riparazione degli edifici privati)

1. In caso di interventi ultimati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pure diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 e 37 del medesimo D.P.R. n. 380/2001.

2. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

3. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001 ovvero della sanzione prevista dall'art. 37, comma IV, DPR n. 380/2001. La misura della sanzione di cui al citato art. 37, comma IV, DPR n. 380/2001 sarà determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione al valore

dell'immobile valutato per differenza tra valore dell'immobile realizzato e quello precedente l'abuso.

4. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui 5 D.L. n. 189 del 2016 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

7. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica anche nei casi di cui al comma 4.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva dei reati edilizi e urbanistici, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del DPR 380/2001.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.60

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.129

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge

24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenere, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria - resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001.

5. Al comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di cui all'art. 7-bis e ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del

titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7-*bis* e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli Interventi di ricostruzione o riparazione distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.61

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.129

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate a sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del

permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001.

5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di cui all'art. 7-bis e ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.63

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in

sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, ed ottenerli, in deroga agli articoli 36 e 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 e comma 4 dell'articolo 37, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, ovvero della sanzione del comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. L'importo della sanzione di cui all'articolo 37 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, sarà non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro e sarà determinato dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il comma 1 non trova applicazione nel caso in cui le difformità dell'immobile o dell'unità immobiliare, rispetto all'ultimo atto abilitativo rilasciato, comportino un aumento del volume del 10 per cento. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Sono comunque dovuti gli importi relativi alla monetizzazione per l'acquisto delle aree necessarie per adeguare gli standard urbanistici secondo le leggi regionali.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando con apposita relazione asseverata che le conformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e costituisce causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Ai fini dell'attuazione del comma è consentito ottenere il titolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 per le opere abusive, come segue:

a) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 - per Opere abusive eseguite su immobili vincolati dopo l'esecuzione delle opere abusive;

b) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 con l'applicazione della sanzione (maggiore somma tra danno e profitto) - per opere abusive eseguite su immobili vincolati prima dell'esecuzione delle opere abusive, ma prima della modifica dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006;

c) Compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004 con applicazione della sanzione (maggiore somma tra danno e profitto) - per opere abusive eseguite su immobili vincolati ed eseguite in periodo successivo alla modifica dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006. L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla presente lettera è consentita ai sensi commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al precedente comma 2.

5. Ai fini del comma 4 gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali riconducibili a carenza di rappresentazione dei progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti ed alle tolleranze delle misure, nonché la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale, e necessarie per la ricostruzione di immobili rientrano nella disposizione di esenzione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. I progetti per le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni per la pubblica e privata-incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale in deroga all'articolo 93 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i sono depositate presso l'Amministrazione che esegue intervento.

7. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2:del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue-altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli i immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.64

CASTALDI, DI GIROLAMO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 per cento";

b) al comma 5, le parole: " almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 cento".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.65

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 2, le parole: ", almeno pari al 25 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "e 'almeno pari al 15 per cento'".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.66

[COLTORTI](#), [CASTALDI](#), [FEDE](#), [SANTILLO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2017 con sede principale o unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che sono rimaste escluse dai benefici di cui al presente articolo, ai sensi della circolare direttoriale del MISE 157293 del 02.11.2017, è prevista la riapertura dei termini, per l'accesso ai benefici della zona franca urbana, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

1.0.67

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2017 con sede principale o unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e che sono rimaste escluse dai benefici di cui al presente articolo, ai sensi della circolare

direttoriale del MISE 157293 del 02.11.2017, è prevista la riapertura dei termini, per l'accesso ai benefici della zona franca urbana, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione".

1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.68

[CASTALDI](#), [LUCIDI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 4, sostituire le parole "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i due anni successivi".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.69

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 al comma 4, sostituire le parole: "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i due anni successivi".

1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.70

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in merito alla zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 5, le parole: "almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 cento".

1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-*bis* pari a 100 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.71

LUCIDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di zona franca urbana)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5 devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti dal risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro fra le regioni Abruzzo, Lazio Marche, Umbria, ANCI associazioni maggiormente rappresentative delle strutture-alberghiere, sottoscritta in data 5 settembre 2016.

5-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 5-*bis*, sono disposte su richiesta, asseverata dalla regione sede delle imprese commi 2 e 5, ovvero, previa presentazione delle fatture elettroniche emesse nell'ambito della convenzione di cui al comma 5-*bis*, relative al servizio di ospitalità della popolazione sfollata e riportanti la dicitura 'Sisma 24 agosto 2016' oppure 'Sisma 30 ottobre 2016'».

1.0.72

CASTALDI, DI GIROLAMO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-*bis*.

(Contemporaneità tra lavori per danni lievi, eco-bonus e sisma-bonus)

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 63, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i

relativi lavori.».

1.0.73

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contemporaneità tra lavori per sisma, eco-bonus, ristrutturazioni e sisma-bonus)

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre, 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, e successive modificazioni, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, e successive modificazioni, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i relativi lavori».

1.0.74

[GASPARRI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[GALLONE](#), [CANGINI](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetta "Sismabonus")

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo"».

1.0.75

[QUAGLIARIELLO](#), [FAZZONE](#)

Id. em. 1.0.74

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compatibilità tra contributi per a ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetta "Sismabonus")

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo"».

1.0.76

[ZAFFINI, MARSILIO](#)

Id. em. 1.0.74

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetta "Sismabonus")

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo"».

1.0.77

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 01.21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ammissibilità Sisma Bonus)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. d 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il comma 13-ter:

"13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di «danni lievi» ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito 'sisma bonus'. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge-di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal suddetto decreto"».

1.0.78

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra i quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili e i costi di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 ordinanza n. 388 del 2016 del capo dipartimento della protezione civile e ss., verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente norma di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato interventi di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione».

1.0.79

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Espropriazione aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 108 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree

espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socio-economico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

1.0.80

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.76

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Espropriazione aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni a valere su ...

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socio-economico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

1.0.81

[ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esproprio aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, di cui agli allegati 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle

quali insistono le strutture abitative di emergenza, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che siano utilizzate in forma di condotto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Ai fini della quantificazione da riconoscere, a titolo di indennizzo, a fronte del eventuale esproprio delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.

3. A seguito dell'eventuale rimozione delle soluzioni abitative di emergenza aree espropriate rimangono destinate a finalità di protezione civile.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.0.82

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Espropriazione aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 394 del 19 settembre 2016 utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Ai fini della qualificazione da riconoscere a titolo di indennizza fronte dell'eventuale espropriazione delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.

3. A seguito dell'eventuale rimozione delle SAE le aree espropriate rimangono destinate a finalità di protezione civile.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni a valere sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 185 marzo 1997, n. 59».

1.0.83

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)

1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-*bis* e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.

2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socio-economico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

1.0.84

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)

1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sui cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di

risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.

2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita di patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, gli oneri derivanti: dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

1.0.85

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)

1. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali vengono altresì disciplinate le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

2. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture da temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

3. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 1, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

1.0.86

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)

1. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i

medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, la procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

2. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I commi sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio economico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

3. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 1, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

1.0.87

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Il commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo, articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

5. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente disposizione, la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.88

[PUGLIA](#), [GIANNUZZI](#), [VACCARO](#), [ANGRISANI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [DE LUCIA](#), [GAUDIANO](#), [LA MURA](#), [MAUTONE](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [ORTOLANI](#), [PRESUTTO](#), [RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [URRARO](#), [GRASSI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4.5 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il commissario straordinario e il capo del dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

5. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente disposizione, la dotazione del *fondo* per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.89

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione *post*-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2. Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

1.0.90

[MARSILIO, ZAFFINI](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione *post*-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il

necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

1.0.91

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario; dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità, alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario di cui al comma 1 e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017"».

1.0.92

[PITTELLA](#), [VALENTE](#), [FEDELI](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto

1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 15 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017"».

1.0.93

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del

Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

1.0.94

[DE SIANO](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni a favore delle popolazioni dell'Isola di Ischia colpite dagli eventi sismici del 2 agosto 2017)

1. Nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare consistenza interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

2. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.

3. Nei comuni di cui al comma 1, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «24 agosto 2016», inserire le seguenti: «nonché delle popolazioni dei comuni dell'Isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017».

1.0.95

[DE SIANO](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Tenne, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2018, e 8 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.96

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis.

(Proroga adempimenti tributari per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia per gli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis le parole: "30 settembre" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 5-ter le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.97

[PUGLIA](#), [GIANNUZZI](#), [VACCARO](#), [ANGRISANI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [DE LUCIA](#), [GAUDIANO](#), [LA MURA](#), [MAUTONE](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [ORTOLANI](#), [PRESUTTO](#), [RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [URRARO](#), [GRASSI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga adempimento tributari per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia per gli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis le parole: "30 settembre" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre

2018";

b) al comma 5-ter le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.0.98 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno ai piccoli esercizi di ricevitorie)

1. In ragione degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per le ricevitorie del lotto e i punti vendita di tagliandi di lotteria istantanea non si applicano, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti di fatturato per il mantenimento della concessione stabiliti dal decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 212 del 12 settembre 2007».

1.0.99

[PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna di cui all'articolo 2-bis comma 43 l. 172/2017 e Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

1. L'articolo 1 comma 758 della legge n. 205 del 2017 è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205 del 2017, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con

modificazione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

4. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, modificato dall'articolo 1 comma 759 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

1.0.100

[COLLINA](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [IORI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [PITTELLA](#),
[MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#)

Sost. id. em. 1.0.99

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

2. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.1:13, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760; della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, c. 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

4. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

1.0.101

LUCIDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di spese per prestazioni tecniche)

1. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, un'anticipazione pari al 50 per cento del proprio compenso professionale di progettazione e di redazione della relazione geologica e per anticipo dei costi per le indagini specialistiche».

1.0.102

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Spese per prestazioni tecniche)

1. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre n. 229, e successive modificazioni, un'anticipazione pari al 50 per cento del proprio compenso professionale di progettazione e di redazione della relazione geologica e per anticipo dei costi per le indagini specialistiche».

1.0.103

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a fronteggiare le situazioni emergenziali)

1. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché di quelle strettamente connesse," inserire le seguenti: "alle emergenze di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,"».

1.0.104

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a fronteggiare le situazioni emergenziali)

1. All'articolo 6, Comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché quelle strettamente connesse," sono inserite le seguenti: "alle emergenze di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,"».

1.0.105

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono procedere, con oneri posti a carico del bilancio comunale, ad un adeguamento delle retribuzione di posizione di incarico di posizione organizzativa incaricati ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga al limite previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.0.106

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Sost. id. em. 1.66

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla resa del Conto Giudiziale da parte dei Gestori della telefonia per donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi)

1. Le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, articoli dal 137 al 150, del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione per ciò che concerne le donazioni provenienti- da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.0.107

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[MALLEGNI](#), [FAZZONE](#)

Sost. id. em. 1.66

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla resa del Conto Giudiziale da parte dei Gestori della telefonia per donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi)

1. Le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.0.108

[PAGANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [DE SIANO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità)

1. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "quarantotto mesi", sono sostituite con le seguenti: "settantadue mesi".

2. All'articolo 1, comma 1, allegato del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente Comune: "9-bis. Penne (PE).».

1.0.109

[PAGANO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità)

All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: "quarantotto mesi", con le seguenti: "settantadue mesi"».

1.0.110

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale)

1. In deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga è rilasciata in sede di conferenza di servizi dall'ente proprietario della strada».

1.0.111

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Proroga della sospensione dei mutui)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.0.940

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#),
[FAZZONE](#)

Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre-2021";

2. All'articolo 2-bis, comma 22 del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" e le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.0.960

[PICHETTO FRATIN](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [DE SIANO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021";

c) alla parola: "localizzate" premettere le seguenti: "anche se non"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo Scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.950

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.970

[PICHETTO FRATIN](#), [DE SIANO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.111

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre, 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

1.0.113

[QUAGLIARIELLO](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, Sisma Abruzzo 2009)

1. Per i beneficiari delle misure li cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.0.114

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 - provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di '500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.0.115

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Terremoto L'Aquila 2009 - Interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33; comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario Straordinario nominato con Decreto del presidente del Consiglio del 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 (cinquerentomila/00 euro) come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C/6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.0.116

[VERDUCCI](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo,

oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.117

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 1-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 265 del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.118

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#), [VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Terremoto L'Aquila 2009 - Interventi a favore degli imprenditori in infrazione)

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 265 del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinaria n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.119

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga Stato di emergenza che ha interessato i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016)

1. In considerazione del protrarsi della complessa situazione connessa al susseguirsi degli eventi

sismici che hanno interessato i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso con le deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 2 gennaio 2017, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

2. Conseguentemente, data l'esigenza di prolungare ulteriormente la fase di prima emergenza, agli oneri derivanti dall'espletamento delle attività emergenziali, si provvede nel limite complessivo di 566 milioni di euro, mediante corrispondente aumento delle anticipazioni di risorse di cui al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

3. Con ordinanze di protezione civile, emanate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da adottarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede anche all'individuazione delle attività di prima emergenza non ancora ultimate il cui completamento è affidato al Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016».

1.0.120

[VERDUCCI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni colpite dal sisma del centro Italia)

1. Nell'ambito del negoziato con lo Stato finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, secondo gli indirizzi delineati dalle Regioni, viene data priorità ai negoziati con le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, in considerazione del perdurare della situazione di grave crisi economica e delle problematiche del contesto territoriale».

1.0.121

[VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [MALPEZZI](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge n.158 del 6 ottobre 2017)

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016)* - 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito; con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di

euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».

1.0.122

[GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [GALLONE](#), [PAGANO](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il ricorso al regime dei contratti di locazione di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni è consentito anche ai proprietari di immobili ad uso non abitativo.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono convocate per le necessarie modifiche della convenzione nazionale prevista dall'articolo 4 medesimo le organizzazioni interessate opportunamente integrate con i rappresentanti delle categorie cui le presenti norme si riferiscono.

3. I proprietari delle unità immobiliari di cui alla presente legge possono optare, in luogo dell'ordinaria applicazione per il regime sostitutivo istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati, in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.123

[MODENA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [DE SIANO](#), [CANGINI](#),
[PAGANO](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di garantire una Maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale e per fornire una adeguata assistenza per gli interventi di ricostruzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, il Commissario alla ricostruzione, d'intesa con la regione Umbria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede alla istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto le cui funzioni saranno stabilite dalla Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. La Struttura si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla regione Umbria e dai comuni interessati dal sisma in possesso delle necessarie capacità professionali. Alla dotazione organica degli enti si aggiungerà il personale preposto dal Governo, a valere su quello già assegnato per l'Umbria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.0.124

[MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [CANGINI](#), [GALLONE](#), [MODENA](#),
[RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per future esigenze di protezione civile o lo sviluppo socio-economico del territorio)

1. Dopo il comma 750 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2018) aggiungere il seguente:

"750-*bis*. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario".».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.125

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BAGNAI](#), [FUSCO](#), [TESEI](#), [BONFRISCO](#), [RIVOLTA](#),
[VALLARDI](#), [BORGHESI](#), [TOSATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Comuni in dissesto colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione connessa agli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, anche i comuni in dissesto colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che rientrano negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni in dissesto dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, possono assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse finanziarie rinvenienti dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

1.0.126

[MARSILIO](#), [ZAFFINI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento dei territori in cui ricadono i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in favore dei medesimi è riconosciuta - relativamente alla riorganizzazione dei servizi pubblici essenziali - una moratoria decennale da norme di legge in materia di risparmi di spesa in funzione della densità abitativa degli enti locali interessati».

1.0.2000

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018».

1.0.127

[PICHETTO FRATIN](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [DE SIANO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2018, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettuata nei confronti di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di distribuzione carburanti».

1.0.128

[PICHETTO FRATIN](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [DE SIANO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#),
[CANGINI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente:

"925. Il credito d'imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di distribuzione carburanti».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 28 E 29 GIUGNO 2018 PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6

(6-00006) n. 1 (27 giugno 2018)

[GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#), [DAMIANI](#), [GALLONE](#), [LONARDO](#), [MARSILIO](#),
[NASTRI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [RIZZOTTI](#), [TOFFANIN](#), [ZAFFINI](#).

V. testo 2

Il Senato,

udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte,
premessi che:

il 28 e 29 giugno 2018, nella riunione del Consiglio europeo si affronteranno dei punti fondamentali riguardanti alcune delle questioni più urgenti, tra cui: migrazione, sicurezza e difesa, occupazione, crescita e competitività, innovazione ed Europa digitale, bilancio a lungo termine dell'UE (QFP), relazioni esterne;

la materia delle concessioni demaniali marittime è, ad oggi, disciplinata dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come «direttiva Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 59 del 2010, che coinvolge in modo diretto il settore delle imprese balneari;

per effetto della citata direttiva le concessioni sul demanio dello Stato e degli enti pubblici territoriali non possono più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insinenza, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica europea alla scadenza temporale di ogni concessione;

il codice della navigazione italiana di cui al regio decreto n. 327 del 1942 accordava una preferenza per il concessionario esistente in caso di rinnovo della concessione. Venuta meno tale possibilità, in seguito all'avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea, con decreti-legge emanati dal 2009 al 2012, successivamente convertiti in legge, l'Italia ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, inizialmente sino al 31 dicembre 2012, e quindi sino al 31 dicembre 2020;

la direttiva Bolkestein è una normativa dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune. Servizi, appunto, e non "beni". E questo è il motivo per cui non è possibile applicare la Bolkestein al comparto balneare. Non è corretto - infatti - mettere a bando la concessione in uso di beni demaniali, proprio alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi;

tale posizione ha da ultimo trovato conferma anche nelle parole dello stesso Commissario europeo che ha dato il nome alla direttiva, Fritz Bolkestein, che in occasioni pubbliche ha sostenuto con fermezza la natura di "bene" delle concessioni demaniali, che vanno pertanto escluse dall'applicazione di una normativa sui servizi;

sono molte le difficoltà che le imprese hanno avuto nell'adeguarsi ai rigidi dettami della direttiva, tant'è che in alcuni settori, come il commercio ambulante su aree pubbliche, è stata ostacolata la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando, soprattutto, i piccoli operatori del settore e non tenendo conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, costituito da attività di commercio, svolte su posteggio fisso ed attività svolte in forma itinerante e con turnazioni, svolte, non solo nei centri storici e nei tradizionali mercati rionali, ma anche nelle aree periferiche. Ciò ha contribuito a determinare la chiusura di molte aziende, con un forte impatto sull'economia e l'occupazione dei territori locali e più in generale del Paese;

evidenziato che, per l'Unione europea, l'Italia deve giungere, definitivamente, ad una soluzione che: a) interrompa, in materia, l'emanazione di disposizioni legislative di differimento del termine di scadenza della concessione; b) eviti al Governo italiano il pagamento di sanzioni economiche per il mancato rispetto e la mancata applicazione del diritto comunitario, dove le sanzioni potrebbero risultare di gran lunga superiori al valore generato della concessione; c) garantisca a nuovi operatori economici di concorrere all'assegnazione di aree demaniali per il loro utilizzo a fini turistici;

tenuto conto che:

vi è tempo residuo sufficiente, fino al 2020, per il superamento delle contestazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea sulle modalità di concessione del demanio pubblico;

sino ad oggi, comunque, le concessioni hanno determinato un introito per il bilancio dello Stato;

le concessioni riguardano i beni e non lo svolgimento di servizi, cioè concernono il conferimento in uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio (ad esempio, il servizio effettuato attraverso una concessione per il trasporto dei passeggeri da una sponda ad un'altra di un lago);

i beni demaniali costieri non sono esauriti, ma vi è ancora disponibilità di superfici, da concedere, tramite bando, in nuova concessione; e ciò deve essere considerato come motivo per l'esclusione dall'applicazione della cosiddetta direttiva servizi;

considerato che:

nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno ultimo scorso, nel corso dell'esame del Documento di economia e finanza 2018, il gruppo di Forza Italia ha chiesto nell'ambito della propria risoluzione e con l'emendamento (2.16) alla risoluzione di maggioranza accolta, un impegno al Governo ad escludere la materia delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE;

nel corso del dibattito in Aula è intervenuta il vice ministro Castelli che ha confermato l'impegno da parte del Governo a risolvere la questione; a seguire per la maggioranza è intervenuto il senatore Calderoli che, prendendo atto della dichiarazione del Vice Ministro, ha invitato Forza Italia a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo in occasione del dibattito in vista del Consiglio europeo, con l'impegno da parte della maggioranza da lui rappresentata di sostenerlo,

impegna il Presidente del Consiglio dei ministri a porre all'attenzione del Consiglio europeo e degli organi comunitari competenti la necessità di:

intraprendere tutte le iniziative volte all'avvio della procedura di esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, partendo dal semplice presupposto che la direttiva Bolkestein è una normativa dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune e non ai "beni";

escludere il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva citata nel rispetto degli articoli della Costituzione della Repubblica italiana che tutelano l'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriale in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.

(6-00006) n. 1 (testo 2) (27 giugno 2018)

[GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#), [DAMIANI](#), [GALLONE](#), [LONARDO](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [RIZZOTTI](#), [TOFFANIN](#), [ZAFFINI](#), [BERARDI](#).

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte,

premessi che:

il 28 e 29 giugno 2018, nella riunione del Consiglio europeo si affronteranno dei punti fondamentali riguardanti alcune delle questioni più urgenti, tra cui: migrazione, sicurezza e difesa, occupazione, crescita e competitività, innovazione ed Europa digitale, bilancio a lungo termine dell'UE (QFP), relazioni esterne;

la materia delle concessioni demaniali marittime è, ad oggi, disciplinata dalla direttiva

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come «direttiva Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 59 del 2010, che coinvolge in modo diretto il settore delle imprese balneari;

per effetto della citata direttiva le concessioni sul demanio dello Stato e degli enti pubblici territoriali non possono più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica europea alla scadenza temporale di ogni concessione;

il codice della navigazione italiana di cui al regio decreto n. 327 del 1942 accordava una preferenza per il concessionario esistente in caso di rinnovo della concessione. Venuta meno tale possibilità, in seguito all'avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea, con decreti-legge emanati dal 2009 al 2012, successivamente convertiti in legge, l'Italia ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, inizialmente sino al 31 dicembre 2012, e quindi sino al 31 dicembre 2020;

la direttiva Bolkestein è una normativa dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune. Servizi, appunto, e non "beni". E questo è il motivo per cui non è possibile applicare la Bolkestein al comparto balneare. Non è corretto - infatti - mettere a bando la concessione in uso di beni demaniali, proprio alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi;

tale posizione ha da ultimo trovato conferma anche nelle parole dello stesso Commissario europeo che ha dato il nome alla direttiva, Fritz Bolkestein, che in occasioni pubbliche ha sostenuto con fermezza la natura di "bene" delle concessioni demaniali, che vanno pertanto escluse dall'applicazione di una normativa sui servizi;

sono molte le difficoltà che le imprese hanno avuto nell'adeguarsi ai rigidi dettami della direttiva, tant'è che in alcuni settori, come il commercio ambulante su aree pubbliche, è stata ostacolata la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando, soprattutto, i piccoli operatori del settore e non tenendo conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, costituito da attività di commercio, svolte su posteggio fisso ed attività svolte in forma itinerante e con turnazioni, svolte, non solo nei centri storici e nei tradizionali mercati rionali, ma anche nelle aree periferiche. Ciò ha contribuito a determinare la chiusura di molte aziende, con un forte impatto sull'economia e l'occupazione dei territori locali e più in generale del Paese;

evidenziato che, per l'Unione europea, l'Italia deve giungere, definitivamente, ad una soluzione che: a) interrompa, in materia, l'emanazione di disposizioni legislative di differimento del termine di scadenza della concessione; b) eviti al Governo italiano il pagamento di sanzioni economiche per il mancato rispetto e la mancata applicazione del diritto comunitario, dove le sanzioni potrebbero risultare di gran lunga superiori al valore generato della concessione; c) garantisca a nuovi operatori economici di concorrere all'assegnazione di aree demaniali per il loro utilizzo a fini turistici;

tenuto conto che:

vi è tempo residuo sufficiente, fino al 2020, per il superamento delle contestazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea sulle modalità di concessione del demanio pubblico;

sino ad oggi, comunque, le concessioni hanno determinato un introito per il bilancio dello Stato;

le concessioni riguardano i beni e non lo svolgimento di servizi, cioè concernono il conferimento in uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio (ad esempio, il servizio effettuato attraverso una concessione per il trasporto dei passeggeri da una sponda ad un'altra di un lago);

i beni demaniali costieri non sono esauriti, ma vi è ancora disponibilità di superfici, da concedere, tramite bando, in nuova concessione; e ciò deve essere considerato come motivo per l'esclusione dall'applicazione della cosiddetta direttiva servizi;

considerato che:

nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno ultimo scorso, nel corso dell'esame del Documento di economia e finanza 2018, il gruppo di Forza Italia ha chiesto nell'ambito della propria risoluzione e

con l'emendamento (2.16) alla risoluzione di maggioranza accolta, un impegno al Governo ad escludere la materia delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE;

nel corso del dibattito in Aula è intervenuta il vice ministro Castelli che ha confermato l'impegno da parte del Governo a risolvere la questione; a seguire per la maggioranza è intervenuto il senatore Calderoli che, prendendo atto della dichiarazione del Vice Ministro, ha invitato Forza Italia a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo in occasione del dibattito in vista del Consiglio europeo, con l'impegno da parte della maggioranza da lui rappresentata di sostenerlo,

impegna il Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti della compatibilità con i programmi di governo, a porre all'attenzione del Consiglio europeo e degli organi comunitari competenti la necessità di:

intraprendere tutte le iniziative volte all'avvio della procedura di esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, partendo dal semplice presupposto che la direttiva Bolkestein è una normativa dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune e non ai "beni";

escludere il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva citata nel rispetto degli articoli della Costituzione della Repubblica italiana che tutelano l'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriale in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.

(6-00007) n. 2 (27 giugno 2018)

[BERTACCO](#), [BALBONI](#), [CIRIANI](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAGONI](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo dei prossimi 28 e 29 giugno,

premesso che:

l'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio europeo tratterà il tema della sicurezza e difesa, con particolare riferimento ai progressi nei lavori per il rafforzamento della politica comune europea di difesa, i temi dell'occupazione, crescita e competitività, il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e in particolare la delicata questione delle politiche migratorie;

con riferimento al tema dell'immigrazione, stando all'ordine del giorno, il prossimo Consiglio europeo dovrà «discutere delle dimensioni interna ed esterna della politica migratoria, compresa la riforma del sistema europeo comune di asilo, nello sforzo di trovare soluzione alle pressioni migratorie»;

continuano senza sosta i "viaggi della speranza" dei migranti irregolari che tentano di raggiungere le nostre coste, spesso raccolti in acque internazionali da navi appartenenti a organizzazioni non governative che poi li trasportano fino nei nostri porti;

il divieto di attracco nei porti italiani recentemente formulato dall'Italia sia per la nave *Aquarius* che, lo scorso 22 giugno, per la *Lifeline*, battente bandiera olandese ma di proprietà di una ONG tedesca, che ha raccolto oltre 220 migranti in acque internazionali e voleva sbarcarli a Pozzallo, sta ponendo il tema della gestione dei migranti irregolari e delle imbarcazioni che li trasportano al centro del dibattito in sede europea;

in merito l'Italia ha presentato una proposta in dieci punti, che va dal superamento del Regolamento di Dublino, e, quindi, del concetto del Paese di primo approdo, alla creazione di centri per la protezione internazionale nei centri di transito, al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, tra le quali va certamente considerata la sponda mediterranea dell'Italia, e altri impegni che l'Unione europea dovrà assumere con riferimento alla gestione condivisa delle centinaia di migliaia di migranti che tentano di arrivare in Europa;

l'approccio a tali problematiche secondo la logica del cosiddetto *burden sharing* è stato,

infatti, sinora carente, con il fallimento delle ricollocazioni e le iniziative di singoli Stati membri che hanno disposto la chiusura delle proprie frontiere e la sospensione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone;

come riportato anche dal Documento di economia e finanza recentemente esaminato dal Parlamento, il calo degli arrivi di migranti irregolari registrato nel 2017 non è stato accompagnato dalla diminuzione delle presenze nelle strutture di accoglienza, le quali hanno continuato a registrare un andamento crescente, e lo stesso Documento ha previsto che nel 2018 la spesa per operazioni di soccorso, assistenza sanitaria, accoglienza e istruzione sarà compresa tra 4,6 e 5 miliardi di euro, continuando a gravare sul nostro prodotto interno lordo per circa lo 0,3 per cento l'anno;

tutti questi elementi dimostrano chiaramente la necessità e l'urgenza di un'inversione di rotta nella quale l'Italia non sia più lasciata sola rispetto al fenomeno migratorio ma l'Unione europea diventi finalmente parte attiva nella soluzione del problema;

nel marzo 1997 l'allora presidente del Consiglio Romano Prodi stipulò un accordo con il *premier* albanese per la realizzazione di un blocco navale della Marina militare per il respingimento dei migranti diretti in Italia, in cambio di aiuti come cibo e medicinali e l'impegno per la ricostruzione delle strutture statali albanesi;

per quanto attiene specificatamente ai temi della sicurezza e difesa, il Consiglio europeo discuterà della cooperazione UE-NATO in vista del vertice NATO dell'11 e 12 luglio, per fornire orientamenti per gli ulteriori lavori, in particolare quelli riguardanti la cooperazione strutturata permanente (PESCO);

il Consiglio europeo dovrebbe occuparsi anche di mobilità militare, unificando le norme e le regolamentazioni entro il 2024, nel rispetto della sovranità di ciascun Stato membro, del Fondo europeo per la difesa, del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in ambito civile;

centrali anche le tematiche legate alla crescita e occupazione, particolarmente sentite per il nostro Paese, che, secondo gli ultimi dati OCSE, è il fanalino di coda dell'Eurozona con stime di crescita dell'1,4 per cento quest'anno e 1,1 nel 2019 contro una media dell'eurozona del 2,2 per cento nel 2018 e del 2,1 nel 2019. Secondo Eurostat nel 2017 i poveri in Italia sono 10,5 milioni dei quali, secondo l'ISTAT, 5 milioni in povertà assoluta;

la Commissione europea nel "pacchetto d'inverno" del semestre europeo sulla situazione economica e sociale negli Stati membri, ha dichiarato che l'Italia rientra tra gli Stati che presentano «squilibri eccessivi», in quanto «l'elevato debito pubblico e la dinamica costantemente debole della produttività comportano per il futuro rischi con rilevanza transfrontaliera a fronte di un volume di crediti deteriorati e di un tasso di disoccupazione ancora elevati»;

le previsioni di incremento del PIL dei principali Stati dell'Unione europea formulate dall'OCSE nell'*Interim Economic Outlook* nel marzo 2018, dal FMI nel *World economic outlook* di aprile 2018, e dalla Commissione europea nel recentissimo *Spring Forecast* di maggio 2018, certificano che il ritmo di crescita dell'Italia sconta ancora livelli del tutto insufficienti ad assicurare una crescita economica strutturale, un deciso rilancio degli investimenti, dei consumi e dell'occupazione;

nel complesso, la Commissione ritiene che, a partire dal 2018, l'Italia debba adottare i necessari provvedimenti per conformarsi alle disposizioni del Patto di stabilità e crescita;

sempre in materia di crescita e competitività, in risposta alla decisione degli Stati Uniti di imporre anche ai prodotti provenienti dall'UE i dazi addizionali sulle importazioni di acciaio e alluminio, il Consiglio europeo dovrebbe, inoltre, confermare il pieno sostegno alle decisioni adottate dalla Commissione a salvaguardia dei mercati europei, quali le misure di riequilibrio e il procedimento legale avviato presso il WTO;

nell'ambito dei temi di politica estera si discuterà anche dei dazi americani sulle produzioni europee di acciaio e alluminio e delle sanzioni comminate dall'UE alla Russia all'indomani della crisi in Ucraina;

l'azione protezionistica avviata dagli Stati Uniti con la introduzione dei dazi su siderurgia e

acciaio come reazione al *surplus* commerciale tedesco - che quest'anno ha raggiunto il record dell'otto per cento del PIL - è, oggi, il vero problema europeo e dell'Occidente, sul quale si scatenerà una guerra commerciale dagli esiti drammatici per le nostre aziende;

le imprese italiane sono già gravemente penalizzate a causa delle sanzioni commerciali imposte alla Russia e che nei quattro anni in cui sono state in vigore hanno inflitto perdite al mercato delle esportazioni italiane per tre miliardi di euro ogni anno, colpendo in particolar modo le imprese agroalimentari e il mercato delle tecnologie;

lo stesso DEF ha evidenziato, infatti, una forte dipendenza della nostra economia dagli scenari internazionali a causa della funzione di "traino" svolta dalle esportazioni, che sarà possibile contrastare solo mediante un deciso aumento della domanda interna;

per quanto attiene specificamente al tema del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, le maggiori novità riguardano la diversa ripartizione degli stanziamenti in settori considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo, quali ricerca e innovazione, giovani, economia digitale, gestione delle frontiere, clima e ambiente, sicurezza e difesa;

parallelamente, si prefigurano, a titolo compensativo, alcuni risparmi. Secondo quanto dichiarato dalla Commissione europea, i finanziamenti a favore della Politica agricola comune (PAC) e della politica di coesione subirebbero una riduzione rispettivamente del 5 per cento e del 7 per cento (secondo il Parlamento europeo i tagli sarebbero sottostimati e ammonterebbero, nel complesso, rispettivamente al 15 e al 10 per cento);

in particolare, il taglio sulla politica agricola, pari a un valore complessivo di venti miliardi, colpirà per 1,8 miliardi il settore in ambito nazionale. Tale previsione è insostenibile per imprese che in Italia rappresentano un settore strategico attraverso produzioni d'eccellenza e la promozione del *made in Italy* nel mondo;

inoltre, l'agricoltura si è dimostrata essere un settore anticiclico, la cui occupazione è cresciuta anche durante gli anni della crisi, con un aumento del 3,5 per cento dal 2008 al 2016 a fronte di un crollo del 13,6 per cento dell'industria, soprattutto grazie al fenomeno del ritorno alla terra di molti giovani;

secondo un'analisi effettuata dalla Coldiretti, infatti, quasi un'impresa condotta da giovani su dieci in Italia opera in agricoltura (8,4 per cento), dove sono presenti ben 51.123 aziende guidate da *under 35*, che operano in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agrisilo, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l'agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili;

il Consiglio europeo sarà chiamato a discutere anche della riforma della zona euro, con il completamento dell'unione bancaria, sulla base di una garanzia unica dei depositi, da associare a una vigilanza unica e a una risoluzione unica delle banche in crisi;

temi di importanza strategica per l'Italia, soprattutto se inseriti in un contesto che vede la fine delle politiche monetarie ultraespansive della Banca centrale europea, con la graduale uscita del *quantitative easing*, che si concluderà entro il 2018, e la risalita dei tassi di riferimento prevista per la seconda metà del 2019;

semberebbe poi che aleggi una proposta di trasformare l'attuale ESM (Meccanismo europeo di stabilità) in una sorta di FME (Fondo monetario europeo), anche qui con condizioni da discutere: l'Italia è il terzo euroazionista dell'ESM contribuendo con 125 miliardi (pari al 5,5 per cento del suo debito pubblico) dei quali finora non ha usufruito nemmeno in minima parte essendo stati utilizzati negli anni per interventi di sostegno in favore di altri Paesi;

il Consiglio europeo sarà, infine, chiamato a decidere in merito alla composizione del Parlamento europeo, tenendo conto dell'uscita del Regno Unito dall'UE, ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'UE e l'avvio della discussione sulle future relazioni tra le parti per il dopo Brexit: un dibattito estremamente importante alla luce delle conseguenze che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrà avere sull'economia globale e quindi sull'economia degli Stati membri, Italia inclusa;

il Consiglio europeo del 22-23 marzo scorso ha già approvato l'intesa di massima raggiunta

tra i negoziatori della Commissione europea e del Regno Unito su larga parte dell'accordo di recesso, ed in particolare sul mantenimento dei diritti acquisiti dai cittadini europei residenti nel Regno Unito e viceversa, e sul mantenimento degli impegni finanziari assunti dal Regno Unito per il bilancio dell'Unione 2014-2020;

i punti salienti dell'intesa sono rappresentati dalla decisione di conferire un nuovo *status* ai cittadini europei che risulteranno essere residenti nel Regno Unito da prima della data fissata per l'uscita dall'UE, con riconoscimento dei diritti acquisiti e reciproco riconoscimento per i cittadini britannici residenti negli Stati membri dell'Unione;

per quanto attiene invece all'accordo finanziario è stato convenuto che il Regno Unito contribuirà all'attuazione dei bilanci annuali dell'Unione europea per gli anni 2019 e 2020 e riceverà una quota di tutti i benefici finanziari che sarebbero ricaduti su di esso se fosse rimasto uno Stato membro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per l'istituzione urgente di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione di un blocco navale davanti alle coste libiche che possa impedire il passaggio delle imbarcazioni cariche di migranti irregolari. La missione dovrà essere realizzata in accordo e collaborazione con entrambe le autorità di governo presenti sul territorio libico, qualificandole come interlocutori dell'Unione e fornendo alle stesse sostegno economico e operativo per il controllo del proprio territorio e della rotta attraverso il deserto sfruttata dai trafficanti;

a garantire la immediata creazione di centri *hot spot* nei Paesi del Nord Africa;

a promuovere la creazione di un fondo europeo, alimentato con risorse dell'Unione, con una dotazione di tre miliardi di euro per la realizzazione di accordi di riammissione con i Paesi di origine dei migranti e il potenziamento delle operazioni di rimpatrio;

a promuovere in ambito europeo una maggiore cooperazione ed integrazione nella difesa, anche attraverso adeguate politiche nel campo della sorveglianza in mare e della *cyber*-sicurezza;

ad adottare ogni opportuna iniziativa per garantire una vera politica comune di difesa, escludendo, in particolare, le spese in materia di difesa e sicurezza dal calcolo del *deficit* di bilancio. Secondo stime della stessa UE oggi circa l'80 per cento dei materiali e delle attrezzature impiegate nel settore della difesa è gestito su base puramente nazionale;

a supportare ogni misura necessaria per rispondere in modo appropriato e proporzionato alle misure americane sull'importazione di acciaio e alluminio, per far sì che gli interessi dell'Unione europea siano pienamente protetti, in accordo con le regole WTO. L'imposizione di dazi non investirebbe solo i prodotti alimentari italiani, ma anche il settore automotive: gli autoveicoli con 4,5 miliardi nel 2017 sono, infatti, la prima voce dell'*export made in Italy* negli Stati Uniti davanti all'agroalimentare che supera di poco i 4 miliardi;

a promuovere in sede europea l'immediata cessazione delle sanzioni economiche imposte alla Russia, il prolungamento delle quali avrebbe il solo effetto di ampliare le già pesanti ricadute negative sulle nostre imprese;

a elaborare un piano di monitoraggio delle risorse destinate dall'Unione europea al contrasto della disoccupazione, al fine di verificare che esse siano effettivamente impiegate per i fini previsti e non siano disperse, e al fine di contrastare la lentezza nelle procedure di spesa;

a sostenere in sede europea la necessità di nuovi criteri per l'assegnazione dei fondi di coesione non penalizzanti per il nostro Paese;

a salvaguardare la dotazione finanziaria destinata all'agricoltura, garanzia di una produzione di qualità, che tuteli la salute dei cittadini e consenta lo sviluppo sociale ed economico delle aree rurali, contribuendo al mantenimento del paesaggio e dell'ambiente.

(6-00008) n. 3 (27 giugno 2018)

[ROMEO, PATUANELLI.](#)

Approvata

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

la riunione del 28 e 29 giugno prossimi del Consiglio europeo prevede all'ordine del giorno di affrontare i temi delle politiche migratorie, le questioni legate alla sicurezza e alla difesa, nonché l'occupazione, la crescita e la competitività e inoltre di iniziare a discutere del bilancio a lungo termine della UE (QFP),

premessi che, in tema di migrazione:

l'Agenda europea sulla migrazione, pubblicata dalla Commissione europea a partire dal 2015, nonostante avesse l'ambizioso obiettivo di migliorare la gestione della migrazione attraverso una responsabilità condivisa degli Stati membri (individuando strumenti per combattere il fenomeno dell'immigrazione irregolare, per garantire la sicurezza delle frontiere esterne e fornendo linee guida per una politica in materia di asilo), si è rivelata, con riferimento al nostro Paese, pressoché fallimentare;

l'attuale pressione migratoria esercitata sull'Italia è insostenibile e la necessità di gestire flussi ingenti sta mettendo in discussione lo stesso sistema di Schengen;

il programma di ricollocamenti per alleviare la pressione migratoria su Italia e Grecia deciso dal Consiglio nel settembre 2015 prevedeva la relocation di 160.000 profughi entro due anni, ridotti poi dallo stesso Consiglio a 98.255 nella primavera del 2016 in seguito alla stipula del *Joint Action Plan* con la Turchia;

alla scadenza del programma meno di 30.000 persone risultavano "rilocate" da Grecia e Italia e al 18 giugno 2018 risultano essere stati ricollocati dall'Italia 12.722 profughi. Alcuni Stati dell'Unione europea che si erano impegnati in sede di Consiglio europeo hanno disatteso gli impegni, e sono stati deferiti alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea. Tra questi la Repubblica Ceca che ha accolto soltanto 12 rifugiati su 2.690 spettanti e l'Ungheria e la Polonia che non ne hanno ricollocato nessuno, mentre ne avrebbero dovuti accogliere rispettivamente 1.294 e 6.128;

sebbene nei primi mesi del 2018 in Italia gli ingressi solo dalle frontiere marittime siano diminuiti del 77,54 per cento, nel mese di maggio di quest'anno le domande di asilo sono aumentate del 14 per cento e su 5.172 domande ben il 61 per cento ha ricevuto un diniego;

anche nei precedenti anni, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, dal 2013 al 2017 su oltre 300.000 richieste di asilo esaminate oltre la metà non è stata accolta in quanto priva dei requisiti per il riconoscimento di una qualche forma di protezione, circa 7.000 richiedenti si sarebbero nel frattempo resi irreperibili, mentre la percentuale dei rifugiati riconosciuti dalle Commissioni territoriali competenti è stata in media solo del 7,2 per cento;

il sistema disegnato dal cosiddetto regolamento Dublino III (Regolamento n. 604/2013/UE) si è rivelato totalmente inadatto per gestire in modo equo e unitario i flussi migratori e la complessa questione dei richiedenti asilo. La Commissione europea nel maggio del 2016 ha avanzato una proposta di riforma del Regolamento di "Dublino III" che, anche nella versione approvata dal Parlamento europeo, risulta del tutto carente e lacunosa;

la stessa direttiva prevede, al fine di dare puntuale esecuzione alla procedura di rimpatrio una serie di misure, tra cui la necessità di accordi della UE di riammissione con i Paesi terzi di provenienza e origine;

è evidente che sia le divergenze nella legislazione degli Stati membri nonché la mancanza di una efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori comune e condivisa a livello europeo incoraggiano sia le rotte di destinazione dei flussi migratori sia, conseguentemente, i movimenti cosiddetti "secondari" nella zona Schengen;

vista la gravità della situazione anche per effetto dei massicci arrivi di questi ultimi anni e il fallimento del programma dei ricollocamenti, risulta pertanto irrinunciabile e indifferibile l'attuazione di una politica efficace e comune in materia di asilo e immigrazione finalizzata all'effettiva realizzazione del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità sancito dal Trattato sul funzionamento dell'UE, che contestualmente miri ad una riduzione della pressione dei flussi migratori verso le nostre frontiere, che costituiscono parte di quelle europee, e del conseguente traffico di esseri umani. Per far questo occorre al contempo mettere in atto una strategia compiuta che scardini

il *business* degli scafisti, causa delle morti nel mar Mediterraneo, e smantelli le organizzazioni criminali internazionali che sfruttano la tratta degli esseri umani, instaurando un sistema di strutture nei Paesi di transito, e ove possibile di origine, in cooperazione con le Agenzie internazionali, che assicurino la piena tutela dei diritti umani e siano in grado di valutare preliminarmente l'ammissibilità delle domande di asilo e protezione internazionale, quindi assicurando canali di accesso protetti e sicuri verso l'Unione europea per quanti necessitano protezione;

per quanto concerne la sicurezza e la difesa:

nel dicembre 2016 il Consiglio europeo ha approvato il piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa incentrato su tre priorità strategiche: la reazione alle crisi e ai conflitti esterni, lo sviluppo delle capacità dei *partner* e la protezione dell'UE e dei suoi cittadini;

il 22 giugno 2017 i *leader* dell'UE hanno deciso di avviare una cooperazione strutturata permanente al fine di rafforzare la sicurezza e la difesa europee e gli Stati membri partecipanti hanno concordato un elenco iniziale di 17 progetti da avviare nel quadro della PESCO, adottati poi dal Consiglio il 6 marzo 2018 che, in quell'occasione, ha adottato una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO;

per quanto concerne il piano d'azione europea in materia di difesa i fondi di bilancio a questa destinati sono spesso utilizzati in maniera inefficiente a causa della frammentazione del mercato europeo della difesa, della costosa duplicazione delle capacità militari e della collaborazione industriale insufficiente e della mancanza di interoperabilità. Quando la Commissione europea il 30 novembre 2016 ha presentato il summenzionato piano d'azione europeo, tra le azioni delineate si evidenziava l'istituzione di un Fondo europeo per la difesa, la promozione degli investimenti in questa industria e il rafforzamento del mercato unico della difesa;

l'approfondimento della cooperazione europea nel campo delle produzioni per la difesa non deve avvenire a detrimento delle capacità raggiunte dalle maggiori imprese italiane del settore, i cui interessi debbono essere salvaguardati rispetto ad ogni schema di collaborazione che tenda ad emarginarle o a facilitarne l'assorbimento da parte dei maggiori gruppi concorrenti in Europa;

il 28 maggio 2018 il Consiglio europeo ha adottato le conclusioni sul rafforzamento della dimensione civile della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) individuando azioni volte a rendere più efficace la dimensione civile della PSDC sul campo, nonché le modalità con cui le missioni civili potrebbero contribuire ad affrontare le sfide in materia di sicurezza;

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è stata avviata il 22 giugno 2015 nell'ambito della politica europea volta a contribuire a una migliore gestione della migrazione irregolare e allo smantellamento delle reti di trafficanti. Il 25 luglio 2017 il Consiglio europeo ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il mandato di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA. Si è inoltre modificato il mandato dell'operazione allo scopo di: istituire un meccanismo di controllo del personale in formazione per assicurare l'efficienza a lungo termine della formazione della guardia costiera libica; svolgere nuove attività di sorveglianza e raccogliere informazioni sul traffico illecito delle esportazioni di petrolio dalla Libia, conformemente alle risoluzioni 2146 (2014) e 2362 (2017) del Consiglio di sicurezza dell'ONU; migliorare le possibilità per lo scambio di informazioni sulla tratta di esseri umani con le agenzie di contrasto degli Stati membri, FRONTEX ed EUROPOL;

nell'attuale periodo storico in cui la minaccia cibernetica e quella del terrorismo internazionale creano forti preoccupazioni, nonostante la disponibilità delle migliori conoscenze tecnologiche, non appare ancora possibile prevedere gli attacchi e le loro conseguenze. Risulta quindi fondamentale sviluppare nuove forme di collaborazione in ambito di *intelligence* e sicurezza con il resto d'Europa, consolidando anche i rapporti con i nostri *competitor* per contrastare le minacce comuni. Per raggiungere tale obiettivo occorre potenziare gli strumenti tecnologici e le competenze specifiche delle nostre Forze armate;

è prioritario valorizzare lo sviluppo tecnologico e le eccellenze prodotte dalle industrie della difesa, con particolare riguardo al finanziamento della ricerca e dell'implementazione del *know how* nazionale, non limitatamente all'ambito bellico ma con un'attenzione particolare anche alla progettazione e alla costruzione di navi, aeromobili e sistemistica *high tech* escludendo, però, gli

investimenti sui sistemi d'arma non motivati da reali esigenze nazionali e in contrasto col nostro dettato costituzionale;

è opportuno ricordare il progetto di conclusioni del Consiglio europeo relativo alla lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità internazionale che fissa le priorità dell'Unione europea per il periodo 2018-2021 e incarica il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) di garantire coerenza nell'attuazione delle azioni necessarie a rafforzare la sicurezza interna nell'Unione, compresa un'efficace cooperazione tra le autorità nazionali pertinenti e con le agenzie dell'UE;

il Consiglio europeo nel sopracitato documento ha evidenziato l'importanza di fissare un numero limitato di priorità dell'UE in materia di lotta alla criminalità che possano realisticamente essere attuate a livello europeo e, se del caso, nazionale o regionale sulla base di piani d'azione operativi (OAP) annuali e in conformità dei piani strategici pluriennali (MASP) concordati;

tra le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata sono da segnalare: la lotta alla cybercriminalità diretta a smantellare le attività criminali connesse agli attacchi, contro i sistemi di informazione, in particolare quelle che seguono un modello di attività "*Crime-as-a-Service*" (attività criminale come servizio) e facilitano la criminalità *online*; la lotta alle attività dei gruppi criminali organizzati coinvolti nel traffico all'ingrosso di droghe diretta a sconfiggere i gruppi criminali organizzati che agevolano l'immigrazione illegale, fornendo servizi di favoreggiamento ai migranti irregolari lungo le principali rotte migratorie che attraversano le frontiere esterne dell'UE e all'interno dell'UE, con particolare attenzione a quelli i cui metodi mettono in pericolo le vite delle persone e a quelli che offrono i loro servizi *online* e, nell'ambito del loro modello di attività, ricorrono al falso documentale; infine la lotta contro la tratta degli esseri umani nell'UE finalizzata a tutte le forme di sfruttamento, compreso quello sessuale e del lavoro, e a tutte le forme di tratta di minori;

in tema di lavoro, sviluppo e competitività:

il rilancio della crescita europea non può non porre attenzione alla protezione del lavoro e in particolare alla deflazione salariale, che agisce negativamente sulla domanda interna del Paese. Un modello di sviluppo delle relazioni industriali, che vede il taglio dei salari, dà solo apparentemente maggiore competitività alle aziende, ma diminuisce i diritti dei lavoratori che vengono di fatto sottopagati;

trovare delle soluzioni eque ed efficaci per risolvere le conseguenze negative generate dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein);

con riferimento al digitale:

uno degli obiettivi ribaditi anche nell'ultima riunione europea dell'Agenda dei *leader* consiste nell'intensificazione dello sforzo a favore del digitale e dell'innovazione per essere all'altezza della sfida della rivoluzione tecnologica. Dare un *input* serio al settore digitale, appare infatti imprescindibile per riacquistare un ruolo centrale per imprenditorialità e *leadership* nella produzione di ricerca, sapere e innovazione;

in questa sfida è coinvolta l'Europa nel suo insieme ma si deve puntare a sviluppare e rafforzare le capacità digitali strategiche dei singoli Stati membri;

il nostro Paese ha bisogno di interventi concreti che incentivino la competitività, e che creino al contempo posti di lavoro ad alto valore aggiunto e consentano allo straordinario patrimonio rappresentato dalle nostre piccole e medie imprese di generare nuova ricchezza;

è necessario un piano teso a promuovere le reti di comunicazione di nuova generazione, partendo dalla semplificazione delle procedure amministrative e passando attraverso incentivi alla circolazione dei contenuti digitali, per favorire un ambiente più concorrenziale nell'accesso alle risorse per i media: uno sviluppo di attrezzature e infrastrutture per la salvaguardia dell'economia digitale e della società, sulla base di quanto previsto anche dalla normativa recentemente approvata in materia di cybersicurezza;

un programma ambizioso che non può prescindere da un'alfabetizzazione digitale, utilizzando il canale scolastico e quello dei media per contrastare le carenze che i cittadini italiani presentano (il 56 per cento non possiede neanche le competenze digitali basilari);

risulta indispensabile la predisposizione di un piano chiaro in grado di generare un tessuto economico e sociale capace di valorizzare il talento, il merito, la competenza, il coraggio con maggiore equità nelle opportunità e nei diritti;

per ciò che concerne il Quadro finanziario pluriennale:

le modalità di finanziamento del bilancio dell'UE, si basano su tre tipi di risorse: i contributi degli Stati membri sulla base del loro livello di reddito, misurato dal reddito nazionale lordo (RNL); i contributi basati sull'IVA; i dazi doganali riscossi alle frontiere esterne dell'Unione. La Commissione per il prossimo quadro finanziario ha proposto di semplificare l'attuale risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di introdurre nuove risorse proprie che rappresenteranno il 12 per cento circa del bilancio totale dell'UE e potrebbero apportare risorse fino a 22 miliardi di euro l'anno per il finanziamento delle nuove priorità;

il Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 tiene conto dell'uscita del Regno Unito dall'UE e del nuovo riparto delle risorse, prevedendo stanziamenti pari a 1.135 miliardi di euro in termini di impegni (1.279 miliardi espressi a prezzi correnti, tenendo conto dell'inflazione), pari cioè all'1,11 per cento del Reddito nazionale lordo dell'Unione europea; in concreto ci sono pertanto 1.105 miliardi di euro (ovvero l'1,08 per cento dell'RNL) in termini di pagamenti (1.246 miliardi a prezzi correnti);

nel pacchetto proposto dalla Commissione europea possono essere rintracciati aumenti di bilancio per la ricerca (da 80 miliardi a 97,6 miliardi), per Erasmus+ (che raddoppia, passando da 14,8 a 30 miliardi) e migrazione (complessivamente da circa 13 miliardi a 33 miliardi);

le risorse totali per la gestione delle frontiere sono pari a 21,3 miliardi, molto inferiori a quanto richiesto dal Commissario per l'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, secondo il quale sarebbero stati necessari 150 miliardi in sette anni, pari a circa il 14 per cento del *budget*, per garantire un controllo "europeo" delle frontiere, si tratta di un aumento di oltre 100 miliardi rispetto al bilancio settennale attualmente in vigore (959,9 miliardi di impegni e 908 miliardi di pagamenti per il ciclo 2014-2020);

se, come visto, viene notevolmente innalzato il finanziamento in alcuni settori considerati prioritari in un'ottica europea (ricerca e innovazione, economia digitale, politiche giovanili, gestione delle frontiere e come in precedenza citato difesa e sicurezza), viene altresì proposta una riduzione del 5 per cento nei settori tradizionali della Politica agricola comune e della politica di coesione;

l'impatto dei tagli alla coesione sul territorio nazionale dovrà essere limitato solo ponendo nel negoziato la massima attenzione ai criteri per l'assegnazione dei fondi che oltre al prodotto interno lordo *pro capite* come criterio principale dovrà tenere conto anche di altri fattori come ad esempio la disoccupazione (in particolare giovanile);

in una fase di lenta ripresa economica l'Unione europea non può procedere al taglio delle risorse che sono destinate negli Stati membri anche alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale, tanto più che il Parlamento europeo nella risoluzione votata lo scorso 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà ha chiaramente chiesto che nella prossima revisione del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali fosse valutata la possibilità di finanziamento per aiutare gli Stati membri nell'inclusione sociale anche con forme di sostegno al reddito;

nonostante il comparto agricolo abbia subito negli ultimi anni sostanziali cambiamenti per fattori macroeconomici e tensioni geopolitiche con una drastica riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli e una concorrenza spesso sleale dai Paesi terzi, il futuro assetto della Politica agricola comune è stato delineato partendo da una consistente riduzione sia dei pagamenti diretti (lo stanziamento per il Fondo europeo agricolo di garanzia passa da 303 miliardi a 286 miliardi), sia delle dotazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (i fondi del Feasr passano da 95,5 a 78,811 miliardi di euro);

a fronte di questi tagli la futura Politica agricola comune si pone, però, nove ambiziosi obiettivi, tra i quali migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale, promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle

aree rurali a cui però vengono decurtati i fondi;

considerato, inoltre, che:

l'Alleanza Atlantica continua ad essere una garanzia importante per la difesa dell'Europa rispetto a qualsiasi genere di aggressione o minaccia maggiore esterna, dato che l'Unione europea dispone ancora di capacità del tutto marginali, in ragione del fatto che al suo interno le competenze relative alla difesa e alla conduzione della politica estera continuano a rimanere nel perimetro delle sovranità nazionali degli Stati membri. In questo contesto è importante che il rafforzamento delle capacità dell'Unione europea in campo militare sia prioritariamente discusso con gli Stati Uniti per incrementarne la cooperazione multilaterale;

l'opzione primaria in favore dell'Alleanza Atlantica non è in contraddizione con la restaurazione del dialogo con la Federazione Russa, interrottosi nel 2014 e tuttora a livelli di gran lunga inferiori a quelli teoricamente raggiungibili, ad esempio nel contrasto alla comune minaccia terroristica;

valutato, inoltre, che:

il 23 giugno 2016 si è tenuto un *referendum* sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, a cui ha partecipato il 72,2 per cento degli aventi diritto al voto, e che ha decretato la vittoria del *leave* (ovvero l'uscita dall'UE) con il 51,9 per cento dei voti rispetto al *remain*, attestatosi al 48,1 per cento;

il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'UE, attivando pertanto formalmente l'articolo 50 e il 31 marzo 2017 è stato presentato un progetto di orientamenti per i negoziati ai *leader* dell'UE da parte del presidente del Consiglio europeo Tusk;

il 19 giugno 2017, a quasi un anno dal *referendum* sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, sono iniziati i negoziati per il recesso ai sensi dell'articolo 50 TUE, a cura del ministro per la Brexit Davis e del delegato UE Barnier. Tuttavia la negoziazione appare complessa e un accordo positivo non scontato in questa fase;

se nel Consiglio europeo del marzo scorso sono stati trovati degli accordi di massima per quanto riguarda la tutela dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito, sulla cooperazione giudiziaria e sui pagamenti dovuti verso l'Unione europea, resta ancora insoluta la questione relativa alla regolazione dei rapporti doganali con l'Irlanda del Nord e soprattutto le future relazioni commerciali tra UE e Gran Bretagna *post* Brexit. Aspetti questi molto controversi che rendono difficili le trattative anche per le tensioni politiche interne alla Gran Bretagna,

impegna il Governo

in tema di migrazione:

ad adoperarsi affinché la modifica di "Dublino III" preveda: il superamento del "principio dello stato di primo ingresso"; la considerazione delle eventuali e comprovate "connessioni significative" dei richiedenti con un dato Stato membro, coerentemente con i diritti fondamentali; la creazione di un meccanismo rafforzato di ripartizione della competenza sulle richieste di asilo presentate da salvati in mare nelle operazioni SAR al fine principale di alleggerire la pressione migratoria sul nostro Paese; il rafforzamento della clausola discrezionale con riferimenti appropriati alle esigenze di tutela dei diritti umani; il ripensamento del sistema deve mirare ad un'uscita dalla gestione emergenziale per considerare le politiche migratorie quale elemento di natura strutturale, da gestire necessariamente a livello di Unione europea e in questo quadro definire un comune asilo europeo e un sistema equo di ricollocamento automatico e obbligatorio dei richiedenti asilo;

a promuovere una strategia che consenta la costituzione di centri di protezione anche con l'ausilio di personale dell'Unione europea volti all'accoglienza e alla permanenza dei migranti presso i Paesi di transito e origine, che siano in grado di valutare preliminarmente l'ammissibilità delle domande di asilo e protezione internazionale e che operino in stretto accordo e coordinatamente con le organizzazioni internazionali competenti quali ad esempio UNHCR e OIM, nel rispetto dei diritti umani e della dignità umana;

a promuovere l'istituzione di specifiche agenzie europee che vigilino in primo luogo affinché vi

sia, presso le strutture di accoglienza e permanenza dei migranti, la completa garanzia dei diritti umani per tutti, degne e giuste condizioni riservate ai migranti in transito e che abbiano adeguati mezzi e strumenti per contrastare il traffico di esseri umani;

ad assumere iniziative per favorire la stipula di accordi bilaterali dell'UE con i Paesi terzi, di transito e di origine, finalizzati al rimpatrio per quanti non hanno diritto di permanenza all'interno dell'Unione europea e che al contempo siano rifinanziati fondi a supporto di progetti necessari agli stessi Paesi terzi come ad esempio il *Trust Fund* UE per l'Africa;

a prevedere l'istituzione di centri di accoglienza in altri Stati membri;
in tema di sicurezza e difesa:

a prevedere che il Fondo europeo per la difesa sia volto alla promozione degli investimenti nell'industria e al rafforzamento del mercato unico della difesa al fine principale di razionalizzare le spese e le risorse, rendendo lo strumento militare più efficiente e al contempo di potenziare gli strumenti tecnologici e le competenze specifiche delle nostre Forze armate per affrontare queste sfide globali. In questo contesto a non sostenere alcun tentativo di promuovere progressi dell'integrazione europea nel campo della politica di difesa che sia suscettibile di compromettere la solidità dell'Alleanza Atlantica e di allentare i rapporti con gli Stati Uniti;

a predisporre misure efficaci dirette alla valorizzazione dello sviluppo tecnologico e delle eccellenze prodotte dalle industrie della difesa, con particolare riguardo all'industria aerospaziale e dei materiali d'armamento italiana, proteggendola dal rischio di un suo assorbimento in gruppi più ampi dominati dalle imprese francesi e tedesche, con particolare riguardo al finanziamento della ricerca e dell'implementazione del *know how* nazionale, non limitatamente all'ambito bellico, ma con un'attenzione particolare anche alla progettazione e alla costruzione di navi, aeromobili e sistemistica *high-tech* in ambito *dual-use* che possano avere impieghi utili anche per la componente civile;

a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea con un maggiore impegno di tutti i membri nelle operazioni quali EUNAVFOR MED Sophia e alla *Joint Operation Themis* affinché si provveda ad un controllo più accurato sulle rotte dei migranti per evitare tragedie in mare, anche al fine di contrastare la criminalità organizzata, incoraggiando una cooperazione attiva tra le forze di polizia, le guardie di frontiera, le dogane, le autorità giudiziarie e amministrative nonché con le istituzioni e le agenzie dell'UE;

a dedicare misure più specificatamente finalizzate alla lotta alla cybercriminalità per smantellare le attività criminali connesse agli attacchi contro i sistemi di informazione, le attività dei gruppi criminali organizzati coinvolti nel traffico all'ingrosso di droghe e quelle dei gruppi criminali organizzati che agevolano l'immigrazione illegale;

a promuovere un utilizzo migliore e massiccio del settore della sicurezza cibernetica quale ambito pilota nel quale sviluppare una capacità totalmente integrata;

a prevedere misure di contrasto alle attività di favoreggiamento ai migranti irregolari lungo le principali rotte migratorie che attraversano le frontiere esterne dell'UE e all'interno dell'UE, con particolare attenzione al contrasto dei metodi criminali che mettono in pericolo le vite delle persone offrendo i loro servizi online e, nell'ambito del loro modello di attività, ricorrendo al falso documentale;

in tema di lavoro, sviluppo e competitività:

a proporre un approccio alla crescita nazionale che si fondi sulla riforma del sistema tributario volto a ridurre la pressione fiscale e sulla sburocratizzazione;

a definire un quadro fiscale più equo a livello di Unione mirante a supportare la crescita e la competitività e al contempo rendere più incisiva la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale;

a promuovere un modello di crescita europea che non agisca sulla deflazione salariale e che possa permettere un'espansione della domanda interna nazionale;

a rilanciare la spesa di investimento pubblica, in particolare di enti locali e territoriali, rimuovendo gli ostacoli, anche procedurali e normativi, che negli ultimi anni hanno bloccato questa tipologia di spesa;

nell'ambito delle misure attinenti allo sviluppo di un'Europa digitale, a rappresentare

l'impegno del nostro Paese a sviluppare e rafforzare le proprie capacità digitali, fondamentali per un concreto piano di innovazione e sviluppo a medio e lungo termine;

al superamento degli effetti pregiudizievoli per gli interessi nazionali generati dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein);

nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale:

a potenziare, estendere e rendere più efficaci ed efficienti la gestione dei fondi che incidono sulle politiche di *welfare*, che sostengano uno sviluppo equo e condiviso sostenibile, e che supportino gli Stati membri nei settori ove sono più necessari prevedendo appositi stanziamenti destinati alla lotta alla povertà e all'inclusione sociale e dall'altro un sostegno concreto al settore agricolo, garantendo in particolare prezzi equi per i prodotti primari e il riconoscimento a livello europeo della qualità dei prodotti agricoli italiani. Pertanto, ove risultasse necessario e non altrimenti ovviabile apportare dei tagli al bilancio, che questi non ricadano sugli aspetti succitati e che si evitino ulteriori aggravii fiscali a carico dei cittadini italiani;

ad orientare il Quadro finanziario pluriennale perché sostenga un'innovazione rivolta allo sviluppo e all'occupazione, attraverso il sostegno degli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e che supporti le imprese nella creazione di nuovi posti di lavoro;

a negoziare una ridefinizione degli stanziamenti destinati alla politica di coesione e alla Politica agricola comune, così da consentire il mantenimento dei livelli di finanziamento, in una prospettiva di sostegno e di sviluppo dell'agricoltura italiana, considerata la centralità del settore primario nelle sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici;

in tema di relazioni esterne:

ad agire in sede europea affinché si riaprano spazi di collaborazione e dialogo con la Federazione Russa, ad esempio prospettando una rimodulazione delle sanzioni che escluda dal loro campo di applicazione le piccole e medie imprese o il settore agroalimentare e valorizzando la cooperazione nel contrasto alle minacce comuni, come quelle rappresentate dal terrorismo e dalla propaganda estremista;

per quanto concerne Brexit:

in un'ottica cooperativa volta a costruire uno stretto partenariato per il futuro basato sulla prevalenza della ragionevolezza, a rinunciare ad approcci condizionati dalla volontà di punire l'esercizio britannico dell'autodeterminazione e pertanto a garantire, negli accordi sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare con riguardo ai diritti delle categorie più vulnerabili e in difficoltà, ad assicurare il totale rispetto degli obblighi e degli impegni di bilancio assunti dal Regno Unito e la piena partecipazione dello stesso a quanto compete agli Stati membri fino all'uscita definitiva dall'Unione;

a garantire la continuità della cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di polizia con la Gran Bretagna e a determinare congiuntamente con le procure attive su indagini internazionali tutte quelle tutele volte a garantire la prosecuzione e il miglioramento delle fasi istruttorie per i reati transfrontalieri;

ad annullare, infine, la correzione degli squilibri di bilancio accordata alla Gran Bretagna.

(6-00009) n. 4 (27 giugno 2018)

[MARCUCCI](#), [ALFIERI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [PITTELLA](#), [GINETTI](#), [MARINO](#), [RICHETTI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [Assuntela MESSINA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [RAMPI](#), [RENZI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#).

Respinta

Il Senato,

premessò che,

sessant'anni fa gli Stati membri fondatori delle allora Comunità europee decisero di superare i conflitti politici ed economici che avevano dilaniato il continente scegliendo la strada della integrazione e della costruzione di politiche comuni, scelta che ha consentito di assicurare al continente il più lungo periodo di pace mai conosciuto nella sua storia millenaria;

la lungimiranza della scelta di dar vita a un'Europa unita e integrata è stata confermata dai progressivi allargamenti che hanno visto l'Unione passare dai 6 originari Paesi fondatori agli attuali 28, a cui altri Paesi ancora aspirano a unirsi;

l'Europa resta il mercato unico più grande del mondo, la principale potenza commerciale su scala globale, il primo donatore di aiuti umanitari e allo sviluppo; il più vasto territorio guidato da democrazia e stato di diritto. E l'euro è la seconda moneta più utilizzata nell'economia globale. La diplomazia dell'Unione ha un peso reale e contribuisce a rendere il mondo più sicuro e sostenibile, come dimostrano l'accordo con l'Iran sul suo programma nucleare o il ruolo guida che l'UE ha avuto nella conclusione dell'accordo di Parigi sul clima e nell'adozione da parte delle Nazioni Unite degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030;

per giocare un ruolo centrale in un mondo sempre più complesso l'Unione europea deve definire una nuova visione del proprio futuro, capace di misurarsi con le sfide della globalizzazione economica, dell'interdipendenza politica, dei mercati aperti, della sostenibilità dello sviluppo, delle disuguaglianze che ancora affliggono il pianeta;

l'Italia ha tratto enormi benefici dall'essere partecipe del processo di integrazione e dunque è vitalmente interessata a ogni politica che consolidi e rafforzi l'Unione europea e le politiche di integrazione;

il Consiglio europeo che si svolgerà il prossimo 28-29 giugno sarà l'occasione per esaminare alcune delle questioni più urgenti per il nostro continente quali la migrazione, la sicurezza e la difesa, l'occupazione, la crescita e la competitività, l'innovazione e l'Europa digitale, la *governance* della zona euro, il quadro economico-finanziario e il bilancio a lungo termine dell'UE, nonché le sue relazioni esterne;

nonostante la crisi economica sia stata superata, l'impatto sull'economia reale appare ancora troppo disomogeneo e in alcune aree si registrano livelli inaccettabili di disoccupazione, povertà ed emarginazione sociale, alimentando nelle opinioni pubbliche sentimenti euroscettici che erroneamente individuano nell'edificio europeo la causa e non la possibile soluzione di fenomeni che hanno una portata globale;

negli ultimi anni l'Italia è stata in prima fila nella battaglia per la democratizzazione della *governance* e delle procedure dell'UE e per la modifica sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo a ottenere una significativa flessibilità in favore degli investimenti e a invertire il ciclo recessivo della nostra economia, di cui in questi mesi si sono cominciati ad apprezzare i primi effetti;

il patrimonio prezioso di credibilità politica, internazionale ed europea, del nostro Paese non può essere dilapidato con iniziative scoordinate ed avventurose che rischiano di isolarci, anziché rafforzare il nostro ruolo;

considerato in particolare sul cruciale tema dei flussi migratori che:

grazie al lavoro svolto dai Governi a guida PD, nei primi quattro mesi del 2018 sono approdati in Italia circa 9.300 migranti, il 78 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2017;

l'azione in materia deve partire anzitutto dall'assunto di fondo secondo cui i confini marittimi dell'Italia sono i confini a Sud dell'Europa intera, e necessitano quindi di una difesa congiunta rafforzata da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (precedentemente denominata Frontex), per limitare e gestire i flussi in ingresso;

punto ineludibile per ogni strategia relativa alla gestione degli arrivi è poi il riconoscimento che si tratta di una questione europea e non riconducibile alla responsabilità di singoli Paesi, da cui deriva la necessità di un ricollocamento strutturale e solidale dei migranti che giungono nei territori degli Stati membri modificando radicalmente il Regolamento di Dublino - approvato nel 2003 dall'allora Governo di centro-destra - in particolare nel suo principio cardine, che fa ricadere sul Paese di primo approdo la responsabilità di gestire i richiedenti asilo: un principio che scarica il peso dei

flussi sulle spalle dei Paesi maggiormente esposti alle rotte del Mediterraneo, come la stessa Italia e la Grecia;

nel novembre 2017, dopo anni di negoziati, il Parlamento europeo - con il voto contrario del M5S e l'astensione della Lega - ha approvato una proposta di revisione del Regolamento di Dublino e delle politiche relative al diritto d'asilo - alla cui elaborazione ha contribuito fortemente la delegazione italiana - che introduce una vera e propria responsabilità condivisa nella gestione dei richiedenti asilo, fondata sul meccanismo della redistribuzione permanente e sul ricollocamento automatico dei richiedenti asilo: la competenza della gestione dei richiedenti asilo, dunque, non ricadrebbe più solo sul Paese di primo ingresso, ma sarebbe definita sulla base di quote che riguardano tutti gli Stati membri dell'Unione, fondate su criteri oggettivi calcolati in relazione al PIL e alla popolazione. Sarebbe infine introdotto un incentivo alla responsabilità, basato su limitazioni all'accesso ai fondi UE per i Paesi che rifiutino di aderire a tale programma;

la suddetta proposta, tuttavia, non ha proseguito il proprio *iter* bloccandosi di fatto nell'ambito della sede intergovernativa;

la proposta successivamente avanzata dalla Presidenza bulgara contraddice le proposte del Parlamento europeo e risulterebbe addirittura peggiorativa rispetto alla situazione di oggi, penalizzando ulteriormente i Paesi di primo approdo come Italia, Grecia e Spagna;

lo scenario rischia di deteriorarsi ulteriormente per l'opposizione al ricollocamento da parte dei Paesi di Visegrad, guidati dall'Ungheria che ha addirittura inserito in Costituzione il divieto di accoglienza dei richiedenti asilo;

la rinegoziazione di Dublino passa necessariamente da una politica di accordi e alleanze con alcuni Paesi dell'Unione che si trovano nelle nostre stesse condizioni, il cosiddetto gruppo dei "Paesi del Mediterraneo" (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta e Cipro - un gruppo di Paesi che rappresentano un quarto della *membership* europea e contribuiscono al 41 per cento del *budget* dell'UE), scelta strategicamente importante per contrastare i Paesi di Visegrad che sostengono politiche dure sull'immigrazione e rifiutano l'applicazione del sistema di quote europee per i rifugiati;

per una svolta sulle politiche migratorie, il nostro Paese ha bisogno di una profonda revisione del Regolamento di Dublino e contemporaneamente di solidi accordi con i Paesi del Nord Africa;

per queste ragioni appare incomprensibile e contraria all'obiettivo di una strategia europea condivisa la ricerca da parte del Governo italiano di una innaturale e controproducente alleanza proprio con i Paesi del gruppo di Visegrad, che rifiutano qualsiasi redistribuzione di richiedenti asilo. L'Ungheria di Orban finora non ha accolto neanche un richiedente asilo rispetto ai 1.294 dal meccanismo di ricollocazione; la Polonia 0 su 6.182, la Repubblica Ceca ne ha accolti 12 su 2.691;

le dinamiche demografiche - che indicano che la popolazione del continente africano salirà dagli attuali 1,2 miliardi di abitanti a 4 miliardi entro la fine del secolo - rendono evidente che il futuro dell'Africa non può essere affidato alle migrazioni, ma richiede un piano straordinario di sviluppo che l'Europa ha la responsabilità di promuovere, accompagnare e sostenere;

guerre e conflitti che scuotono il Mediterraneo - dalla Siria alla Libia, dallo Yemen al Medio Oriente - hanno parte rilevante nel suscitare flussi di profughi e migranti e dunque richiedono un impegno della comunità internazionale per restituire al bacino mediterraneo pace, stabilità e sicurezza;

in tale prospettiva, appare altrettanto incomprensibile ed ingiustificata l'azione di delegittimazione delle ONG portata avanti dall'attuale Governo, in contrasto con il fatto che, dalle inchieste condotte da diverse procure italiane, non è, finora, emerso nulla di penalmente rilevante a carico di alcuna ONG operante nel Mediterraneo, nonché con lo spirito della recente risoluzione approvata dalla Commissione libertà civili del Parlamento europeo, in cui si chiede agli Stati membri di garantire che l'aiuto ai migranti per motivi umanitari non sia punibile come crimine;

considerato che in materia di sicurezza e difesa comune:

l'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) che consentirà agli Stati membri che lo desiderano e sono in grado di

farlo di sviluppare congiuntamente capacità di difesa e accrescere la prontezza e il contributo a livello operativo delle rispettive forze armate, investendo in progetti comuni che spaziano dal controllo marittimo alle tecnologie radio, dalla gestione delle infrastrutture militari alla lotta contro le minacce cibernetiche;

nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale UE 2021-2027, è previsto un nuovo Fondo europeo per la difesa che prevede una dotazione complessiva di 13 miliardi, e uno stanziamento iniziale per il 2019/2020 di 500 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca che coinvolgeranno le industrie italiane, come Leonardo-Finmeccanica che guiderà un consorzio di 42 *partner* industriali da 15 Paesi europei per coordinare il progetto Ocean 2020;

proprio nei giorni scorsi, il Parlamento europeo ha dato il primo sì al Fondo europeo per la difesa, con l'approvazione da parte della Commissione industria del programma europeo di sviluppo dell'industria della difesa (Edidp), volto a sostenere la competitività e la capacità d'innovazione dell'industria europea;

questa cooperazione tra gli Stati europei in materia di difesa non vuole indebolire la solida alleanza tra l'UE e la NATO, con cui abbiamo in comune obiettivi e valori e con cui possiamo mobilitare un'ampia gamma di strumenti e usare le risorse nel modo più efficiente al fine di affrontare tali sfide e rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini;

considerato in particolare sui temi della crescita e lavoro che:

il prossimo Consiglio europeo si occuperà di occupazione, crescita e competitività, nella definizione del prossimo quadro finanziario pluriennale e di innovazione ed Europa digitale;

nella scorsa legislatura, l'Italia ha lavorato nell'ambito dei tavoli europei per restituire centralità alle politiche economiche per la crescita, l'occupazione e la competitività e, anche grazie al deciso contributo del nostro Paese, le istituzioni europee e gli Stati membri hanno accolto una strategia comune incentrata non più solo sulle politiche fiscali responsabili, ma in particolare diretta al sostegno della ripresa economica, interrompendo la spirale di austerità innescatasi in Europa prima del 2014 anche a causa dei vincoli stringenti posti alla finanza pubblica;

oggi è necessario proseguire su questo sentiero di sostegno alla ripresa, che passi anche attraverso una più generale riforma del governo dell'Unione, per accelerare il ritmo di crescita e renderla più equa e inclusiva, in particolare con riferimento alla riduzione dei divari di sviluppo tra le regioni: in tal senso, il Consiglio europeo di giugno rappresenta un momento cruciale di confronto riguardo le prospettive di riforma dell'Unione economica e monetaria (UEM) e renderà evidente quanto gli Stati membri intendano davvero procedere nell'approfondimento della loro integrazione economico-finanziaria;

appare altresì necessario portare a compimento gli importanti obiettivi del "Pilastro europeo dei diritti sociali", presentato dalla Commissione nell'aprile del 2017 e proclamato in occasione del vertice sociale di Goteborg del novembre del 2017;

considerato che per quanto attiene ai temi dell'economia:

la Commissione europea ha reso noto, il 6 dicembre 2017, un pacchetto di proposte sul futuro dell'UEM finalizzate a rendere l'eurozona più resistente alle crisi e più favorevole alla crescita e che riguardano il completamento dell'Unione bancaria, la trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) in un vero e proprio Fondo monetario europeo, il rafforzamento della disciplina di bilancio riconoscendo un certo grado di flessibilità per non compromettere la crescita, la creazione di una capacità fiscale per l'area euro che la doti di risorse da usare per fini di stabilizzazione macroeconomica e l'istituzione, in prospettiva, di un Ministro delle finanze dell'Eurozona, per assicurare maggiore coerenza alle politiche economiche dei Paesi euro e gestire la capacità fiscale;

si tratta di una svolta importante, anche frutto delle proposte avanzate dal Partito democratico del corso della precedente legislatura e delle trattative portate avanti con i *partner* europei, volte a rafforzare l'architettura dell'Unione ancora incompleta e particolarmente fragile, anche in ragione della mancata attuazione del terzo pilastro dell'unione bancaria, il sistema unico di garanzia dei depositi bancari;

al vertice di Meseberg dello scorso 19 giugno, tuttavia, i presidenti Macron e Merkel hanno

rilanciato soltanto alcune di queste proposte;

fino ad oggi si è infatti registrata una situazione di stallo tra i Paesi, di cui l'Italia è capofila, che sollecitano il completamento dell'Unione bancaria e, più in generale dell'UEM, che favorisca la condivisione dei rischi e i Paesi nordici e la Germania che richiedono un'ulteriore riduzione dei rischi, prima di aumentare il livello di mutualizzazione; alla luce delle recenti evoluzioni del dibattito politico europeo e in ragione dell'atteggiamento ostile del nuovo Esecutivo, il rischio concreto è che l'Italia resti nell'ombra, vanificando gli sforzi e i risultati fino ad ora raggiunti, in un momento così delicato e incerto per l'Unione europea;

la marginalità in cui il nostro Paese rischia essere confinato è ancor più preoccupante alla luce della decisione degli USA di applicare i dazi sui metalli (25 per cento su acciaio e 10 per cento su alluminio), che potrebbe causare effetti depressivi tali da determinare una diminuzione del tasso di crescita in Italia e gravi danni per le imprese;

la linea proposta finora dalla Commissione per cercare di coinvolgere costruttivamente gli Stati Uniti è stata, nel suo insieme, equilibrata e coerente, tuttavia, a seguito l'UE ha attivato il cosiddetto *rebalancing* (con l'imposizione di dazi addizionali di riequilibrio - votati il 14 giugno in Consiglio e applicabili a partire dal 20 giugno - su un certo numero di beni dagli Stati Uniti) mettendo in campo una risposta misurata, proporzionata e pienamente in linea con le regole del WTO;

sarebbe opportuno riprendere la proposta emersa durante il semestre di presidenza italiana dell'UE con il nome di "*interim agreement*", un accordo commerciale snello su dazi, barriere non tariffarie, convergenza di *standard* e regolamenti in quei settori in cui c'è già un'intesa tra le associazioni degli imprenditori delle due sponde dell'Atlantico lasciando la possibilità di modifiche successive, sul modello dei cosiddetti "*living agreements*";

considerato, per ciò che attiene alle politiche di bilancio dell'Unione, che:

il prossimo Consiglio europeo costituirà un momento chiave anche alla luce della pubblicazione, lo scorso 2 maggio da parte della Commissione europea, del primo pacchetto di proposte sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il settennio 2021-2027, oggetto di un primo scambio di vedute in Consiglio affari generali lo scorso 14 maggio;

le maggiori novità riguardano una diversa ripartizione degli stanziamenti tra le varie finalità, con l'innalzamento degli attuali livelli di finanziamento in settori considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo, come la ricerca e l'innovazione, i giovani (sono raddoppiate le risorse per Erasmus) l'economia digitale, la gestione delle frontiere, il clima e l'ambiente, la sicurezza e la difesa (settore significativo, con la conferma del progetto di Fondo europeo per la difesa e la proposta la creazione di uno strumento fuori bilancio, lo *European Peace Facility*, con una dotazione pari a 10,5 miliardi di euro in chiave di prevenzione dei conflitti e stabilizzazione); parallelamente, si prefigurano, a titolo compensativo, alcuni risparmi in particolare sulla politica di coesione e sulla politica agricola comune (rispettivamente -7 per cento e -5 per cento rispetto ai valori nominali dell'attuale QFP);

il pacchetto del 2 maggio include una bozza di regolamento volta a creare un legame di condizionalità tra fondi europei e rispetto dello Stato di diritto, inteso come preconditione per una sana gestione delle risorse finanziarie dell'Unione; secondo il documento, la Commissione potrà chiedere la sospensione, la riduzione o la revoca dei fondi UE nel caso in cui non sia assicurato, in un Paese membro, il corretto funzionamento dei meccanismi, di polizia e giudiziari, di contrasto a frodi e corruzione, come forme di condizionalità dirette a proteggere i valori fondamentali dell'Unione;

considerato, per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, che:

nonostante l'Unione europea goda di un vantaggio competitivo dovuto all'elevata qualità della sua ricerca di base e applicata, si registra un ritardo rispetto alle altre grandi economie (rappresentato da un minor livello di domande di brevetti di qualità, di volume del capitale di rischio, di numero di *start-up* in rapida crescita ("unicorni"), di quota di valore aggiunto dell'UE nel settore manifatturiero ad alta tecnologia);

per tali ragioni, non a caso il tema dell'innovazione tecnologica e dell'economia digitale è al centro dell'Agenda dei *leader* e dell'attenzione delle istituzioni europee, basti pensare al vertice di Tallinn sul digitale del 29 settembre 2017, al Consiglio dell'UE del 12 marzo 2018 dedicato alla

"competitività" (che ne ha discusso nel contesto del semestre europeo, sottolineando una serie di priorità nell'ambito delle riforme strutturali che sono necessarie sia a livello europeo che nazionale al fine di sfruttare appieno i vantaggi della trasformazione digitale) e al Consiglio europeo del 22-23 marzo 2018, che ha discusso in particolare di commercio elettronico, di diritto d'autore, di ricerca e innovazione, di mercato unico digitale, di intelligenza artificiale e innovazioni pionieristiche, e di fiscalità nell'ambito dell'economia digitale per adeguare i sistemi di tassazione tenendo conto della crescente economia digitale, su nuove soluzioni per combattere l'evasione e l'elusione fiscali e sui modi per garantire al meglio le sinergie a livello UE e internazionale;

l'innovazione tecnologica e in particolare digitale hanno un impatto notevole in termini economici, in un mondo in continuo e rapido sviluppo e che vede le esigenze del mercato del lavoro profondamente mutate dalla tecnologia, ma anche ambientali, con enormi potenzialità sulla sostenibilità della crescita economica, culturali, stante la necessità di introdurre le ICT nel sistema educativo e garantire ai giovani l'apprendimento delle capacità per il futuro mercato del lavoro, e soprattutto sulla vita stessa dei cittadini, semplificandola e migliorandola ma al contempo ponendo importanti questioni etiche, a partire dall'uso - spesso improprio e talvolta illegale (vedi la vicenda Cambridge Analytica) - dei dati personali, fino allo sviluppo dell'intelligenza artificiale o della genomica;

il regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati, entrato in vigore in tutta l'Unione il 25 maggio 2018, e la sua attuazione a livello nazionale rappresentano un importante passo avanti, ma per assicurare pienamente la trasparenza nell'uso dei dati da parte dei servizi di intermediazione *online* e delle piattaforme digitali, e soprattutto la tutela dei dati personali e della *privacy*, risulta necessario anche un vigoroso intervento in materia di cybersicurezza;

per quanto concerne le relazioni esterne dell'Unione, considerato che:

in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla guerra ibrida condotta contro l'Ucraina, l'Unione europea ha adottato gradualmente una serie di misure restrittive contro la Russia a partire dal 2014;

l'Unione è stata sempre compatta nel mantenere il suo fermo impegno a favore della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. A quattro anni dall'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione Russa, l'UE ha ribadito di non riconoscere e di continuare a condannare tale violazione del diritto internazionale;

nel discorso programmatico per il voto di fiducia al governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato "saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni";

considerato che, questo pone di nuovo l'Italia in una situazione diplomatica ambigua e isolata che contribuisce a minare la nostra credibilità in politica estera, fondamentale, tra le altre cose, per tessere relazioni in materia di sicurezza e di politica commerciale;

il 14 luglio 2015, l'Iran, l'Unione europea e i Paesi del P5+1 (i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti - più la Germania) hanno adottato il Piano d'azione congiunto globale (JCPOA), un accordo che prevedeva una significativa riduzione della capacità dell'Iran di arricchire l'uranio e la rimozione di alcune delle sanzioni imposte all'economia iraniana negli anni precedenti;

nel maggio scorso, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano;

l'Unione europea è unanime nel definire l'accordo nucleare iraniano cruciale per la sicurezza della regione, dell'Europa e del mondo intero e assicurare il proprio impegno affinché continui a funzionare, anche e soprattutto alla luce dell'uscita del Governo statunitense;

considerando che le posizioni espresse a mezzo stampa di alcuni esponenti dei partiti del governo sono vicine all'amministrazione americana riguardo l'Iran e il JCPOA, invece nessuna posizione ufficiale è stata presa di condivisione della posizione europea, impegna il Governo

1) sui temi delle migrazioni:

a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del Regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE - che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;

ad affiancare la Commissione nell'apertura di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia UE nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato le decisioni obbligatorie del 2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo;

a sollecitare l'attuazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, che implementi gli sforzi per combattere le reti criminali di trafficanti di uomini compiuti dal 2015 ad oggi - grazie ai quali si è ottenuto un calo del 95 per cento del numero degli attraversamenti illegali delle frontiere verso l'UE - rafforzando i poteri e le competenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (precedentemente denominata Frontex) e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che hanno consentito di ridurre nel 2018 gli sbarchi del 78 per cento rispetto all'anno precedente;

a mettere a disposizione dei Paesi di origine e di transito dotazioni finanziarie adeguate, superando l'asimmetria contributiva che vede poche centinaia di milioni per contenere i flussi sulla rotta mediterranea a fronte di 6 miliardi erogati alla Turchia per contenere i flussi sulla rotta balcanica;

a sostenere la creazione di piattaforme di sbarco regionali (*hot spots*) gestite a livello europeo, con risorse comunitarie, per procedere alla prima accoglienza ed identificazione dei migranti che giungono in Europa;

a promuovere e sostenere l'apertura di corridoi umanitari per quanti fuggono da guerre e conflitti;

a promuovere ogni forma di collaborazione con l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR), con l'Organizzazione internazionale dei migranti (OIM) e il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, per l'apertura di centri di accoglienza nei Paesi di origine;

a promuovere l'adozione di una normativa europea sul diritto di asilo, applicabile in modo omogeneo e uniforme da tutti i Paesi dell'Unione;

a sostenere e incentivare programmi nazionali di affidi familiari, con cui dare un focolare e una vita sicura agli stranieri minori non accompagnati;

ad accompagnare politiche coordinate e condivise a livello europeo di rimpatri umanitari volontari dei migranti irregolari;

a promuovere accordi bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi africani per l'apertura di canali legali per la gestione dell'immigrazione economica;

a considerare lo sviluppo dell'Africa una priorità della politica dell'Unione europea, dotando di adeguate risorse finanziarie e strumenti operativi l'Africa Plan varato dalla Commissione europea e sollecitando gli Stati membri a incrementare le proprie politiche di cooperazione e aiuto allo sviluppo;

a sostenere tutte le iniziative assunte dall'Unione e dalla comunità internazionale per fermare guerre e conflitti armati e costruire soluzioni politiche fondate su dialogo e negoziato;

2) in materia di politica di sicurezza e difesa comune:

a verificare la realizzazione e l'esecuzione degli impegni legati alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) che consentirà agli Stati membri che lo desiderano e sono in grado di farlo di sviluppare congiuntamente capacità di difesa, investire in progetti comuni e accrescere la prontezza e il contributo a livello operativo delle rispettive forze armate;

a vigilare sulla dotazione, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale UE 2021-2027, del nuovo Fondo europeo per la difesa il cui importo complessivo ammonterebbe a 13 miliardi di euro;

a sorvegliare sull'attuazione del Fondo europeo per la difesa, volto a sostenere la

competitività e la capacità d'innovazione dell'industria europea;

a ribadire che ogni forma di cooperazione tra gli Stati europei in materia di difesa non intende indebolire, ma anzi rafforza, la solida alleanza con tra l'UE e la NATO, con cui abbiamo in comune obiettivi e valori per rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini;

3) per l'innovazione e la società digitale:

a sostenere l'intensificazione nell'UE degli sforzi a favore del digitale e dell'innovazione, con specifico riferimento a questioni quali il mercato unico digitale, l'istituzione di un Consiglio europeo per l'innovazione, l'incremento dei fondi per l'innovazione e la ricerca nel quadro del prossimo QFP, la fiscalità in ambito digitale, l'introduzione di una *web tax* come risorsa propria dell'UE;

a promuovere lo stanziamento di risorse e la creazione di programmi europei per l'istruzione e la formazione tecnologica dei giovani e dei lavoratori, alla luce delle capacità richieste dal futuro mercato del lavoro, e in generale promuovere l'accumulazione di capitale umano;

a sostenere l'attuazione efficace del regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati, entrato in vigore in tutta l'Unione il 25 maggio 2018, al fine di assicurare pienamente la trasparenza nell'uso dei dati da parte dei servizi di intermediazione *online* e delle piattaforme digitali, e soprattutto la tutela dei dati personali e della *privacy*;

a promuovere ogni ulteriore azione per garantire il rispetto della vita privata dei cittadini, in particolare da parte dei *social network* e delle piattaforme digitali, attraverso l'adozione di un'efficace politica in materia di cybersicurezza;

4) per quanto riguarda le prospettive finanziarie dell'UE e la *governance* economica dell'Unione:

a favorire il raggiungimento di un accordo tempestivo sul prossimo Quadro finanziario pluriennale che sia all'altezza delle sfide che l'Unione deve affrontare, proseguendo nella valorizzazione dei beni pubblici europei di nuova generazione (come innovazione e digitalizzazione, mobilità e occupazione giovanile, crescita sostenibile, cultura e identità europea), preservando al contempo il valore aggiunto determinato dalle politiche di coesione - favorendo, nell'assegnazione delle risorse, l'introduzione di criteri legati all'inclusione sociale, in particolare la disoccupazione totale e giovanile - e dalla politica agricola comune, nonché, più in generale, a sostenere la proposta di regolamento sulla condizionalità "*rule of law*" e la definizione di nuove risorse proprie nella prospettiva, anche futura, di un bilancio comune sempre più autenticamente europeo e di maggiori dimensioni;

a sostenere l'intensificazione nell'UE degli sforzi a favore del digitale e dell'innovazione, con specifico riferimento a questioni quali il mercato unico digitale, l'istituzione di un Consiglio europeo per l'innovazione, l'incremento dei fondi per l'innovazione e la ricerca nel quadro del prossimo QFP, la fiscalità in ambito digitale, l'introduzione di una *web tax* come risorsa propria dell'UE;

a promuovere lo stanziamento di risorse e la creazione di programmi europei per l'istruzione e la formazione tecnologica dei giovani e dei lavoratori, alla luce delle capacità richieste dal futuro mercato del lavoro, e in generale promuovere l'accumulazione di capitale umano;

a opporsi a eventuali tagli sulla politica di coesione e agricola;

a continuare a promuovere in sede europea la necessità di una nuova *governance* dell'Unione, anche attraverso una revisione delle regole di bilancio volta a conferire una maggiore centralità alla crescita economica, all'occupazione e all'inclusione sociale in un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico e a promuovere la nascita di una vera e propria *fiscal stance* europea, in grado di incidere sulla subottimalità di politiche fiscali esclusivamente nazionali (ad esempio favorendo maggiori investimenti da parte di Paesi in strutturale ed ampio *surplus* delle partite correnti), al fine anche di favorire le politiche di convergenza macroeconomica;

a sollecitare l'istituzione di un vero e proprio Ministro delle finanze incardinato nella Commissione europea, e sottoposto al controllo democratico del PE;

a farsi parte attiva dei negoziati, in continuità con quanto fatto dal 2014, sostenendo in sede europea le misure volte al completamento dell'Unione economica e monetaria che conducano ad una reale condivisione dei rischi oltreché una loro riduzione, sia favorendo il completamento dell'unione

bancaria attraverso in particolare un sistema unico di garanzia dei depositi, sia promuovendo la realizzazione di una vera unione fiscale, che superi la logica intergovernativa, mettendo a disposizione dell'area euro risorse da usare per fini di stabilizzazione macroeconomica;

a sostenere il rafforzamento e la trasparenza democratica dell'attuale funzione di assistenza finanziaria d'urgenza esercitata dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), opponendosi però all'ipotesi di attribuire al MES i compiti di sorveglianza più pervasivi sui conti pubblici già esercitati dalla Commissione europea;

a promuovere la trasformazione del MES in un vero e proprio Fondo monetario europeo che salvaguardi la stabilità anche per mezzo della definizione di nuovi strumenti di sostegno alle riforme strutturali, di stabilizzazione del livello degli investimenti in caso di *shock* asimmetrici e di un sistema di assicurazione ciclica contro la disoccupazione, sulla base delle proposte italiane già in discussione nelle sedi europee e dei pareri espressi dal Senato sul pacchetto di proposte della Commissione europea sul futuro dell'Unione economica e monetaria;

a opporsi a qualsivoglia ipotesi che riguardi una regolamentazione in materia di concentrazione e livello di rischio dei titoli sovrani nei portafogli delle banche e di ristrutturazione dei debiti pubblici, entrambe potenzialmente devastanti per la stabilità finanziaria dell'Italia e dell'area euro, e a far sì che lo sforzo di riduzione dei crediti deteriorati nei bilanci degli istituti di credito non determini paradossalmente la nascita di ulteriori fragilità, ad esempio attraverso il nascere e consolidarsi di politiche pro-cicliche del credito; a monitorare costantemente e attentamente anche i rischi legati alle cosiddette attività Pillar 2 e Pillar 3, in quanto parimenti potenzialmente pericolosi per la stabilità finanziaria;

a sostenere nelle sedi europee valutazioni più eque degli squilibri macroeconomici tra i Paesi dell'Unione, non più incentrate sul solo controllo del livello dell'indebitamento netto e del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo, ma anche sugli eccessivi *surplus* delle partite correnti, da ridurre mediante richieste di misure di sostegno agli investimenti e alla domanda;

5) per quanto riguarda le relazioni esterne:

a reiterare il pieno supporto alla risoluzione 2166 ONU relativa all'incidente aereo del volo MH-17 e chiedere alle autorità russe la massima collaborazione nell'accertamento della verità;

a dotarsi di misure per proteggere investimenti italiani in Iran e per proseguire nel dialogo con questo Paese;

a rispettare l'unità europea in merito alle sanzioni erogate alla Russia;

a sostenere la posizione della Commissione volta a far pressione sull'amministrazione statunitense - con azioni misurate, proporzionate e pienamente in linea con le regole del WTO - affinché le misure protezionistiche adottate siano ritirate al più presto e non si dia seguito a quelle ulteriormente annunciate, rimarcando coerentemente in sede europea gli effetti potenzialmente molto negativi per la nostra economia di grande Paese esportatore di dazi e barriere al commercio;

a supportare attivamente il lavoro della Commissione nel processo di negoziazione di positivi accordi di libero scambio con tutte le altre regioni o Paesi - quali ad esempio Mercosur, Australia e Nuova Zelanda - con i quali sono in corso trattative.

(6-00010) n. 5 (27 giugno 2018)

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#).

Respinta

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno;

premesso che:

all'ordine del giorno del Consiglio europeo sono previsti i seguenti argomenti:

- migrazione;
- sicurezza e difesa;
- occupazione, crescita e competitività;
- innovazione ed Europa digitale;

- bilancio a lungo termine dell'UE (QFP);
 - relazioni esterne;
- i *leader* dell'UE si occuperanno inoltre della Brexit (nel formato UE 27) e della zona euro (in sede di Vertice euro);
- osservato che:
- il Consiglio europeo si riunisce in via ordinaria quattro volte all'anno. Il Trattato sull'Unione europea stabilisce che il Presidente del Consiglio europeo assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e «in base ai lavori del Consiglio "affari generali"»;
 - il Consiglio si riunisce infatti in varie formazioni e il Consiglio "affari generali" è una di queste. Il Consiglio "affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione;
 - nella formazione "affari generali" il Consiglio è composto dai Ministri degli affari europei. I lavori del Consiglio "affari generali" sono preparati dal Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), composto dai capi o vice-capi delegazione degli Stati membri presso l'Unione europea, che svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione delle politiche dell'Unione europea, dato che gran parte dei negoziati tra gli Stati membri sulle decisioni da prendere si svolge al suo interno;
 - risulta, dunque, evidente che la riunione del Consiglio europeo è il momento finale di un processo politico nel quale pochi margini avanzano per discutere o rimettere in discussione quanto è stato già deciso oppure non accettato;
 - non ha un'utilità concreta, quindi, affidare indirizzi su specifici argomenti a risoluzioni approvate dal Parlamento nell'imminenza del Consiglio europeo. Tali indirizzi e orientamenti del Parlamento andrebbero manifestate e approvate in un momento precedente, quando ancora sia possibile vincolare o indirizzare le scelte del Governo in ambito europeo;
- considerato che:
- la Commissione europea ha presentato il 6 dicembre scorso una proposta di direttiva con le seguenti proposte:
 - trasformare il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) in un Fondo monetario europeo diventando un organismo comunitario con il compito di intervenire sia a sostegno dei Paesi in difficoltà finanziarie sia degli istituti di credito, ma non per tutelare i depositanti;
 - inglobare il *Fiscal compact* (attualmente trattato intergovernativo) nella legislazione comunitaria, rendendo giuridicamente più stringenti gli impegni per *deficit* strutturale e debito;
 - istituire un Ministro delle finanze e dell'economia europeo trasformando il Presidente dell'Eurogruppo in Vice Presidente dell'Esecutivo comunitario, con nessun compito di rilancio dell'economia e degli investimenti ma come controllore delle politiche di bilancio dell'Eurozona;
 - inserire all'interno del bilancio comunitario una linea di bilancio dedicata alla zona euro, senza che sia previsto nessun aumento delle risorse;
 - tali proposte sono state discusse presso le Aule parlamentari nel momento di transizione tra le due legislature, ed andrebbero dunque riviste con maggiore attenzione data la portata del tema;
 - inoltre hanno trascurato un ripensamento dell'attuale funzionamento dell'Unione economica e monetaria, che ha determinato diseguaglianze importanti, a livello territoriale, sia sul piano economico che sociale;
 - dal vertice svoltosi a Meseberg il 19 giugno scorso tra la Cancelliera tedesca Angela Merkel ed il premier francese Emmanuel Macron sono emerse proposte che presentano rilevanti criticità per l'unione monetaria europea, non soltanto per l'Italia:
 - un Fondo comune per i Paesi euro, un bilancio di stabilizzazione dell'Eurozona da istituire entro il 2021, di portata simbolica per finanziare investimenti in innovazione e capitale umano, al fine di promuovere la competitività, la convergenza e la stabilità;
 - la volontà di trasformare l'ESM, il Fondo salva Stati, in un Fondo monetario europeo, quale fondo di ultima istanza allo scopo di garantire assistenza finanziaria (sotto forma di prestiti) ai

Paesi in difficoltà, secondo il noto meccanismo delle condizionalità. Tra l'altro, come richiesto dalla Corte costituzionale tedesca, l'erogazione di prestiti andrebbe comunque sottoposta all'approvazione dei Parlamenti nazionali, non modificando l'attuale impostazione;

- per quanto concerne l'Unione Bancaria, l'istituzione di un ombrello fino a 55 miliardi di euro, che passeranno dall'ESM al Fondo di risoluzione unico europeo, senza che tuttavia sia prevista una garanzia comune sui depositi (dato il rifiuto tedesco senza una decisa riduzione dei rischi);

considerato, inoltre, che:

- nelle ultime settimane la questione dei flussi migratori è stata gestita con cinismo e spregiudicatezza da parte del Governo italiano. Il Ministro dell'interno ha scelto di impedire l'accesso ai porti italiani alla nave Aquarius, costringendo 629 persone -tra cui molti bambini, oltre che donne incinta- a vagare in mare con avverse condizioni atmosferiche. Soltanto l'intervento della Spagna, che ha accettato di accogliere i migranti, ha aperto una possibile soluzione per la vita delle persone a bordo, già segnate da eventi drammatici che le hanno costrette ad abbandonare i Paesi di origine. Anche la nave Diciotti della Guardia Costiera, il 19 giugno si è trovata a vagare con 519 persone a bordo (e un cadavere), prima che venisse dato l'assenso per il suo approdo a Pozzallo. Sono state bloccate in mare per giorni rispettivamente una nave tedesca Lifeline, ferma a largo di Malta con a bordo più di 200 migranti, e il cargo danese Alexander Maersk, a tre miglia dalla costa italiana con 100 migranti a bordo nonostante la richiesta di attracco al porto di Pozzallo. Questa situazione crea confusione nel soccorso e facendo saltare meccanismi già collaudati di intervento. Un atteggiamento inaccettabile da parte del Governo, che ha utilizzato la vita e la dignità di centinaia di persone per aprire lo scontro in sede europea sulla questione migratoria;

- l'UE ha indubbiamente urgenza di intraprendere una seria riflessione sulla gestione dei flussi e sul diritto di asilo: come ribadito da *Amnesty International*, infatti, la normativa dell'UE ha caricato di responsabilità sproporzionate gli Stati membri della frontiera marittima. La propensione xenofoba di alcuni Governi da un lato - ricordiamo Visegrad, l'asse di Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia che si oppone a una gestione condivisa del fenomeno migratorio, su cui spicca il Premier ungherese Orban a cui tanto sembra legato l'attuale Ministro dell'interno - e l'ipocrisia di chi, come la Francia, pretende di dare lezioni di solidarietà dopo aver sistematicamente respinto con violenza decine di migliaia di migranti alla frontiera, ha creato una situazione esplosiva, contribuendo a creare la percezione di un Paese invaso dai migranti e dai rifugiati;

- come è stato più volte ribadito in queste settimane, nonostante l'Italia sia agli ultimi posti tra i Paesi europei per numero di rifugiati ogni mille abitanti, non è possibile negare come il nostro Paese si sia ritrovato a gestire una situazione estremamente complessa senza la collaborazione e la solidarietà degli altri Stati membri dell'Unione. La stessa discussione concernente la riforma del Trattato di Dublino, con il suo squilibrato principio per cui la richiesta di asilo debba obbligatoriamente essere inoltrata nel Paese di prima accoglienza, è stata viziata in sede europea dagli egoismi nazionali e nazionalisti, che hanno portato ad un compromesso al ribasso volto a minare ulteriormente i meccanismi di solidarietà tra gli Stati;

- ricordiamo come i flussi migratori verso l'Italia risultino in diminuzione nel 2018 (-77,2 per cento rispetto al 2017 e -71,4 per cento sul 2016): un elemento che non deve far pensare ad un affievolimento del fenomeno, essendo legato agli scellerati accordi che il nostro Paese ha stretto con la Libia, un Paese che non può attualmente assicurare alcuna garanzia circa il rispetto dei diritti umani. In tal senso vanno le denunce provenienti da *Amnesty International* e dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani che nei mesi scorsi aveva definito "disumana" la collaborazione tra l'UE e la guardia costiera libica: una collaborazione di cui l'Italia è stata drammaticamente protagonista, a causa del Memorandum d'intesa (Mou) sottoscritto dal precedente Governo con il primo ministro del governo di unità nazionale di Tripoli Fayez al Serraj, e che prevede, sostanzialmente, il versamento di miliardi di dollari in aiuti in cambio del pattugliamento costante della costa per impedire ai migranti di partire, rinchiudendoli in campi di accoglienza divenuti veri e propri *lager*. Ricordiamo come la Libia non abbia mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato;

- dall'incontro avvenuto il 19 giugno tra la Cancelliera Merkel e il premier francese Macron sono emerse indicazioni contrastanti circa la possibilità di elaborare una reale riforma delle politiche migratorie: da un lato si parla di potenziali *hot spot* comuni per lo smistamento dei migranti -da installare direttamente nei Paesi del Nordafrica -, dall'altro si perpetra l'atteggiamento di chiusura verso il tema dei movimenti secondari, ossia la possibilità per i migranti di spostarsi tra gli Stati europei in seguito all'identificazione. Il presidente Macron ha in tal senso tenuto a sottolineare che "i migranti che vengono registrati in un Paese e vanno in un altro, devono essere rimandati indietro al più presto"; un atteggiamento sostanzialmente in linea con quanto attuato sinora, e che ha portato al collasso del sistema di Dublino. La posizione del Presidente della Francia, emersa dopo il vertice di Bruxelles del 24 giugno, parrebbe assumere dei connotati differenti rispetto al vertice franco-tedesco; la Francia sembra avere cambiato posizione e non sostiene più la collocazione dei centri e degli *hot spot* in Nordafrica, bensì nei Paesi di primo approdo;

- nella gestione del fenomeno migratorio andrebbe inoltre radicalmente smantellato il precedente degli accordi con Paesi come la Turchia e la Libia: dal vertice franco-tedesco emerge invece l'istituzione in Nordafrica di centri di accoglienza ed hotspot finanziati dall'UE, sotto il controllo di istituzioni internazionali come l'ONU. È necessario tuttavia ribadire come questi luoghi si siano tramutati in campi di concentramento non sottoponibili ad alcun controllo sulla tutela dei diritti dei migranti ed il rispetto della dignità umana: molti Stati dell'Africa settentrionale, infatti, conservano regimi non democratici e caratterizzati da grande instabilità. È dunque di difficile comprensione l'attuabilità di un sistema di questo tipo, sotto l'egida dell'ONU, anche perché non si rintracciano attualmente Stati democratici disponibili all'installazione di tali *hot spot*;

- tra l'altro, tale sistema rischia di non produrre alcuna reale soluzione data l'ampiezza del fenomeno: il possibile ulteriore irrigidimento della distinzione giuridica tra rifugiato e migrante economico male si adatta alla complessità attuale. È proprio l'UNHCR a parlare, già ora, di flussi misti, per indicare migranti che fuggono da guerra, violenza, fame, siccità. È evidente infatti come i fenomeni di sfruttamento, crisi finanziarie, catastrofi ecologiche non siano meno rilevanti della possibile minaccia personale;

osservato che:

- per quanto concerne i temi della sicurezza e della difesa, sulla base delle sue precedenti conclusioni, il Consiglio europeo ha stabilito in via definitiva l'avvio di una cooperazione strutturata e permanente nel settore difesa (Permanent Structured Cooperation - PESCO), auspicando una rapida attuazione dei primi progetti PESCO; ha invitato a proseguire i lavori su Fondo europeo per la difesa e sul pacchetto di proposte inerenti la cooperazione UE-NATO, e a completare la revisione globale del meccanismo Athena per il finanziamento dei costi comuni delle missioni e operazioni militari dell'UE, nonché a proseguire i lavori sulla mobilità militare, sia nell'ambito PESCO sia nel contesto della cooperazione UE-NATO;

- l'Italia ha presentato il piano nazionale di attuazione il 14 dicembre 2017, al segretariato della PESCO, assicurato dal Servizio per l'azione esterna dell'EU e dell'Agenzia europea per la difesa. Complessivamente, su 17 progetti, l'Italia è capofila in 4 progetti, al pari della Germania, e partecipa a 11 progetti;

- le spese amministrative delle istituzioni dell'UE derivanti dall'attuazione della decisione sulla PESCO sono a carico del bilancio dell'UE, mentre le spese operative derivanti da progetti intrapresi nel quadro della PESCO sono sostenute principalmente dagli Stati membri che partecipano al singolo progetto. Tali progetti possono ricevere anche contributi provenienti dal bilancio dell'UE;

- il 6 marzo 2018 il Consiglio dell'UE, riunito per la prima volta nel formato PESCO, ha adottato una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO che definisce orientamenti e indirizzi strategici sulle modalità con cui strutturare ulteriori lavori relativamente a processi e *governance*, un calendario per il processo di revisione e valutazione dei piani nazionali di attuazione, nonché un calendario per l'accordo su eventuali progetti futuri (che dovrebbero essere approvati a novembre 2018), oltre che i principi fondamentali di un insieme di regole di *governance* per i progetti (dovrebbero essere adottati entro la fine del giugno 2018);

- la Commissione europea sottolinea la necessità di adottare misure volte a sostenere l'accesso al mercato transfrontaliero delle PMI e dei subcontraenti, nonché ad agevolare la loro integrazione nelle catene di approvvigionamento;

considerato che:

- per quanto attiene ai temi dell'occupazione, crescita e competitività, il Consiglio europeo dovrebbe approvare le Raccomandazioni specifiche per Paese integrate per concludere il semestre europeo del 2018. Inoltre, il Consiglio europeo sarà chiamato ad affrontare urgentemente le proposte della Commissione sulla tassazione digitale, considerato il reale bisogno di adattare i nostri sistemi fiscali all'era digitale, incoraggiando le istituzioni europee e gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi, al fine di garantire una tassazione giusta ed efficace che rimane una priorità. Infatti, la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale deve essere perseguita con vigore sia a livello globale che all'interno dell'UE;

considerato, altresì, che:

- per quanto concerne i temi dell'innovazione e del digitale occorre che l'Europa trasformi la sua ricerca di alta qualità in nuovi prodotti, servizi e modelli di *business* al fine di promuovere l'innovazione. A seguito della discussione informale a Sofia, il Consiglio europeo ha chiesto di facilitare l'accesso delle imprese ai finanziamenti, anche coordinando meglio i programmi e gli strumenti di ricerca e innovazione sia della UE che nazionali, allo scopo inoltre di promuovere collegamenti tra mondo accademico, industria e governi. Il Consiglio europeo invita la Commissione a lanciare una nuova iniziativa pilota sull'innovazione nel restante periodo di Horizon 2020. Un nuovo Consiglio europeo per l'innovazione sarà istituito nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per identificare e potenziare l'innovazione. Per costruire un'economia europea dei dati, sono necessari ulteriori interventi per migliorare l'uso efficiente dei dati in tutta l'UE e promuovere la fiducia attraverso elevati standard di protezione dei dati e piena attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati per quanto riguarda tutti gli attori economici. Il Consiglio europeo invita i colegislatori a esaminare rapidamente l'ultimo pacchetto di dati e a raggiungere un rapido accordo sul diritto d'autore e la *privacy* elettronica. Invita la Commissione a lavorare con gli Stati membri su un piano coordinato sull'intelligenza artificiale;

rilevato che:

- negli ultimi mesi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è più volte reso protagonista di azioni unilaterali in materia di politiche commerciali, attraverso l'imposizione di dazi su numerosi prodotti di diversa provenienza: a marzo il Presidente ha annunciato dazi per 50 miliardi di dollari verso la Cina su abbigliamento, calzature, elettronica di consumo, tecnologia; dopo la ovvia risposta della Stato cinese, Trump è tornato più volte a minacciare l'attivazione di nuove tasse, fino al recente annuncio circa nuove imposte doganali per 400 miliardi di dollari, che innescheranno a loro volta decise contromisure da parte della Cina;

- l'Unione europea, che in primo momento sembrava essere stata esentata dall'atteggiamento aggressivo del Presidente USA, da giugno è sottoposta a dazi del 25 per cento sull'acciaio e del 10 per cento sull'alluminio, che colpiscono quasi 5 milioni di tonnellate di prodotti, di cui 3,4 milioni finiti e 1,5 milioni semi-finiti. Il nostro Paese è attualmente il quinto esportatore verso il mercato statunitense in tal senso, con 212.000 tonnellate di prodotti finiti lo scorso anno;

- la reazione dell'UE non si è fatta attendere, attraverso contromisure volte a imporre dazi per 2,8 miliardi su prodotti americani, anche simbolici, come l'Harley Davidson, il bourbon, il whisky e molti prodotti del tabacco: una vera e propria guerra commerciale, che rischia di colpire il nostro Paese e la filiera del *made in Italy*. Tra l'altro, si segnala il rapporto commerciale tra USA e Cina potrebbe spostare enormi flussi di merci a basso costo in Europa;

- è necessario in questo contesto riconoscere come le scelte dell'amministrazione americana siano strettamente connesse alle politiche mercantiliste della Germania, che hanno provocato negli ultimi anni un *surplus* commerciale di circa il 9 per cento, a sua volta dipendente da una eccessiva contrazione del mercato interno, soprattutto tedesco: un elemento da porre con forza nelle relazioni con gli Stati membri dell'UE, poichè rischia di colpire fortemente il nostro Paese;

- se dunque da un lato il protezionismo di Trump non appare condivisibile, è necessario rispondere con altrettanta forza ai rischi provenienti dai Trattati di libero scambio, che mettono in pericolo le tutele europee - e nazionali - verso i prodotti, la salute e l'ambiente. È necessario quindi chiarire, in primo luogo in sede europea, che il nostro Paese non intende appoggiare tali tipi di trattato, a partire dalla non ratifica del CETA;

rilevato, inoltre, che:

- nell'accordo di Mesemberg tra il presidente Macron e la cancelliera Merkel si parla esplicitamente di un coordinamento più stretto in materia di PESC, anche attraverso l'utilizzo del voto di maggioranza. Viene inoltre indicata la prospettiva di una difesa meglio integrata, che incorpori tutti gli aspetti civili e militari e i mezzi di gestione della crisi e di risposta dell'UE. È necessario chiarire come tali prospettive debbano andare univocamente nella direzione di una riduzione delle spese militari per tutta l'Europa;

- in un momento di tale crisi della questione migratoria nel contesto europeo e internazionale, che l'Unione europea non può in alcun modo ripetere l'errore compiuto con l'accordo con la Turchia del 2016, che ha comportato (come per l'accordo Italia-Libia) l'esternalizzazione delle frontiere in cambio di finanziamenti a Paesi dai regimi non democratici e totalmente irresponsabili verso la tutela dei diritti umani, come la Turchia di Erdogan,

impegna il Governo:

1) sul rapporto tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Parlamento in merito alle riunioni del Consiglio europeo:

a svolgere le comunicazioni del Presidente del Consiglio in Parlamento almeno due o tre settimane prima della data di convocazione di ogni Consiglio europeo;

2) in materia di migrazioni:

a promuovere il rispetto delle regole sul soccorso in mare previsto dalle convenzioni internazionali, riaffermando che l'omissione di soccorso è un reato e che ogni mezzo navale è tenuto a compiere azione di salvataggio in presenza di persone in pericolo;

a promuovere una politica che si opponga ai respingimenti verso i Paesi di origine e di transito;

a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso legali e controllati» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani, anche con visti e ammissioni umanitarie;

a sostenere una riforma più generale del diritto d'asilo finalizzata a rendere più strutturale il concetto di ricollocamento dei rifugiati e a proporre quindi un reale «diritto di asilo europeo», capace di superare il «Regolamento di Dublino»;

a sostenere l'implementazione rapida del programma di ricollocamento, ad oggi dimostratosi un fallimento, affiancandolo con la creazione di adeguate strutture per l'accoglienza e l'assistenza delle persone in arrivo, e la previsione di adeguate sanzioni ai Paesi dell'Unione europea che si oppongono ai ricollocamenti dei migranti come l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica ceca, ed a porre in stretta correlazione il rispetto dello stato di diritto, comprensivo del diritto di asilo e dei principi di solidarietà e responsabilità stabiliti dai Trattati, con il relativo accesso a finanziamenti e a fondi europei da parte degli Stati membri;

a reperire, in sede europea, le risorse finanziarie adeguate a coprire i trasferimenti sociali in favore dei rifugiati, soprattutto con riguardo ai Paesi meno ricchi, realizzando altresì ulteriori interventi di sostegno sia in favore dei richiedenti asilo che delle aree poste maggiormente sotto la pressione dei flussi migratori;

a ribadire in sede di Consiglio europeo che i fondi previsti dall'Africa Trust Fund siano destinati solo ed esclusivamente agli obiettivi della cooperazione allo sviluppo e con il coinvolgimento diretto delle popolazioni interessate nei progetti e non siano destinati ad iniziative di contrasto dell'immigrazione;

a sospendere gli accordi in atto con Paesi come la Libia e il Sudan fino a quando non sarà garantito il pieno rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, nonché delle relative

convenzioni internazionali, richiedendo altresì lo smantellamento immediato dei campi *lager* dove vengono reclusi i migranti;

a subordinare la stipula di qualunque accordo con tali Paesi alla previa autorizzazione parlamentare prevista dall'articolo 80 della Costituzione per i Trattati che abbiano natura politica o comportino oneri finanziari e condizionando la medesima stipula alla verifica sul campo del rispetto degli *standard* internazionali in materia di tutela dei diritti umani;

3) in materia di sicurezza e difesa:

a favorire una rapida prosecuzione e razionalizzazione delle spese militari, in ambito PESCO, attraverso l'accorpamento dei sistemi di difesa esistenti, la sinergia industriale e la condivisione dei sistemi d'arma, escludendo, in tal senso, ipotesi di costruzione di sistemi di difesa aggiuntivi e promuovendo l'efficienza in termini di costi della spesa nel settore della difesa;

4) in materia di occupazione, crescita e competitività:

a velocizzare, innanzitutto, la definizione di un piano di contrasto alla delocalizzazione in ambito UE per ragioni di competizione sleale su tassazione, *welfare* e costo del lavoro;

a velocizzare la definizione di un piano di contrasto alla delocalizzazione nei Paesi *extra* UE per ragioni di tassazione, nella considerazione che le rendite finanziarie e i profitti delle grandi società multinazionali - e in particolare quelle operanti nel mercato digitale - sono toccati solo marginalmente dalla fiscalità, e ad estrarre parte di questi immensi extraprofiti ai fini di redistribuzione e rafforzamento della domanda aggregata;

a sostenere con forza l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo che comporti anche un ripensamento dei fondamenti dell'imposizione tradizionale e ad attivarsi concretamente affinché, in caso di assenza del consenso generale a livello europeo, i Paesi favorevoli operino comunque in coordinamento tra loro anche con cooperazioni rafforzate;

5) in materia di innovazione e digitale:

con riguardo al mercato unico digitale a garantire che anche le piccole e medie imprese possano beneficiare appieno della trasformazione digitale che è presa in considerazione in tutte le proposte, dai trasporti all'energia, dall'agricoltura all'assistenza sanitaria e alla cultura;

con riferimento ai maggiori investimenti nell'intelligenza artificiale, individuata dai *leader* dell'UE tra i settori essenziali per la competitività futura dell'UE per sviluppare e rafforzare le capacità digitali strategiche dell'Europa, garantire al contempo che queste tecnologie siano ampiamente accessibili e usate in tutti i settori dell'economia e della società da parte delle imprese e avere attenzione e sostenere queste ultime in tale processo, ma garantire altresì che tali misure abbiano un impatto sul lavoro e sull'occupazione;

6) in materia di regole di bilancio europee:

a sostenere con forza l'aggiornamento delle regole che disciplinano l'Unione economica e monetaria (UEM) per rafforzare l'efficacia e la capacità di perseguire obiettivi comuni, al fine di superare le notevoli disequaglianze territoriali economiche e sociali, determinate dalla, sin qui, colpevole trascuratezza del necessario, ripensamento del funzionamento dell'UEM;

a sostenere in sede europea l'opposizione all'incorporazione definitiva del *Fiscal compact* nell'ordinamento giuridico europeo, come previsto da alcune mozioni e da vari pareri espressi dal Parlamento nel corso della precedente legislatura, ed il contestuale avvio di una sua riscrittura che vada nella direzione dell'introduzione di una *golden rule* ovvero la possibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento nazionali, spese per ricerca, sviluppo e innovazione, ad esclusione di quelle militari;

a soprassedere all'istituzione di un Ministero del tesoro unico dell'Eurozona;

a rifiutare la trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità in Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e dei connessi automatismi per la ristrutturazione dei debiti sovrani;

all'introduzione tra gli indicatori utilizzati, ai fini della verifica del rispetto delle regole europee, anche del criterio del saldo commerciale, puntando alla riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo positivo e negativo di bilancia commerciale di ciascun Paese membro e la

contestuale predisposizione di un apparato sanzionatorio analogo a quello già previsto in caso di mancato rispetto per i deficit di bilancio eccessivi e dei vigenti parametri di natura fiscale;

a proporre la ridefinizione del ruolo della Banca centrale europea come prestatrice di ultima istanza;

a proporre una soluzione condivisa per la gestione dei titoli di Stato comprati dalle banche centrali nazionali nell'ambito del QE in una prospettiva di stabilizzazione dei debiti pubblici;

a proporre l'emissione di titoli di debito europei garantiti mutualmente da tutti gli Stati membri ovvero l'introduzione di nuovi strumenti finanziari per l'emissione di titoli garantiti da obbligazioni sovrane (*sovereign bond-backed securities*);

a promuovere l'adozione di nuove direttive per il raccordo delle normative fiscali nazionali, soprattutto per quanto riguarda l'IVA, al fine di recuperare il *gap* di evasione attuale, altissimo per l'Italia, pari a 35 miliardi e per scongiurare i meccanismi di elusione;

a proporre che l'eurozona si doti di un piano di investimenti pubblici destinato a interventi medio-piccoli, attivabili rapidamente e modulabili in modo coerente con le esigenze del ciclo economico, come progetti di riqualificazione e ripristino del territorio, delle periferie urbane, della sostituzione di edifici sismicamente insicuri ed energivori con edifici sicuri e "verdi";

a proseguire con forza, in sede europea, l'azione in corsa per l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo che comporti anche un ripensamento dei fondamenti dell'imposizione tradizionale e attivarsi concretamente affinché, in caso di assenza del consenso generale a livello europeo, i Paesi favorevoli operino comunque in coordinamento tra loro anche con cooperazioni rafforzate;

a sostenere l'introduzione di una vera ed incisiva "Tobin *tax*" che assicuri un gettito rilevante e limiti in modo drastico le speculazioni finanziarie, di una *web tax* e di un'imposta unica a livello europeo sul reddito delle imprese, in modo da evitare che alcuni Paesi si comportino come paradisi fiscali interni alla UE e, tramite una parte del gettito derivante dalle imposte sopra citate, a finanziare l'introduzione di un'indennità europea di disoccupazione;

a rifiutare le proposte di ulteriori vincoli al possesso di titoli di Stato nei bilanci degli istituti di credito e della previsione di ulteriori incrementi dei requisiti minimi di capitale delle banche per la gestione degli NPL, nonché di procedure per il così detto "*default* ordinato" dei titoli pubblici;

a promuovere il completamento accelerato dell'Unione bancaria europea tramite, in particolare, una garanzia comune europea dei depositi bancari e l'attivazione della garanzia fiscale per il fondo di risoluzione delle banche;

7) in materia di relazione esterne:

a manifestare la necessità di rintracciare soluzioni concrete ed equilibrate che scongiurino il peggioramento della guerra commerciale attualmente in atto con gli Stati Uniti, ponendo con forza il tema del *surplus* commerciale della Germania;

a rifiutare qualsiasi ipotesi che prefiguri una riedizione dell'accordo con la Turchia e l'esternalizzazione delle frontiere, sia con i Paesi del Nordafrica che con gli Stati dell'area balcanica: è evidente, infatti, come qualsiasi gestione condivisa dei rapporti con gli Stati esterni all'Unione, in primis in materia di immigrazione, non possa condurre ad alcun - neanche minimo- arretramento sul fronte della tutela dei diritti umani e dei migranti;

a promuovere la riscrittura di alcune direttive tra cui la direttiva Bolkestein e quella sui cosiddetti "lavoratori dislocati", al fine di arginare il *dumping* sociale determinato dal principio della concorrenza e del "Paese di origine";

a rivedere, attraverso un radicale ripensamento, le politiche di "libero scambio", proponendo in primo luogo al Parlamento di non procedere alla ratifica del CETA e nel contempo a sostenere una linea comune di opposizione all'introduzione unilaterale delle misure di aumento dei dazi commerciali voluta dagli Stati Uniti;

sulla Brexit:

a sostenere il proseguimento dei negoziati sulla base delle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2017, tra cui: l'integrazione delle linee guida del Consiglio europeo con gli

orientamenti votati dal Parlamento europeo per i negoziati con il Regno Unito; che sia assicurata la tutela dei diritti delle centinaia di migliaia di cittadini italiani residenti nel Regno Unito (circa 600.000) e dei circa tre milioni di cittadini dei Paesi europei, garantendo la reciprocità per i cittadini britannici residenti negli Stati membri dell'Unione europea; che siano altresì garantiti i diritti acquisiti fino ad oggi dai cittadini italiani ed europei residenti nel Regno Unito (diritti sociali e previdenziali, salvaguardia delle famiglie composte da membri di diversa nazionalità, mantenimento delle stesse rette scolastiche e tasse universitarie, libero accesso alle borse di studio e ai sussidi attualmente concessi ai ricercatori italiani ed europei in Gran Bretagna, riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni professionali validi all'interno dell'Unione europea, diritto di voto attivo e passivo per le elezioni di carattere locale) scongiurando le derive burocratiche e discriminatorie di cui già si registrano molteplici casi.

(6-00011) n. 6 (27 giugno 2018)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MOLES](#), [PICHETTO FRATIN](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [BIASOTTI](#), [CANGINI](#), [CALIENDO](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [Alfredo MESSINA](#), [PAGANO](#), [PAROLI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [VITALI](#), [AIMI](#), [CRAXI](#), [CESARO](#), [MASINI](#), [TESTOR](#), [BARBONI](#), [SACCONI](#), [DAL MAS](#), [BERUTTI](#), [LONARDO](#), [FERRO](#), [BERARDI](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,
premessi che:

il 28 e 29 giugno 2018, nella riunione del Consiglio europeo si affronteranno i seguenti temi:

1. migrazione,
2. sicurezza e difesa,
3. occupazione, crescita e competitività,
4. innovazione ed Europa digitale,
5. bilancio a lungo termine dell'UE,
6. relazioni esterne;

con riferimento ai problemi legati al fenomeno migratorio:

la pressione migratoria, attraverso il Mediterraneo, sul confine Sud dell'Unione europea, colpisce soprattutto l'Italia, che in questi anni ha rappresentato il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di salvataggio, coordinate quasi sempre dalla Guardia costiera italiana, che di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di asilo, sia nelle capacità di accoglienza. Va evidenziato che l'azione italiana ha scongiurato il verificarsi di nuove tragedie in mare evitando nuove vittime;

molti sono i limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui essa attualmente dispone, tali da imporre una riscrittura delle regole e una piena collaborazione tra l'Unione europea e Paesi, come l'Italia, più direttamente investiti dai flussi migratori;

nella gestione dei flussi migratori è necessario trovare una politica comune europea nell'interesse di tutti, non assecondando solo i Paesi che non essendo di primo approdo, intendono contenere o frenare i movimenti secondari dei migranti;

l'arrivo negli ultimi quattro anni di circa 540.000 migranti sulle coste italiane, tra i quali quasi 70.000 minori, è la drammatica conferma del fatto che l'Italia si è fatta carico di tutto il problema ed è priva di un sostegno europeo alla gestione di un fenomeno di tale rilievo che ha raggiunto oneri complessivi per il bilancio pubblico italiano tra i 4 e i 5 miliardi annui;

posto che, innanzitutto, siamo consapevoli della necessità di abolire il permesso di soggiorno per motivi umanitari - rilasciato qualora non vi siano i presupposti per concedere il permesso per asilo politico o per protezione sussidiaria - in quanto questa è una soluzione che non trova applicazione negli altri Paesi europei e che porta a concedere autorizzazioni a soggiornare in Italia anche ai migranti economici;

rammentati i dati medi degli ultimi anni che rivelano come su 100 richieste di asilo, 60

vengono negate, circa 15 vengono rilasciate a rifugiati o per protezione sussidiaria, mentre altre 25 vengono assegnate dai questori per motivi di protezione umanitaria, che, quindi, l'85 per cento delle richieste non rispondono agli *standard* europei previsti per la concessione dell'asilo;

questa è anche una delle ragioni per cui il piano dei ricollocamenti dall'Italia verso il resto d'Europa - che ha visto ricollocati meno di 13.000 migranti sui 35.000 previsti - continua ad essere ostacolato da parte di diversi Stati membri;

è necessario, inoltre, recuperare la coerenza delle decisioni con i principi di solidarietà e di corresponsabilizzazione che, in base alle disposizioni dei Trattati, devono ispirare la politica europea in materia di immigrazione, asilo e accoglienza;

nel pre-vertice sull'emergenza immigrazione, svoltosi a Bruxelles il 24 giugno ultimo scorso, nel corso del quale il presidente del Consiglio Conte ha presentato un piano italiano che prevede centri di accoglienza e di verifica dei migranti, il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea e la condivisione europea volta al superamento del criterio di assegnazione dei rifugiati al Paese di primo sbarco, la cancelliera tedesca Merkel, ribadendo che i Paesi maggiormente esposti - Italia e Grecia - "non possono essere lasciati soli", ha concordato con la necessità di un piano comune per tentare di trovare una soluzione sulle questioni migratorie;

il piano presentato dall'Italia e la diserzione decisa dai Paesi di Visegrad (Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca) hanno evidenziato l'impraticabilità di un accordo unicamente incentrato sui respingimenti;

inoltre, come già evidenziato in precedenti risoluzioni, non si può sottovalutare il fatto che, finita la guerra in Siria, sarà inevitabile assistere al tentativo di centinaia di "*foreign fighters*" di rientrare in Europa, sfruttando questa volta anche i barconi dei trafficanti o le più confortevoli nuove rotte tunisine;

nel corso della XVII legislatura, il 16 maggio 2017, nel documento approvato all'unanimità dalla Commissione difesa del Senato, al termine dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative, sono emerse le criticità riscontrate nel corso delle audizioni e formulate proposte per un più efficace contrasto al traffico di esseri umani e all'immigrazione clandestina finalizzate:

a) alla necessità di inquadrare da un punto di vista giuridico il ruolo delle imbarcazioni delle ONG operanti nelle acque del Mediterraneo al solo scopo di soccorrere i migranti, in quanto fattispecie non contemplata dal vigente ordinamento internazionale;

b) a contrastare ogni incentivo all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani;

c) a evidenziare che l'assenza di un centro marittimo libico di coordinamento dei soccorsi e i controversi rapporti con Malta costringono il MRCC di Roma a supplire nelle operazioni fino al limite delle acque territoriali libiche;

in materia di sicurezza e difesa,

l'Europa deve sostenere il proprio ruolo di *partner* credibile e affidabile nel settore della sicurezza e della difesa europea, migliorando gli investimenti nel settore, lo sviluppo delle capacità e la prontezza operativa. Queste iniziative possono rafforzare la sua autonomia integrando e rafforzando le attività della NATO;

è necessario mantenere il rispetto degli impegni del PESCO (cooperazione strutturata permanente), lo sviluppo ulteriore dei progetti iniziali e la costruzione del quadro istituzionale, in modo pienamente coerente con il riesame annuale coordinato sulla difesa e il piano di sviluppo delle capacità rivisto adottato nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa;

bisogna evidenziare i progressi nella mobilità militare nel quadro della PESCO e della cooperazione UE-NATO, si attende che i requisiti militari previsti dal piano d'azione dell'UE siano ultimati;

è necessario un ulteriore approfondimento della cooperazione UE-NATO;

gli aspetti militari e civili devono essere affrontati in modo globale con particolare attenzione ai risultati concreti;

è necessario un ulteriore coordinamento tra gli Stati membri per ridurre la minaccia

proveniente dalle attività di *intelligence* ostile;

con riferimento al programma per un'Europa digitale,

i processi in atto per aumentare l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali nella società, sia a livello di pubblica amministrazione che di singoli utenti, dimostrano che la loro applicazione contribuisce sempre più e in modo determinante allo sviluppo socio-economico di un Paese, in quanto la ricerca di nuove tecnologie digitali e il loro utilizzo creano nuove forme imprenditoriali e, conseguentemente, ulteriore occupazione e specializzazione professionale;

sui temi del lavoro, della crescita e competitività,

l'attuale situazione economica da poco tornata positiva dovrebbe essere utilizzata per rafforzare lo slancio della riforma;

è necessario proporre un approccio globale per migliorare il funzionamento dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in settori cruciali quali negoziati più flessibili, nel settore delle sovvenzioni, degli scambi commerciali, dello sviluppo e al fine di garantire parità di condizioni;

nell'ambito della sua agenda commerciale positiva, l'Unione europea dovrà continuare a negoziare accordi commerciali ambiziosi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi con i principali *partner* in tutto il mondo, promuovendone i valori e gli *standard*;

è necessario verificare quale sia lo stato degli investimenti diretti esteri;

è fondamentale trovare una risposta comune alla decisione degli Stati Uniti di imporre tariffe addizionali all'UE per i prodotti siderurgici e di alluminio;

in materia di innovazione digitale;

l'Europa deve sostenere lo sviluppo della ricerca di alta qualità in tutta l'UE e trasformarla in nuovi prodotti, servizi e modelli di *business*;

è fondamentale promuovere l'adozione di elevati *standard* di protezione dei dati;

è fondamentale un miglioramento dell'accesso delle imprese ai finanziamenti, anche attraverso un miglior coordinamento dei programmi e degli strumenti di ricerca e innovazione a livello UE e nazionale, fornendo un contesto normativo favorevole a maggiore rischio - progettazione e promozione di collegamenti tra mondo accademico, industria e governi;

con riferimento al bilancio a lungo termine dell'UE,

nel pacchetto di proposte relative al nuovo Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, presentato dalla Commissione europea il 2 maggio ultimo scorso, vi è l'innalzamento degli attuali livelli di finanziamento in alcuni settori a scapito di altri;

è necessario rendere il bilancio più agile, rafforzando gli strumenti di gestione delle crisi e creando una nuova "riserva dell'Unione" per far fronte a eventi imprevisti e reagire alle emergenze in settori quali la sicurezza e le migrazioni;

con riferimento alle relazioni esterne:

rimane aperta la questione delle sanzioni economiche alla Federazione Russa in seguito all'annessione della penisola della Crimea alla Federazione;

l'Italia, dopo la Germania, è il primo *partner* commerciale della Federazione Russa e le limitazioni sul commercio con la Russia, stanno creando un grave danno a diversi settori produttivi italiani;

il superamento delle sanzioni consentirebbe di allargare la coalizione dei Paesi contro il terrorismo e di favorire processi distensivi in tutto il mondo, oltre che nei Paesi del Mediterraneo;

rilevato, quindi, che domenica 24 si è tenuta, convocata dal presidente Juncker, una riunione informale con 16 Paesi prima del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno sui temi delle migrazioni;

l'Austria, che si è consultata anche coi Paesi del cosiddetto gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria), assumerà dal 1° luglio la presidenza di turno dell'Unione europea;

il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, ha sostenuto che seguendo l'esempio dell'accordo con la Turchia, che ha chiuso la rotta balcanica, l'UE deve investire almeno 6 miliardi di euro per chiudere le rotte del Mediterraneo. E seguendo l'esempio della cooperazione tra l'UE e il

Niger dobbiamo cooperare di più con i Paesi di transito come Mauritania, Mali, Ciad, Tunisia, Marocco, Algeria e anche Libia,

impegna il Presidente del Consiglio dei ministri:

con riferimento al fenomeno migratorio:

ad abolire, mediante provvedimento d'urgenza, il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, non esistendo un tale tipo di protezione a livello europeo;

e, inoltre, a porre all'attenzione del Consiglio europeo la necessità di:

a) invitare l'Unione europea ad investire considerevoli risorse finanziarie per chiudere le rotte del Mediterraneo, appoggiando pienamente le proposte del presidente Tajani;

b) supportare con apposite risorse economiche l'Italia, ovvero consentirle di sottrarre i maggiori oneri derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio dai trasferimenti finanziari italiani che concorrono a sostenere il bilancio UE;

c) procedere a una revisione del sistema di Dublino, volta ad ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa, che preveda una ripartizione proporzionale dei migranti in arrivo, presso tutti i Paesi della Unione europea, modificando il criterio della responsabilità dell'esame della domanda sullo Stato membro di ingresso del richiedente;

d) realizzare una autentica protezione rafforzata delle frontiere esterne, al fine di ridurre il numero di arrivi illegali nell'Unione europea, che coinvolga maggiormente Frontex, nelle sue operazioni e articolazioni, sostenendo l'implementazione di una Guardia costiera e di frontiera europea più efficiente e con maggiori dotazioni di uomini e di mezzi;

e) intensificare la cooperazione a livello europeo con i Paesi di transito, per ridurre ulteriormente le partenze verso l'Europa, adottando una proposta di concreto sostegno finanziario e materiale per questi Paesi, al fine di proteggere le frontiere terrestri, prevenire le partenze in mare e la lotta contro i trafficanti di uomini;

f) sostenere lo sviluppo della capacità della Guardia costiera libica di fermare le imbarcazioni in partenza e di fermare l'attività dei contrabbandieri, quale elemento chiave per prevenire la migrazione illegale, ed intraprendere analoghi accordi per estendere tale attività di formazione e sostegno alla Guardia costiera tunisina e a quella egiziana;

g) rafforzare l'operazione EUNAVFORMED Sophia, passando alla fase successiva e l'operazione congiunta Poseidon, al fine di prevenire la perdita di vite umane in mare e regolamentando in modo chiaro e definitivo, a livello europeo, quali siano i limiti operativi delle attività consentite alle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo;

h) coordinare a livello europeo le operazioni di ricerca e salvataggio nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle responsabilità degli Stati, adottando un nuovo schema di sbarco regionale in tutte le nazioni europee che si affacciano verso il Sud Europa, che consenta una rapida distinzione tra migranti economici e coloro che necessitano di protezione internazionale, riducendo l'incentivo a intraprendere viaggi pericolosi, sostenendo economicamente tutti gli aspetti che gravano sugli Stati membri nella valutazione della domanda di asilo e nei rimpatri conseguenti all'esito negativo;

i) supportare e organizzare ogni iniziativa che punti a una maggiore protezione e capacità di accoglienza al di fuori dell'UE, anche attraverso la creazione di *hot spots* e il reinsediamento su base volontaria, nel rispetto delle garanzie in materia di asilo;

j) sovvenzionare ulteriormente, controllandoli, i progetti del Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, che ha stanziato circa 1,5 miliardi di euro dal 2016 ad oggi;

k) consolidare e potenziare le operazioni delle organizzazioni internazionali riconosciute (UNHCR e OIM) nel facilitare i rimpatri all'interno dell'Africa;

l) adoperarsi per l'istituzione sotto l'egida dell'UNHCR e dell'OIM di «*place of safety*» in territorio libico, tunisino e maltese, in grado di accogliere i migranti soccorsi in mare e di un MRCC libico in grado di gestire le attività SAR all'interno delle acque territoriali;

m) delimitare le aree SAR tra Italia e Malta con la piena assunzione di responsabilità da parte di quest'ultima delle attività nella propria area di competenza;

n) razionalizzare la presenza delle ONG, conformandosi ad obblighi e requisiti per lo svolgimento dei compiti di SAR, nel rispetto delle forme di accreditamento e certificazione ai fini della massima trasparenza, nella piena collaborazione con le autorità italiane e consentendo l'intervento tempestivo della Polizia giudiziaria contestualmente al salvataggio da parte delle ONG;

o) accrescere il quadro negoziale con accordi bilaterali, che portino i Paesi di origine dei migranti alla riammissione, utilizzando i percorsi di migrazione legale, che prevedano inoltre formazione professionale, studi, lavoro e una più oculata politica dei visti come leva per gestire e programmare le partenze;

p) trasformare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) in un'autentica autorità europea in materia di asilo che conduce la valutazione dell'asilo e garantisce, alle frontiere esterne dell'UE, insieme alla Guardia costiera e di frontiera europea, il necessario legame tra le procedure di asilo e di rimpatrio;

q) rafforzare l'efficacia delle politiche di rimpatrio, prevenendo responsabilità e condizioni comuni per il rimpatrio volontario e forzato, la detenzione e le scadenze;

con riferimento alla sicurezza e alla difesa:

ad operare un deciso spostamento dell'asse prioritario di attenzione dell'UE verso l'area del Mediterraneo e intraprendere un ruolo propositivo del processo politico volto ad una soluzione delle tensioni nel Medio Oriente;

ad intraprendere iniziative per rafforzare la difesa europea, migliorando gli investimenti nel settore della difesa, lo sviluppo delle capacità e la prontezza operativa, comprendendo anche che il pericolo non viene dalla Russia;

a chiedere un ulteriore coordinamento tra gli Stati membri, a livello di UE e in consultazione con la NATO, per ridurre la minaccia proveniente dalle attività di *intelligence* ostile;

a chiedere l'attuazione del programma europeo per lo sviluppo industriale della difesa e ulteriori progressi sul Fondo europeo di difesa;

a migliorare il coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali, e potenziando a livello europeo le attività di ricerca e sviluppo nel settore della *cyber*-sicurezza;

sui temi dell'occupazione, della crescita e competitività:

a negoziare accordi commerciali ambiziosi, equilibrati e vantaggiosi con i principali *partner* in tutto il mondo;

ad adottare la più opportuna risposta alla decisione degli Stati Uniti di imporre tariffe addizionali all'Unione europea per i prodotti siderurgici e di alluminio, sostenendo misure di riequilibrio, misure di salvaguardia per proteggere i nostri mercati;

a porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in tutta Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio;

a condizionare l'attribuzione dei fondi europei, in particolare della politica di coesione, al pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri degli obblighi in materia di immigrazione e asilo;

in materia di innovazione e Europa digitale:

a favorire le politiche per l'utilizzo dei sistemi digitali e delle nuove tecnologie su tutto il loro territorio, con particolare attenzione alle pubbliche amministrazioni, al fine di velocizzare i processi burocratici e favorire imprese ed occupazione;

a favorire lo sviluppo ulteriore della ricerca di alta qualità in tutta l'Unione europea e trasformarla in nuovi prodotti, servizi e modelli di *business*;

a dare attuazione alle decisioni legislative più equilibrate e innovative relative al mercato unico digitale prima della fine dell'attuale ciclo legislativo che termina il prossimo anno;

in materia di bilancio a lungo termine della UE:

a difendere gli agricoltori italiani evitando tagli dei Fondi europei per l'agricoltura, ripristinando un bilancio dell'Unione europea che, secondo la nuova programmazione, risulta troppo penalizzante per l'Italia;

a definire con chiarezza la posizione del Governo italiano sull'ESM, meccanismo europeo di stabilità, e cioè se debba esso, secondo l'attuale Governo, avere poteri di sorveglianza sulle scelte economiche e di bilancio dei singoli Stati, o se invece, debba essere evitato il rischio che la politica economica dei Paesi meno virtuosi finisca sotto il controllo diretto o indiretto del Bundestag;

in materia di relazioni esterne:

a diminuire progressivamente le sanzioni economiche nei confronti della Russia, promuovendo un accordo soddisfacente per la Federazione russa e per l'Ucraina, ma anche per l'Unione europea, che porti alla normalizzazione dei rapporti amichevoli con un *partner* importante quale la Federazione Russa .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 435 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.52 e 1.0.1, parere non ostativo, a condizione che, rispettivamente al comma 1-*quater*, lettera *b*), capoverso "01-*bis*" e al comma 1, lettera *b*), capoverso "01-*bis*", la disposizione ivi prevista, volta a riconoscere alle Regioni il potere di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con il personale individuato dal Commissario straordinario, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni. Si segnala, altresì, che la disposizione presenta un carattere di eccessivo dettaglio;

sull'emendamento 1.0.2 parere non ostativo, a condizione che, al comma 2, lettera *c*), la norma con la quale si attribuisce ai Comuni il potere di disporre i conseguenti provvedimenti all'esito delle verifiche effettuate, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;

sugli emendamenti 1.41 e 1.0.19 parere non ostativo, segnalando, al capoverso "11-*bis*", secondo periodo, che la norma presenta un carattere impositivo, suscettibile di incidere sull'autonomia riconosciuta all'ente locale in materia. Appare pertanto necessario che essa sia riformulata come facoltà;

sugli emendamenti 1.93, 1.0.44 e 1.0.45 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso "Art 50-*ter*", comma 2, sia soppressa l'indicazione dell'organo competente a richiedere la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore, dal momento che tale scelta deve essere rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente, nel rispetto dell'autonomia ad esso costituzionalmente riconosciuta. Inoltre, per le medesime ragioni, occorre sopprimere il secondo periodo, in quanto reca una norma di eccessivo dettaglio;

sugli emendamenti 1.0.79 e 1.0.80 parere non ostativo, rilevando, al comma 4, che la norma ivi prevista, nel disciplinare la destinazione e la gestione delle aree espropriate, presenta carattere di eccessivo dettaglio; inoltre, la norma di cui al secondo periodo, nell'imputare ai Comuni e alle Regioni determinati oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste, appare suscettibile di incidere sulla loro autonomia finanziaria;

sugli emendamenti 1.0.83 e 1.0.84 parere non ostativo, segnalando, al comma 2, che la norma ivi prevista, nel regolare la gestione delle strutture temporanee, al termine della fase di emergenza, presenta un carattere di eccessivo dettaglio; inoltre, la norma di cui al secondo periodo, nell'imputare ai Comuni e alle Regioni determinati oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste, appare suscettibile di incidere sulla loro autonomia finanziaria;

sull'emendamento 1.0.94 parere non ostativo, rilevando, al comma 3, che la norma ivi prevista, nel definire le competenze dei Comuni sulle domande di condono pendenti, soprattutto nella parte in cui individua lo strumento attraverso il quale espletare il procedimento, presenta carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta all'ente locale in materia;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 01.2, 01.3, 01.5, 01.7, 01.8, 01.9, 01.20, 01.21, 01.22, 01.23, 01.43, 01.46, 01.48, 01.49, 01.50, 01.51, 01.52, 01.55, 1.2, 1.10, 1.38, 1.42, 1.43, 1.45 limitatamente alla lettera c), 1.50, 1.52, 1.57, 1.62, 1.65, 1.74, 1.83, 1.84, 1.85, 1.88, 1.89, 1.92, 1.99, 1.100, 1.117, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.26, 1.0.27, 1.0.34, 1.0.35, 1.0.36, 1.0.41, 1.0.42, 1.0.43, 1.0.44, 1.0.45, 1.0.47, 1.0.48, 1.0.49, 1.0.50, 1.0.51, 1.0.72, 1.0.73, 1.0.74, 1.0.75, 1.0.76, 1.0.80, 1.0.83, 1.0.84, 1.0.85, 1.0.86, 1.0.103, 1.0.104, 1.0.105, 1.0.108, 1.0.109, 1.0.121, 1.0.124, 1.0.125, 1.0.126, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (testo 2), 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.39, 1.41, 1.47, 1.48, 1.49, 1.51, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.63, 1.64, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.86, 1.87, 1.93, 1.0.950 (già 1.95), 1.0.960 (già 1.96), 1.98, 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.116 (testo 2), 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.0.3, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.22, 1.0.28, 1.0.30, 1.0.31, 1.0.32, 1.0.37, 1.0.39, 1.0.46, 1.0.55, 1.0.56, 1.0.57, 1.0.58, 1.0.59, 1.0.60, 1.0.61, 1.0.63, 1.0.64, 1.0.65, 1.0.66, 1.0.67, 1.0.68, 1.0.69, 1.0.70, 1.0.71, 1.0.77, 1.0.78, 1.0.79, 1.0.81, 1.0.82, 1.0.87, 1.0.88, 1.0.89, 1.0.90, 1.0.91, 1.0.92, 1.0.93, 1.0.95, 1.0.96, 1.0.97, 1.0.98 (testo 2), 1.0.99, 1.0.100, 1.0.106, 1.0.107, 1.0.116, 1.0.117, 1.0.118, 1.0.119, 1.0.122, 1.0.123, 1.0.127 e 1.0.128.

Sull'emendamento 01.47 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera c) del comma 1.

Sull'emendamento 1.20 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: "e le parole: «a decorrere dal 31 gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di gennaio 2019»".

Sull'emendamento 1.0.130 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso comma 1, dopo le parole: "legge 15 dicembre 2016, n. 229," delle seguenti: "e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari,".

Il parere resta sospeso sugli emendamenti 1.36, 1.118, 1.119, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115 e 1.0.301.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.301.

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, esprime un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 01.54 e 1.0.29.

Formula un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102.

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.36, mentre resta sospeso sulle proposte 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.118, 1.119, nonché sull'emendamento 1.0.500 e sui relativi subemendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 435:

sugli emendamenti 1.56, 1.53, 1.89, 1.0.18 (testo 2), 1.0.33 (testo 2), 1.0.110, e sull'ordine del giorno G1.0.39, il senatore Rampi avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 1.55, la senatrice Gallone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

sull'emendamento 1.59, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 1.0.129, la senatrice Toffanin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Borgonzoni, Bressa, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Fazzone, Fedeli,

Guidolin, La Russa, Merlo, Napolitano, Pittella, Rojc, Santangelo e Siri.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

senatore Durnwalder Meinhard

Modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano (524)

(presentato in data 26/06/2018);

senatrice De Petris Loredana

Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine (525)

(presentato in data 26/06/2018);

senatore Nannicini Tommaso

Norme in materia di sicurezza del lavoro (526)

(presentato in data 26/06/2018);

senatori Testor Elena, Bernini Anna Maria, Moles Giuseppe, Serafini Giancarlo, Gallone Maria Alessandra, Quagliariello Gaetano, Cesaro Luigi, Floris Emilio, Tiraboschi Maria Virginia, Ferro Massimo, Perosino Marco, Lonardo Alessandrina, Conzatti Donatella, Toffanin Roberta, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Damiani Dario, Masini Barbara, Berutti Massimo Vittorio

Modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali (527)

(presentato in data 26/06/2018);

senatori Bottici Laura, Catalfo Nunzia, Montevecchi Michela, Paragone Gianluigi, Di Girolamo Gabriella, Puglia Sergio, Pacifico Marinella, Lanzi Gabriele, Ferrara Gianluca, Corrado Margherita, Di Nicola Primo, Giarrusso Mario Michele, Maiorino Alessandra, Accoto Rossella, Lupo Giulia, Leone Cinzia, Croatti Marco, Pisani Giuseppe

Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave (528)

(presentato in data 27/06/2018);

senatore Laniece Albert

Disposizioni in materia di telemedicina (529)

(presentato in data 27/06/2018);

senatore Laniece Albert

Disposizioni per l'equiparazione del trattamento pensionistico dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano con quello percepito dal personale dell'Arma dei carabinieri (530)

(presentato in data 27/06/2018);

senatori Parente Annamaria, Bellanova Teresa, Patriarca Edoardo, Garavini Laura, D'Arienzo Vincenzo, Marino Mauro Maria, Fedeli Valeria, Pittella Gianni, Giacobbe Francesco, Malpezzi Simona Flavia, Taricco Mino, Ferrazzi Andrea, Vattuone Vito

Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili (531)

(presentato in data 27/06/2018);

senatrice Moronese Vilma

Disposizioni per la diminuzione del divario digitale e la gestione dei nodi di interconnessione della rete internet (532)

(presentato in data 27/06/2018);

DDL Costituzionale

senatori Solinas Christian, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti

Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di lingua, cultura e ordinamento scolastico (533)

(presentato in data 20/06/2018).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. La Russa Ignazio ed altri

Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia (198)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 27/06/2018);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Bertacco Stefano ed altri

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (200)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 27/06/2018);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Conzatti Donatella ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (313)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/06/2018);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Vitali Luigi

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari (314)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/06/2018);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Gasparri Maurizio

Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili (402)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 27/06/2018);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. La Russa Ignazio ed altri

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (199)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 27/06/2018);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano (201)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 27/06/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bertacco Stefano ed altri

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di disastri ambientali (204)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 27/06/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Binetti Paola

Istituzione di sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia (306)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 27/06/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Vitali Luigi

Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento (309)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 27/06/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e altre disposizioni in materia di compenso delle prestazioni professionali e di termine di prescrizione per l'azione di responsabilità professionale (326)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/06/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifica all'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori commesso nell'esercizio di attività di recupero crediti (331)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 27/06/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione del minore (333)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 27/06/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bertacco Stefano ed altri

Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti (335)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/06/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bertacco Stefano ed altri

Introduzione del reato di integralismo islamico (339)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio) (assegnato in data 27/06/2018)

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifiche all'articolo 90-ter del codice di procedura penale e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato (347)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 27/06/2018);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bertacco Stefano ed altri

Istituzione di una zona franca urbana nel territorio del VI municipio del comune di Roma, capitale della Repubblica (205)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 27/06/2018);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti igienici e alimentari e ad accessori per l'infanzia (328)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 27/06/2018);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bertacco Stefano ed altri

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia (342)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 27/06/2018);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Boldrini Paola

Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria (303)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 27/06/2018);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Bertacco Stefano ed altri

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Italia (329)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali) (assegnato in data 27/06/2018);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Bertacco Stefano ed altri

Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari (332)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e

sanita')

(assegnato in data 27/06/2018);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio sulle aree pubbliche (325)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/06/2018);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Bertacco Stefano ed altri

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale (203)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 27/06/2018);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Binetti Paola

Disposizioni per promuovere l'inserimento lavorativo delle persone affette da malattie rare (304)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/06/2018);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Bertacco Stefano ed altri

Norme in materia di impiego di collaboratori familiari dell'imprenditore nel settore della panificazione (334)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 27/06/2018);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Gasparri Maurizio

Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (397)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 27/06/2018);

12^a Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Boldrini Paola

Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati (300)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 27/06/2018);

Commissioni 2° e 6° riunite

sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di impignorabilità dell'abitazione principale, e altre norme per la tutela dei contribuenti (337)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/06/2018);

Commissioni 6° e 10° riunite

sen. Gasparri Maurizio

Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste (398)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/06/2018);
Commissioni 6° e 12° riunite
sen. Binetti Paola

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (305)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/06/2018).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifica all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia (202)
previ pareri delle Commissioni 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/06/2018);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Rampi Roberto

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni (307)
(assegnato in data 27/06/2018);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti l'introduzione del principio di sovranità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea (321)
previ pareri delle Commissioni 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/06/2018);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea (322)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/06/2018);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Bertacco Stefano ed altri

Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di principi del sistema tributario e di limite alla pressione fiscale complessiva (323)
previ pareri delle Commissioni 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 27/06/2018);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Bertacco Stefano ed altri

Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati a cariche pubbliche elettive (324)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/06/2018).

Governmento, trasmissione di atti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 maggio 2018, ha inviato la comunicazione concernente la nomina del dottor Tarcisio Agus a Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna (n. 1).

Tale comunicazione è deferita alla 13a Commissione permanente.

Mozioni

[IANNONE](#), [CIRIANI](#), [DE BERTOLDI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [LA PIETRA](#), [MARSILIO](#), [RAUTI](#), [STANCANELLI](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

come affermato nella relazione al Parlamento 2017 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2016, negli ultimi anni le principali caratteristiche dello scenario nazionale in materia di stupefacenti hanno subito mutamenti radicali;

si stima che in Italia circa una persona su 3, cioè il 33,5 per cento, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, ha utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale nella vita e la percentuale aumenta, raggiungendo il 43 per cento, se si concentra l'analisi sulla popolazione giovane adulta, ovvero quella di età compresa tra i 15 e i 34 anni;

sulla base di quanto sottolineato dall'Osservatorio europeo sulle droghe e tossicodipendenze, nella relazione europea sulla droga 2018, viene posto in evidenza che l'Italia è il secondo Paese nell'Unione europea per consumo di cannabis e il quarto per uso di cocaina;

la comparazione dei dati circa il fenomeno tossicodipendenza in Italia, tra le annualità solari 2007 e 2017, stando ai dati del Ministero dell'interno, evidenzia che le persone denunciate sono cresciute del 6,1 per cento, il numero di operazioni da parte delle forze dell'ordine è aumentato del 21,9 per cento, e rispetto ai quantitativi sequestrati si è registrato un generalizzato aumento, quantificato per la cocaina nel 55,1 per cento, per l'hashish nel 64,9 per cento, per le droghe sintetiche nel 237,2 per cento, mentre il quantitativo di marijuana sequestrata è aumentato addirittura del 963,6 per cento;

la comparazione dei dati riferita alle annualità 2015 e 2016 vede un incremento delle persone deferite all'autorità giudiziaria del 17,3 per cento, così distribuite per tipologia di sostanze: marijuana con un aumento pari al 34,9 per cento, cocaina 17,8 per cento, hashish 16,1 per cento, eroina con un aumento pari all'11,3 per cento (fonte relazione annuale al Parlamento del Dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri);

la comparazione dei dati riferita alle annualità 2015 e 2016 rileva, altresì, un clamoroso aumento di sostanze sequestrate dalle forze dell'ordine relativamente a: marijuana pari al 347,1 per cento, piante di cannabis 233,6 per cento, cocaina pari al 16,1 per cento (stessa fonte);

l'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevede che "Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente";

l'Osservatorio nazionale permanente sulle tossicodipendenze, istituito in data 27 dicembre 2017, ad oggi, non è in alcun modo operativo e non è stata convocata alcuna riunione;

l'articolo 1, comma 15, prevede, inoltre, che "Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa";

l'ultima conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, alla quale partecipano soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo

della prevenzione e della cura della tossicodipendenza, prevista dal testo unico a cadenza triennale, si è tenuta a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009;

pertanto, da oltre 9 anni manca un momento di condivisione dei dati e di riflessione sugli effetti della legislazione sulle droghe rispetto alla salute e i diritti umani e civili dei consumatori di droghe, alla sicurezza sociale e alla giustizia;

anche la consulta degli esperti e degli operatori sociali, prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ha cessato la sua attività nell'anno 2011;

la delega per le politiche antidroga, il cui omonimo Dipartimento è incardinato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo il 2011 non è più stata attribuita ad alcun esponente di Governo, fatto che ha determinato un depotenziamento e un sostanziale immobilismo rispetto a questi temi negli ultimi 7 anni;

sono oltre 7 anni che non è rifinanziato il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, rispetto al quale il comma 1 dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica prevede che "Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale (...), in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza";

è assolutamente necessario garantire la giusta attenzione alla questione delle dipendenze in Italia, al fine di offrire adeguate misure alla prevenzione, cura, trattamento e reinserimento socio-lavorativo nell'ambito delle dipendenze correlate alle droghe legali e illegali, unitamente a quelle comportamentali,

impegna il Governo:

- 1) ad ampliare i compiti del Dipartimento per le politiche antidroga, cui attualmente sono assegnati la promozione, l'indirizzo e il coordinamento delle azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso delle sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, affidandogli, altresì, la funzione di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di dipendenze comportamentali;
- 2) a potenziare il medesimo Dipartimento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2008, in termini di personale, mantenendolo incardinato nelle strutture generali permanenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 3) ad assegnare la specifica delega politica al Dipartimento, estendendola a tutte le forme di dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali;
- 4) a convocare la conferenza nazionale sulle politiche antidroga, ottemperando al dettato dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 309, costruita in forma di *consensus conference*, al fine di analizzare i problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa;
- 5) a rifinanziare con urgenza il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, destinando allo stesso risorse pari ad almeno 50 milioni di euro;
- 6) a istituire la consulta degli esperti e degli operatori sociali prevista dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, altresì alla prevenzione e alla cura dalle dipendenze comportamentali, e contribuire alle decisioni del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;
- 7) a programmare e realizzare politiche di prevenzione nell'ambito delle dipendenze patologiche, organiche e strutturali, con finanziamenti stabili, che consentano percorsi educativi, continuativi, coinvolgendo, in particolare, le istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;

8) a promuovere campagne informative nazionali di contrasto delle droghe, e delle dipendenze comportamentali più in generale, attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica, attraverso la comunicazione *on line* nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza, dando piena attuazione a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, e finanziando tali campagne nella misura minima 5 milioni di euro annui;

9) a promuovere e potenziare il sistema di monitoraggio nel qui e ora, di rilevazione statistica e studio in materia di dipendenza da droghe, legali e illegali, nonché dipendenze comportamentali, finalizzato alla realizzazione di un processo di informatizzazione volto a creare una banca dati nazionale, oltre che per dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

(1-00021)

Interpellanze

[GIAMMANCO](#), [CALIENDO](#), [Alfredo MESSINA](#), [GASPARRI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GALLIANI](#), [ROSSI](#), [DE POLI](#), [BINETTI](#), [AIMI](#), [MINUTO](#), [SACCONE](#), [MODENA](#), [LONARDO](#), [PEROSINO](#), [MANGIALAVORI](#), [SICLARI](#), [TESTOR](#), [MOLES](#), [PAPATHEU](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [FERRO](#), [BERARDI](#), [ALDERISI](#), [BATTISTONI](#), [FANTETTI](#), [VITALI](#), [SCIASCIA](#), [MASINI](#), [BARACHINI](#), [CANGINI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e per la famiglia e le disabilità* - Premesso che:

i sempre più frequenti maltrattamenti agli anziani ospiti di case di riposo devono far riflettere sulla carenza del sistema delle politiche sociali del nostro Paese;

il proliferare di strutture private che, talvolta fuori da ogni regola, gestiscono una parte di quell'assistenza agli anziani che le famiglie non sono più in condizione di garantire è una realtà preoccupante e un sintomo dell'abdicazione delle istituzioni pubbliche in un ambito dove si misura il livello civile di una società;

vi è la necessità di definire norme, regolamenti, controlli per l'apertura e il funzionamento di queste strutture, oggi quasi del tutto deregolate; basti pensare che per la gestione di appartamenti protetti per anziani e disabili, di case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di 6 ospiti, è sufficiente una comunicazione di avvio dell'attività al Comune da parte del legale rappresentante;

è necessario fare prevenzione con controlli accurati delle strutture al momento della richiesta delle autorizzazioni e nel corso dell'attività;

è necessario che il personale abbia una formazione che lo renda qualificato per svolgere il servizio presso le case di riposo;

le case di riposo, spesso erroneamente indicate dai titoli dei giornali come cliniche, sono in realtà comunità alloggio e case famiglia che sfuggono al controllo riservato alle strutture sanitarie, mentre le leggi in materia spesso non appaiono molto chiare, così come i regolamenti che stabiliscono chi dovrebbe essere ricoverato in base alle condizioni fisiche e quale personale dovrebbe essere presente;

è necessario fare chiarezza sulla differenza tra case di riposo e RSA (residenze sanitarie assistenziali), che a differenza delle prime sono delle vere e proprie cliniche dove gli anziani malati vengono ricoverati anche per lunghi periodi e assistiti per la patologia che presentano;

il regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, emanato a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha fissato i requisiti minimi e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento, le Regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi;

tali norme necessiterebbero di una revisione riguardo al regime delle autorizzazioni, dei controlli e dei requisiti di cui dovrebbe essere in possesso il personale che lavora presso le strutture per anziani, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, intendano adottare con urgenza iniziative volte a rendere la normativa vigente più stringente e vincolante, promuovendo modifiche in materia di requisiti minimi per l'apertura delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di privati, e prevedendo controlli accurati sulle strutture e sulle qualifiche del personale che vi

presta servizio, sia al momento della richiesta delle autorizzazioni che nel corso dell'attività, nonché controlli stringenti sulle strutture già operanti su tutto il territorio nazionale.

(2-00006p. a.)

Interrogazioni

D'ALFONSO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) è stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013;

presenta una struttura a doppio strato, comprendente una rete globale e una rete centrale: la rete globale è costituita da tutte quelle infrastrutture di trasporto, esistenti e pianificate, volte a realizzare obiettivi di coesione territoriale, mentre la rete centrale è costituita da quelle parti della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

le reti ferroviarie, stradali, portuali e aeroportuali europee che compongono la rete TEN-T sono quindi state classificate in base ai due distinti livelli, vale a dire come appartenenti alla rete centrale (*core network*) ovvero alla rete globale (*comprehensive network*);

come noto, il regolamento (UE) n. 1315/2013 è improntato a rendere vincolante l'utilizzo dei fondi che la UE eroga nel settore dei trasporti per l'attuazione dei progetti classificati di interesse comune con l'utilizzo di risorse stanziato mediante il regolamento (UE) n. 1316/2013 detto CEF, connecting Europe facility;

la rete transeuropea dei trasporti include soltanto una parte delle reti di trasporto attualmente esistenti; per la realizzazione della rete TEN-T sono stati creati 9 corridoi principali di trasporto con la collaborazione di Stati membri e soggetti interessati; i corridoi costituiscono lo strumento destinato a favorire la realizzazione coordinata della rete centrale, come previsto nel capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013;

la funzione strategica dei corridoi è finalizzata a facilitare l'implementazione di soluzioni di connessione sia interna e capillare sia tra i nodi terminali dell'area di interesse, anche agevolando l'accesso a finanziamenti europei;

considerato che:

l'Abruzzo e il Molise non sono attraversati da nessuno dei corridoi europei e questo equivale ad un *vulnus* al proprio sistema connettivo nazionale e del Paese Italia con l'Europa;

la Regione Abruzzo ha più volte ribadito il mancato inserimento delle proprie infrastrutture presenti lungo il corridoio multi-modale adriatico nel quadro programmatico della rete centrale e dei corridoi della rete TEN-T;

in ragione di questo *vulnus* e delle conseguenze in termini di ridotte capacità e velocità che esso comporta alle direttrici di trasporto nazionale che attraversano anche l'Abruzzo e il Molise, la Regione Abruzzo ha consegnato al Ministro *pro tempore* delle infrastrutture e dei trasporti nel maggio 2015 il "Documento di ingresso del sistema Abruzzo all'interno della Strategia Macroregionale adriatico-ionica nei Corridoi della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T)", in cui sono stati analizzati gli elementi di rilievo, la domanda e l'offerta di trasporto, gli interventi in corso di realizzazione e gli sviluppi futuri, a supporto della propria proposta di estensione dei corridoi della rete TEN-T;

nel quadro del riesame della realizzazione della rete centrale entro il 2023, la Commissione dovrebbe valutare, in cooperazione con gli Stati membri interessati, se altre parti devono essere integrate nella rete ed entro il 31 dicembre 2018 accogliere la proposta del Governo italiano;

il 28 ottobre 2015 è stato approvato dal Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo l'emendamento sulla "Relazione su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica" (P8_TA (2015)0383) di Ivan Jakovcic, recante al paragrafo n. 56: a) il completamento del corridoio Baltico-Adriatico, inclusa l'estensione dell'intera dorsale ionico-adriatica; b) l'ampliamento nord-sud del corridoio scandinavo-mediterraneo; c) la creazione di un corridoio di trasporto su rotaia Alpi-Balceni occidentali; d) un migliore collegamento tra la Penisola iberica, l'Italia centrale e i Balceni occidentali; e) la creazione di un collegamento su strada nell'area balcanica tra il sistema portuale e i Paesi interni e di un'interconnessione con il corridoio Reno-Danubio;

le Regioni adriatiche italiane riconoscono l'interesse ad attivare forme di cooperazione al fine di sviluppare interventi infrastrutturali mediante un'azione integrata di produzione progettuale e documentale nel pieno rispetto delle metodologie e dei vincoli procedurali comunitari; in data 15 gennaio 2016 i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Molise, Emilia-Romagna e Puglia, con la partecipazione di Rete ferroviaria italiana e del Ministero, hanno sottoscritto il patto per la connettività dell'Adriatico, con l'obiettivo di cooperare per portare a termine il progetto di estensione dei corridoi della rete TEN-T da Ravenna fino al porto di Bari passando per Ancona, Pescara e Termoli, intervenendo durante le possibili fasi di revisione della rete medesima previste dal regolamento (UE) n. 1315/2013;

anche Rete ferroviaria italiana, sulla base di evidenti aspetti di continuità della direttrice adriatica, oltre che in ragione dei collegamenti ai porti e terminali *core* di Ancona, Bari e Taranto, ha richiesto al coordinamento europeo del *core* corridoio scandinavo-mediterraneo che la tratta Ancona-Foggia sia inclusa nel tracciato del corridoio in quanto necessaria per la sua piena funzionalità;

l'obiettivo del Governo centrale è di integrare l'attuale configurazione dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti con: a) il prolungamento nord-sud del corridoio scandinavo-mediterraneo al tratto Ancona-Pescara-Bari e del corridoio Baltico-Adriatico all'intero versante adriatico italiano; b) la diramazione del corridoio mediterraneo che realizzi la relazione tra la penisola iberica (Mediterraneo occidentale), la regione Lazio, la regione Abruzzo (mare Adriatico) e le regioni dei Balcani (Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, Slovenia, Grecia, Serbia fino a raggiungere la Romania);

in occasione dei *forum* "di Corridoio", il Ministero si è espresso favorevolmente in merito al processo di estensione del tracciato dei corridoi evidenziando, in particolare, l'importanza dei collegamenti marittimi orizzontali tra il corridoio scandinavo-mediterraneo, il corridoio Baltico-Adriatico e la costa balcanica dell'Adriatico (corridoio mediterraneo) attraverso i porti che si trovano su entrambe le coste dell'Adriatico, con particolare riferimento ai porti nazionali;

inoltre, in sede dell'organismo consultivo *forum* di Corridoio Baltico-Adriatico è stata altresì proposta ed accolta con favore, da parte degli altri Stati membri partecipanti, l'estensione della *core network*, nell'ambito della futura procedura di revisione della stessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013, alla dorsale adriatica e, conseguentemente, del tracciato del corridoio Baltico-Adriatico prevedendo il collegamento tra il porto di Bari ed il porto di Ravenna;

considerato altresì che, se non si interviene in maniera costante presso la tecnostuttura europea, i programmi di revisione della rete TEN-T potrebbero lasciare l'Italia esclusa dalla moltiplicazione dei corridoi del trasporto europeo secondo obiettivi di potenziamento e efficientamento e quindi dai grandi progetti di sviluppo futuri,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare presso le competenti sedi europee al fine di sostenere la proposta italiana di prolungamento dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti lungo la dorsale adriatica, in particolare, dal porto di Ravenna al porto di Bari, integrando l'attuale configurazione dei corridoi con: a) il prolungamento nord-sud del corridoio scandinavo-mediterraneo al tratto Ancona-Pescara-Bari e del corridoio Baltico-Adriatico all'intero versante adriatico italiano; b) la diramazione del corridoio mediterraneo che realizzi la relazione tra la penisola iberica (Mediterraneo occidentale), la regione Lazio, la regione Abruzzo (mare Adriatico) e le regioni dei Balcani (Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, Slovenia, Grecia, Serbia fino a raggiungere la Romania).

(3-00044)

LAUS - *Al Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il gruppo svedese Perstorp, con sede italiana a Castellanza (Varese), dopo avere rilevato dalla Polioli SpA la consociata Polialcoli srl con impianto produttivo a Vercelli, e dopo aver assunto pubblicamente impegni occupazionali di medio-lungo periodo, a un anno dall'acquisizione ha annunciato la chiusura degli impianti e fissato il termine dell'attività per il 31 luglio 2018;

la chiusura dello stabilimento a Vercelli comporta il licenziamento di oltre 70 dipendenti (cui l'azienda avrebbe offerto una mensilità di stipendio a titolo di buonuscita), rimasti in servizio dopo una prima significativa riduzione dell'organico aziendale avvenuta nel 2014;

i sindacati hanno avanzato la proposta di ritardare la chiusura dell'azienda per avere a disposizione il tempo necessario a ridurre il grave impatto occupazionale provocato dalla decisione del gruppo Perstorp;

il timore dei sindacati e delle rappresentanze sindacali unitarie è che dietro la decisione si celi l'intenzione, dopo aver acquisito il portafoglio clienti di Polioli, di rilocalizzare all'estero l'impianto produttivo, come sta avvenendo per altri settori industriali, perciò hanno annunciato per i prossimi giorni iniziative di mobilitazione;

per le caratteristiche produttive della Polioli, che tratta prodotti chimici, vi sono addetti con profili ad alta specializzazione, cui si aggiunge una serie di realtà legate all'indotto, con numerosi lavoratori qualificati;

tra gli addetti interessati dalla minaccia di licenziamento e i lavoratori dell'indotto, sarebbero un centinaio le famiglie coinvolte dall'improvvisa decisione assunta dalla multinazionale;

il terreno circostante lo stabilimento ospita vasche di stoccaggio che necessitano di manutenzione e controllo, attività che certamente non possono essere frutto di improvvisazione, quindi incompatibili con un piano di dismissione dell'azienda da un giorno all'altro;

risulta che l'Assessorato per il lavoro della Regione Piemonte abbia convocato un tavolo allo scopo di mettere in campo tutti gli strumenti utili a individuare una soluzione positiva della vicenda, nell'interesse dei lavoratori e del territorio;

la stessa disponibilità è stata espressa dalla sindaca della città di Vercelli che ha cercato una interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto, e se non ritenga necessario assumere urgentemente iniziative per effettuare una verifica approfondita della situazione, per la ricerca di soluzioni (mantenimento, ammortizzatori sociali e ricollocazioni) per i lavoratori.

(3-00045)

MISIANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

lunedì 25 giugno 2018 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è avvenuto un incontro tra il sottosegretario Laura Castelli e il presidente dell'ISTAT, Giorgio Alleva, di prossima scadenza;

un comunicato del Ministero, diramato a seguito dell'incontro, annunciava i motivi dello stesso: fare il punto sul processo di innovazione portato avanti dall'istituto ma anche "sulla sinergia necessaria da mettere in atto con la politica per il raggiungimento degli obiettivi del contratto di Governo";

considerato che il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, regola il sistema statistico nazionale e l'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica; a fondamento della sua attività è la garanzia che essa sia effettuata sulla base del principio di imparzialità e completezza nella raccolta, nell'elaborazione e nella diffusione dei dati;

considerato altresì che:

il presidente dell'ISTAT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle stesse Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti;

il presidente dura in carica 4 anni e può essere confermato una sola volta; attualmente, come si è detto, la carica è ricoperta da Giorgio Alleva, e scade nel mese di luglio 2018,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo in merito al comunicato del sottosegretario Castelli relativamente alla "sinergia con la politica" richiesta ad un ente che deve invece garantire nella propria attività l'autonomia, l'imparzialità, la completezza e la qualità dell'informazione statistica, completamente al riparo dalla pressione o dall'influenza della politica;

se non ritenga che l'incontro avvenuto, così come recita il comunicato, non costituisca una forma di indebita pressione in vista della prossima designazione del presidente dell'ISTAT.

(3-00046)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[URSO](#), [DE BERTOLDI](#), [RAUTI](#), [ZAFFINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

gli investimenti cinesi in Italia ed in Europa sono in continua espansione; secondo gli ultimi dati Merics (Mercator institute for China studies) "l'Impero di mezzo" ha investito in Italia nel periodo 2000-2017 circa 14 miliardi di euro;

nella relazione elaborata sulla base delle analisi delle Agenzie informazioni e sicurezza esterna (Aise) e interna (Aisi), e del Dipartimento Dis, relativa al 2017, evidenza proprio tra i maggiori rischi Paese il fenomeno preoccupante di una certa «permeabilità di alcune aziende nazionali - di rilevanza strategica o ad alto contenuto tecnologico - rispetto a manovre esterne indirizzate ad acquisirne il controllo», evidenziando come acquirenti stranieri, per impadronirsi di un'azienda si avvalgono, talvolta, di «esautoramento o avvicendamento preordinato di manager e tecnici italiani», allo scopo di copiare tecnologie avanzate;

in Europa, nel solo 2017, gli investimenti diretti esteri (IDE) cinesi hanno superato i 30 miliardi di euro ed il flusso di capitali è principalmente legato ad aziende con diretta o indiretta partecipazione dello Stato;

la maggioranza degli IDE cinesi nell'Unione europea nell'anno 2017 proviene da aziende statali, ed i settori maggiormente attrattivi per i capitali cinesi sono infrastrutture critiche, di importanza nazionale, in settori strategici come trasporto, energia e digitale;

solo per citare qualche esempio: nel 2014, l'azienda statale cinese State Grid international ha acquisito una quota del 35 per cento del capitale sociale di Cdp Reti, la *holding* che controlla con quote attorno al 30 per cento le reti italiane dell'elettricità e del gas (Snam e Terna); in Europa, nel solo 2017, vi è stata l'acquisizione di una partecipazione del fondo sovrano cinese (CIC) nella rete del gas britannica, l'acquisizione da parte di State Grid della società pubblica che gestisce la rete di trasmissione elettrica in Grecia e l'ingente investimento del gigante COSCO per il controllo del *terminal* portuale spagnolo di Noatum;

la Cina, attraverso le sue società controllate, ha, quindi, accesso ad informazioni di importanza strategica nazionale ed europea a proposito di investimenti talvolta strettamente legati a strategie geopolitiche mondiali, come nel campo dell'approvvigionamento di energia o a brevetti ed innovazioni tecnologiche, come nel settore digitale e dell'automazione;

non esiste, a livello europeo, un vero e proprio scudo contro gli investimenti dettati da intenti politici a volte intrusivi e che talvolta mettono dubbi sul fatto se, in settori strategici strettamente legati alla sicurezza nazionale ed europea, possa essere accettata la presenza di potenze straniere sulla "plancia di comando";

gli investimenti di aziende italiane ed europee in Cina sono fortemente condizionati da restrizioni di accesso al mercato e quindi il principio di reciprocità non è rispettato, mettendo le nostre aziende in una condizione di disparità competitiva, che avvantaggia fortemente le aziende cinesi;

gli Stati Uniti hanno un sistema di controllo degli investimenti stranieri attraverso il Cifius, un comitato che verifica se determinati investimenti stranieri possano arrecare danno alla sicurezza nazionale, mentre in Europa un tale sistema non esiste ed è solo in discussione una proposta della Commissione che praticamente si basa su un sistema di coordinamento dei sistemi di *screening* nazionali,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, in vista del Consiglio europeo e dell'apertura del *summit* UE-Cina, previsti entrambi in questa settimana, ritenga di farsi portatore di un messaggio chiaro riguardo alla protezione dei nostri interessi nazionali sul mantenimento del controllo di infrastrutture strategiche a livello europeo in settori chiave tra i quali l'energia, il trasporto ed il tecnologico;

quale sia la posizione del Governo riguardo alla proposta della Commissione europea sul sistema europeo del controllo degli investimenti esteri, su cui il Consiglio europeo ha raggiunto da poco una posizione comune.

(3-00042)

[GINETTI](#), [BONINO](#), [PITTELLA](#), [FEDELI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il 25 giugno 2018, 9 Paesi europei: Francia, Germania, Belgio, Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, Estonia, Spagna e Portogallo, hanno firmato una lettera di intenti per dar vita a una "forza autonoma di difesa". L'Italia non figura tra i Paesi sottoscrittori della lettera;

l'idea era stata avanzata da Emmanuel Macron durante il discorso alla Sorbona del 26 settembre 2017, dopo numerosi tentativi in passato per creare strumenti di difesa comune, dalla CED del 1952 ai Battlegroup del 2007 fino all'operazione navale "Sophia Eunavformed", che pattuglia attualmente il mare Mediterraneo;

alla Sorbona, a settembre, Macron disegnava un'Europa che assumesse maggiore responsabilità in ragione del disimpegno statunitense, indicandola come una necessità. Nella dichiarazione di Meseberg del 19 giugno 2018, Francia e Germania hanno congiuntamente rilanciato la proposta della "iniziativa europea di intervento", da collegare con la "cooperazione permanente per la sicurezza", prevista dal Trattato di Lisbona, nella direzione di un sistema integrato di difesa comune per i Paesi UE;

preso atto che i 28 Ministri degli esteri si erano riuniti come Consiglio dell'Unione europea a Lussemburgo, ed è a margine dell'incontro che 9 di loro hanno firmato il documento di intenti e che di conseguenza gli eserciti starebbero preparando lo scambio di quadri militari; la forza denominata European intervention initiative prevedrà un lavoro di "pianificazione congiunta su scenari di crisi che potrebbero minacciare la sicurezza europea";

considerato che:

l'Italia aveva inizialmente mostrato interesse all'iniziativa europea di intervento, ma ne aveva sospeso la partecipazione in attesa delle elezioni politiche del 4 marzo e della formazione del nuovo Governo; in tale quadro, nel febbraio 2018 sono stati assegnati quattro significativi progetti di ricerca, il più importante dei quali è stato vinto da un consorzio guidato dalla società italiana con i fondi dell'Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, lanciata nell'aprile del 2017, ed è in corso di approvazione il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (Edidp), dedicato allo sviluppo delle capacità e all'acquisizione di tecnologie e materiali innovativi, che dovrebbe contare su risorse per 500 milioni di euro per il biennio 2019-2020;

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione", disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica;

in particolare, l'articolo 4, al comma 2, dispone che il Governo informi tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa,

si chiede di sapere quale posizione politica, impegno e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nell'ambito dell'iniziativa europea d'intervento, collegato all'avviata cooperazione strutturata permanente (PESCO), in quanto tassello fondamentale nella realizzazione di uno spazio unico di libertà, sicurezza, giustizia e di difesa comune, in attuazione Trattato di Lisbona.

(3-00043)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[URSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

esponenti autorevoli del Governo e lo stesso Ministro in indirizzo hanno, più volte, annunciato l'intenzione di ridiscutere gli accordi sulla Tav (Torino-Lione e terzo valico) e rivedere la fattibilità di tutte le principali grandi opere in corso di realizzazione sotto il profilo della sostenibilità economica o anche ambientale;

dalle frequenti dichiarazioni alla stampa sembrerebbe che si mettano in dubbio alcune strategiche infrastrutture subordinandone la realizzazione a prossime valutazioni sui relativi costi e benefici;

risulta difficile anche solo immaginare le conseguenze, in termini economici e di immagine dell'Italia agli occhi dei *partner* europei ed internazionali, dell'interruzione della costruzione di opere, come il terzo valico e la Tav, trattandosi di operazioni che investono la responsabilità del Paese anche in base ad accordi internazionali;

ingenti sarebbero i costi, nell'ordine di miliardi di euro, nonché incolmabile il ritardo della rete infrastrutturale;

nel contratto di governo sono state utilizzate formule generiche quali, appunto, la già citata valutazione del rapporto tra costi e benefici, che, come è naturale, per opere in corso, è già stata fatta;

il Ministro dell'economia e delle finanze Tria, in sede di discussione del Documento di economia e finanza in Parlamento, ha dichiarato che l'Italia deve puntare la sua rinascita economica proprio sugli investimenti pubblici necessari per attivare la crescita, investimenti che devono per questo restare fuori dal calcolo del *deficit*,

si chiede di sapere:

come si concilino le dichiarazioni del Ministro in indirizzo con quanto annunciato dal ministro Tria in Parlamento;

quale sia la posizione del Governo sul futuro delle grandi opere e se corrisponda al vero l'intenzione di ridiscutere la loro realizzazione;

che cosa si intenda con valutazione del rapporto tra costi e benefici di ciascuna opera e come si intenda affrontare le conseguenze economiche e di immagine ove si optasse per una sospensione, magari anche in fase esecutiva.

(4-00287)

[ALFIERI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei e dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in forza degli accordi bilaterali tra Italia e Confederazione svizzera e della legge 5 giugno 1997, n. 147, i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera godevano di un regime di trattamento di disoccupazione finanziato dalla trattenuta mensile sul salario ricevuto dal datore di lavoro elvetico che veniva poi, in parte, trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il pagamento dell'indennità di disoccupazione speciale;

successivamente all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, nei rapporti tra Stato italiano e Svizzera dal 2009 si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e pertanto, come previsto nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004, al presente il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza che devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza;

il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione è risultata per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera specialmente penalizzante;

nei giorni 21 e 22 giugno 2018 a Bruxelles si è svolta una riunione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" della UE, nel corso della quale si è discusso un orientamento generale sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in vista di possibili modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004;

la proposta di modifica avanzata dalla Commissione europea (COM (2016) 815 final), mutando il testo dell'articolo 65, prevede di riconoscere ai lavoratori frontalieri il diritto ai sussidi di disoccupazione erogati non nel Paese di residenza bensì in quello in cui lavorano e pagano le trattenute per le prestazioni di sostegno al reddito,

si chiede di sapere:

quali posizioni il Governo intenda assumere in sede europea circa la revisione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in relazione alla modifica dell'articolo 65 e al cambiamento della competenza nell'erogazione del trattamento di disoccupazione tra Stato di residenza del lavoratore frontaliero e Stato di ultima occupazione;

quali posizioni intenda assumere circa l'applicazione di eventuali modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004 nei rapporti con la Confederazione svizzera.

(4-00288)

GARAVINI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:

con la legge 11 marzo 2015, n. 35, è stato ratificato l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia in materia di previdenza sociale, che ha sostituito la Convenzione europea di sicurezza sociale ratificata da entrambi gli Stati;

l'accordo si applica ai lavoratori dipendenti, autonomi, dipendenti pubblici e agli iscritti alla "gestione separata", e modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi;

in base all'articolo 3, l'accordo si applica, a prescindere dalla loro cittadinanza, alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le parti contraenti, nonché ai familiari e superstiti di tali persone;

l'articolo 4 prevede che le persone residenti nel territorio di una delle parti contraenti godano degli stessi diritti e siano soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione dello Stato contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale Stato;

nonostante quanto stabilito dall'articolo 4, risulta all'interrogante che ai lavoratori italiani distaccati in Turchia al seguito di imprese italiane e ai loro familiari (che rientrano nel campo di applicazione soggettivo dell'accordo in base all'articolo 7) non viene garantita la parità di trattamento in materia di assistenza sanitaria e che tali lavoratori sono costretti a contrarre assicurazioni private per non rischiare di restare senza le cure necessarie in caso di malattia od infortunio;

risulta inoltre all'interrogante che le competenti autorità turche giustificano tale grave violazione dell'accordo sulla base della mancata stipula tra le parti contraenti dell'accordo amministrativo che normalmente esplica le modalità di attuazione dell'accordo di base,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo le proprie competenze, intendano assumere, a 3 anni dall'entrata in vigore dell'accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Turchia, al fine di garantire la sollecita stipula degli accordi amministrativi necessari ai fini dell'applicazione dell'accordo in tutti i suoi contenuti;

quali misure, nelle more della definizione di tali accordi amministrativi, intendano adottare al fine di garantire ai lavoratori italiani distaccati in Turchia e alle loro famiglie la copertura sanitaria garantita dall'accordo di base.

(4-00289)

D'ARIENZO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

pochi giorni or sono l'Azienda gardesana servizi (Ags) SpA, società a capitale interamente pubblico, cui hanno aderito i Comuni dell'area Garda-Baldo dell'ambito territoriale ottimale "Veronese" (formata da 20 Comuni della riviera veronese del lago di Garda, e parte della val d'Adige) e che si occupa di gestire l'intera rete idrica dei comuni veronesi che appartengono all'area del Garda, ha svolto la gara per la progettazione del nuovo collettore del lago;

la gara è stata vinta dalla società HMR con sede a Padova, il cui amministratore unico sarebbe l'ingegner Hermes Redi, professionista che ha avuto diversi incarichi in altri enti e società e dal 2006 è stato responsabile per la sicurezza delle opere di salvaguardia per conto del *pool* di imprese del Mose di Venezia. È stato direttore generale da luglio 2013 fino a marzo 2014 del consorzio Venezia Nuova, quando gli amministratori straordinari del consorzio, nell'ambito della riorganizzazione della struttura, lo hanno nominato direttore tecnico, carica lasciata per dimissioni a marzo 2016. La direzione è l'organismo che presidia le attività tecniche concernenti la progettazione e la realizzazione di opere, studi, indagini e monitoraggi relativi al sistema Mose. Il consorzio è stato commissariato perché finito al centro delle indagini legate al malaffare e alla corruzione del caso Mose;

sembrerebbe che per lo svolgimento della gara il responsabile unico del procedimento dell'Ags sia stato affiancato da un professionista esterno con studio nella città di Padova, che ha già un rapporto di

consulenza con l'azienda Trasporti funicolari Malcesine-monte Baldo (Verona) per supporto al responsabile unico in materia di contratti sotto soglia di rilevanza europea, nonché di formazione continua sul campo dedicata al personale;

pare che ad una delle società interessate alla gara di progettazione sia stata contestata la fattispecie del conflitto di interessi per la progettazione preliminare posta a base di gara, poi la società sarebbe stata ammessa alla gara a seguito di delucidazioni che la stessa ha fornito;

sembrirebbe che le delucidazioni in questione fossero palesemente ovvie in quanto ampiamente deliberate da ANAC, in particolare, con riferimento alla partecipazione di un soggetto ad attività inerenti al medesimo intervento infrastrutturale, ma relative a livelli di progettazione inferiori (nel caso specifico, il progetto di fattibilità tecnico-economica), in tempi antecedenti al bando di gara;

la contestazione circa il supposto conflitto di interessi sarebbe stata fatta dal consulente legale nominato da Ags;

sembrirebbe che, a seguito della gara svolta, una delle imprese che hanno partecipato alla gara abbia fatto fatica ad ottenere copia dei verbali di gara atteso che Ags avrebbe deciso di differire l'accesso ai verbali dopo l'aggiudicazione della gara;

nel dettaglio della gara, parrebbe che, diversamente da quanto stabilito dal disciplinare di gara ed i successivi chiarimenti forniti in gara, con riguardo alla polizza professionale di massimale o, in alternativa, alle idonee dichiarazioni bancarie (più di una), la commissione abbia ammesso la società che ha prevalso pur avendo essa, come acquisito informalmente, una sola dichiarazione bancaria e nessuna polizza idonea; inoltre, che ad una società di progettazione in gara è stato assegnato un punteggio tecnico inferiore in relazione ad uno degli elementi progettuali forniti sulla base di un criterio che non sarebbe indicato tra i criteri di attribuzione dei punteggi,

si chiede di sapere:

se le informazioni esposte corrispondano alla realtà, e se le procedure poste in essere abbiano seguito le disposizioni di legge. In caso contrario, quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire il corretto e trasparente svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del nuovo collettore del lago di Garda;

se non ritenga utile promuovere interventi normativi che istituiscano un commissario del Governo per seguire gli *iter* procedurali previsti nonché gli articolati interventi infrastrutturali conseguenti.

(4-00290)

[Simone BOSSI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

si protraggono ormai da tempo i problemi legati agli incredibili ritardi per lo svolgimento degli esami di guida, sia teorici che pratici, per gli allievi di tutte le autoscuole della provincia di Cremona dovuti principalmente ad una carenza di personale della Motorizzazione, ed in particolare degli esaminatori, il cui numero è diminuito in seguito ai pensionamenti senza essere reintegrato;

le pratiche automobilistiche, che prima venivano evase in un paio di settimane, ora richiedono una media di 2 mesi, i tempi di attesa dal foglio rosa all'esame di guida si sono raddoppiati attestandosi intorno ai 5 mesi, le revisioni patenti sono in netto arretrato, così come le lettere di azzeramento dei punti della patente o i duplicati, anche se in alcuni casi la Motorizzazione ha solo il compito di controllare le pratiche evase dalle autoscuole;

i disagi sono vissuti da tutti i cittadini utenti ed hanno ripercussioni su molte categorie di lavoratori, in primo luogo sulle autoscuole, che non possono garantire tempi rapidi per lo svolgimento dell'esame di guida a causa di mancanza di esaminatori e che, per tale causa, registrano un aumento continuo di clienti che si rivolgono ad altre province;

le autoscuole, che già si trovano, in seguito alla liberalizzazione dell'attività e alla mancanza di prezzi concordati, ad affrontare i problemi legati alla concorrenza selvaggia, devono anche fare i conti con la carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni che condizionano negativamente lo svolgimento del lavoro,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda garantire il diritto ad un servizio di qualità a tutti i cittadini che si avvalgono regolarmente, per motivi personali e professionali, dei servizi della Motorizzazione civile di

Cremona e, in particolar modo, come intenda intervenire per risolvere i gravi disagi che le autoscuole stanno vivendo a causa dei problemi legati alla carenza strutturale di personale; inoltre, se non ritenga opportuno favorire un atto di autoregolamentazione interna da parte dei titolari delle autoscuole in materia di determinazione dei prezzi dei servizi offerti, ai fini dell'applicazione di prezzi unitari su tutto il territorio regionale.

(4-00291)

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

secondo quanto riportano diverse fonti di stampa, il 23 febbraio 2018 il Comune di Torino, per volontà del sindaco Chiara Appendino, ha registrato all'anagrafe cittadina "il figlio di due mamme nato nel territorio nazionale";

a quest'episodio ne sono seguiti altri: il 9 maggio a Bologna "l'anagrafe registra per la prima volta un bimbo figlio di due madri"; il 28 aprile a Gabicce (Pesaro e Urbino) "gli amministratori hanno concesso il via libera alla registrazione all'anagrafe per due gemellini, figli di una coppia di padri omosessuali"; il 29 aprile "Il comune di Roma riconosce due papà per una bimba. La svolta dopo una sentenza della corte d'appello di Roma"; il 30 aprile Catania "nelle ultime settimane l'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Bianco ha proceduto a trascrivere l'atto di nascita di due gemelli nati in America, figli di due padri, D. e N., di 36 e 42 anni"; il 18 maggio a Palermo il sindaco "ha disposto che gli uffici dell'Anagrafe palermitani possano procedere con le trascrizioni", il 16 maggio il Comune di Milano annuncia "a giugno registrerà un bambino appena nato come figlio di due madri";

dovrebbe essere ben noto che non possono nascere figli da due maschi o da due femmine e dunque tali registrazioni rappresentano un falso, contrario alla realtà e alle leggi della Repubblica italiana, a giudizio dell'interrogante volto anche a privare quei bambini di uno dei loro veri genitori; nel caso di registrazione a favore di uomini, quei piccoli vengono totalmente alienati dalla donna che li ha portati in grembo e partoriti, degradando quest'ultima a incubatrice a pagamento,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere rispetto a quella che l'interrogante ritiene una gravissima violazione di legge e di diritti della persona.

(4-00292)

[BINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in data 22 giugno 2018 ha disposto il potenziamento provvisorio delle forze dell'ordine in talune località turistiche nelle quali saranno aggregati 236 agenti, ignorando completamente la provincia di Pistoia e in particolare la zona della Valdinievole e le città come Montecatini Terme: una provincia a naturale vocazione turistica che sta vivendo, negli ultimi anni, un aumento di presenze nel proprio territorio durante il periodo estivo con conseguenti necessità di maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine;

considerato che in numerose occasioni è stata palesata l'esigenza di un rinforzo sostanzioso di personale operativo in tutti gli uffici di polizia della provincia di Pistoia e in particolare della Valdinievole, *in primis* da parte dei sindacati di Polizia, anche in virtù di una riduzione di 13 agenti avvenuta l'anno precedente a causa di pensionamenti e corsi di formazione;

attestato che le classifiche provinciali per tipologia di reato vedono la provincia di Pistoia al 5° posto a livello nazionale per reati di associazione a delinquere e al 16° posto per reati di riciclaggio, comportando un alto dispiego di agenti e di mezzi da parte delle forze dell'ordine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire con un'aggregazione di agenti, visti anche i sopraggiunti pensionamenti che hanno ridotto ulteriormente il personale, in un territorio a vocazione turistica per garantire, durante tutto l'arco della giornata, la sicurezza al cittadino che è esigenza primaria.

(4-00293)

[BALBONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da mesi si registra un progressivo e preoccupante degrado del manto stradale del raccordo Ferrara-mare, che collega la A13 ai lidi comacchiesi;

come segnalato anche dalla stampa locale, l'asfalto presenta profonde buche per lunghi tratti ed in entrambe le direzioni di marcia degli oltre 55 chilometri del raccordo, buche che si allargano ormai a

vista d'occhio per il progressivo sgretolarsi dell'asfalto ad ogni transito di un automezzo, in particolare se pesante;

l'ANAS, competente per la manutenzione dell'arteria stradale, ha comunicato di avere in programma interventi parziali di ripristino di alcuni dei tratti più danneggiati, ma tali interventi sono finora rimasti un puro annuncio, con la conseguenza che lo stato dell'asfalto si aggrava di giorno in giorno, aumentando ulteriormente il disagio ed i rischi per la stessa incolumità degli utenti, particolarmente numerosi durante la stagione estiva;

l'intervento promesso dall'ANAS, come già troppe volte in passato, rischia pertanto di non essere risolutivo, nemmeno come semplice soluzione temporanea;

la stagione estiva richiama sul litorale molti turisti e villeggianti, che si aggiungono al normale flusso del resto dell'anno, con logico aumento del rischio di incidenti oltre al grave danno all'immagine turistica delle località balneari e non solo servite dall'arteria stradale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per sollecitare l'ANAS ad eseguire finalmente i necessari interventi strutturali al fine di risolvere in tempo i rapidi la grave situazione in cui versa la Ferrara-mare.

(4-00294)

[MAGORNO](#), [TARICCO](#), [MARGIOTTA](#), [GARAVINI](#), [SUDANO](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [FARAONE](#), [BOLDRINI](#), [FERRAZZI](#), [ALFIERI](#), [BITI](#), [D'ALFONSO](#), [GRIMANI](#), [FEDELI](#), [VATTUONE](#), [VALENTE](#), [CIRINNA'](#), [PARRINI](#), [MARINO](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [LAUS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

in queste settimane, che rappresentano un periodo cruciale per l'attività del settore agricolo, in piena campagna di trebbiatura, si sta assistendo ad una forte attività speculativa sul prezzo del grano, che vede particolarmente penalizzati i produttori calabresi di cereali;

il prezzo del grano, infatti, è improvvisamente e repentinamente crollato a 18 euro al quintale, dunque ben al di sotto dei costi di produzione, con pesanti ricadute sull'intera filiera;

nel corso della XVII Legislatura, per contrastare l'attività speculativa sul prezzo del grano, si è intervenuti tra l'altro mediante lo stanziamento di risorse per 10 milioni di euro al fine di rimborsare gli agricoltori qualora il deprezzamento avesse superato la misura del 20 per cento;

in questi stessi giorni, la Coldiretti ha sollevato l'allarme sull'arrivo in alcuni porti italiani di navi cariche di grano estero di pessima qualità, non sempre con le garanzie di sicurezza e qualità comparabile a quelle delle nostre produzioni, ed in alcuni casi addirittura con presenza di residui di glifosato, e con un prezzo pari a 13 euro al quintale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare gli agricoltori dalle continue attività speculative che li danneggiano, anche attraverso il rafforzamento dei controlli sulla qualità e sicurezza del grano proveniente dall'estero, garantendo che siano comparabili a quelle delle nostre produzioni;

se intenda proseguire nell'azione intrapresa nel corso della XVII Legislatura a tutela dei produttori agricoli italiani, sia attraverso lo stanziamento di fondi a loro garanzia sia attraverso la promozione degli accordi di filiera.

(4-00295)

[PATRIARCA](#), [IORI](#), [BOLDRINI](#), [GARAVINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la Prefettura di Modena ha reso nota la decisione del Governo di aprire nella città di Modena un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), previsto dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, trasformando la sede destinata anni or sono al CIE (centro di identificazione e d'espulsione);

l'amministrazione comunale, confortata in tal senso dall'orientamento dei parlamentari modenesi, ritiene che l'apertura del CPR dovrebbe essere sottoposta ad una serie di condizioni essenziali per la cittadinanza: il personale dedicato al centro deve essere aggiuntivo rispetto al personale attualmente in servizio presso le forze dell'ordine della provincia di Modena, che dovrebbe pertanto essere significativamente incrementato per far fronte ad una situazione che comporterà un maggiore impegno

per garantire la pubblica sicurezza nel territorio; i criteri di gestione del nuovo centro devono essere trasparenti e tali da garantire il rispetto della dignità delle persone che vi saranno temporaneamente collocate, evitando di ripetere l'esperienza fallimentare dei CIE; deve inoltre essere prevista la possibilità di visite periodiche da parte degli esponenti delle istituzioni locali per controllare le condizioni di vita nel centro;

considerata l'importanza e la delicatezza del tema, prima dell'apertura del centro sarebbe opportuno che tali questioni fossero oggetto di un confronto diretto fra il Governo e l'amministrazione comunale e venissero tradotte in un apposito protocollo, che consenta anche all'opinione pubblica di comprendere e verificare le misure adottate dallo Stato per la sicurezza pubblica e per il Governo dei processi migratori,

si chiede di sapere:

se la apertura del CPR nella città di Modena avverrà per decisione autonoma del Ministero dell'interno o in accordo con la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni locali;

come il Ministro in indirizzo intenda procedere in merito alla gestione e alla sicurezza di un centro permanente per i rimpatri, e quali iniziative intenda adottare per garantire un controllo adeguato del territorio che dovrà necessariamente essere maggiormente presidiato;

quale sia l'orientamento in relazione al personale operante all'interno del centro, che dovrà fornire ogni garanzia professionale e ogni competenza richieste da una situazione radicalmente mutata rispetto alla precedente.

(4-00296)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-00046, del senatore Misiani, sull'autonomia dell'Istat;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00045, del senatore Laus, sul futuro dei lavoratori della Polioli di Vercelli.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00038 del senatore D'Alfonso.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 14a seduta pubblica del 26 giugno 2018, a pagina 140, alla prima riga, sostituire il numero: "331" con il seguente: "385".

